★

FABRIZIO COLLI
FABRIZIO FERRI
STEFANO GENNARI

# I Codici Civile e Penale
## per l'esame di avvocato

Le pronunce giurisprudenziali
più recenti e tutte le ultime
novità normative

Appendice gratuita
di aggiornamento

CELT CasaEditriceLaTribuna

© Copyright RCS Libri S.p.A. – 2013
Casa Editrice La Tribuna
Via Don Minzoni 51, 29122 Piacenza
Tel. 0523.46311 - Fax 0523.757219

---

Sono riservati per tutti i Paesi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (inclusi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica.

**Con la collaborazione di:**

– *Giovanni Artusi*
– *Sabrina Mancuso*
– *Carlotta Piazza*
– *Giuliana Savoldi*
– *Alessandra Toscani*

Questa selezione di giurisprudenza contiene le massime più recenti e significative emesse sino a **settembre 2013** dalla Corte di Cassazione.

Le massime sono state opportunamente **inserite** in calce all'articolo di Codice al quale fanno riferimento. Vengono posti in evidenza gli argomenti i quali, avendo dato origine a **contrasti giurisprudenziali**, assumono maggiore interesse.

La struttura grafica dell'Opera è realizzata in modo di consentire al lettore la più **agevole consultazione e l'immediato reperimento** della massima ricercata.

Vengono inoltre pubblicate le più recenti novità normative, costituite dalle nuove norme in materia di sicurezza e di contrasto dello stalking e del femminicidio (L. 15 ottobre 2013, n. 119) e dalle modifiche apportate al Codice civile dalla L. "del fare" n. 98/2013 e dalla L. n. 99/2013.

Gli Autori

**R.D. 16 marzo 1942, n. 262**. **Approvazione del testo del Codice civile** (Pubblicato nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942).

(*Estratto*)

# Art. 1

### Notifica a destinatario deceduto

● La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.. (Cass. n. 14360/13).

# Art. 2

### Legittimazione processuale

● Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria. (Cass. n. 19308/12).

### Giusto processo

● In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 l. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato ab origine i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio. (Cass. n. 4472/13).

### Straniero regolarmente soggiornante

● Anche per le relazioni negoziali sottratte, "ratione temporis", all'applicazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (il cui art. 2, comma 2, prevede che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"), lo straniero, se titolare del permesso di soggiorno, è capace, in deroga al principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, di rendersi acquirente di un immobile da adibire ad abitazione o a sede della propria attività lavorativa, atteso che l'accesso alla proprietà di tale bene è favorita nei riguardi di "tutti" dall'art. 42, comma 2, cost., costituendo la stabilità e la sicurezza economica, che la proprietà personale del bene suddetto è in grado di assicurare, uno strumento di integrazione di ciascuno nella comunità nazionale. Ne consegue che il contratto preliminare diretto a tale acquisto non è nullo, a prescindere dalla verifica del trattamento di fatto riservato al cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero contraente. (Cass. n. 7210/13).

## Art. 5

### Espianto di un rene

● L'espianto del rene per scopo di donazione dell'organo forma oggetto di uno speciale contratto tra il donatore e la struttura ospedaliera, per la cui validità è requisito legale la stipula, da parte dell'ospedale, di un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia a beneficio del donatore, ai sensi dell'art. 5 l. 26 giugno 1967 n. 458, norma che è di immediata applicazione anche se non ne è stato emanato il regolamento attuativo. Ne consegue che l'ospedale, il quale proceda all'espianto del rene senza avere stipulato la suddetta polizza, risponde dei danni patiti dal paziente per la perdita del relativi benefici assicurativi. (Cass. n. 1874/13).

● Tra gli elementi essenziali del contratto tra il donatore e la struttura sanitaria rientra indiscutibilmente la sussistenza di una garanzia assicurativa, la cui indispensabilità, richiesta dall'art. 5 l. n. 458 del 1967, trova conforto nella peculiarità del contratto che, riguardando l'integrità della persona, non può non essere soggetta all'influenza dei valori racchiusi nelle norme costituzionali. (Cass. n. 1874/13).

## Art. 6

### Prenome

● L'imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata non viola il disposto dell'art. 34 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che vieta l'uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità lessicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile ed essendo, altresì, rispettoso del dettato dell'art. 35 d.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome "Andrea" ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità. (Cass. n. 20385/12).

## Art. 10

### Pubblicazione di rettifica

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo. (Cass. n. 16040/13).

## Art. 16

### Sede effettiva

● Ai sensi dell'art. 87, comma terzo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (secondo la numerazione vigente "ratione temporis", corrispondente all'odierno art. 73, comma terzo, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), per il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno sede legale o dell'amministrazione ad oggetto principale nel territorio dello Stato, la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. (Cass. n. 2869/13).

## Art. 25

### Istituzioni pubbliche di beneficenza

● In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 17 luglio 1890 n. 6972, nella parte in cui non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal g.o., facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte cost. n. 466 del 1990. (In applicazione di tale

principio la S.C., affermando la giurisdizione del g.a. sul rapporto conseguentemente qualificato di pubblico impiego intercorrente con l'ente ed esauritosi anteriormente al 30 giugno 1998, ha confermato la decisione con cui la corte territoriale aveva negato la natura privatistica dell'Ipab). (Cass. Sezioni Unite n. 1151/12).

## Art. 30

### Fondo pensione chiuso

● In tema di previdenza integrativa, la liquidazione di un Fondo pensione chiuso va effettuata applicando la disciplina della liquidazione generale, di cui agli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., a prescindere dall'ipotesi di incapienza dell'attivo, dovendosi ritenere che solo la liquidazione generale e non anche quella in bonis di cui all'art. 15 disp. att. c.c., attuabile solo per i crediti predeterminati o predeterminabili sia idonea ad assicurare, nel rispetto della concorsualità, l'esigenza di una valutazione unitaria delle modalità attraverso le quali operare la suddetta ripartizione. Ne consegue che l'esigenza di garantire il diritto di difesa degli interessati nell'ambito della procedura concorsuale comporta la necessaria applicazione delle norme fallimentari cui rinvia il citato art. 16 poste a tutela dei crediti concorrenti ed, in particolare, degli art. 207 e 209 legge fall., la cui inosservanza determina la nullità della procedura e del piano finale di riparto. (Cass. n. 19659/12).

## Art. 36

### Requisiti

● Lo svolgimento di un'attività economica a fine di lucro da parte di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riguardo ad una associazione sportiva, il cui scopo era quello di contribuire alla pratica dell'educazione fisica e sportiva tra gli associati, ha ritenuto irrilevante ad integrarne la natura societaria la circostanza che alcuni di questi fossero retribuiti in base alle ore di attività svolte come allenatori). (Cass. n. 5836/13).

## Art. 43

### Notificazione

● La consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, ma tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione. (Cass. n. 21570/12).

### Elezione di domicilio

● L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti

economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Cass. n. 14937/13).

## Art. 45

### Interdetto legale

● Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore. (Cass. n. 10373/13).

## Art. 46

### Sede legale e sede dell'amministrazione

● Ai sensi dell'art. 87, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (secondo la numerazione vigente "ratione temporis", corrispondente all'odierno art. 73, comma terzo, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), per il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno sede legale o dell'amministrazione ad oggetto principale nel territorio dello Stato, la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", coincide con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. (Cass. n. 2869/13).

### Onere probatorio

● Benché non gravi sulla società nei cui confronti sia presentata un'istanza di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l'ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - applicabile al procedimento prefallimentare - al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un quadro di risultanze istruttorie già significativamente caratterizzato dalla irreperibilità all'estero della società presso la sede sociale al momento della notifica del ricorso di fallimento, dall'avere il suo legale rappresentante conservato la propria residenza in Italia e dalla individuazione unicamente in Italia di beni ed attività ancora riferibili alla prima, aveva altresì valorizzato la mancanza, da parte del medesimo legale rappresentante, di una qualsiasi indicazione, pure agevole da fornirsi, da cui ricavare un qualche collegamento dell'attività e dell'amministrazione della società con il luogo in cui era stata trasferita la sede legale di quest'ultima anteriormente alla notificazione del predetto ricorso). (Cass. Sezioni Unite n. 5945/13).

### Presunzioni

● Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto

della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione. (Cass. n. 21817/12).

## Art. 47

### Elezione di domicilio e credito fondiario

● L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, comma 1 r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione a opera dell'art. 161 d.lg. n. 385 del 1993, ai sensi del comma 6 di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il comma 2 del citato art. 43 r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale. (Cass. n. 14813/12).

### Elezione di domicilio e luogo di adempimento dell'obbligazione

● L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Cass. n. 14937/13).

## Art. 129

### Effetti

● Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l'esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo. (Cass. n. 17094/13).

### *Segue:* Misure economiche

● Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, sì che deve escludersi l'esperibilità, avverso tale provvedimento, del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio. (Cass. n. 8857/12).

## Art. 143

### Violazione dei doveri coniugali — Responsabilità

● In tema di separazione giudiziale, l'addebitabilità della colpa del fallimento del matrimonio deve essere riferita anche al periodo di convivenza pre-matrimoniale, allorchè questo si collochi rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo, che consente, quindi, di valutare complessivamente la vita della coppia e le reciproche responsabilità dei coniugi. (Cass. n. 15486/13).

● In tema di addebito della separazione, va esclusa la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che, anche nella fase fortemente conflittuale del matrimonio, abbia rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai era iniziata una profonda rottura. (Cass. n. 21660/12).

### *Segue:* Onere della prova

● La parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, é onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (respinta, nella specie, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, che non aveva offerto siffatta dimostrazione, né per l'effetto il coniuge, che pur aveva ammesso l'infedeltà, era tenuto ad assolvere al proprio contrario onere probatorio). (Cass. n. 23426/12).

### Violazione degli obblighi coniugali: relazioni extraconiugali

● L'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (confermato, nella specie, l'addebito nei confronti della donna, essendo stata ritenuta decisiva la sua relazione extraconiugale, mentre a detta della Corte, non era stato provato che la precaria situazione del bilancio familiare avesse avuto incidenza nella separazione). (Cass. n. 17741/13).

● La violazione degli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello di fedeltà, richiede un rapporto di causalità rispetto all'intollerabilità della convivenza, ai fini della pronuncia di addebito (nella specie, la Corte ha addebitato la separazione al marito, atteso che varie furono le relazioni extramatrimoniali dell'uomo nel tempo, e proprio tali comportamenti diedero luogo fin dall'inizio a litigi e crisi coniugale, ulteriormente aggravata da violenze da parte dello stesso e suo allontanamento dalla casa coniugale. La Corte ha precisato che a nulla rilevava il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguente a violazione degli obblighi matrimoniali, essendo differenti, rispetto alla pronuncia di addebito, presupposti e caratteri). (Cass. n. 14366/13).

● In tema di separazione dei coniugi e relativo addebito, il fatto che la relazione extraconiugale sia stata intrattenuta in epoca successiva o tutt'al più concomitante con la comparizione dei coniugi nella fase presidenziale della separazione fa venir meno il nesso di causalità tra la presunta infedeltà e la crisi definitiva della coppia. (Cass. n. 11008/13).

● In tema di separazione giudiziale dei coniugi, non può essere pronunciato l'addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via internet, concretizzanti, però, un legame solo platonico, senza i connotati – anche solo apparenti – di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, non tradotto in contegni offensivi per la dignità e l'onore dell'altro coniuge (nella specie, la Suprema Corte ha confermato, anche nell'iter motivazionale, la sentenza di merito che aveva escluso l'addebito anche sul rilievo della mancanza di prova della condivisione, da parte di quel coniuge, dell'infatuazione manifestata dal partner e, quindi, del reciproco coinvolgimento sentimentale (Cass. n. 8929/13).

● L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebi-

to della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Cass. n. 8675/13).

● In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Cass. n. 16767/12).

● L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un'accertata situazioni di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza. (Cass. n. 16089/12).

*Segue:* **ONERE DELLA PROVA**

● In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele. (Cass. n. 16270/13).

# Art. 144

**ATTIVITÀ LAVORATIVA DI UNO DEI CONIUGI**

● Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l'altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un'altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. (Cass. n. 17199/13).

# Art. 146

**CONDIZIONI**

● L'efficacia lesiva dell'abbandono del tetto coniugale è irrilevante ai fini dell'addebito della separazione, ove intervenga in un contesto di disgregazione della comunione spirituale materiale in una situazione già irrimediabilmente compromessa. (Cass. n. 16285/13).

● Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimo-

strare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità. (Cass. n. 10719/13).

## Art. 147

### Contenuto

● Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto contenuto nell'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; non tutte le esigenze sportive, educative (ad esempio acquisto di libri, di materiale da cancelleria) e di svago rientrano tra le spese straordinarie, non sussistendo pertanto alcuna contraddittorietà o duplicazione di contributi nell'asserire l'onnicomprensività dell'assegno di mantenimento, con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari, e nel disporre contemporaneamente la partecipazione di un coniuge alle spese straordinarie. (Cass. n. 21272/13).

### Spese Straordinarie

● Ritenuto che in tema di spese per il mantenimento dei figli vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale, mentre sono ordinarie le spese relative al loro mantenimento, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, mentre a tale categoria non appartengono le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute; e ritenuto, in particolare, che per spese straordinarie devono intendersi, di regola, tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglie rapportato alle capacità economiche dei genitori, per cui dall'ambito di tali spese vanno escluse le spese ordinarie per l'abbigliamento, per le normali visite pediatriche di controllo della crescita, per l'acquisto di libri scolastici o di antipiretici e per i normali raffreddori invernali, nonché le spese di importo esiguo sia in rapporto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo trattandosi di spese prevedibili in un determinato assetto di vita (acquisto di libri scolastici); quanto premesso e ritenuto, va riaffermato che in tema di separazione consensuale omologata tra coniugi la natura negoziale dell'accordo dà sostanza e fondamento alla separazione e nel decreto di omologazione - inidoneo ad assumere efficacia di giudicato sostanziale - non è ravvisabile una funzione sostitutiva od integrativa della volontà delle parti. Pertanto, all'accordo si rendono applicabili i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici, per cui va confermata l'interpretazione resa dai giudici di merito che, relativamente ad una clausola per cui il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%%, avevano limitato al 50% delle sole spese straordinarie di indole medica e scolastica l'apporto paterno di pertinenza della figlia. (Cass. n. 16664/12).

## Art. 148

### Obbligo di mantenimento: figlio maggiorenne

● L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del. mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (nella

specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, secondo cui il figlio del ricorrente non aveva ancora raggiunto una propria completa autosufficienza economica, senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso; il giovane, infatti, si era laureato in medicina, aveva frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all'estero, aveva svolto per soli tre mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di euro 7,00 ad ora e doveva ancora frequentare la scuola di specializzazione). (Cass. n. 11020/13).

### Competenza

● In tema di filiazione naturale sussiste la competenza del tribunale per i minorenni (e non di quello ordinario) a conoscere dei provvedimenti di cui all'art. 148 c.c. qualora la domanda di determinazione del contributo per il mantenimento del figlio minore sia stata previamente proposta, congiuntamente alla domanda di affidamento, innanzi al tribunale per i minorenni. (Cass. n. 16832/12).

### Assegno di mantenimento

● La legittimazione del genitore affidatario a pretendere, dall'altro, un assegno periodico per il mantenimento del figlio presuppone necessariamente la sussistenza del diritto del figlio al mantenimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 147 e 148 c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che detta legittimazione cessa sincronicamente al sopravvenire di una causa di estinzione di quella posizione sostanziale che il suo esercizio mira a garantire. In particolare, qualora il figlio, maggiorenne, intervenuto volontariamente nel giudizio pendente tra i genitori, abbia inequivocabilmente abdicato al diritto al mantenimento, assumendo di avere raggiunto una condizione di indipendente economica, cessa sia la legittimazione del genitore con questo convivente a pretendere iure proprio, dall'altro, l'assegno di mantenimento per il periodo successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica, sia il diritto del figlio a tale assegno. (Cass. n. 22951/12).

### Casistica: spese straordinarie

● Ritenuto che in tema di spese per il mantenimento dei figli vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale, mentre sono ordinarie le spese relative al loro mantenimento, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, mentre a tale categoria non appartengono le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute; e ritenuto, in particolare, che per spese straordinarie devono intendersi, di regola, tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglie rapportato alle capacità economiche dei genitori, per cui dall'ambito di tali spese vanno escluse le spese ordinarie per l'abbigliamento, per le normali visite pediatriche di controllo della crescita, per l'acquisto di libri scolastici o di antipiretici e per i normali raffreddori invernali, nonché le spese di importo esiguo sia in rapporto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo trattandosi di spese prevedibili in un determinato assetto di vita (acquisto di libri scolastici); quanto premesso e ritenuto, va riaffermato che in tema di separazione consensuale omologata tra coniugi la natura negoziale dell'accordo dà sostanza e fondamento alla separazione e nel decreto di omologazione - inidoneo ad assumere efficacia di giudicato sostanziale - non è ravvisabile una funzione sostitutiva od integrativa della volontà delle parti. Pertanto, all'accordo si rendono applicabili i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici, per cui va confermata l'interpretazione resa dai giudici di merito che, relativamente ad una clausola per cui il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%%, avevano limitato al 50% delle sole spese straordinarie di indole medica e scolastica l'apporto paterno di pertinenza della figlia. (Cass. n. 16664/12).

● Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie

(nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione ««di maggiore interesse» per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. (Cass. n. 19607/11).

## Art. 149

### Sentenza di divorzio e domanda di nullità di matrimonio concordatario

● Il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non osta alla successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dalle stesse parti. (Cass. n. 12989/12).

## Art. 151

### Presupposti

● In sede di separazione ed addebito, vi possono essere contemporaneamente comportamenti di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale. (Cass. n. 16142/13).

### Reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà — addebito

● La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (nella specie, la Suprema corte ha confermato, anche nell'iter motivazionale, la sentenza di merito che aveva escluso l'addebito anche sul rilievo della mancanza di prova della condivisione, da parte di quel coniuge, dell'infatuazione manifestata dal partner, e quindi del reciproco coinvolgimento sentimentale). (Cass. n. 8929/13).

● In tema di separazione giudiziale dei coniugi, non può essere pronunciato l'addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via internet, concretizzanti, però, un legame solo platonico, senza i connotati – anche solo apparenti – di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, non tradotto in contegni offensivi per la dignità e l'onore dell'altro coniuge (nella specie, la Suprema Corte ha confermato, anche nell'iter motivazionale, la sentenza di merito che aveva escluso l'addebito anche sul rilievo della mancanza di prova della condivisione, da parte di quel coniuge, dell'infatuazione manifestata dal partner e, quindi, del reciproco coinvolgimento sentimentale (Cass. n. 8929/13).

### Allontanamento dalla casa familiare

● La separazione è consentita tutte le volte che si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: l'abbandono del tetto coniugale in età ormai avanzata prova come l'infelicità della donna abbia ormai oltrepassato la soglia della tollerabilità. (Cass. n. 2183/13).

### *Segue:* Attività lavorativa di uno dei coniugi

● Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l'altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un'altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. (Cass. n. 17199/13).

## Art. 155

### Collocamento preferenziale

● La l. 54/2006 ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso, fondato sul pieno

consenso di gestione e sulla condivisione; tuttavia, ciò non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. L'affidamento monogenitoriale costituisce eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento condiviso, tanto è vero che l'art. 155 bis c.c. richiede, per l'affidamento a uno solo dei genitori, un provvedimento motivato, non richiesto, invece, per l'affidamento a entrambi. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del riferito principio di diritto, ha cassato la sentenza di merito che aveva giustificato l'affidamento esclusivo alla madre sulla base della conflittualità tra i genitori). (Cass. n. 12976/12).

*Segue:* **QUANTIFICAZIONE**

● Ai fini delle determinazione dell'assegno di mantenimento non si deve considerare solo l'età del figlio, ma anche il reddito del genitore; il mantenimento della prole, infatti, deve sempre ancorarsi alle possibilità reddituali concrete del genitore e non alle generiche esigenze della fase evolutiva del bambino, in quanto il parametro di riferimento è costituito non solo dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge. (Cass. n. 17089/13).

● In seguito alla separazione la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. (Cass. n. 12076/13).

*Segue:* **ESCLUSIONE**

● Il trasferimento del figlio in un'altra città, ove lo stesso prende in locazione un appartamento a conferma della stabilità del trasferimento, esclude la persistenza in capo al genitore affidatario della legittimazione a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio. Peraltro, solo e soltanto nel momento in cui si verifica l'evento del trasferimento viene meno tale legittimazione, che non può invece essere esclusa, a maggior ragione ex post, in tempi precedenti. (Cass. n. 18075/13).

*Segue:* **GIUDIZIO DI REVISIONE**

● In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, non anche per il giudizio di appello, promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro coniuge, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia. (Cass. n. 10720/13).

**FIGLIO MAGGIORENNE**

● Ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato (confermata la decisone del giudice del merito che, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età -anni 37- e agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate). (Cass. n. 7970/13).

● In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio, va confermata la decisione dei giudici di Appello, che avevano escluso l'ingiustificatezza del rifiuto opposto dal figlio all'opportunità di lavoro propostagli dal padre, allorchè venga provato trattarsi di un semplice lavoro stagionale. (Cass. n. 1779/13).

**RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI: ESERCIZIO DELLA POTESTÀ**

● Sulla domanda di uno dei genitori separati diretta a modificare le modalità di esercizio della potestà genitoriale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo in cui è collocata la dimora abituale del minore al

momento del deposito del ricorso, essendo irrilevante la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. (Cass. n. 7944/13).

*Segue:* **CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE PER IL MINORE**

● Sulla domanda di uno dei genitori diretta a porre fine alla condotta dell'altro pregiudizievole per il minore è competente il tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale. (Cass. n. 4945/13).

*Segue:* **CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO**

● La competenza sulla domanda diretta a determinare il contributo al mantenimento in favore dei figli minori spetta al tribunale ordinario se non è contestuale alla domanda avente ad oggetto l'affidamento promossa avanti al tribunale per i minorenni. (Cass. n. 21655/12).

*Segue:* **RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLE RENDITE**

● Sulla domanda di uno dei genitori diretta ad ottenere dall'altro il rendiconto della gestione delle rendite di beni immobili pervenuti per donazione ai figli minori e l'ammonimento a non persistere nella condotta inadempiente, è competente il tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione e non il tribunale per i minorenni. (Cass. n. 18686/12).

**SENTENZE STRANIERE**

● In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, non è contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico la sentenza straniera di divorzio che non indichi compiutamente le condizioni di affidamento e di mantenimento inerenti alla prole minorenne degli ex coniugi, dal momento che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettato in un unico contesto, tant'è che nel nostro ordinamento è prevista la sentenza non definitiva di divorzio, che statuisce sullo status e rinvia per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. (Cass. n. 7944/13).

**INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA**

● L'esercizio del potere di disporre indagini a mezzo della polizia tributaria sui redditi e i beni dei genitori, previsto dall'art. 155, comma 6, c.c. nel testo attualmente vigente, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, a norma dell'art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006, ai fini del riconoscimento e della determinazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, non costituisce un dovere per il giudice, imposto dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, ma è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo ultimo, potendo disporre le indagini anche d'ufficio non può rigettare la richiesta di attribuzione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali tale richiesta si fonda, ma può bene prescindere ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova delle disponibilità patrimoniali e delle potenzialità reddituali dell'obbligato. (Cass. n. 16923/12).

## Art. 155 bis

**AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: CONDIZIONI**

● Nell'ambito dei procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il collocamento preferenziale di un minore presso l'uno o l'altro genitore – pur in regime di affido condiviso – deve fondarsi sulla concreta valutazione delle capacità genitoriali, a tutela dell'interesse del minore stesso, e non su considerazioni astratte relative all'auspicato miglioramento delle condizioni del genitore individuato come col locatario (nella specie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva collocato una minore adolescente presso la madre, peraltro in contrasto con la volontà espressa al riguardo dalla giovane, e nonostante che la madre – oltretutto inottemperante all'invito di seguire un percorso di sostegno genitoriale – avesse tenuto per il passato una condotta non commendevole nei riguardi della figlia, statuizione fondata sul mero auspicio di un miglioramento dello scambio affettivo tra madre e figlia susseguente all'attuazione del provvedimento stesso) (Cass. n. 7773/12).

# Art. 155 quater

### Natura

● In tema di assegnazione della casa familiare deve essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori, ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente (confermata, nella specie, l'assegnazione della casa coniugale alla donna, anche se convivente con altro uomo, in ragione della necessità di tutelare la figlia maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, che in tale casa risiedeva). (Cass. n. 15753/13).

### Genitore affidatario

● L'art. 155 quater, nel prevedere che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti; tale ratio protettiva è evidentemente configurabile solo con riguardo ai figli minorenni o non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna esigenza di speciale protezione. (Cass. n. 21334/13).

● L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). (Cass. n. 18440/13).

### *Segue:* condizioni

● Il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario del figlio minore è giustificato dal venire meno dell'interesse prioritario del figlio alla continuità ambientale in ragione della lunga permanenza del minore e della madre nella casa dei nonni materni. (Cass. n. 11981/13).

● L'art. 155 quater, comma 1, c.c., nella parte in cui dispone che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, deve essere interpretato nel senso che, sebbene tali casi di revoca dell'assegnazione della casa familiare siano collegati ad eventi che fanno presumere il venir meno della esigenza abitativa, tuttavia la prova di tali eventi - che onera chi agisce per la revoca - deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della "stabilità", cioè dell'irreversibilità, ed inoltre nel senso che il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario. (Cass. n. 11218/13).

● Il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario del figlio minore è giustificato dal carattere del tutto saltuario della utilizzazione della stessa (nella specie da giugno a settembre di ogni anno), tale per cui la casa non rappresenti più l'habitat domestico del minore, nonché il centro dei suoi affetti ed interessi, ormai spostato altrove (nella specie la casa dei nonni materni) ove risiede e frequenta la scuola. (Cass. n. 11218/13).

### Audizione del minore

● Il giudice ha l'obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, prescritto a pena di nullità, salvo che il giudice non motivi espressamente, circa la non corrispondenza dell'ascolto alle superiori esigenze del minore stesso, ma siffatto obbligo – qualora particolari circostanze lo richiedano – può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti, inerente al dovere di informare il minore di tutte le istanze o scelte che lo concernono, al fine di acquisirne compiutamente la volontà (nella specie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento di merito che – in sede di revisione delle condizioni di separazione tra i genitori – aveva statuito sul collocamento preferenziale presso un genitore di un minore in regime di affido condiviso, già sentito dallo psicologo dell'Asl territorialmente competente, la cui relazione

era stata poi acquisita dal giudicante, al di fuori, però, di una delega specifica nei termini sopra delineati) (Cass. n. 11687/13).

● Il giudice non ha solo il dovere di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano – nella specie, di affidamento di una figlia nata fuori dal matrimonio – ma deve anche tenere conto, nell'adozione delle determinazioni successive, dell'esito dell'ascolto, e quindi della volontà espressa dal minore, potendosene discostare solo a tutela dell'interesse di quest'ultimo, essendo però onerato al riguardo ad una motivazione tanto più stringente quanto più il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento (nella specie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva collocato la minore, ormai diciassettenne, presso la madre, disattendendo la volontà espressa in sede di ascolto dalla giovane, che aveva piuttosto manifestato l'esigenza di un più intenso rapporto con il padre e con la sua compagna, oltretutto nonostante l'esito negativo di precedenti esperienze di permanenza della minore presso la madre) (Cass. n. 7773/12)

## Art. 156

### Assegno di mantenimento — criteri di determinazione

● In tema di assegno di mantenimento, l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza dell'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che deve essere scrutinata in concreto, in relazione alla situazione individuale esaminata. (Cass. n. 4178/13).

● Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie il giudice opera correttamente se prende in considerazione, per entrambi i coniugi, capacità lavorativa e conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. (Cass. n. 16090/12).

### *Segue:* condizioni

● Condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cassata, nella specie, la decisione dei giudici di merito, che non avevano considerato, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità dell'assegno, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti). (Cass. n. 18175/12).

### Rifiuto del figlio di sottoporsi alle prove ematologiche

● In tema di azione di disconoscimento di paternità, se il figlio, maggiorenne si rifiuta di sottoporsi alle prove ematologiche, il suo comportamento è suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in modo coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, ma resta l'esigenza di procedere all'accertamento istruttorio dell'adulterio. Al riguardo, vanno considerate attentamente le prove testimoniali, comprese quelle aventi ad oggetto circostanze apprese da terzi, anche a causa della difficoltà di fornire la prova diretta dell'adulterio. (Cass. n. 17773/13).

## Art. 244

### Natura e decorrenza del termine

● In tema di azione di disconoscimento della paternità, il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio, ai sensi degli artt.. 235, comma 1 n. 3, e 244, comma 2, c.c., come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/1985, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica. É manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c., nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l'azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima. (Cass. n. 13638/13).

● Il dies a quo del termine annuale per l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio va collocato nel momento della scoperta dell'adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell'incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s'intende disconoscere. (Cass. n. 7581/13).

● In tema di disconoscimento della paternità, il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento inizia a decorrere solo dalla conoscenza certa dell'adulterio (nella specie, la Corte ha escluso che l'aver affidato anni prima ad un'agenzia investigativa il compito di ricercare prove dell'adulterio, senza ottenerne alcuna, fosse idoneo a far decorre il termine di decadenza dell'azione).. (Cass. n. 11405/12).

### Legittimazione passiva

● Legittimati passivi nell'azione di disconoscimento della paternità sono il presunto padre, la madre e il figlio. Qualora entrambi i genitori siano deceduti, correttamente l'azione è proposta nei confronti dei loro discendenti, perché l'applicazione del combinato disposto degli art. 247 e 246 c.c. non richiede la designazione di un curatore né prevede che i soggetti evocati in giudizio siano portatori di interesse contrario a quello dedotto e fatto valere con il relativo atto introduttivo. (Cass. n. 12984/12).

### Padre naturale

● Il padre naturale non è legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di disconoscimento di paternità. La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Cass. n. 12211/12).

## Art. 246

### Legittimazione passiva

● Legittimati passivi nell'azione di disconoscimento della paternità sono il presunto padre, la madre e il figlio. Qualora entrambi i genitori siano deceduti, correttamente l'azione è proposta nei confronti dei loro discendenti, perché l'applicazione del combinato disposto degli art. 247 e 246 c.c. non richiede la designazione di un curatore né prevede che i soggetti evocati in giudizio siano portatori di interesse contrario a quello dedotto e fatto valere con il relativo atto introduttivo. (Cass. n. 12984/12).

## Art. 247

### Discendenti

● Legittimati passivi nell'azione di disconoscimento della paternità sono il presunto padre, la madre e il figlio. Qualora entrambi i genitori siano deceduti, correttamente l'azione è proposta nei confronti dei loro discendenti, perché l'applicazione del combinato disposto degli art. 247 e 246 c.c. non richiede la designazione di un curatore né prevede che i soggetti evocati in giudizio siano portatori di interesse contrario a quello dedotto e fatto valere con il relativo atto introduttivo. (Cass. n. 12984/12).

## Art. 248

### Padre naturale

● Il padre naturale non è legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di disconoscimento di paternità. La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Cass. n. 12211/12).

# Art. 253

### Eredità

● Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 cod. civ., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale. (Cass. n. 15990/13).

### *Segue:* Spese straordinarie

● Ritenuto che in tema di spese per il mantenimento dei figli vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale, mentre sono ordinarie le spese relative al loro mantenimento, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, mentre a tale categoria non appartengono le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute; e ritenuto, in particolare, che per spese straordinarie devono intendersi, di regola, tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglie rapportato alle capacità economiche dei genitori, per cui dall'ambito di tali spese vanno escluse le spese ordinarie per l'abbigliamento, per le normali visite pediatriche di controllo della crescita, per l'acquisto di libri scolastici o di antipiretici e per i normali raffreddori invernali, nonché le spese di importo esiguo sia in rapporto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo trattandosi di spese prevedibili in un determinato assetto di vita (acquisto di libri scolastici); quanto premesso e ritenuto, va riaffermato che in tema di separazione consensuale omologata tra coniugi la natura negoziale dell'accordo dà sostanza e fondamento alla separazione e nel decreto di omologazione - inidoneo ad assumere efficacia di giudicato sostanziale - non è ravvisabile una funzione sostitutiva od integrativa della volontà delle parti. Pertanto, all'accordo si rendono applicabili i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici, per cui va confermata l'interpretazione resa dai giudici di merito che, relativamente ad una clausola per cui il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%%, avevano limitato al 50% delle sole spese straordinarie di indole medica e scolastica l'apporto paterno di pertinenza della figlia. (Cass. n. 16664/12).

# Art. 262

### Presupposti per l'attribuzione

● In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, la scelta del giudice non può essere condizionata dal "favor" per il patronimico, dovendo invece prevalere l'interesse del minore. (Cass. n. 16271/13).

### Cognome paterno

● In tema di assunzione del cognome del figlio naturale, va escluso ogni automatismo nell'assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto, ai sensi dell'art. 262 c.c., ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori, ciò che non si è, nella specie, verificato, avendo il padre riconosciuto la minore solo dopo alcuni mesi dalla nascita. (Cass. n. 14232/13).

# Art. 263

### Onere della prova

● L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod. civ., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio. (Cass. n. 17095/13).

# Art. 269

### *Segue:* Test del dna su persona deceduta

● Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità) naturale, deve escludersi la necessità di consenso dei congiunti per l'espletamento

della consulenza tecnica sul DNA della persona deceduta, non essendo configurabile un loro diritto soggettivo sul corpo di quest'ultima, in quanto non è previsto da alcuna disposizione normativa il loro consenso per accertamenti da eseguire per finalità di giustizia. (Cass. n. 12549/12).

*Segue:* **Comportamento processuale delle parti**

● In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. (Cass. n. 20235/12).

**Fecondazione naturale**

● Nell'ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al "disvolere"' del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l'art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo. (Cass. n. 21882/13).

## Art. 273

**Minore sedicenne**

● L'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal Tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all'azione. A maggior ragione, nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto la maggior età nel corso del giudizio e intervenga personalmente nel processo, deve ritenersi superata la necessità del consenso. (Cass. n. 3935/12).

## Art. 279

**Padre naturale**

● L'obbligo del padre naturale, così come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale e della Corte di Appello, di mantenere il figlio maggiorenne cessa quando questi comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, anche se l'inserimento ab origine nella famiglia paterna gli avrebbe garantito una posizione sociale migliore. (Cass. n. 20137/13).

## Art. 311

**Incapacità dell'adottante**

● Nell'adozione di persona maggiore di età, l'incapacità naturale dell'adottante al momento della manifestazione del consenso può essere fatta valere esclusivamente dai soggetti legittimati a proporre il reclamo ai sensi dell'art. 313, comma 2, c.c., tassativamente indicati, atteso che, in mancanza di una norma specifica relativa alla legittimazione a far valere i vizi del consenso in tale specifica fattispecie, devono ritenersi legittimate, ai sensi dell'art. 1441 c.c., solo le parti del rapporto adottivo, non potendo trovare applicazione l'art. 428 c.c. (Cass. n. 12556/12).

## Art. 313

*Segue:* **Vizi del consenso**

● Nell'adozione di persona maggiore di età, l'incapacità naturale dell'adottante al momento della manifestazione del consenso può essere fatta valere esclusivamente dai soggetti legittimati a proporre il reclamo ai sensi dell'art. 313, comma 2, c.c., tassativamente indicati, atteso che, in mancanza di una norma specifica relativa alla legittimazione a far valere i vizi del consenso in tale specifica fattispecie, devono ritenersi legittimate, ai sensi dell'art. 1441 c.c., solo le parti del

rapporto adottivo, non potendo trovare applicazione l'art. 428 c.c. (Cass. n. 12556/12).

## Art. 314

**Natura del decreto di adozione**

● Il decreto che pronunzia l'adozione di persone di maggiore età (art. 314 c.c.) ha natura costitutiva, produce effetti direttamente incidenti sullo status dell'adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (art. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia "ex tunc"; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi, sia processuali sia sostanziali, che eventualmente lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo previsto dall'ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall'impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall'art. 161 c.p.c., non possono essere più dedotti neppure con l'"actio nullitatis". (Cass. n. 12556/12).

## Art. 317 bis

**Ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: competenza**

● In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città,essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale. (Cass. n. 21750/12).

*Segue:* **Regolamento di competenza**

● È inammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto la limitazione o l'esclusione della potestà genitoriale ex art. 317 bis c.c., pure ove pronuncino solo sulla competenza. (Cass. n. 49/13).

*Segue:* **Esercizio della potestà**

● Sulla domanda di uno dei genitori separati diretta a modificare le modalità di esercizio della potestà genitoriale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo in cui è collocata la dimora abituale del minore al momento del deposito del ricorso, essendo irrilevante la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. (Cass. n. 7944/13).

*Segue:* **condotta pregiudizievole per il minore**

● Sulla domanda di uno dei genitori diretta a porre fine alla condotta dell'altro pregiudizievole per il minore è competente il tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale. (Cass. n. 4945/13).

*Segue:* **Contributo al mantenimento**

● La competenza sulla domanda diretta a determinare il contributo al mantenimento in favore dei figli minori spetta al tribunale ordinario se non è contestuale alla domanda avente ad oggetto l'affidamento promossa avanti al tribunale per i minorenni. (Cass. n. 21655/12).

*Segue:* **Rendiconto della gestione delle rendite**

● Sulla domanda di uno dei genitori diretta ad ottenere dall'altro il rendiconto della gestione delle rendite di beni immobili pervenuti per donazione ai figli minori e l'ammonimento a non persistere nella condotta inadempiente, è competente il tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione

e non il tribunale per i minorenni. (Cass. n. 18686/12).

**Ricorso per cassazione ex Art. 111 cost.**

● Il provvedimento con il quale il giudice minorile si limita a provvedere sull'affidamento di un minore, figlio di genitori separati, senza incidere anche sulla potestà genitoriale, è ricorribile in Cassazione, anche per vizio della motivazione (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto ammissibile il ricorso - accolto nel merito - avverso il decreto del giudice minorile che aveva affidato al padre un minore in precedenza affidato ai servizi sociali, essendo stata la madre, già collocataria, dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale). (Cass. n. 7041/13).

● È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui venga disposta la decadenza dalla potestà genitoriale o la sospensione di questa, ancorché adottato con sentenza (che nella specie ha dichiarato non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità) nell'ambito della procedura diretta alla declaratoria dello stato di adottabilità. (Cass. n. 21983/12).

# Art. 320

*Segue:* **Figlio divenuto maggiorenne**

● Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria. (Cass. n. 19308/12).

**Vendita di immobili**

● La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, comma 3, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del comma 1 dell'art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori in potestate e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.). (Cass. n. 13520/12).

# Art. 330

**Ricorso per cassazione ex Art. 111 cost.**

● Il provvedimento con il quale il giudice minorile si limita a provvedere sull'affidamento di un minore, figlio di genitori separati, senza incidere anche sulla potestà genitoriale, è ricorribile in Cassazione, anche per vizio della motivazione (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto ammissibile il ricorso - accolto nel merito - avverso il decreto del giudice minorile che aveva affidato al padre un minore in precedenza affidato ai servizi sociali, essendo stata la madre, già collocataria, dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale). (Cass. n. 7041/13).

● È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui venga disposta la decadenza dalla potestà genitoriale o la sospensione di questa, ancorché adottato con sentenza (che nella specie ha dichiarato non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità) nell'ambito della procedura diretta alla declaratoria dello stato di adottabilità. (Cass. n. 21983/12).

**Competenza**

● In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i

Minorenni deve essere individuato con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi" in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c.., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento dei minori nonché le modalità dell'affidamento; né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà. (Cass. n. 4945/13).

**Competenza territoriale**

● Ai fini dell'individuazione del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ad emanare i provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale è necessario aver riguardo al luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, laddove non sia stato possibile effettuare una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore. (Cass. n. 7944/13).

## Art. 333

**Ricorso in cassazione**

● I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione di essa oppure che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, atteso che sono privi dei caratteri della decisiorietà e definitività in senso sostanziale. (Cass. n. 15341/12).

## Art. 343

**Competenza: apertura della tutela**

● Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore. (Cass. n. 10373/13).

*Segue:* **Esercizio della tutela**

● L'art. 24 c.p.c. nel designare la competenza del "giudice di esercizio della tutela", intende riferirsi al giudice presso il quale la tutela risulti formalmente aperta ed al quale il tutore debba presentare il rendiconto, ovvero, in caso di omissione, possa procedersi ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.c.; infatti, il termine "tutela" rinvia ad una precisa nozione giuridica, che include il complesso delle attività svolte, nell'interesse della persona ad essa soggetta, non solo dal tutore, ma soprattutto dall'autorità giudiziaria. (Cass. n. 7621/12).

## Art. 384

**Ricorso per cassazione**

● Come è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione a opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio e amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione e inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e ss., espressamente richiamati dal comma 1 dell'art. 720 bis, analogamente

deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la corte di appello ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare nomina un nuovo amministratore di sostegno in sostituzione del precedente. La pronuncia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, infatti, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale con cui il processo stesso è preordinato e non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere l'atto giurisdizionale sia privo. In particolare se il provvedimento giurisdizionale sul rapporto sostanziale è privo di decisorietà, la declaratoria di improponibilità del gravame, pur integrando un pregiudizio definitivo, non assume autonoma valenza di provvedimento decisorio. (Cass. n. 11657/12).

# Art. 404

### Amministrazione di sostegno: condizioni

● Poiché il presupposto per l'operatività dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona, e quindi il contemporaneo insorgere dell'esigenza di protezione, non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia - da questa designato con scrittura privata autenticata - allo scopo di sostituirla qualora, intervenendo un futuro stato di incapacità, sia chiamata a decidere circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta. (Cass. n. 23707/12).

### Valutazione di congruità e conformità

● La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Non costituisce condizione necessaria per l'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare. (Cass. n. 18320/12).

### Assistenza legale

● Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Cass. n. 6861/13).

### Litisconsorzio

● Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Cass. n. 14190/13).

● Nella procedura per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altri parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente partecipanti al giudizio. (Cass. n. 14190/13).

## Art. 406

### Litisconsorzio

● Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Cass. n. 14190/13).

● Nella procedura per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altri parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente partecipanti al giudizio. (Cass. n. 14190/13).

## Art. 407

### Assistenza legale

● Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Cass. n. 6861/13).

### Litisconsorzio

● Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Cass. n. 14190/13).

● Nella procedura per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altri parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente partecipanti al giudizio. (Cass. n. 14190/13).

### Sostituzione dell'amministratore

● Competente a provvedere sull'istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno è il giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario, ancorché si tratti di luogo diverso da quello che ha radicato la competenza del giudice che ha adottato il decreto di nomina dell'amministratore. (Cass. n. 6880/12).

## Art. 410

### Sostituzione dell'amministratore

● Competente a provvedere sull'istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno è il giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario, ancorché si tratti di luogo diverso da quello che ha radicato la competenza del giudice che ha adottato il decreto di nomina dell'amministratore. (Cass. n. 6880/12).

## Art. 424

### Giudice competente

● Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari

od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore. (Cass. n. 10373/13).

## Art. 428

### Requisiti

● Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove sia adeguatamente motivato (nella specie, la Corte ha confermato l'annullamento dei contratti di vendita di alcuni immobili stipulati da una donna novantenne che, pur non essendo risultata affetta sotto il profilo clinico da infermità tali da comportare la totale privazione delle capacità intellettive e volitive, versava in una condizione di incapacità naturale caratterizzata da una menomazione tale da impedire una volontà cosciente e consapevole, peraltro aggravata da una situazione di sottomissione psicologica nei confronti dell'acquirente, in ragione delle suggestioni mistico religiose dell'ambiente frequentato dalla donna). (Cass. n. 7262/13).

### Contratto

● Non è annullabile il contratto stipulato da un soggetto il cui grado di incapacità di intendere e di volere non sia superiore a quello richiesto per la dichiarazione di inabilitazione. L'accertamento relativo all'incapacità naturale rientra tra i poteri esclusivi del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Cass. n. 1745/13).

## Art. 433

### Fratello

● La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 cod. civ. (Cass. n. 15397/13).

### Minorenne defunto

● I genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla perdita degli alimenti che il minore avrebbe potuto erogare in loro favore, devono provare -anche mediante presunzioni e dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza ma con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto,. secondo criteri ragionevolmente probabilistici - che sia in relazione a precetti normativi (art. 230 bis, 315 e 433 del Cc) che per la pratica di vita, improntata a regole etico sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente e secondo un criterio di normalità, il minore avrebbe potuto erogare in loro favore una contribuzione economica. È in ufficiente, quindi, a giu tificame la previsione, e, dunque, la ricorrenza di un danno patrimoniale dei genitori sopravvissuti. la sola presunzìone astratta di ll'1 apporto in denaro elo prestazioni personali che avrebbero ricevuto dal figlio. (Cass. n. 3À542/13).

## Art. 439

### Fratello

● La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella mi-

sura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 cod. civ. (Cass. n. 15397/13).

## Art. 445

### Assegno di mantenimento

● Il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, come allorché il soggetto (minorenne, ovvero maggiorenne non autosufficiente) non rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa. (Cass. n. 21675/12).

## Art. 456

### Successione necessaria e quota di riserva

● In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). (Cass. n. 12919/12).

### Prescrizione

● La prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dall'apertura della successione, anche ove si rinvenga un testamento in data successiva. (Cass. n. 264/13).

● Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, comma 2, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato. (Cass. n. 264/13).

## Art. 460

### Accettazione tacita dell'eredità

● In tema di successioni mortis causa, costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall'art. 460 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede. (Cass. n. 263/13).

### Interruzione e riassunzione del processo

● In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 c.c., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 c.c., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. (Cass. n. 7464/13).

### Beneficio d'inventario: esecuzione forzata

● L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione

dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita. (Cass. n. 14821/12).

*Segue:* **Eccezione**

● L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva. (Cass. n. 14821/12).

## Art. 474

**Configurabilità**

● L'accettazione di eredità può essere desunta anche dal comportamento dei chiamati che abbiano posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, senza che possa avere rilievo - in senso contrario - la circostanza che l'erede sia rimasto contumace in una controversia relativa a diritti compressi nell'asse ereditario. (Nella specie, quanto alla controversia sull'assegnazione di un podere ex Ersac). (Cass. n. 8493/12).

## Art. 476

**Casistica: pagamento del debito del de cuius**

● In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. (Cass. n. 14666/12).

**Voltura di concessione edilizia**

● In tema di successioni mortis causa, costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall'art. 460 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede. (Cass. n. 263/13).

## Art. 480

**Decorrenza**

● L'art. 459 c.c., nel prescrivere che l'eredità si acquista con l'accettazione, si riferisce all'eredità in sé considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell'eredità stessa. In tale contesto deve essere letto l'art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità in ogni caso dal giorno dell'apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione. Ai sensi del terzo comma dell'art. 480 c.c., poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l'eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell'accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare. (Cass. n. 264/13).

*Segue:* **Normativa previgente**

● A norma dell'art. 943 c.c. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 c.c. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art.

252 disp. att. c.c. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1946. (Cass. n. 21929/09).

### Sospensione

● Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione,non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità. (Cass. n. 8776/13).

● La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore. (Cass. n. 8776/13).

● L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 n. 1, c.c. si verifica non solo quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. (Cass. n. 12490/12).

### Devoluzione

● In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. (Cass. n. 16426/12).

## Art. 481

### Inventario

● In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma 3, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la

redazione dell'inventario, in quanto l'espressione ««devoluzione» deve intendersi come sinonimo di ««delazionee», ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. (Cass. n. 5152/12).

### Chiamati ulteriori

● In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. (Cass. n. 16426/12).

## Art. 485

### Inventario

● In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480 comma 3 e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. (Cass. n. 5152/12).

## Art. 486

### Interruzione e riassunzione del processo

● In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 c.c., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 c.c., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. (Cass. n. 7464/13).

## Art. 489

### Interruzione e riassunzione del processo

● In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., comprendendosi

in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art 460 c.c., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art 486 c.c., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. (Cass. n. 7464/13).

## Art. 490

### Vendita del bene e reimpiego del denaro guadagnato

● La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Conseguentemente, il beneficio d'inventario limita, normalmente, la responsabilità dell'erede non solo al valore, ma anche ai beni allo stesso pervenuti, assoggettando, in via di principio, questi e non quelli personali all'esecuzione forzata. Pertanto, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la vendita di un bene ereditario e il reinvestimento del denaro ricavato, rispettati gli oneri procedurali imposti dagli artt. 747 c.p.c. ss., non rendono il bene dell'erede impignorabile da parte dei creditori del de cuius, i quali ben potranno pertanto sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene ereditario, ove l'erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio. (Cass. n. 13206/12).

### Beneficio d'inventario: esecuzione forzata

● L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita. (Cass. n. 14821/12).

### *Segue:* Eccezione

● L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva. (Cass. n. 9158/13).

● L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva. (Cass. n. 14821/12).

## Art. 500

### Ricorso ex Art. 111 cost.

● È ammissibile il ricorso ex art. 111 cost. avverso il provvedimento di rigetto del reclamo contro il diniego della proroga del termine assegnato all'erede per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, ex art. 500 c.c. (Cass. n. 13711/12).

## Art. 507

### Effetti

● In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta

il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza. (Cass. n. 15038/13).

## Art. 510

### Imposta di successione

● In tema di imposta di successione, l'art. 510 cod. civ., per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perchè la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000. (Cass. n. 11150/13).

## Art. 519

### Forma

● Ai sensi dell'art. 519 c.c., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350, n. 13, c.c.. (Cass. n. 4274/13).

## Art. 523

### Devoluzione

● In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. (Cass. n. 16426/12).

## Art. 536

### Quota di riserva

● Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari. (Cass. n. 11737/13).

### Simulazione

● Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca

per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima, tuttavia, non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa. (Cass. n. 7789/13).

## Art. 540

### Segue: Criterio di calcolo

● Al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la arredano di cui all'art. 540, comma 2, c.c., che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anche alla successione intestata del coniuge. Nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione. (Cass. n. 20703/13).

*In senso contrario*

● In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge). (Cass. n. 9651/13).

## Art. 551

### Natura

● Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ.. (Cass. n. 16252/13).

### Azione revocatoria

● Non è ammissibile l'azione ex art. 2901 c.c. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa, secondo la ratio as-

segnatale dal legislatore. (Nel caso di specie, è stata ritenuta inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato). (Cass. n. 4005/13).

# Art. 553

### Quota di riserva

● Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari. (Cass. n. 11737/13).

### *Segue:* Simulazione

● Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. (Cass. n. 16635/13).

### Scioglimento di comunione ereditaria

● Il coerede convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione delle liberalità compiute in vita del de cuius nei confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni. É da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l'inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione della quota di riserva, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo di legittimari; sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante all'altro soggetto legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva. (Cass. n. 20143/13).

### Diritti di uso e abitazione del coniuge del de cuius

● Al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la arredano di cui all'art. 540, comma 2, c.c., che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anche alla successione intestata del coniuge. Nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione. (Cass. n. 20703/13).

*In senso contrario*

● In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge). (Cass. n. 9651/13).

## Art. 554

### Quota di riserva

● Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari. (Cass. n. 11737/13).

### Pregiudizialità

● La controversia relativa all'azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ad un legittimario non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria, ai fini della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con la domanda di condanna proposta dall'erede testamentario universale nei confronti del medesimo legittimario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma da questo conseguita a titolo risarcitorio per l'espropriazione indiretta di un fondo già di proprietà del "de cuius", conservando le disposizioni lesive della legittima la loro efficacia fino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione e non potendosi, pertanto, verificare alcun contrasto di giudicati tra le distinte cause. (Cass. n. 8345/13).

### Scioglimento di comunione ereditaria

● Il coerede convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione delle liberalità compiute in vita del de cuius nei confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni. É da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l'inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione della quota di riserva, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo di legittimari; sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante all'altro soggetto legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva. (Cass. n. 20143/13).

### Conguaglio in denaro

● Qualora la reintegrazione della quota legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore - al momento del-

la decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi pertanto procedere alla relativa rivalutazione. (Cass. n. 14449/13).

## Art. 555

### Segue: Simulazione

● Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. (Cass. n. 16635/13).

### *Segue:* Dichiarazione di assenso

● La dichiarazione di assenso ex art. 179, comma 2, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come donazione indiretta, conseguentemente assoggettandola a collazione, l'acquisito di un immobile successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi, in relazione al quale era stato provato il diretto versamento del prezzo all'alienante ad opera dell'altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest'ultimo contenuta nell'atto di acquisto). (Cass. n. 19513/12).

## Art. 556

### Criteri

● In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). (Cass. n. 12919/12).

## Art. 557

### Condizioni

● Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso. (Cass. n. 16635/13).

*Segue:* **Rinuncia tacita all'azione**

● In tema di successione necessaria, l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che l'adesione della legittimaria ad un accordo transattivo intercorso fra le parti del procedimento di divisione giudiziale del bene in contesa esprimesse inequivocamente la sua volontà di rinunciare a far valere il diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge) (Cass. n. 8001/12).

*Segue:* **Simulazione**

● Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. (Cass. n. 16635/13).

## Art. 564

**Condizioni**

● Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso. (Cass. n. 16635/13).

**Azione di simulazione**

● Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. (Cass. n. 16635/13).

## Art. 565

**Clausola di diseredazione**

● È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel "disporre", di cui all'art. 587 comma 1 c.c. - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione. (Cass. n. 8352/12).

## Art. 588

**Assegnazione di beni determinati**

● In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed

è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato. (Cass. n. 17266/12).

## Art. 602

### Segue: Apposizione di scritti dopo la sottoscrizione del testatore

● Il principio dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che nell'ambito dello stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Cass. n. 8753/12).

### *Segue:* Sottoscrizione apocrifa

● L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. (Cass. n. 11195/12).

### *Segue:* sottoscrizione mancante

● Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia. (Cass. n. 22420/13).

### Data

● Allorchè venga accertata mediante ctu la veridicità della data apposta su una disposizione testamentaria, in assenza d'altra parte della prova della sua non verità nei limiti previsti dall'art. 602 terzo comma c.c., resta incomprensibile su un piano logico concludere che, in evidente contrasto con tale elemento, il testamento in oggetto sia stato in realtà redatto in epoca antecedente alla data apposta e, quindi, anteriore ad altra scheda testamentaria; invero le considerazioni in ordine alle caratteristiche del tratto grafico del testamento che hanno indotto il giudicante a ritenerlo redatto prima di altra scheda non sono di per sé sufficienti, in assenza di ulteriori o comunque non chiariti elementi di giudizio, a superare quantomeno la presunzione, derivante dalla relativa data di esso, riguardo all'epoca effettiva della sua redazione (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza con cui, accertata la provenienza dell'atto mortis causa, era stato qualificato come anteriormente redatto il secondo testamento rispetto al primo). (Cass. n. 23443/12).

## Art. 620

### Responsabilità del notaio

● Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere a), b) o c) dell'art. 147 l. 16 febbraio 1913 n. 89. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio. (Cass. n. 12995/12).

## Art. 625

### Nullità

● In tema di successioni testamentarie, a norma degli art. 625 e 628 c.c., l'indicazione

del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore. (Cass. n. 8899/13).

## Art. 628

### Nullità

● In tema di successioni testamentarie, a norma degli art. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore. (Cass. n. 8899/13).

## Art. 647

### Onere impossibile

● In tema di legato modale l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del "de cuius" in favore dell'onerato; l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell'apertura della successione e non quella sopravvenuta. (Cass. n. 11906/13).

### Nullità della disposizione

● In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario. (Cass. n. 11906/13).

### Sublegato

● Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.). (Cass. n. 4269/13).

## Art. 649

### Beni immobili

● La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche

sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. (Cass. n. 10605/13).

**Locazione della cosa comune**

● Il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi. Ne consegue che, se il bene assegnato in prelegato è rappresentato da un immobile locato a terzi, fino al momento suindicato esso resta nel compossesso dei coeredi, e legittimamente il conduttore ne può offrire la restituzione ad uno qualsiasi di questi ultimi, a nulla rilevando che si tratti di coerede diverso dal prelegatario. (Cass. n. 17152/12).

## Art. 661

**Sublegato**

● Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.). (Cass. n. 4269/13).

## Art. 671

**Sublegato**

● Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.). (Cass. n. 4269/13).

## Art. 676

**Effetti**

● In forza del combinato disposto degli art. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce ipso iure a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile. (Cass. n. 8021/12).

## Art. 680

**Revoca per atto notarile**

● Ove ad un testamento olografo faccia seguito un testamento pubblico recante la medesima attribuzione patrimoniale in favore dello stesso erede, la successiva revoca, per atto notarile, del testamento pubblico, senza alcuna menzione del precedente olografo estende i propri affetti al testamento olografo precedente ove quello pubblico sia meramente riproduttivo, sicché ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca. (Cass. n. 17267/12).

## Art. 681

**Revoca tacita**

● L'art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che

aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente). (Cass. n. 19915/12).

## Art. 714

### Usucapione

● Il godimento esclusivo dei bene da parte di uno dei comproprietari non è di per sé sufficiente al fine di usucapire il bene per l'intero, risultando necessaria non già la mera tolleranza da parte degli altri comproprietari, ma la sussistenza di un vero e proprio dominio sul bene, che sia esclusivo ed inconciliabile con il possesso altrui, tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. L'usucapione del bene comune non necessita di interversione del titolo del possesso, ma richiede che il compossessore, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, sia tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, occorrendo a tal fine un godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. n. 15845/12).

● Per usucapire la quota degli altri, il coerede che è compossessore animo proprio e a titolo di comproprietà non è tenuto a un mutamento del titolo, ma soltanto a un'estensione dei limiti del suo possesso sul bene. Non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più uti con dominus. (Cass. n. 7221/09).

*In senso contrario*

● Ai fini dell'usucapione del bene ereditario, il coerede deve dare prova del compimento di atti di interversione del possesso (Cass. n. 21116/08).

*Segue:* **Decorrenza del termine**

● Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato. (Cass. n. 9633/13).

## Art. 715

### Casistica

● L'art. 715 c.c., disciplinando, sotto la rubrica "Casi d'impedimento alla divisione", il rapporto tra contemporanea pendenza del procedimento di divisione e del giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento, assoluto e inderogabile, allo svolgimento del giudizio di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, ma prefigura la possibilità di privilegiare strumenti alternativi (Cassata, nella specie, l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice del merito in un procedimento di divisione ereditaria in attesa della definizione di un'altra controversia relativa al riconoscimento del rapporto di filiazione naturale tra soggetti coinvolti nella divisone. A detta della Corte, il giudice a quo limitato si era limitato a rilevare il rapporto di dipendenza tra le due cause, senza considerare la possibilità di proseguire nel giudizio di divisione, previa adozione delle opportune cautele, individuabili in semplici cauzioni o garanzie o, ancora, in prudenziali accantonamenti, suscettibili di dar luogo ad integrazioni successive nel caso di esito negativo della domanda di accertamento della filiazione naturale). (Cass. n. 17040/12).

## Art. 718

### Indivisibilità o disagevole divisibilità

● In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, assumendo che il mutamento di tipologia di un immobile da destinazione unifamiliare a bifamiliare non ne mutasse la destinazione urbanistica, e quindi non incidesse sulla comoda divisibilità dello stesso). (Cass. n. 14577/12).

## Art. 719

### Alienazione del fondo comune

● L'art. 1108, comma 3, c.c., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari. (Cass. n. 17216/12).

## Art. 720

### Indivisibilità o disagevole divisibilità

● In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, assumendo che il mutamento di tipologia di un immobile da destinazione unifamiliare a bifamiliare non ne mutasse la destinazione urbanistica, e quindi non incidesse sulla comoda divisibilità dello stesso). (Cass. n. 14577/12).

● In tema di divisione giudiziale, l'indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell'ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili; ne deriva che l'indivisibilità non può riguardare blocchi di beni. (Cass. n. 25332/11).

### Principio di omogeneità

● Nell'ambito della divisione ereditaria il principio di omogeneità sancito dall'art. 727 c.c. non è assoluto poiché non solo trovano applicazione le deroghe espressamente previste dal codice civile (artt. 720 e 722 c.c.), ma ben può il giudice discostarsi dalla regola in questione, allorquando la sua rigorosa applicazione verrebbe a risolversi in un pregiudizio per il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria. (Cass. n. 7806/13).

### Domanda di attribuzione dell'intero compendio

● In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa. (Cass. n. 14521/12).

## Art. 724

### Requisiti

● La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. (Cass. n. 15026/13).

### Diritto al prelevamento

● Gli art. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, comma 2, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria. (Cass. n. 14629/12).

## Art. 725

### Diritto al prelevamento

● Gli art. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, comma 2, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria. (Cass. n. 14629/12).

## Art. 726

### Precedente sentenza passata in giudicato

● In tema di divisione ereditaria, e quindi di scioglimento della comunione tra coeredi, onde determinare il valore dell'asse ereditario - e quindi crediti e contro-crediti, prove, documentazioni, comportamenti, detrazioni, estinzioni e compensazioni - è corretto applicare, nel processo pendente, la sentenza emessa, tra le medesime parti processuali, in altro processo anteriore e passata in giudicato. Pertanto deve ritenersi legittima la sentenza con cui, accertata la cosa giudicata su un punto ritenuto decisivo anche per un processo posteriormente incardinato, si stabilisca di procedere preliminarmente alla formazione della massa ereditaria al tempo dell'apertura della successione per, successivamente, determinare le porzioni spettanti ai singoli condividenti: va, invece, cassata relativamente alle parti in cui l'indagine giudiziale svolta risulti insufficiente. (Cass. n. 18336/12).

## Art. 727

### Azione del singolo coerede

● Anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo e anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione né di una limitazione per quote, né di una solidaràetà attiva. (Cass. n. 9158/13).

**Principio di omogeneità**

● Nell'ambito della divisione ereditaria il principio di omogeneità sancito dall'art. 727 c.c. non è assoluto poiché non solo trovano applicazione le deroghe espressamente previste dal codice civile (artt. 720 e 722 c.c.), ma ben può il giudice discostarsi dalla regola in questione, allorquando la sua rigorosa applicazione verrebbe a risolversi in un pregiudizio per il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria. (Cass. n. 7806/13).

## Art. 729

**Assegnazione per sorteggio**

● In tema di scioglimento della comunione, il criterio dell'assegnazione di porzioni eguali mediante estrazione a sorte di cui all'art. 729 c.c. deve ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogniqualvolta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati in virtù di valutazioni prettamente discrezionali dal giudice del merito, le quali risultano incensurabili in sede di legittimità, ove la motivazione sia scevra da vizi logici e giuridici (Cass. n. 3140/13).

*In senso contrario*

● In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione). (Cass. n. 3461/13).

## Art. 732

**Retratto successorio**

● Il principio dell' intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall'art. 732 c.c., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. n. 17673/12).

**Segue : Prescrizione**

● Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria. (Cass. n. 3465/13).

**Requisiti di forma**

● Il coerede che voglia alienare ad un estraneo una quota di eredità o una parte di essa deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi al fine di consentire a questi di esercitare il diritto di prelazione. La comunicazione ai coeredi dell'intenzione di alienazione equivale a proposta contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione, ovvero il contratto di compravendita, avente ad oggetto la quota di che trattasi, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà; l'intenzione di alienare, infatti, assume gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale come delineata dall'art. 1326 c.c. e, se riguarda beni immobili, deve avere la forma scritta. (Cass. n. 20884/12).

**Quota di società di capitali**

● Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti. (Cass. n. 9801/13).

## Art. 734

**Collazione**

● É da escludere che nella divisio inter liberos possa trovare applicazione l'istituto della collazione, considerando che lo stesso, essendo diretto ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra gli eredi, può operare soltanto nei rapporti in cui tra i coeredi si instauri una comunione, il che non si verifica nella divisione suddetta, con la quale il testatore abbia già provveduto, a propria discrezione, tenendo conto dei bisogni e delle attitudini di ciascun erede, a determinare le quote spettanti che possono anche essere diseguali. (Cass. n. 12830/13).

## Art. 737

**Qualificazione del contratto**

● In tema di giudizio d'appello, non costituisce domanda nuova, tale da comportare la declaratoria di inammissibilità, la qualificazione del contratto impugnato non più come donazione, secondo quanto indicato nell'atto di citazione di primo grado, ma come negozio misto con donazione, trattandosi di mera precisazione della domanda consentita in sede gravame, in quanto ne conserva sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originario e modifica solo quantitativamente, riducendolo, il petitum, senza peraltro incidere sulla sussistenza dell'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.. (Cass. n. 1861/13).

## Art. 747

**Determinazione della quota di riserva**

● In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). (Cass. n. 12919/12).

## Art. 750

**Successione necessaria e quota di riserva**

● In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e,

ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). (Cass. n. 12919/12).

## Art. 751

### Successione necessaria e quota di riserva

● In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). (Cass. n. 12919/12).

## Art. 752

### Limiti di operatività

● La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto. (Cass. n. 8900/13).

### Crediti del de cuius

● Solo per i debiti del de cuius vale l'automatica divisibilità, in ragione delle quote di spettanza, entrando invece i crediti nella comunione ereditaria. (Cass. n. 9801/13).

### Credito del coerede

● Il credito del coerede verso il de cuius, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi. (Cass. n. 14629/12).

## Art. 754

### Credito del coerede

● Il credito del coerede verso il de cuius, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi. (Cass. n. 14629/12).

## Art. 757

### Crediti del de cuius

● Solo per i debiti del de cuius vale l'automatica divisibilità, in ragione delle quote di spettanza, entrando invece i crediti nella comunione ereditaria. (Cass. n. 9801/13).

**Iniziativa del singolo coerede**

● Anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo e anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione né di una limitazione per quote, né di una solidaràetà attiva. (Cass. n. 9158/13).

**Quota di società di capitali**

● Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti. (Cass. n. 9801/13).

## Art. 764

**Distinzione**

● Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, comma 1, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, comma 2, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. (Cass. n. 13942/12).

## Art. 769

**Formalità**

● Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. (Cass. n. 7480/13).

**Donazione indiretta di immobile**

La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario. (Cass. n. 7480/13).

*Segue:* **Coniugi**

● La donazione indiretta rientra nella previsione di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 179 c.c., onde non trova applicazione, per precisa scelta legislativa, la disposizione di cui alla lett. f) del medesimo comma, né quella di cui al secondo comma, che alla lett. b) non fa riferimento, considerato anche che non è detto che i criteri dettati dall'art. 179 c.c. per la qualificazione dei beni come personali offrano sempre assoluta certezza. (Cass. n. 14197/13).

*Segue:* **Dichiarazione di assenso**

● La dichiarazione di assenso ex art. 179, comma 2, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte sebbene esclusivamente di presupposti

di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale. Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come donazione indiretta, conseguentemente assoggettandola a collazione, l'acquisito di un immobile successivamente al matrimonio da parte di uno dei coniugi, in relazione al quale era stato provato il diretto versamento del prezzo all'alienante ad opera dell'altro, negando rilievo alla contraria dichiarazione di quest'ultimo contenuta nell'atto di acquisto). (Cass. n. 19513/12).

### Azione revocatoria ex Art. 67 l. fall.

● Ai fini della revocatoria ex art. 67 legge fall., per accertare se la garanzia prestata dalla società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso è necessario verificare se l'operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell'ambito del gruppo, poiché l'eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico sia pure mediato e indiretto della controllata stessa. (Cass. n. 17200/12).

### Qualificazione

● In tema di giudizio d'appello, non costituisce domanda nuova, tale da comportare la declaratoria di inammissibilità, la qualificazione del contratto impugnato non più come donazione, secondo quanto indicato nell'atto di citazione di primo grado, ma come negozio misto con donazione, trattandosi di mera precisazione della domanda consentita in sede gravame, in quanto ne conserva sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originario e modifica solo quantitativamente, riducendolo, il petitum, senza peraltro incidere sulla sussistenza dell'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 737 c.c.. (Cass. n. 1861/13)

### Casistica: cointestazione buoni fruttiferi

● La cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'"animus donandi", una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti. (Cass. n. 10991/13).

## Art. 771

### Validità ed efficacia — usucapione

● La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare. (Cass. n. 12782/13).

## Art. 774

### Incapacità naturale

● In tema di capacità del donante e quindi di validità ed efficacia della donazione, l'incapacità naturale, quale causa d'annullamento del negozio, è desumibile (anche) dalla (anteriore) certificazione della Commissione medica anche se chiamata a valutare la

valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante. É, così, illegittima la sentenza con cui, accertata la patologia del donante e ciò nonostante escluso (dal secondo giudice) tale presupposto di fatto senza fornire congrua motivazione sulla rilevanza probatoria ed eziologica della relativa documentazione medica prodotta, venga dichiarata valida la donazione già annullata in primo grado. (Cass. n. 21148/13).

## Art. 778

### Nullità

● La nullità del mandato a donare, prevista dall'art. 778 c.c., si estende all'atto di donazione che sia stato stipulato in esecuzione del mandato espressamente sanzionato con la nullità del legislatore. È, pertanto, responsabile della contravvenzione di cui all'art. 28, n. 1, l. 16 febbraio 1913 n. 89, il notaio che roghi un atto di donazione, in cui il donante sia rappresentato dal suo procuratore in forza di procura, ricevuta dallo stesso notaio senza la presenza di testimoni, priva della designazione del donatario e della specifica indicazione dei beni oggetto della donazione. (Cass. n. 12991/12).

## Art. 782

### Donazione indiretta

● Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. (Cass. n. 7480/13).

### Casistica: rinuncia all'usufrutto

● La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto ex lege, non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c.. (Cass. n. 482/13).

## Art. 793

### Onere della prova

● Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario. Nel caso di onere di assistere moralmente e materialmente il donante, l'allontanamento dalla casa di quest'ultimo non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione, occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l'ostacolo all'adempimento. (Cass. n. 21208/13).

## Art. 809

### Formalità

● Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. (Cass. n. 7480/13).

## Art. 815

### Autovettura

● L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica. (Cass. n. 16435/12).

# Art. 817

### Rapporto pertinenziale

● In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.). l'art. 2 del d.lg. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della casa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum" (nella specie, la Corte ha cassato la natura pertinenziale di un area edificabile che il contribuente aveva indicato come parcheggio rispetto all'immobile principale, atteso che le dichiarazioni contrattuali non potevano idonee a soddisfare il richiamato "criterio fattuale", nè la presenza di sbarre, pur attenendo alla conformazione dei luoghi, esprimevano una trasformazione radicale dell'area, essendo rimovibile "ad libitum"). (Cass. n. 10090/12).

### Casistica: parcheggi

● L'art. 41 "sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi ' causa. Pertanto, sono nulle e sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell'art. 1419, comma secondo, c.c. le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini. Tale regime è rimasto immutato dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che all'art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 legge n. 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 n. 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l'inderogabilità del vincolo suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale. (Cass. n. 1753/13).

● I parcheggi che, ai sensi della l. 24 marzo 1989 n. 122 , art. 9, i proprietari di edifici già costruiti possono realizzare a servizio delle singole unità immobiliari, sono assoggettati a un vincolo di pertinenzialità e non possono essere alienati separatamente dall'unità immobiliare al cui servizio sono inderogabilmente destinati. Tale vincolo preclude, a pena di nullità, non solo la stipulazione di qualsiasi atto di cessione del posto auto separatamente dall'unità immobiliare in favore della quale è stabilito, ma anche l'emissione della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., che al contratto definitivo si sostituisce in caso di inadempimento del preliminare (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, conv. in l. 4 aprile 2012 n. 35 , che ha novellato l'art. 9, comma 5, l. 24 marzo 1989 n. 122 ). (Cass. n. 2249/12).

● I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 l. 24 marzo 1989 n. 122 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo. (Cass. n. 1664/12).

● In tema di parcheggi, se i posti auto erano previsti nel progetto approvato ma non sono mai stati realizzati, perché quegli spazi sono stati utilizzati per altri scopi, l'acquirente

ha diritto al risarcimento del danno ma non anche all'attribuzione del parcheggio. Se esso non è mai esistito allora vuol dire che non è mai sorto il vincolo di pertinenzialità. (Cass. n. 1331/12).

### Sottotetto

● In tema di condominio negli edifici, la natura pertinenziale del sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in base alla relazione materiale esistente tra cosa principale e cosa secondaria, e non secondo i criteri di individuazione della proprietà condominiale. (Alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nella controversia tra i proprietari di due appartamenti, aveva affermato la comunione del sottotetto in quanto sovrastante entrambi gli immobili, senza attribuire il dovuto rilievo al carattere differenziato del nesso strutturale fra il sottotetto medesimo e l'appartamento ad esso collegato da una scala) (Cass. n. 4976/12).

### Alloggio del portiere

● Il compenso dovuto dal condominio ai proprietari di un alloggio costituente pertinenza destinata al servizio delle unità abitative condominiali, in quanto adibito allo svolgimento del servizio di portierato, deriva la propria causa debendi da un rapporto obbligatorio analogo a quello di locazione, essendo, al pari di questo, a causa onerosa e giustificato da uno scambio periodico tra godimento del bene e corrispettivo in denaro. Ne consegue che il credito pecuniario derivante da tale rapporto si prescrive nel termine previsto, a norma dell'art. 2948, n. 3, c.c., per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. (Cass. n. 23924/12).

### Strada vicinale agraria

● Nell'ipotesi della formazione di una strada vicinale agraria "ex collatione agrorum privatorum", le porzioni di suolo a tal fine utilizzate non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma danno luogo a una nuova entità economica e giuridica, oggetto di comunione e godimento da parte di tutti, in base ad un comune diritto di proprietà. (Cass. n. 6773/12).

## Art. 818

### Trasferimento di proprietà

● Alla luce del disposto degli artt. 818 e 1117 c.c., la domanda di trasferimento della proprietà di un appartamento deve ritenersi comprensiva, in mancanza di espressa richiesta contraria, delle pertinenze dell'alloggio in questione e delle parti comuni del fabbricato condominiale. (Cass. n. 13166/12).

### Parcheggi

● L'art. 41 "sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi ' causa. Pertanto, sono nulle e sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell'art. 1419, comma secondo, c.c. le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini. Tale regime è rimasto immutato dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che all'art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 legge n. 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 n. 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l'inderogabilità del vincolo suddetto,

come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale. (Cass. n. 1753/13).

## Art. 820

### Natura

● I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. (Cass. n. 5504/12).

### Uso della cosa comune

● In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. (Cass. n. 20394/13).

● In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi in re ipsa, ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente. (Cass. n. 14213/12).

### Divisione della comunione legale

● In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cass. n. 9845/12).

## Art. 821

### Divisione della comunione legale

● In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cass. n. 9845/12).

## Art. 822

### Espropriazione per pubblica utilità

● In mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, la quale è necessaria per attribuire all'attività manipolatrice dell'immobile altrui un vincolo di scopo in vista del trasferimento coattivo del medesimo mediante espropriazione, la mera attività manipolatrice di tale immobile che ne comporta l'inserimento in un nuovo ed inscindibile contesto (nella specie, occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo di proprietà privata per lavori di allargamento di una strada) costituisce illecito comune e non occupazione espropriativa, non essendo sufficiente ad attrarre

il fondo privato nella disciplina giuridica dei beni ««pubblicii», né a giustificare il sacrificio del diritto dominicale del privato, il quale può esperire le azioni reipersecutorie e restitutorie a tutela della non perduta proprietà del bene. (Cass. n. 1080/12)

**Ricerca archeologica**

● L'occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della p.a., diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 cost.). Ne consegue la piena giustificazione tanto del sacrificio definitivo della proprietà (art. 56 legge n. 1089 del 1939), quanto della limitazione del suo uso e godimento (art. 3 e 21 legge citata). (Cass. n. 20679/12).

**Demanio lacuale**

● Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc.). A tal fine, l'alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall'amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare. (Cass. Sezioni Unite n. 19703/12).

**Darsena privata**

● È configurabile una darsena privata, se scavata in suolo privato e senza apportare modifiche alla conformazione strutturale (alveo) del bacino d'acqua demaniale di alimentazione. (Nell'affermare l'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio, ritenendone viziata la motivazione, la sentenza impugnata secondo cui, nell'ipotesi di realizzazione di una darsena su suolo sito sulla sponda di un fiume, il terreno, originariamente privato ma così trasformato (darsena), era divenuto anch'esso demaniale, trattandosi di comprensorio sito ««in zona di demanio marittimoo» e sussistendo l'inseparabilità rispetto al mare. La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, il giudice di merito avrebbe dovuto operare una puntuale ricognizione circa le vicende costruttive della darsena e le caratteristiche del rapporto tra essa e il corso d'acqua fiume Sile che ne costituiva la principale fonte di alimentazione e, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, avrebbe dovuto stabilire in forza di quale fatto giuridico e di quale disposizione, non vertendosi in tema di demanio lacuale, l'opera artificiale era stata sussunta nel demanio marittimo). (Cass. n. 1379/12).

*In senso contrario*

● È esclusa la demanialità della darsena costruita su suolo privato circondato da proprietà privata con accesso al lago mediante un lungo canale che regola il flusso e il deflusso delle acque, in assenza di una modificazione strutturale del lago, quale situazione di fatto, mediante espansione dell'alveo fino alla darsena, valevole come modo di acquisto per tale bene artificiale della qualità di bene pubblico. (Cass. Sezioni Unite n. 1552/02).

**Bacini di acqua salmastra**

● I bacini di acqua salsa o salmastra, di cui all'art. 28, lett. b), c.nav., come tutti gli altri beni facenti parte del demanio marittimo, sono soggetti al relative regine giuridico per la loro stessa conformazione, in quanto funzionalmente idonei a realizzare gli interessi attinenti ai pubblici usi del mare, rientrando nel demanio necessario, ovvero tra i beni per natura non suscettibili di proprietà privata, ad eccezione delle sole valli della laguna veneta, non comunicanti con il mare neanche in parte di anno. (Cass. n. 7564/12).

### Demanio ferroviario

● Le strade ferrate, incluse nel demanio pubblico a norma dell'art. 822, comma 2, c.c., comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., il materiale rotabile e gli edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto l'usucapibilità dell'immobile oggetto di causa, costituito da una linea ferrata e dalle sue pertinenze, non avendo esso mai assunto il carattere della demanialità né quello dell'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, alla luce della sua mancata destinazione all'uso pubblico in conseguenza della soppressione dei lavori di costruzione di un tronco ferroviario). (Cass. n. 9640/12).

### Strade

● L'art. 22 l. n. 2248 del 1865, all. F, considera parte delle strade nazionali i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le contro banchine, le strade di rialzo e le opere d'arte di ogni genere stabilite lungo le strade medesime, nonché le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni dei cantonieri. Deriva da quanto precede pertanto che le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine a esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione "iuris tantum" posta dal citato art. 22 e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada. (Cass. n. 7336/13).

## Art. 823

### Demanio marittimo

● L'art. 823 c.c. ammette espressamente che la p.a. possa, anziché esercitare poteri di autotutela, avvalersi dei mezzi ordinari apprestati dal codice civile a tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Tale tutela giurisdizionale deve ritenersi comprensiva di quella di chiedere al giudice ordinario l'accertamento della natura demaniale che il privato disconosca anche facendo a sua volta valere il diritto di proprietà sul medesimo immobile. Tale principio non soffre deroga ove la controversia verta sulla appartenenza o meno del bene al demanio marittimo in quanto anche tale demanialità consegue direttamente dalla legge e non postula l'emanazione di atti amministrativi, necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non sulla natura demaniale del bene ma sulla esatta delimitazione dei suoi confini, rendendo necessario il suddetto procedimento amministrativo di cui all'art. 32 c.nav. e all'art. 58 del relativo regolamento, a causa dell'incertezza oggettiva sul fondo tra il demanio e le proprietà private. Comunque, concluso il procedimento amministrativo, qualora gli interessati non intendano accettare il provvedimento ministeriale e danno origine a una controversia in sede giurisdizionale, i termini della contesa non si spostano continuando ad avere per oggetto il diritto soggettivo di proprietà dei beni, la cui demanialità è in contestazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quali che siano i vizi, gli errori e le violazioni sostanziali e procedurali in cui sia incorsa l'amministrazione. (Cass. Sezioni Unite n. 4127/12).

### Bacini di acqua salmastra

● I bacini di acqua salsa o salmastra, di cui all'art. 28, lett. b), c.nav., come tutti gli altri beni facenti parte del demanio marittimo, sono soggetti al relative regine giuridico per la loro stessa conformazione, in quanto funzionalmente idonei a realizzare gli interessi attinenti ai pubblici usi del mare, rientrando nel demanio necessario, ovvero tra i beni per natura non suscettibili di proprietà privata, ad eccezione delle sole valli della laguna veneta, non comunicanti con il mare neanche in parte di anno. (Cass. n. 7564/12).

### Azione di spoglio

● Nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1145, comma 2, c.c., in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, è concessa l'azio-

ne di spoglio rispetto a beni appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle province e dei comuni, soggetti al regime dei beni demaniali, quando su tali beni siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, senza che rilevi in contrario il fatto che detto godimento sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione. La predetta tutela possessoria spetta anche in caso di impedimento soltanto parziale del passaggio veicolare sul bene demaniale, consistente in un'apprezzabile difficoltà di transito. (Cass. n. 9873/12).

### Strade

● L'art. 22 l. n. 2248 del 1865, all. F, considera parte delle strade nazionali i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le contro banchine, le strade di rialzo e le opere d'arte di ogni genere stabilite lungo le strade medesime, nonché le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni dei cantonieri. Deriva da quanto precede pertanto che le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine a esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione "iuris tantum" posta dal citato art. 22 e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada. (Cass. n. 7336/13).

## Art. 824

### Azione di spoglio

● Nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1145, comma 2, c.c., in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, è concessa l'azione di spoglio rispetto a beni appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle province e dei comuni, soggetti al regime dei beni demaniali, quando su tali beni siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, senza che rilevi in contrario il fatto che detto godimento sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione. La predetta tutela possessoria spetta anche in caso di impedimento soltanto parziale del passaggio veicolare sul bene demaniale, consistente in un'apprezzabile difficoltà di transito. (Cass. n. 9873/12).

## Art. 825

### *Dicatio ad patriam*

● Avere tollerato che su una parte del proprio fondo, che era stata concessa in comodato ad alcuni soggetti per consentirne il passaggio carraio e pedonale, transitassero anche persone diverse dai comodatari non dà luogo di per sé ad una dicatio ad patriam, per la quale è richiesto un comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, un proprio bene a disposizione della collettività (Cass. n. 4597/12).

● La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico, del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale comportamento potesse essere ravvisato nel fatto che il proprietario, pur consentendo il passaggio pubblico su una strada privata di accesso ad alcuni edifici e di collegamento tra due strade pubbliche, aveva tuttavia contestato l'abusiva ingerenza del Comune che l'aveva asfaltata e denominata). (Cass. n. 4207/12).

### Passaggio coattivo

● Affinché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives", ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l'uso pubblico del passaggio

quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi e da coloro che abbiano occasione di accedere a essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione. (Cass. n. 8165/12).

### Tutela

● Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una confessoria servitutis e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada. (Cass. n. 3707/13).

## Art. 826

### Declassificazione dei beni

● La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo. Ne consegue che, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli art. da 252 a 255 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico. (Cass. n. 2962/12).

### Usucapione

● Non è usucapibile l'immobile appartenente ad un Ente pubblico non territoriale costruito per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. (Cass. n. 10084/13).

### Demanio ferroviario

● Le strade ferrate, incluse nel demanio pubblico a norma dell'art. 822, comma 2, c.c., comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., il materiale rotabile e gli edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto l'usucapibilità dell'immobile oggetto di causa, costituito da una linea ferrata e dalle sue pertinenze, non avendo esso mai assunto il carattere della demanialità né quello dell'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, alla luce della sua mancata destinazione all'uso pubblico in conseguenza della soppressione dei lavori di costruzione di un tronco ferroviario). (Cass. n. 9640/12).

## Art. 828

### Calamità pubbliche

● Con riguardo agli alloggi costruiti con il contributo dello Stato in conseguenza di terremoti per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, l'art. 1 l. 30 marzo 1965 n. 225, che ne prevede la cessione in proprietà, non declassifica in maniera automatica, né espressamente, né implicitamente, tali beni, ma si limita a disciplinarne l'assegnazione ai privati, la quale soltanto determina, in una con l'effetto traslativo, la perdita della qualità pubblica degli alloggi stessi. Ne consegue che questi ultimi, restando soggetti al regime del patrimonio indisponile fino alla conclusione del procedimento di assegnazione, non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà da parte dei soggetti occupanti. (Cass. n. 2962/12).

### Usucapione

● Non è usucapibile l'immobile appartenente ad un Ente pubblico non territoriale costruito per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. (Cass. n. 10084/13).

## Art. 829

### Decreto amministrativo: natura

● In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che "sdemanializza" un'area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l'illegittimità dell'atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall'amministrazione nel 1966 e l'intervento dell'uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale). (Cass. n. 12555/13).

## Art. 831

### Esercizio pubblico del culto

● L'azione diretta ad ottenere la rimozione delle cause che impediscono o rendono disagevole l'esercizio pubblico del culto (nel caso di specie, cattolico) in un edificio sacro a ciò destinato, attiene alla tutela dell'interesse religioso dei fedeli e non alla tutela della proprietà dell'edificio stesso, cosicché la legittimazione attiva spetta all'ecclesiastico preposto all'officiatura di detto edificio sacro, indipendentemente dall'appartenenza del diritto di proprietà (nella specie, si trattava dell'azione volta a rimuovere una recinzione con una cancellata metallica apposta su una strada sulla quale la proprietà della chiesa aveva il diritto di passaggio). (Cass. n. 21129/12).

## Art. 832

### Nuda proprietà

● Quando taluno vende la sola nuda proprietà di un proprio immobile, con ciò riservando per sé l'usufrutto, pur garantendone all'acquirente la libertà da diritti di terzi, non si realizza anche il trasferimento del possesso del bene medesimo. Infatti, può aversi il trasferimento della proprietà disgiunto da quello del possesso, l'uno non implicando necessariamente l'altro anche se esso costituisce effetto naturale del contratto di compravendita, ma può non verificarsi, ove risulti dimostrato, come nella specie, che il venditore non abbia trasferito il possesso del bene ceduto, mantenendo il diritto ad esercitare il diritto di "ius possessionis". (Cass. n. 1219/12).

### Occupazione senza titolo

● In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva liquidato il danno conseguente all'illegittima occupazione di un'autorimessa di proprietà esclusiva con tubazioni condominiali per l'intero periodo di detta occupazione, senza aver accertato se l'atteggiamento del proprietario, il quale si era accorto soltanto dopo circa un anno della presenza delle tubature, non fosse espressione di un intenzionale disinteresse per l'immobile, tale da indurre a circoscrivere il danno al solo periodo successivo alla scoperta dell'usurpazione). (Cass. n. 14222/12).

### Locale sotterraneo

● Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti a un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di

diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte degli edifici condominiali. (Cass. n. 140967/12).

**Vincolo a parcheggio**

● Il vincolo a parcheggio stabilito e imposto dall'art. 18 l. 765/1967, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto di uso derivante da quel vincolo, ancorchè fondata sulla nullità delle clausole negoziali concordate in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.. (Cass. n. 12996/13).

*Segue:* **Natura**

● Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 cod. civ., anche dalla natura meramente personale dell'utilità. (Cass. n. 5769/13).

## Art. 833

**Condizioni**

● Il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l'esclusione del carattere emulativo (escluso, nella specie, il carattere emulativo dell'atto posto in essere dal confinante che aveva apposto un telo verde sulla rete divisoria di due proprietà, per tutelare la propria privacy). (Cass. n. 7805/13).

**Casistica: muro di cemento**

● Non costituisce atto emulativo, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la sostituzione di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini l'inspectio nel proprio fondo, in quanto, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità. Invero, ponendosi il carattere emulativo come limite esterno al diritto di proprietà esercitabile dal confinante, lo stesso deve essere valutato in termini restrittivi, con la conseguenza che, se pure la nuova opera possa non rispondere completamente a quei requisiti funzionali che ne avevano giustificato la creazione, tuttavia l'obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente di escludere la ravvisabilità dell'atto emulativo. (Cass. n. 3598/12).

**Creazione di un terrapieno**

● In tema di limiti della proprietà, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltà di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della servitus altius non tollendi. (Cass. n. 6823/13).

**Finita locazione**

● Non può qualificarsi atto emulativo, vietato dall'art. 833 cod. civ., la pretesa del proprietario di un immobile volta ad ottenere il possesso del bene in conseguenza della finita locazione, pur in presenza della trascrizione della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita stipulato tra locatore e conduttore con riguardo al medesimo immobile, facendo il locatore con ciò valere in giudizio diritti che gli competono per contratto e che assume violati. (Cass. n. 9714/13).

# Art. 840

### Contratto preliminare

● Il precetto normativo secondo cui, a mente dell'art. 840 c.c., la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene non può essere applicato in ipotesi di esistenza di un contratto preliminare di vendita tra le parti, poiché la norma mira a risolvere conflitti che possono insorgere tra soggetti terzi, i quali non sono vincolati da alcun tipo di accordo. Ne consegue che il venditore di un fabbricato elevato fuori terra e diviso per piani, non risponde dell'altruità dei vani interrati, ove il contratto non faccia riferimento in maniera espressa o implicita anche ad essi, dovendo essere interpretato tenendo presente la reale intenzione delle parti contraenti, ex art. 1362 c.c. (Cass. n. 6470/12).

### Apertura di sporti

● A norma dell'art. 840, comma 2, c.c., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando costui non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la lesione possessoria per l'occupazione dello spazio sovrastante un terrazzo ed una tettoia mediante installazione di una caldaia e dei relativi tubi di alimentazione, senza valutare se ed in che misura sussistesse un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, occupazione della colonna d'aria). (Cass. n. 9047/12).

### Balcone

● L'edificio condominiale costituisce una unità fisico-economica complessa e compiuta che racchiude ogni porzione, di proprietà comune o individuale del fabbricato stesso, per cui ««il suolo su cui sorge l'edificiio», previsto dall'art. 1117, n. 1, c.c., designa l'area su cui insiste il fabbricato nel suo insieme di componenti comuni e non, di talché la circostanza che una parte dei muri perimetrali sia destinata esclusivamente a delimitare e sorreggere un balcone di proprietà esclusiva non esclude l'appartenenza comune della porzione di suolo su cui quella parte insiste. (Cass. n. 4430/12).

### *Segue:* Balcone aggettante

● La servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone "aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante, la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 c.c. (Cass. n. 14620/12).

### Ripartizione degli spazi

● Nell'ipotesi di vendita di immobili provenienti da originaria unica proprietà, gli spazi residui, in mancanza di diverse risultanze dei titoli di alienazione, rimangono di proprietà dell'originario unico proprietario o dei suoi aventi causa e, qualora il complesso di tali immobili sia caratterizzato, quanto alla parte interessata dall'edificio condominiale, da una netta ripartizione in senso verticale degli spazi, nell'ambito del quale l'androne-porticato risulti connotato da una propria autonomia strutturale rispetto al sovrastante condominio e funzionalmente collegato al retrostante cortile (non facente parte del condominio), al quale dà accesso, non possono configurarsi, in tale contesto, gli estremi per l'applicabilità della vis attractiva di cui all'art. 840 c.c. che ha per oggetto il sottosuolo, vale a dire lo spazio posto al disotto del piano di campagna dell'immobile e non qualunque altro che sia comunque a livello inferiore allo stesso. (Cass. n. 2369/12).

### Opere di escavazione

● La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 cod. civ., non opera

in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. (Cass. n. 6296/13).

● Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, in parte o in toto ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea. (Cass. n. 538/12).

### Locale sotterraneo

● Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti a un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte degli edifici condominiali. (Cass. n. 14097/12).

## Art. 841

### Condizioni

● Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, comma 2, c.c., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all'esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio. (Cass. n. 21129/12).

● Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché degli interessi coinvolti e della natura di questi ultimi (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse adeguatamente operato il bilanciamento tra i diritti dominicali del proprietario del fondo servente e il diritto di libertà religiosa dei fedeli frequentatori dell'edificio di culto). (Cass. n. 21129/12).

### Modalità

● In materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi (nella specie, relativa alla chiusura di un cancello di accesso al cortile interno di un condominio, gravato da servitù di passaggio in favore del ricorrente, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non grave il disagio per il fondo dominante, dovuto all'assenza di un dispositivo di apertura elettrico del cancello, in considerazione della chiusura solo notturna di esso in un orario – dalle 2 alle 5 – in cui normalmente non si ricevono ospiti, osservando, per contro, che vi erano importanti ragioni di sicurezza che militavano a favore della chiusura notturna per evitare l'intrusione di estranei nel cortile condominiale, interno ma comodamente accessibile dalla via pubblica). (Cass. n. 21744/13).

## Art. 843

### Accesso e passaggio per necessità

● Nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l'accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitù con i caratteri dell'apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall'unico proprietario dell'edificio allorché, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, è sorto il condominio. (Cass. n. 20218/12).

## Art. 844

### Limite di tollerabilità

● In tema di immissioni moleste, è sempre necessario l'accertamento della denunciata intollerabilità delle immissione di fumo rapportate al diritto alla salute, nonché al diritto ad un ambiente salubre della persona che subisce le immissioni stesse (nella specie, relativa alla richiesta di arretramento di un camino, la Corte ha sottolineato che i giudici del merito avrebbero dovuto effettuare una valutazione concreta tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell'entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell'uso). (Cass. n. 309/13).

● Il limite di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. non ha carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. (Cass. n. 9434/12).

### Competenze del comune

● A norma dell'art. 13 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, fra l'altro nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Nell'ambito di tale competenza devono essere ricondotti anche i provvedimenti finalizzati a tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale e dei suoi cittadini, eventualmente contemperando il diritto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico al mantenimento di un ambiente integro; in questo caso, ove i provvedimenti influiscano sulla qualità di vita dei cittadini in rapporto alla salubrità del territorio, essi incidono sui diritti soggettivi dei singoli degradandoli a interessi legittimi, sicché l'impugnazione di tali provvedimenti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a provvedimento col quale l'amministrazione comunale aveva imposto ad un privato coltivatore di funghi di confinare in luogo chiuso le attività di preparazione e movimentazione dello stallatico, per evitare esalazioni moleste). (Cass. Sezioni Unite n. 833/12).

### Doveri del proprietario del fondo

● Spetta al proprietario del fondo adottare tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche qualora derivino da un'attività lecita e indipendentemente da chi siano provocate: anche un parco giochi può essere oggetto di regolamentazioni e limitazioni di accesso volte a migliorare l'uso della cosa ed a evitare danni a terzi (fattispecie relativa all'azione intrapresa da alcuni residenti nei confronti del Comune, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle continue immissioni sonore dannose derivanti da un vicino parco giochi). (Cass. Sezioni Unite n. 4848/13).

### Azione per la tutela dalle immissioni

● L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato. (Cass. Sezioni Unite n. 4848/13).

### Competenza

● La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'illiceità delle immissioni acustiche praticate da un parco giochi gestito da un privato sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall'amministrazione comunale nell'ambito della destinazione urbanistica dell'area a verde pubblico, e, infine, il risarcimento dei danni alla persona subiti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo, essendo, d'altra parte, la p.a. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 cost.. (Cass. Sezioni Unite n. 4848/13).

### Risarcimento del danno

● Quale conseguenza di immissioni, nella specie, di fumo, eccedenti il limite della normale tollerabilità, legittimamente accertabile a mezzo anche solo di testimoni, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni; il giudice di merito, nell'accogliere la domanda volta a far cessare le immissioni, ha l'obbligo di precisare le ragioni della scelta dell'una o dell'altra e di indicare con sufficiente determinazione le misure in concreto adottate, soprattutto quando ritenga impossibile adottare misure meno invasive e indispensabile condannare il convenuto alla cessazione delle immissioni e quindi anche dell'attività che a esse dà luogo. (Cass. n. 4394/12).

### Casistica: uso del garage

● Le immissioni di rumori e di gas provocati dall'uso del garage da parte dei condomini e che derivano dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall'utilizzo in salita della rampa non possono ritenersi tali da risultare intollerabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocità comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi (respinta, nella specie, la domanda di ripristino dello stato dei luoghi avanzata da un condomino che lamentava un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative in seguito ai lavori effettuati dal condominio per regolarizzare l'accesso ai box). (Cass. n. 9094/12).

### Camino

● La presenza di gas nocivi provenienti dal camino del vicino ne legittimano la chiusura: non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando sia indiscussa la nocività delle esalazioni. (Cass. n. 12828/13).

### Attività produttive

● L'intollerabilità delle immissioni disciplinata dall'art. 844 c.c. va accertata tenuto conto della natura e delle modalità dell'atti-

vità produttiva che si presume pregiudicata. In particolare, la possibilità di spostare una coltivazione lontano dalle immissioni contestate esclude che le stesse possano essere dichiarate intollerabili. (Cass. n. 19520/12).

● In tema di immissioni rumorose, l'art. 844 c.c. e le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che il primo è posto a tutela del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre i secondi hanno carattere pubblicistico, perseguendo finalità di interesse pubblico ed operano nei rapporti tra i privati e la P.A. Sicchè il giudice, al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, non è necessariamente vincolato ai parametri fissati dalle norme speciali, i quali possono essere considerati come criteri minimali di partenza, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità delle immissioni, ex art. 844 c.c., ancorché contenute nei limiti di detti parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. (Cass. n. 10587/12).

### Stenditoi

● La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell'appartamento sovrastante l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù. (Cass. n. 14547/12).

## Art. 860

### Opere di bonifica e pulizia idrica

● In tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 c.c., e, però, a norma dell'art. 11, comma 1, r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica. (Cass. n. 9099/12).

● In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli art. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 4671/12).

## Art. 863

### Consorzi di urbanizzazione

● I consorzi di urbanizzazione consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non

riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione propter rem, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni. (Cass. n. 7427/12).

## Art. 864

### Consorzi di urbanizzazione

● I consorzi di urbanizzazione consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione propter rem, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni. (Cass. n. 7427/12).

## Art. 869

### Sentenza costitutiva di servitù

● Il giudice, allorché emette una sentenza costitutiva di una servitù di passaggio coattivo, deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo, come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all'esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e/o l'esercizio della servitù, adottando, ove ciò non sia possibile, una soluzione differente, che consenta l'imposizione in concreto del vincolo, senza consentire che il rispetto di tali norme di natura imperativa sia rimesso alla disponibilità delle parti (Cass. n. 4431/12).

## Art. 870

### Comparto edificatorio

● La costituzione di un comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 870 c.c., non ha alcuna incidenza sul regime giuridico dei beni che ne fanno parte, i quali rimangono in proprietà dei singoli consorziati, determinando, piuttosto, vincoli relativi alla destinazione urbanistica, imposti in funzione dell'edificazione e della trasformazione dell'intera lottizzazione o dei singoli lotti. L'amministrazione comunale, pertanto, prescrive unicamente ai singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, di realizzare le opere di sistemazione del comparto edificatorio, onde evitare l'espropriazione delle aree, ma tale funzione non limita il diritto dei comproprietari di disporre dei loro immobili durante il tempo occorrente per la realizzazione delle medesime opere. (Cass. n. 11190/12).

## Art. 871

### Regolamentazione

● Le disposizioni del regolamento edilizio, del piano di lottizzazione e del programma di fabbricazione, purché chiare e non ambigue, prevalgono sempre sulle rispettive, sia pur eventualmente difformi, rappresentazioni planimetriche. (Cass. n. 19093/12).

### Distanze legali

● In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato

tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini. Deriva da quanto precede, pertanto, che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione "in pristino", nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto infondato, oltre che inammissibile prospettando una questione nuova, il motivo di ricorso con il quale si denunziava che nel caso di specie la normativa locale prevedeva una distanza dal confine superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. per cui il mancato rispetto di tale distanza importava solo il risarcimento del danno). (Cass. n. 8169/12).

### Bassi fabbricati

● In tema di distanze legali nelle costruzioni, l'art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Grignasco, laddove esclude, per le tipologie ivi definite come bassi fabbricati' di cui compiutamente precisa i requisiti dimensionali destinati ad autorimessa o locali accessori ed espressamente vincolati a tale uso dalla concessione edilizia, l'applicazione della disciplina sulla distanza dai confini come da esso prevista, contestualmente assoggettandole alla normativa del vigente codice civile, non impone che tali costruzioni siano anche strutturalmente separate dall'edificio principale rispetto al quale si pongono come accessorie, richiedendo, invece, soltanto, che rispettino le dimensioni dal medesimo dettate e che la loro destinazione accessoria sia effettivamente vincolata alla stregua della concessione edilizia. (Cass. n. 20713/12).

## Art. 872

### Distanze legali

● In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini. Deriva da quanto precede, pertanto, che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione "in pristino", nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto infondato, oltre che inammissibile prospettando una questione nuova, il motivo di ricorso con il quale si denunziava che nel caso di specie la normativa locale prevedeva una distanza dal confine superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. per cui il mancato rispetto di tale distanza importava solo il risarcimento del danno). (Cass. n. 8169/12).

### Normative antisismiche

● L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente a oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma. (Cass. n. 11728/12).

### Regolamento edilizio locale

● Le norme di edilizia locale che prescrivono nelle costruzioni distanze maggiori di quelle previste dal codice civile fissandole in relazione al confine, anziché direttamente fra le costruzioni medesime, hanno anche esse carattere integrativo della disciplina del codice civile, con la conseguenza che la loro violazione dà diritto a pretendere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni. (Cass. n. 7756/13).

● In materia di distanze nelle costruzioni, nel caso in cui il regolamento edilizio locale non si limiti a fissare solo la distanza minima tra le costruzioni, ma anche (o solo) la distanza minima delle costruzioni dal confine, deve ritenersi derogato il principio di prevenzione ex art. 875 c.c., perché l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come lo è il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che lo stesso regolamento edilizio non consenta espressamente anche tale facoltà. (Cass. n. 23189/12).

● Le norme locali che prescrivono l'osservanza di una determinata distanza assoluta dal confine indipendentemente dall'essere il fondo limitrofo edificato, sono da considerare integrative di quelle dettate dagli art. 873 e ss. c.c., sicché chi ne subisce la violazione ha diritto di ottenere - per il disposto dell'art. 872 c.c. - non solo il risarcimento in forma generica, ma anche la riduzione "in pristino".. (Cass. n. 4140/12).

### Costruzione abusiva

● È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. (Cass. n. 3979/13).

### *Segue:* Nuova costruzione e ristrutturazione

● Non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l'originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all'area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem". (Cass. n. 14902/13).

### Computo della distanza minima

● Quando due fondi siano separati da una striscia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, che abbia una larghezza inferiore al distacco dal confine prescritto per le costruzioni, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo ad una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta, quest'ultima risultando così "neutralizzata" nel computo della distanza minima. (Cass. n. 3968/13).

### Azione per la riduzione in pristino

● L'art. 872 c.c., che espone chi abbia costruito sul proprio fondo in violazione delle distanze legali, ovvero l'attuale titolare del diritto dominicale sull'edificio, all'azione reale del vicino per la riduzione in pristino, è operante anche qualora quella costruzione abbia comportato sconfinamento per un certo tratto sul fondo contiguo, e, in tale ipotesi, quando la suddetta azione sia stata utilmente esercitata, la conseguente condanna all'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze violate preclude ogni possibile applicazione delle disposizioni dettate dagli art. 936 e 938 c.c., nella parte in cui escludono, in determinati casi, la demolizione o rimozione di opere eseguite sul fondo altrui. (Cass. n. 23018/12).

### Risarcimento del danno

● L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta a ottenere la riduzione "in pristino" per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso. Quanto precede esclude - quindi

- qualsiasi accertamento circa la eccessiva onerosità della demolizione a carico del proprietario. (Cass. n. 8358/12).

● L'art. 2058, comma 2, c.c., il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso. (Cass. n. 2359/12).

### *Segue:* Distinzione

● In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni. (Cass. n. 17635/13).

● In caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, viceversa, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il danno non era stato provato e neppure specificamente indicato, dovendosi escludere che il modestissimo aumento di volumetria del sottotetto della casa confinante, per effetto di una sopraelevazione del tetto di appena 60 centimetri, potesse cagionare un danno all'abitazione degli attori, già "incassata" tra altre proprietà prima della sopraelevazione). (Cass. n. 7752/13).

### Obblighi di fare e non fare

● La norma di cui al capoverso dell'art. 2933 c.c., che limita l'eseguibilità degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all'economia nazionale, deve intendersi riferibile alle sole fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, quindi, al sistema produttivo della nazione e non anche - pertanto - allo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia la cui persistenza comporta, invece, pregiudizio di interessi individuali anche se, eventualmente, rilevanti. (Cass. n. 8358/12).

## Art. 873

### Contenuto

● La disposizione di cui all'art. 905 c.c., volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute, non ha correlazione alcuna con quella di cui all'art. 873 c.c., diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, non potendo, pertanto, la prima norma ritenersi integrata da eventuali regolamenti locali in tema di distanze tra fabbricati o dal confine. (Cass. n. 18595/12).

### Convenzioni tra privati confinanti

● Le convenzioni con le quali i confinanti tra fondi intendono derogare alla disciplina urbanistica in materia di tipologia edilizia e di limitazione della edificabilità o alle norme sulle distanze concretano veri e propri atti costitutivi di servitù (in quanto arrecano una menomazione per l'immobile che avrebbe diritto alla normativa di rispetto). Deriva, da quanto precede, pertanto, che una tale convenzione non può essere rappresentata da un

accordo verbale, ma richiede la forma scritta a pena di nullità. Inoltre, trattandosi di negozi giuridici che hanno a oggetto diritti reali, è necessario stipulare un vero e proprio contratto, non essendo idonea una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza a realizzare in deroga alla distanza legale o in deroga alla disciplina urbanistica in materia di tipologia e di limitazione dell'edificabilità (cioè un solo atto ricognitivo). (Cass. n. 6768/12).

**Principio della prevenzione**

● In presenza di fondi che non hanno una linea di confine comune - essendo tra gli stessi interposta una striscia di terreno appartenente a terzi, la circostanza comporta: a) che nei rapporti tra loro non è oggettivamente configurabile l'ipotesi di una costruzione sul confine, nel senso implicato dagli art. 874-877 c.c.; b) che la costruzione, eretta sul confine tra ciascuno dei due fondi, e lo spazio intermedio, è sempre (rispetto all'altro fondo), una costruzione distaccata dal confine. Deriva da quanto sopra - altresì - da un lato, che qualora i fondi siano separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi di ampiezza inferiore alla misura del distacco tra fabbricati, imposto dal codice civile o dalla regolamentazione speciale, non può trovare applicazione il principio della prevenzione, per la rilevante impossibilità (materiale, logica e giuridica) di una costruzione sul confine, dall'altro, che dovendosi applicare la disciplina del distacco, al fine di assicurare il rispetto delle distanze legali e di ripartire il relativo onere in pari misura, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo a una distanza che, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, non deve essere inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta. (Cass. n. 5154/12).

*Segue:* **Mancata regolamentazione su aderenza e appoggio**

● Nei casi in cui la norma edilizia locale imponga, come nella specie, il rispetto di una distanza minima dal confine e nulla preveda sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, non operano i criteri civilistici sulla prevenzione. Ove, invece tali facoltà siano espressamente previste dalle norme locali, versandosi in situazione analoga a quella di cui agli artt. 873 e ss., il "prevenuto" avrà la facoltà di costruire a sua volta in aderenza, eventualmente esercitando le opzioni di cui agli artt. 875 e 877 co. 2 c.c., oppure di edificare rispettando la maggiore intera distanza prevista dallo strumento urbanistico. (Cass. n. 18593/12).

● In tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire "in aderenza" o "in appoggio", la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione; nel caso in cui, invece, tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza, ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. Di qui la funzione e la rilevanza della deroga, diretta a consentire l'esercizio delle predette facoltà che, diversamente, sarebbero precluse dalla regola ordinaria sulle distanze dal confine e tra fabbricati. (Cass. n. 17472/12).

**Domanda giudiziale: rispetto delle distanze legali**

● L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali (nella specie, tendente ad ottenere l'arretramento del fabbricato eretto a distanza irregolare) è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Cass. n. 871/12).

*Segue:* **Modifica della domanda iniziale**

● Allorché l'attore, dopo aver domandato in primo grado la condanna del convenuto

all'arretramento delle realizzate costruzioni fino al ripristino delle distanze legali dal confine, richieda, nel corso del giudizio d'appello, la revoca della concessione edilizia rilasciata in relazione a detti manufatti, sulla base dell'erroneo presupposto che la presunzione di legittimità di tale provvedimento osti all'accoglimento dell'iniziale pretesa di riduzione in pristino, non sussiste alcun mutamento di domanda, né abbandono, sia pure implicito, della domanda originaria, restando identico l'oggetto della controversia. (Cass. n. 17642/13).

### Onere della prova

● Accertato, a mezzo consulenza tecnica e rilievi fotografici, che a seguito di un intervento edilizio esiste un corpo sporgente riducente in larga misura la distanza minima prescritta dal codice civile tra i fabbricati - a fronte della domanda restitutoria dell'attore, tendente a conseguire llarretramento della costruzione - incombe al convenuto fornire la prova della legittimità del proprio operato, in ragione dell'acquisito (in virtù dell'immemorabile possesso anteatto) diritto reale che si pone quale circostanza impeditiva della avversa azione ex art. 873 c.c. (Di cui risulta provata la condizione essenziale, costituita dall'esistenza del fabbricato del vicino posto a distanza non legale). (Cass. n. 4843/12).

### Nozione di costruzione

● Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 e segg. c.c. e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (nella specie, il proprietario di un fondo aveva costruito, proprio sulla linea di confine, un vano di circa 5 metri per 3 di lato e 3 metri di altezza). (Cass. n. 72/13).

● Rientra nella nozione di "costruzione" ovvero di "opera edilizia" - le cui caratteristiche costruttive sono irrilevanti ai fini dell'obbligo del rispetto delle distanze ai sensi dell'art. 873 c.c. e delle norme integratrici - qualsiasi manufatto, non completamente interrato, stabilmente infisso o comunque immobilizzato al suolo, anche privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria. (Cass. n. 16776/12).

● La nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito aveva incluso nel novero delle costruzione i silos, tenuto conto del loro ancoraggio stabile al suolo, derivante dalla enorme stazza che li inchioda stabilmente alla piattaforma su cui sono installati). (Cass. n. 8356/12).

### Condono edilizio

● Il cosiddetto condono edilizio, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non vale a mutare la normativa in concreto applicabile e non priva il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o l'arretramento dell'opera illegittima. (Cass. n. 21947/13).

### Sporgenze e rientranze

● In tema di distanze legali, gli art. 873, 875, 877 c.c. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine, potendo, in tal caso, il proprietario del fondo finitimo costruire in aderenza alla fabbrica preesistente sia per la parte posta sul confine, sia per quella corrispondente alle rientranze, pagando in quest'ultimo caso

la metà del valore del muro del vicino, che diventa comune, nonché il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della costruzione. (Cass. n. 15632/12).

### Muro di cinta

● Il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art. 878 c.c., ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c., deve essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, non superare un'altezza di tre metri ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni. (Nella specie la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva considerato costruzione il muro di confine sovrastante il livello di campagna, delimitante il fondo su due lati e realizzato per un tratto in aderenza ad un muro sul confine). (Cass. n. 20351/12).

### *Segue:* Costruzione in aderenza

● In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, comma 2, c.c., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati. (Cass. n. 10575/12).

### Muro di tamponamento

● Il muro di tamponamento del terrapieno dev'essere considerato una costruzione ai fini del computo delle distanze di cui all'art. 873 c.c. nella parte in cui, finendo la propria specifica funzione, vale a dire quella di contenimento del retrostante terreno e quindi di conservazione dello stato dei luoghi, assume connotati del tutto diversi, quali, per esempio, quello di parapetto utile a consentire l'affaccio illegittimo sul fondo del vicino. (Cass. n. 15391/12).

### Costruzione bassa

● Se la costruzione è bassa, ossia rispetta i requisiti previsti da un piano regolatore per essere considerata tale, il proprietario del fondo sul quale dev'essere edificata può farlo anche in deroga alla normativa locale sulle distanze, appoggiandola ad un fabbricato rispetto alla quale fungerà da accessorio. L'unico requisito necessario, in mancanza di altre indicazioni, è che l'edificanda unità immobiliare rispetti i parametri normativi che la faranno definire bassa. (Cass. n. 20713/12).

### Dislivello tra fondi

● In caso di fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, destinato ad impedirne smottamenti o frane, devono invece considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano qualificato come costruzione il manufatto creato artificialmente dalla parte per consentire l'ampliamento del piazzale sovrastante di sua proprietà e fargli da sostegno). (Cass. n. 21192/13).

● In tema di distanze nelle costruzioni, l'art. 873 c.c. trova applicazione anche quando i due fondi si trovano in dislivello tra loro poiché scopo della norma è quello di evitare che si creino in ogni caso intercapedini dannose. In questo contesto deve considerarsi illegittima la costruzione di un autorimessa in violazione della normativa sulle distanze anche se il tetto del manufatto è del tipo a falda e quindi non esattamente allineato con la costruzione finitima. (Cass. n. 20850/13).

### Fondi finitimi aderenti

● In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. (Cass. n. 7183/12).

**Torretta dell'ascensore**

● Le torrette degli ascensori devono essere edificate nel rispetto delle distanze legali tra edifici, posto che esse, ampliandone la consistenza, rientrano nella nozione civilistica di costruzione. (Cass. n. 22170/12).

**Parete finestrata**

● In tema di rapporti di vicinato, ai fini dell'applicabilità della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (norma eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica), non può considerarsi parete finestrata' né una vetrata fissa e priva di aperture, la quale, non consentendo l'affaccio, non è configurabile come veduta, ma come semplice luce, né un terrazzo di copertura, il quale non costituisce elemento integrante della parete sottostante, bensì parte distinta e sovrapposta dell'edificio. (Cass. n. 19092/12).

**Servitù di veduta**

● Al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale. La violazione di tale distanza minima di rispetto, tuttavia, comporterà per il proprietario del fondo servente non già l'obbligo di demolire la nuova costruzione, ma solo di arretrarla sino a quando sia ripristinata la suddetta distanza minima. (Cass. n. 11729/12).

*Segue:* **Proiezione**

● In ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907, comma 1, c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale; ne consegue che, impregiudicata, nel caso di specie, l'applicazione del disposto di cui all'art. 873 c.c. per intervenuta preclusione, la nuova costruzione deve essere ridotta per la parte eccedente, sia nella proiezione orizzontale che in quella verticale, il limite di tre metri dalla soglia di esercizio della veduta. (Cass. n. 11729/12).

# Art. 874

**Innalzamento del muro di cinta**

● Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli art. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata. (Cass. n. 2485/12).

# Art. 875

**Regolamento edilizio locale**

● In materia di distanze nelle costruzioni, nel caso in cui il regolamento edilizio locale non si limiti a fissare solo la distanza minima tra le costruzioni, ma anche (o solo) la distanza minima delle costruzioni dal confine, deve ritenersi derogato il principio di prevenzione ex art. 875 c.c., perché l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come lo è il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che lo stesso regolamento edilizio non consenta espressamente anche tale facoltà. (Cass. n. 23189/12).

**Striscia intermedia di proprietà di terzi**

● In presenza di fondi che non hanno una linea di confine comune - essendo tra gli stessi interposta una striscia di terreno appartenente a terzi, la circostanza comporta: a) che nei rapporti tra loro non è oggettivamente configurabile l'ipotesi di una costruzione sul confine, nel senso implicato dagli art. 874-877 c.c.; b) che la costruzione, eretta sul confine tra ciascuno dei due fondi, e lo spazio intermedio, è sempre (rispetto all'altro fondo), una costruzione distaccata dal confine. Deriva da quanto sopra - altresì - da un lato, che qualora i fondi siano separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi di ampiezza inferiore alla misura del distacco tra fabbricati, imposto dal codice civile o dalla regolamentazione speciale, non può trovare applicazione il principio della prevenzione, per la rilevante impossibilità (materiale, logica e giuridica) di una costruzione sul confine, dall'altro,

che dovendosi applicare la disciplina del distacco, al fine di assicurare il rispetto delle distanze legali e di ripartire il relativo onere in pari misura, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo a una distanza che, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, non deve essere inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta. (Cass. n. 5154/12).

## Art. 876

### Actio de tigno iuncto

● La "actio de tigno iuncto", di cui all'art. 876 cod. civ., ha ad oggetto l'obbligazione indennitaria per l'innesto di un capo di muro sul muro a confine. Ne consegue che essa, considerata la diversità della "causa petendi", non può ritenersi compresa nell'azione risarcitoria per violazione delle distanze, ai sensi dell'art. 873 cod. civ.. (Cass. n. 11735/13).

## Art. 877

### Fondi finitimi aderenti

● In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. (Cass. n. 7183/12).

## Art. 878

### Muro di cinta

● Il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art. 878 c.c., ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c., deve essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, non superare un'altezza di tre metri ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni. (Nella specie la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva considerato costruzione il muro di confine sovrastante il livello di campagna, delimitante il fondo su due lati e realizzato per un tratto in aderenza ad un muro sul confine). (Cass. n. 20351/12).

● In tema di distanze legali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art. 878 c.c. non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio. Ne consegue che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse. (Cass. n. 10461/11).

### *Segue:* costruzione in aderenza

● In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, comma 2, c.c., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati. (Cass. n. 10575/12).

## Art. 885

### Innalzamento del muro di cinta

● Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli art. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata. (Cass. n. 2485/12).

## Art. 886

### Innalzamento del muro di cinta

● Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli art. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata. (Cass. n. 2485/12).

## Art. 887

### Muro costruito su un solo fondo

● In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 c.c., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo. (Cass. n. 9368/12).

## Art. 889

### *Segue:* Forno a gas

● La pericolosità di un forno a gas, rifornito da bombole per uso domestico, in relazione al fondo limitrofo deve essere valutata ai sensi dell'art. 890 c.c., e non applicando l'art. 889, comma 2, c.c. con la conseguenza che il presunto pericolo non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere dimostrato. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (Cass. n. 22635/13).

## Art. 890

### Presunzione assoluta di pericolosità

● In tema di distanze legali per pozzi e cisterne, l'art. 889 c.c. é norma di carattere generale, mentre il successivo art. 890 c.c. é norma di carattere specifico, che riguarda i depositi nocivi o pericolosi, per i quali sussiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità; tuttavia, in assenza di una specifica regolamentazione, il limite di due metri fissatodall'art. 889 c.c. per i depositi "innocui" trova applicazione anche per i depositi nocivi o pericolosi (nella specie, cisterna di gasolio), in ossequio al principio di ragionevolezza e coerenza del sistema. (Cass. n. 351/11).

### *Segue:* Forno a gas

● La pericolosità di un forno a gas, rifornito da bombole per uso domestico, in relazione al fondo limitrofo deve essere valutata ai sensi dell'art. 890 c.c., e non applicando l'art. 889, comma 2, c.c. con la conseguenza che il presunto pericolo non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere dimostrato. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (Cass. n. 22635/13).

## Art. 892

### Violazione della distanza

● L'art. 894 c.c. prevede che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza inferiore a quella normativamente prescritta. Altresì, l'art. 892, comma 3, c.c., dispone che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina. Pertanto, l'estirpazione delle piante può essere disposta dal giudice solo ove quest'ultimo abbia accertato il rispetto delle distanze prescritte da calcolare nei termini anzidetti. (Cass. n. 10502/13).

### Alberi non ad alto fusto

● Qualora sul confine dei fondi risulti eretto un muro divisorio, quand'anche le piante di alloro fossero da considerarsi quali alberi di alto fusto, esse potrebbero comunque essere mantenute anche a distanza inferiore a quella legale, purché la loro altezza non superi quella del muro. (Cass. n. 93/13).

### Diritto alla estirpazione

● Deve essere cassata la decisione del giudice del merito di estirpare alcuni alberi se lo stesso non ha provveduto a verificare che fossero state effettivamente misurate le distanze legali degli alberi al fine di accordare o meno il diritto alla estirpazione, avendo il c.t.u. accentrato esclusivamente l'indagine solo sulla lesione di diritti di veduta o di luce dell'attore. (Cass. n. 10502/13).

## Art. 894

### Condizioni

● L'art. 894 c.c. prevede che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza inferiore a quella normativamente prescritta. Altresì, l'art. 892, comma 3, c.c., dispone che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina. Pertanto, l'estirpazione delle piante può essere disposta dal giudice solo ove quest'ultimo abbia accertato il

rispetto delle distanze prescritte da calcolare nei termini anzidetti. (Cass. n. 10502/13).

### Diritto alla estirpazione

● Deve essere cassata la decisione del giudice del merito di estirpare alcuni alberi se lo stesso non ha provveduto a verificare che fossero state effettivamente misurate le distanze legali degli alberi al fine di accordare o meno il diritto alla estirpazione, avendo il c.t.u. accentrato esclusivamente l'indagine solo sulla lesione di diritti di veduta o di luce dell'attore. (Cass. n. 10502/13).

## Art. 895

### Eccezioni

● Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale si mantiene, ai sensi dell'art. 895, secondo comma, cod. civ., anche in base all'esistenza delle ceppaie e dei polloni, atteso che le piante di nuova germogliazione sono la continuazione vegetativa delle precedenti, sia come singoli individui, sia nella "universitas rerum" in cui si concretizza il filare. (Cass. n. 10192/13).

## Art. 900

### Nozione di "veduta"

● In tema di limitazioni legali della proprietà, per la configurabilità di una veduta non è necessario che l'opera, da cui questa è esercitata, sia destinata esclusivamente o prioritariamente all'affaccio sul fondo del vicino, se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito accerti l'oggettiva idoneità della stessa all'"inspicere" ed al "prospicere in alienum". (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza che aveva qualificato come vedute le finestre realizzate sulla parete di un pianerottolo del vano scala in posizione sfalsata rispetto ai piani abitativi, trattandosi pur sempre di apertura con maniglia interna, idonea all'affaccio). (Cass. n. 13217/13).

● Perché possa configurarsi una vera e propria veduta ex art. 900 c.c., oltre al requisito della inspectio in alienum, è richiesto anche quello della c.d. prospectio, affaccio che deve consistere nell'agevole possibilità, in condizioni di sicurezza, di sporgere il capo oltre l'apertura e di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, nel fondo del vicino. (Cass. n. 11735/13).

### Aperture lucifere

● La tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche qualora tali aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, salvo che il vicino costruisca in aderenza. (Cass. n. 13618/13).

### Veduta in appiombo

● Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita. (Cass. n. 955/13).

## Art. 901

### Luci irregolari

● L'apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c., sicché, nell'ipotesi di irregolarità, ai sensi dell'art. 902, comma 2, c.c. il vicino ha diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta. (Cass. n. 512/13).

● Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dal secondo comma dell'art. 902 c.c., di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la pro-

pria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comporta la necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 c.c. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza. L'inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene, infatti, sicura un'inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l'altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l'ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell'apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata. (Cass. n. 512/13).

### Aperture lucifere

● La tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche qualora tali aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, salvo che il vicino costruisca in aderenza. (Cass. n. 13618/13).

### Luci aperte tra vani di differenti proprietari

● Nell'ipotesi in cui le luci si aprano (non su un'area scoperta ma) fra un vano e l'altro (di diversi proprietari) di un medesimo edificio, con lo scopo di dare aria a uno di essi attraverso l'altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazioni del diritto di proprietà, ossia manifestazioni di una facultas del diritto stesso, ma comportando una invasione della sfera di godimento della altrui, hanno natura di uno "ius in re aliena". Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile, a favore di chi ne beneficia, acquisire la relativa servitù per destinazione del padre di famiglia o per effetto del possesso "ad usucapionem" sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate a un non equivoco e stabile assoggettamento del fondo altrui per la utilità dell'altro che si avvantaggia della apertura lucifera. In tale caso, infatti, le aperture - a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui - sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza e sono sottratte quindi alla disciplina degli art. 901 e ss. c.c. (Cass. n. 5055/13).

## Art. 902

### Luci irregolari

● L'apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c., sicché, nell'ipotesi di irregolarità, ai sensi dell'art. 902, comma 2, c.c. il vicino ha diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta. (Cass. n. 512/13).

● Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dal secondo comma dell'art. 902 c.c., di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comporta la necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 c.c. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza. L'inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene, infatti, sicura un'inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l'altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino. Con l'ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell'apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata. (Cass. n. 512/13).

### Luci aperte tra vani di differenti proprietari

● Nell'ipotesi in cui le luci si aprano (non su un'area scoperta ma) fra un vano e l'altro (di diversi proprietari) di un medesimo edificio, con lo scopo di dare aria a uno di essi attraverso l'altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazioni del diritto di proprietà, ossia manifestazioni di una facultas del diritto

stesso, ma comportando una invasione della sfera di godimento della altrui, hanno natura di uno "ius in re aliena". Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile, a favore di chi ne beneficia, acquisire la relativa servitù per destinazione del padre di famiglia o per effetto del possesso "ad usucapionem" sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate a un non equivoco e stabile assoggettamento del fondo altrui per la utilità dell'altro che si avvantaggia della apertura lucifera. In tale caso, infatti, le aperture - a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui - sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza e sono sottratte quindi alla disciplina degli art. 901 e ss. c.c. (Cass. n. 5055/13).

## Art. 903

### Luci aperte tra vani di differenti proprietari

● Nell'ipotesi in cui le luci si aprano (non su un'area scoperta ma) fra un vano e l'altro (di diversi proprietari) di un medesimo edificio, con lo scopo di dare aria a uno di essi attraverso l'altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazioni del diritto di proprietà, ossia manifestazioni di una facultas del diritto stesso, ma comportando una invasione della sfera di godimento della altrui, hanno natura di uno "ius in re aliena". Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile, a favore di chi ne beneficia, acquisire la relativa servitù per destinazione del padre di famiglia o per effetto del possesso "ad usucapionem" sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate a un non equivoco e stabile assoggettamento del fondo altrui per la utilità dell'altro che si avvantaggia della apertura lucifera. In tale caso, infatti, le aperture - a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui - sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza e sono sottratte quindi alla disciplina degli art. 901 e ss. c.c. (Cass. n. 5055/13).

## Art. 904

### Aperture lucifere

● La tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche qualora tali aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, salvo che il vicino costruisca in aderenza. (Cass. n. 13618/13).

### Luci aperte tra vani di differenti proprietari

● Nell'ipotesi in cui le luci si aprano (non su un'area scoperta ma) fra un vano e l'altro (di diversi proprietari) di un medesimo edificio, con lo scopo di dare aria a uno di essi attraverso l'altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazioni del diritto di proprietà, ossia manifestazioni di una facultas del diritto stesso, ma comportando una invasione della sfera di godimento della altrui, hanno natura di uno "ius in re aliena". Deriva da quanto precede, pertanto, che è possibile, a favore di chi ne beneficia, acquisire la relativa servitù per destinazione del padre di famiglia o per effetto del possesso "ad usucapionem" sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti destinate a un non equivoco e stabile assoggettamento del fondo altrui per la utilità dell'altro che si avvantaggia della apertura lucifera. In tale caso, infatti, le aperture - a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui - sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza e sono sottratte quindi alla disciplina degli art. 901 e ss. c.c. (Cass. n. 5055/13).

## Art. 905

### Contenuto

● La disposizione di cui all'art. 905 c.c., volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute, non ha correlazione alcuna con quella di cui all'art. 873 c.c., diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, non potendo, pertanto, la prima norma ritenersi integrata da eventuali regolamenti locali in tema di distanze tra fabbricati o dal confine. (Cass. n. 18595/12).

### Distanza delle costruzioni dalle vedute

● Chi esercita la veduta ha il diritto che i terzi mantengano un distacco di almeno tre metri non solo in orizzontale ed in obliquo ma anche in verticale. Ciò comporta che il terzo non può costruire in aderenza ponendo il colmo del proprio tetto a meno di tre metri dalla veduta preesistente. (Cass. n. 14652/13).

### Strada pubblica

● La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905, terzo comma, cod. civ., esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti. (Cass. n. 16200/13).

## Art. 907

### Fascia di rispetto

● Chi esercita la veduta ha il diritto che i terzi mantengano un distacco di almeno tre metri non solo in orizzontale ed in obliquo ma anche in verticale. Ciò comporta che il terzo non può costruire in aderenza ponendo il colmo del proprio tetto a meno di tre metri dalla veduta preesistente. (Cass. n. 14652/13).

● In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, l'obbligo del proprietario di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita sia la veduta diretta che la veduta obliqua, ai sensi dell'art. 907, comma 2, c.c., sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta sia aperta verso lo stesso fondo (Cass. n. 79/13).

● L'art. 907, secondo comma, c.c., nell'ambito della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute, specifica che se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, il computo delle distanze delle costruzioni dalle medesime deve essere fatto anche dai lati delle finestre. Tale distanza, però non sussiste se si ha solamente una veduta obliqua. In sostanza in questo caso si può edificare a distanza inferiore dall'apertura senza incorrere nell'ordine di demolizione e/o arretramento del fabbricato. (Cass. n. 79/13).

### Proiezione

● In ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907, comma 1, c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale; ne consegue che, impregiudicata, nel caso di specie, l'applicazione del disposto di cui all'art. 873 c.c. per intervenuta preclusione, la nuova costruzione deve essere ridotta per la parte eccedente, sia nella proiezione orizzontale che in quella verticale, il limite di tre metri dalla soglia di esercizio della veduta. (Cass. n. 11729/12).

### Veduta in appiombo

● Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita. (Cass. n. 955/13).

### Servitù di veduta

● Al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale. La violazione di tale distanza minima di rispetto, tuttavia, comporterà per il proprietario del fondo servente non già l'obbligo di demolire la nuova costruzione, ma solo di arretrarla sino a quando sia ripristinata la suddetta distanza minima. (Cass. n. 11729/12).

**Veduta in appiombo**

● Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita. (Cass. n. 955/13).

## Art. 913

**Servitù di scolo**

● Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante (nella specie, costituita dall'esigenza di far defluire le acque piovane e di coltura). (Cass. n. 6387/13).

**Sentenza di condanna alla riduzione in pristino**

● La sentenza di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (nella specie, per l'accertata violazione del limite legale della proprietà stabilito dall'art. 913 c.c.), pronunciata nei confronti del dante causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell'avente causa, che abbia acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare, il fondo assoggettato all'esecuzione delle opere eliminative. Ove, tuttavia, il trasferimento del bene sia avvenuto prima dell'inizio del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare, la legittimazione passiva all'azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l'alienante condannato e l'acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; qualora, invece, la titolarità o il possesso del bene vengano trasferiti nella pendenza del processo esecutivo, gli atti già compiuti contro il dante causa conservano validità nei confronti del successore, rimanendo a quest'ultimo consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, anche in sostituzione del primo. (Cass. n. 3643/13).

## Art. 934

**Opera pubblica realizzata su fondo occupato in via di urgenza**

● La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio; a questa conclusione induce altresì l'art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011 n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto al valore venale del bene. (Cass. n. 705/13).

### Rapporto concessorio

● Allorchè in un rapporto concessorio non siano ravvisabili previsioni o clausole dirette a sottrarre il bene alla regola dell'accessione, il bene non sfugge a tale regola; pertanto, alla scadenza del rapporto concessorio, la proprietà dell'immobile, costruito dal privato, sulla base di una concessione demaniale, su suolo pubblico, viene acquisita, per accessione, al patrimonio dell'ente. (Cass. n. 2501/13).

## Art. 936

### Spese di manutenzione

● Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (anche straordinarie) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c. (Cass. n. 17941/13).

### Comunione legale

● Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. (Cass. n. 16670/13).

● Nel regime di comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell'accessione, appartiene esclusivamente a quest'ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. In tali ipotesi la tutela del coniuge non proprietario opera non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui competerà a questi un diritto di credito ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c.. L'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al coniuge che ha contribuito a costruire l'immobile sul fondo di proprietà esclusiva dell'altro coniuge costituisce debito di valore ed è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l'accessione, con la consegunza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda. (Cass. n. 13603/13).

### Individuazione delle opere destinate all'accrescimento dell'immobile

● Nella configurabilità della fattispecie dell'accessione, costituisce una quaestio facti rimessa all'insindacabile valutazione del giudice del merito quella di stabilire quali e quante opere possano considerarsi finalisticamente destinate all'accrescimento del bene immobile del terzo, salva la presenza di vizi nel ragionamento logico seguito dal giudicante per raggiungere siffatto risultato interpretativo. (Cass. n. 5063/13).

### Trasferimento della proprietà del terreno

● In tema di accessione relativa ad opere fatte da un terzo su fondo altrui, ai sensi dell'art. 936 cod. civ., ove l'originario proprietario abbia trasferito il terreno su cui insiste la costruzione realizzata dal terzo, il rapporto relativo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, gravante sul proprietario del fondo che eserciti il diritto di ritenzione - non

diversamente dall'inverso rapporto avente ad oggetto la rimozione delle opere - intercorre, anche agli effetti della legittimazione processuale, non più tra l'iniziale titolare ed il terzo, bensì tra quest'ultimo e l'acquirente del suolo, trovandosi l'uno a subire il depauperamento e l'altro a beneficiare dell'arricchimento in ragione dei quali la norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio. (Cass. n. 13603/13).

**Sottosuolo del condominio**

● Deve considerarsi bene comune anche il sottosuolo del condominio, in quanto rientrano tra la nozione di bene comune non solo quei beni espressamente indicati nell'art. 1117 c.c. ma anche tutti quei beni assimilabili a quelli espressamente indicati, in relazione alla loro destinazione al comune gradimento o al servizio della proprietà esclusiva. Dalla qualifica di beni comuni per i beni su cui è avvenuta l'ingerenza del terzo non deriva necessariamente l'applicazione dell'art. 936 c.c., dovendosi piuttosto valutare se il terzo, in qualità di possessore in buona fede, possa comunque pretendere un'indennità pari all'aumento di valore del bene ai sensi dell'art. 1150, comma 5, c.c. (nella specie, l'originario unico proprietario costruttore del complesso condominiale, dopo il trasferimento delle singole unità immobiliari, aveva costruito nel sottosuolo condominiale dei box per autoveicoli, alienandoli in un secondo momento ad un soggetto terzo. Al termine dei lavori posti in essere dal terzo, i singoli condomini avevano chiesto l'accertamento della proprietà condominiale delle nuove costruzioni sul presupposto che - mancando un titolo che disponesse in senso contrario - l'intervento ad opera del costruttore era avvenuto sui beni comuni e che quindi le addizioni dovessero afferire al condominio per accessione). (Cass. n. 946/13).

## Art. 938

**Indennità**

● L'indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo, nell'ipotesi di accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., pari al doppio del valore della superficie occupata è oggetto di un debito di valore, mirando non solo a ricostituire il patrimonio del proprietario, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, con la conseguenza che il giudice, nel liquidare detta indennità, deve riconoscere sulla relativa somma, anche d'ufficio, gli interessi compensativi, a far data dalla domanda. (Cass. n. 3706/13).

**Opera pubblica realizzata su fondo occupato in via di urgenza**

● La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio; a questa conclusione induce altresì l'art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011 n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto al valore venale del bene. (Cass. n. 705/13).

## Art. 943

**Demanio lacuale**

● Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idri-

co con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc.). A tal fine, l'alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall'amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare. (Cass. Sezioni Unite n. 19703/12).

## Art. 948

### Usurpazione di porzione di terreno

● É qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli. (Cass. n. 14660/13).

### Assorbimento delle domande

● In tema di azioni a difesa della proprietà, allorché siano state proposte contestualmente una domanda di regolamento di confini e una domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dal convenuto, ove sia rigettata la prima domanda, nessuna pronuncia è dovuta in ordine alla pretesa di restituzione dell'area in contestazione, in quanto, se il confine sia risultato quello in atto, il giudice non può stabilire l'esatta estensione del terreno appartenente all'uno ed all'altro dei proprietari, connettendosi un tale specifico accertamento ad un'azione di rivendicazione. (Cass. n. 12163/13).

### Onere della prova

● Nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta probatio diabolica, incombente sull'attore, si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. (Cass. n. 6824/13).

### Dati catastali

● I dati catastali, per la loro natura meramente indiziaria,non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica, considerata la prova rigorosa richiesta ex art. 948 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di appello secondo la C.T.U. doveva ritenersi insufficiente, perché fondata solo sui dati catastali non convalidati da altri elementi probatori). (Cass. n. 3980/13).

### Comodante

● Il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto

abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata. (Cass. n. 2726/13).

## Art. 949

### Azione per la tutela della distanze legali

● L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali (nella specie, tendente ad ottenere l'arretramento del fabbricato eretto a distanza irregolare) è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Cass. n. 871/12).

### Litisconsorzio necessario

● L'actio negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, laddove la possibilità che la modifica o la demolizione della res di proprietà del solo convenuto incida, in sede esecutiva, sulla sfera giuridica di soggetti terzi, richiedendone la necessaria cooperazione, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi. Ne consegue che non sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio in ordine alla domanda proposta da un condomino al fine di ottenere la rimozione dal proprio appartamento delle tubazioni di scarico delle acque provenienti dalla soprastante unità abitativa di proprietà individuale. (Cass. n. 2170/13).

### Casistica: stenditoi

● La domanda con cui il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di alcuni stenditoi, collocati da un vicino sulle finestre prospicienti un cortile interno, sui quali venga stesa biancheria sgocciolante sulla medesima terrazza, deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c., e non può inquadrarsi nella disciplina delle immissioni, implicando i fatti posti in essere dal proprietario dell'appartamento sovrastante l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù. (Cass. n. 14547/12).

## Art. 950

### Assorbimento delle domande

● In tema di azioni a difesa della proprietà, allorché siano state proposte contestualmente una domanda di regolamento di confini e una domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dal convenuto, ove sia rigettata la prima domanda, nessuna pronuncia è dovuta in ordine alla pretesa di restituzione dell'area in contestazione, in quanto, se il confine sia risultato quello in atto, il giudice non può stabilire l'esatta estensione del terreno appartenente all'uno ed all'altro dei proprietari, connettendosi un tale specifico accertamento ad un'azione di rivendicazione. (Cass. n. 12163/13).

### Usurpazione di porzione di terreno

● É qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli. (Cass. n. 14660/13).

### Strada vicinale

● In tema di azione di regolamento di confini, manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo

il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire. (Cass. n. 3130/13).

**Mappe catastali**

● La regola stabilita dall'ultimo comma dell'art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l'attendibilità della linea divisoria prospettata dall'attore). (Cass. n. 9652/13).

## Art. 955

**Locale sotterraneo**

● Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti a un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte degli edifici condominiali. (Cass. n. 14097/12).

## Art. 978

**Domanda giudiziale**

● La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale. (Cass. n. 5397/13).

## Art. 1004

**Nudo proprietario ed usufruttuario**

● Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria. (Cass. n. 16774/13).

## Art. 1005

**Nudo proprietario ed usufruttuario**

● Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria. (Cass. n. 16774/13).

## Art. 1014

**Rinuncia**

● La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto ex lege, non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c.. (Cass. n. 482/13).

# Art. 1024

### Contratto di ormeggio

● Il contratto, in forza del quale il concessionario per l'occupazione di un'area demaniale e dello spazio d'acqua antistante ceda ad un terzo l'utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d'uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all'art. 1024 cod. civ. (Cass. n. 17643/13).

# Art. 1027

### Servitù volontarie: estinzione

● Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. n. 3132/13).

### Intavolazione della servitù

● Nel sistema tavolare, la mancata intavolazione della servitù comporta l'inefficacia del trasferimento successivo sotto il profilo del difetto di titolarità in capo all'autore, ma tale inefficacia rientra nella fisiologia dell'istituto dell'accessione del possesso, che presuppone un titolo (non idoneo, bensì) solo astrattamente idoneo al trasferimento. Ne consegue che, intavolato l'acquisto della proprietà, si trasferisce per accessione il possesso della servitù attiva, abbia o no già determinato l'acquisto del relativo diritto per usucapione. (Cass. n. 15020/13).

### Supercondominio

● Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. (Cass. n. 14898/13).

### Muri perimetrali

● I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, sicché non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l'utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unità distinta rispetto all'edificio comune, in quanto ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edificio. Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l'appoggio praticato da un condomino sul muro perimetrale dell'edificio condominiale per realizzare locali di proprietà esclusiva, mettendoli in collegamento con altro suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il peso di una vera e propria servitù. (Cass. n. 15024/13).

### Parcheggio

● Il parcheggiare l'autovettura nel cortile condominiale altrui non può configurare una servitù di parcheggio difettando il requisito dell'utilità intesa come vantaggio inerente al fondo dominante. (Cass. n. 15334/12).

### *In senso contrario*

● Il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c. la servitù non può essere usucapita nè acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che l'apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sè, opera visibile e permanente destinata all'eserci-

zio di una servitù di parcheggio). (Cass. n. 3370/1995).

## Art. 1028

### Servitù volontarie

● Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. n. 3132/13).

## Art. 1031

### Creazione di un terrapieno

● In tema di limiti della proprietà, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltà di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della servitus altius non tollendi. (Cass. n. 6823/13).

## Art. 1032

### Distinzione tra modalità di costituzione di servitù

● Se è vero che le servitù volontarie sono convenzionali, nel senso che trovano la loro fonte nel contratto o nel testamento, non è esatta la proposizione inversa, cioè che tutte le servitù convenzionali si identificano con le servitù volontarie giacchè anche le servitù coattive possono essere costituite mediante contratto e non cessano, solo per questo, di essere coattive e soggette al relativo regime giuridico, con la conseguenza che in tale ipotesi dette servitù sono pur sempre suscettibili di estinguersi ai sensi dell'art. 1055 c.c.. Al riguardo, inoltre, non rileva che le parti non abbiano previsto la corresponsione di una indennità al proprietario del fondo servente. In particolare, la natura coattiva della servitù va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni per la sua costituzione (interclusione del fondo) a prescindere dal loro titolo e tali condizioni non devono necessariamente emergere dall'atto, ma possono risultare aliunde (Cass. n. 5053/13).

*In senso contrario*

● Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera sussistenza dell'esigenza tutelata dalla legge con l'imposizione della servitù, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone, in mancanza, la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il suo contenuto corrisponda a quello di una servitù coattiva. (Cass. n. 4241/12).

### Servitù volontarie

● Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. n. 3132/13).

### Opere abusive

● Il provvedimento di acquisizione del bene illecitamente edificato, e dell'area su cui sorge, al patrimonio del Comune, nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (poi art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non può determinare il sacrificio di diritti reali di terzi su beni diversi da quello abusivo; ne consegue che detto provvedimento non è incompatibile con l'esecuzione della sentenza che abbia ordinato la riduzione in pristino della costruzione abusiva per l'accertata violazione delle distanze legali dal fondo finitimo, comportando altrimenti tale acquisizione al patrimonio comunale la costituzione "ex lege" di una servitù a carico

della proprietà del vicino, senza indennizzo alcuno in favore di quest'ultimo. (Cass. n. 14022/13).

## Art. 1043

### Azione di reintegrazione

● Ai fini della tempestività dell'azione di reintegrazione entro l'anno dal sofferto spoglio e della correlata individuazione dell'oggetto del possesso di una servitù di scarico fognario, non può tenersi distinta dal restante impianto la fossa biologica, la quale, avendo la funzione di raccogliere le acque piovane e quelle provenienti dai servizi igienici, non è dissociabile dalla rete dei canali e fa parte di un bene composto (cd. fognatura), nel quale la pluralità dei componenti, per effetto della connessione fisica e funzionale, assume una nuova individualità, perdendo quella propria. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall'azione di reintegrazione per decorso del termine annuale, avendo riguardo all'epoca dell'interruzione di uno scarico compreso nell'intero sistema fognario, e non all'autonomo possesso di una fossa biologica e del relativo alloggiamento). (Cass. n. 1494/13).

## Art. 1051

### Servitù coattiva di passaggio

● La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica, dovendo, in mancanza, essere respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente. (Cass. Sezioni Unite n. 9685/13).

● L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue Che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi. (Cass. Sezioni Unite n. 9685/13).

*In senso contrario*

● Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito - ai sensi dell'art. 1051 c.c. - su più fondi, appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari, nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedito dalla loro mancata partecipazione al giudizio. L'attore, infatti, può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su tali fondi. (Cass. n. 4331/13).

### Requisiti

● Ai sensi dell'art. 1051 c.c. l'interclusione assoluta o relativa che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui, situazione, qCEsta, che giustifica l'imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all'uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l'interclusione sussiste se ed in quanto l'unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui. Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante. (Cass. n. 12819/13).

### Interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante

● In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela in quanto la stessa sia chiesta al giudice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari. (Cass. n. 944/13).

### Fondo non intercluso

● La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi. (Cass. n. 5765/13).

### Cumulo tra domande ex artt. 1051 e 1052 c.c.

● In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante. (Cass. n. 10595/13).

## Art. 1052

### Costituzione di servitù coattiva su terzo fondo

● La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi. (Cass. n. 5765/13).

### Cumulo tra domande ex artt. 1051 e 1052 c.c.

● In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante. (Cass. n. 10595/13).

### Requisiti

● L'art. 1052 c.c. - in tema di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso - richiede il concorso sia dei bisogni del fondo, che delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale ultimo requisito pur trascendendo gli interessi individuali, va individuato in concreto e sussiste tutte le volte in cui, avuto riguardo allo stato attuale del fondo e alla

possibilità di un suo più ampio sfruttamento e a una sua migliore utilizzazione, la servitù consenta un significativo miglioramento quantitativo e/o qualitativo della produzione. (Cass. n. 4420/13).

### Valutazioni dell'autorità giudiziaria

● In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato anche alla luce della l. n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici. (Cass. n. 4418/13).

### Interesse generale

● L'interesse generale preso in considerazione dall'art. 1052 c.c. perché possa essere costituita una servitù coattiva (di un fondo non intercluso) deve essere inteso e valutato con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, nel senso che il proprietario di un fondo destinato a divenire dominante deve dimostrare che attraverso la costituzione della servitù coattiva sia possibile dare corso a un più intenso sfruttamento del proprio fondo, rispondente non solo all'interesse del singolo ma anche all'interesse della produzione agricola. Le esigenze dell'agricoltura, in sostanza, vanno identificate con il più efficiente e razionale sfruttamento del fondo. (Cass. n. 2208/13).

### Accertamento dello stato di fatto

● In tema di costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, l'accertamento dello stato attuale di tale fondo e della concreta possibilità di un suo più ampio sfruttamento o di una sua migliore utilizzazione, agricola o industriale, è questione di fatto, come tale riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni e apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati. (Cass. n. 6830/13).

### Onere della prova

● In tema di servitù coattiva di passaggio a favore di un fondo non intercluso, di cui all'art. 1052 c.c., è onere della parte provare e dimostrare, oltre all'insufficienza dell'accesso alla via pubblica già esistente e alla non modificabilità dello stato dei luoghi, l'impossibilità di ampliare l'accesso ritenuto inidoneo rispetto ai bisogni del fondo. (Cass. n. 15023/13).

### Interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante

● In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela in quanto la stessa sia chiesta al giudice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari. (Cass. n. 944/13).

## Art. 1055

### Servitù coattiva

● La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie. (Cass. n. 5053/13).

## Art. 1058

### Supercondominio

● Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto

nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. (Cass. n. 14898/13).

## Art. 1061

### Usucapione

● Il codice civile vigente, consentendo l'acquisto per usucapione delle servitù apparenti, ancorché discontinue, ha innovato la disciplina contenuta nell'art. 630 del codice civile del 1865, la quale escludeva l'usucapibilità delle servitù discontinue. Ne consegue che il possesso di una servitù apparente di passaggio, iniziato sotto il codice civile abrogato, è utile all'usucapione, come stabilito dall'art. 158 disp. att. e trans. cod. civ., solo con decorso dal 28 ottobre 1941, mentre è irrilevante il possesso anteriore e, quindi, tenuto conto della sospensione dei termini durante lo stato di guerra, solo se si sia protratto, dall'anzidetta data, per ventitré anni, tre mesi e otto giorni. (Cass. n. 5774/13).

### Causa petendi

● Il principio secondo cui nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto e non con il titolo che ne costituisce la fonte, va reso compatibile con la struttura del giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che, al fine di evidenziare la persistente rilevanza dell'accertamento dell'apparenza del "corpus servitutis", aveva dedotto per la prima volta in sede di legittimità l'acquisto di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dopo che nel giudizio di merito se ne era allegato l'acquisto per usucapione). (Cass. n. 11211/13).

### Onere della prova

● Nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione. (Cass. n. 13212/13).

### Parcheggio

● Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 cod. civ., anche dalla natura meramente personale dell'utilità. (Cass. n. 5769/13).

### Servitù di scolo

● Ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di scolo, non risulta decisivo che le relative opere apparenti insistano sul solo fondo servente, essendo, per contro, necessario che le stesse siano a servizio e rispondano ad un'effettiva utilità del fondo preteso dominante (nella specie, costituita dall'esigenza di far defluire le acque piovane e di coltura). (Cass. n. 6387/13).

## Art. 1062

### Requisiti

● Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (nella specie, servitù di smaltimento delle acque), è necessaria la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l'opera stessa (nella specie,

l'impianto fognario) non fosse in regola con le prescrizioni di legge. (Cass. n. 1269/13).

### Accesso e passaggio per necessità

● Nel caso in cui, in un edificio condominiale, alcuni impianti comuni si trovino installati nel piazzale e nei locali di proprietà esclusiva del singolo condomino, proprietario esclusivo anche della rampa, utilizzata per l'accesso con automezzi per le necessarie verifiche periodiche degli impianti e per la manutenzione e riparazione degli stessi, si ha una servitù con i caratteri dell'apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., se tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall'unico proprietario dell'edificio allorché, con la vendita frazionata dei piani o delle porzioni di piano, è sorto il condominio. (Cass. n. 20218/12).

### Azione di accertamento

● Se un fondo è appartenuto ad un unico proprietario che lo ha, poi, frazionato in due differenti predi, vendendoli e prevedendo la costituzione di una servitù di passaggio, il titolare del fondo servente può chiedere in giudizio la costituzione della servitù secondo quanto previsto negli atti di compravendita poiché è soggetto interessato alla corretta esecuzione dell'obbligazione di costituzione del diritto reale minore. (Cass. n. 2478/13).

### Causa petendi

● Il principio secondo cui nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto e non con il titolo che ne costituisce la fonte, va reso compatibile con la struttura del giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che, al fine di evidenziare la persistente rilevanza dell'accertamento dell'apparenza del "corpus servitutis", aveva dedotto per la prima volta in sede di legittimità l'acquisto di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dopo che nel giudizio di merito se ne era allegato l'acquisto per usucapione). (Cass. n. 11211/13).

### Onere della prova

● Nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione. (Cass. n. 13212/13).

## Art. 1064

### Servitù di passaggio: chiusura del fondo

● Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, comma 2, c.c., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all'esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio. (Cass. n. 21129/12).

### *Segue:* Condizioni

● Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art.

841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché degli interessi coinvolti e della natura di questi ultimi (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse adeguatamente operato il bilanciamento tra i diritti dominicali del proprietario del fondo servente e il diritto di libertà religiosa dei fedeli frequentatori dell'edificio di culto). (Cass. n. 21129/12).

### Modalità

● In materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi (nella specie, relativa alla chiusura di un cancello di accesso al cortile interno di un condominio, gravato da servitù di passaggio in favore del ricorrente, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non grave il disagio per il fondo dominante, dovuto all'assenza di un dispositivo di apertura elettrico del cancello, in considerazione della chiusura solo notturna di esso in un orario -dalle 2 alle 5- in cui normalmente non si ricevono ospiti, osservando, per contro, che vi erano importanti ragioni di sicurezza che militavano a favore della chiusura notturna per evitare l'intrusione di estranei nel cortile condominiale, interno ma comodamente accessibile dalla via pubblica). (Cass. n. 21744/13).

## Art. 1067

### Innovazioni

● In tema di innovazioni ai sensi dell'art. 1067, cpv. c.c., il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l'utilitas della servitù, nell'accezione più lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodità d'uso. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sé, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù. (Cass. n. 9102/13).

### Aggravamento delle servitù di passaggio

● In tema di innovazioni ai sensi dell'art. 1067, cpv. c.c., il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l'utilitas della servitù, nell'accezione più lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodità d'uso. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sé, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù. (Cass. n. 9102/13).

● Nell'ambito di una servitù di passaggio, in tema di collocazione di un cancello con consegna delle chiavi (e/o del telecomando) occorre contemperare l'esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitù, con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficoltà (nella specie, relativa all'installazione da parte di un condominio di un cancello sul proprio fondo gravato da servitù, la Corte ha confermato al decisione dei giudici di appello, che avevano imposto l'installazione a cura del condominio di un campanello elettrico con citofono, non essendo sufficiente la consegna delle chiavi e del telecomando). (Cass. n. 6826/13).

# Art. 1068

### Impossibilità di fatto

● Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 cod. civ. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 cod. civ., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 cod. civ., dopo il decorso del ventennio di non uso. (Cass. n. 15988/13).

# Art. 1073

### Decorrenza ed interruzione

● In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli art. 1073 e 1074 c.c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente. (Cass. n. 16861/13).

● In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali. (Cass. n. 16861/13).

### Impossibilità di fatto

● Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 cod. civ. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 cod. civ., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 cod. civ., dopo il decorso del ventennio di non uso. (Cass. n. 15988/13).

# Art. 1074

### Impossibilità di fatto

● Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 cod. civ. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 cod. civ., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 cod. civ., dopo il decorso del ventennio di non uso. (Cass. n. 15988/13).

### Prescrizione

● In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli art. 1073 e 1074 c.c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente. (Cass. n. 16861/13).

### Servitù volontarie

● Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. (Cass. n. 3132/13).

# Art. 1079

### Onere della prova

● Nell'azione confessoria di cui all'art. 1079 c.c. il titolare del fondo dominante ha l'onere di provare la titolarità del diritto di servitù essendo invece irrilevante, stante la tipicità dei modi di costituzione delle servitù prediali, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita. L'atto ricognitivo unilaterale di servitù, previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 c.c. del 1865, non è contemplato nel codice vigente, né vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all'art. 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento. (Cass. n. 10238/13).

### Tutela

● Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una confessoria servitutis e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada. (Cass. n. 3707/13).

# Art. 1100

### Legittimazione del comproprietario

● Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (Cassata, nella specie, la sentenza che aveva ritenuto sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del proprietario di un appartamento, in regime di comunione legale con lo stesso, contro cui era stata promossa un'azione di risarcimento dei danni per delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal giardino del suo appartamento e che avevano danneggiato l'appartamento del vicino). (Cass. n. 1009/13).

### Esecuzione forzata su beni indivisi

● In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione. (Cass. n. 6809/13).

### Comunione di via privata

● L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione. (Cass. n. 16864/13).

# Art. 1102

### Limiti all'uso della cosa comune e alle modificazioni della stessa

● In tema di condominio, ai sensi dell'art. 1102, comma 1, del c.c. ciascun condomino

è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell'art. 1102 del c.c. tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva. In considerazione della peculiarità del condominio, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di unità immobiliari che insistono nel medesimo fabbricato, i diritti e gli obblighi dei partecipanti vanno necessariamente determinati alla luce della disciplina dettata dall' art. 1102 del Cc: qualora il condomino abbia utilizzato i beni comuni nell'ambito dei poteri e dei limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata, l'esercizio legittimo dei diritti spettanti al condomino "iure proprietatis" esclude che possano invocarsi le violazioni delle norme dettate in materia di distanze fra proprietà confinanti. (Cass. n. 14652/13).

### *Segue:* Diritto di comproprietà

● L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa medesima e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà del medesimo condomino, perché in tal caso si verrebbe ad imporre una servitù sulla cosa comune, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i condomini. (Cass. n. 944/13).

### Parcheggio nell'altrui cortile condominiale

● Il parcheggiare l'autovettura nel cortile condominiale altrui non può configurare una servitù di parcheggio difettando il requisito dell'utilità intesa come vantaggio inerente al fondo dominante. (Cass. n. 15334/12).

### *In senso contrario*

● Il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c. la servitù non può essere usucapita nè acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che l'apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sè, opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una servitù di parcheggio). (Cass. n. 3370/1995).

### Terrazza di uso esclusivo

● Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti - da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo riguardo alla motivazione - che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condominiutenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Cass. n. 2500/13).

● Deve considerarsi illegittima la sostituzione della copertura del tetto condominiale, operata dal condomino abitante all'ultimo piano, con una struttura a terrazzo per uso personale, atteso che esclude la possibilità di pari godimento da parte degli altri condomini. É ininfluente la considerazione che non sia variata la funzione di copertura cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non è l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazione future, quali l'appoggio di antenne o di pannelli solari, o di altre possibili e oggi inimmaginabili utilità. (Cass. n. 2500/13).

### Muri perimetrali

● I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, sicché non possono essere

usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l'utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unità distinta rispetto all'edificio comune, in quanto ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edificio. Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l'appoggio praticato da un condomino sul muro perimetrale dell'edificio condominiale per realizzare locali di proprietà esclusiva, mettendoli in collegamento con altro suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il peso di una vera e propria servitù. (Cass. n. 15024/13).

### Apertura di un varco sul muro condominiale

● In tema di condominio negli edifici, costituisce un uso illegittimo della cosa comune, ai sensi degli artt. 1102 e 1120 c.c., l'apertura di un varco sul muro condominiale verso un altro edificio anche se per mettere in comunicazione due unità immobiliari appartenenti alla medesima persona, in quanto tale condotta comporta la possibilità di costituzione di una servitù di passaggio gravante sul condominio. (Cass. n. 21395/13).

### Risarcimento del danno

● In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. (Cass. n. 20394/13).

● In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi in re ipsa, ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente. (Cass. n. 14213/12).

## Art. 1103

### Successione in quota di società di capitali

● Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione "mortis causa", concluso da alcuni coeredi sull'assunto dell'attuale piena titolarità dei diritti di partecipazione sociale, la quale poteva, invece, esser loro riconosciuta soltanto all'esito del pendente giudizio di divisione, non avendo ad oggetto la quota di eredità spettante agli stessi cedenti, non è volto a far subentrare l'acquirente nella comunione ereditaria e rimane, pertanto, inopponibile ad altro coerede rimasto estraneo all'alienazione, neppur rilevando rispetto a tale alienazione l'esercizio della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ.; né l'opponibilità di detta cessione nei confronti del comproprietario non partecipe al negozio può essere affermata ricostruendo l'accordo come vendita di quota indivisa dei soli diritti sociali, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ., in quanto anche un tale atto di disposizione riveste un'efficacia meramente obbligatoria, condizionata all'attribuzione del bene, in sede di divisione, ai coeredi alienanti. (Cass. n. 9801/13).

## Art. 1104

### Natura delle spese

● L'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute

dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene. (Cass. n. 253/2013).

*In senso contrario*

● In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perchè la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Ne consegue che vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni (e vanno, dunque, rimborsate al condomino antistatario) le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di videocitofono, ma altresì quelle intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più condivisibile un'interpretazione degli art. 1104 e 1110 c.c. che configuri come godimento, piuttosto che come conservazione della funzione essenziale d'un immobile ad uso abitativo, l'ordinaria erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali. (Cass. n. 12568/02).

# Art. 1108

### Costituzione di diritti reali su parti comuni dell'edificio

● In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla. (Cass. n. 15024/13).

### Alienazione del fondo comune

● L'art. 1108, comma 3, c.c., secondo cui è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., il quale, in via di eccezione, prevede che la vendita possa essere deliberata a maggioranza esclusivamente ove la stessa sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari. (Cass. n. 17216/12).

# Art. 1110

### Natura

● La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cassata, nella specie,

la sentenza dei giudici di merito che aveva condannato. un condominio al rimborso, in favore di un condomino, di una somma relativa all'importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale; secondo la Corte, i giudici avevano errato a inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 c.c., giacché nella specie si versava in materia non di comunione ordinaria, ma di condominio). (Cass. n. 20099/13).

### Sostituzione di parti costitutive

● L'art. 1110 consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità: tra tali spese possono rientrare anche quelle per la sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come, nella specie, quelle sostenute per sostituire parti inservibili dell'impianto di riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare; lo stesso articolo, escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore: solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori (riconosciuto il rimborso alla parte che aveva sottoposto i preventivi per la sostituzione di parti dell'impianto di riscaldamento al comproprietario, il quale era rimasto del tutto inattivo; la mancata prestazione del consenso da parte dell'altro comproprietario era del tutto irrilevante posto che il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l'inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie). (Cass. n. 20652/13).

## Art. 1111

### Pregiudizialità tra processi di divisione

● Non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra due processi di divisione, pendenti (in tutto o in parte) tra gli stessi eredi o condomini, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, in quanto appartenenti a comunioni fondate su distinte situazioni giuridiche. (Cass. n. 1739/13).

### Contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota

● Il contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota che preveda la costituzione in comproprietà ai condividenti tutti di una strada da realizzare sulla porzione di terreno non stralciata, attribuisce al titolare della quota stralciata il diritto di esigere dagli altri contraenti il rilascio dell'area convenzionalmente deputata allo scopo, configurandosi in suo favore un diritto di credito funzionale alla tutela dello "ius ad rem" a lui spettante una volta che la strada, intesa quale cosa futura, sia venuta ad esistenza. (Cass. n. 15522/13).

## Art. 1112

### Litisconsorzio necessario

● L'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto all'opponibilità della sentenza e si pone quindi su di un piano diverso rispetto all'art. 1113, comma 3, c.c., dettato per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, il quale, invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione su di un fondo, aveva negato la qualità di litisconsorti necessari agli aventi causa della ricorrente, il cui acquisto, sfornito di prova della sua trascrizione, era avvenuto durante il predetto giudizio). (Cass. n. 78/13).

# Art. 1115

### Calcolo delle quote

● L'art. 1115, comma 3, c.c. riconosce il diritto del comproprietario che abbia pagato i debiti della cosa comune senza ottenerne il rimborso, di vedere, al momento della divisione, accresciuta proporzionalmente la quota di sua spettanza. (Cass. n. 20841/13)

# Art. 1117

### Suolo

● La presunzione ex art. 1117 c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale, per cui l'originaria appartenenza al medesimo proprietario dell'unico terreno su cui in tempi diversi siano stati costruiti l'edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce quest'ultimo come parte del condominio stesso, se ciò non risulta dal relativo titolo di provenienza. (Cass. n. 9105/13).

### Ripartizione degli spazi

● Nell'ipotesi di vendita di immobili provenienti da originaria unica proprietà, gli spazi residui, in mancanza di diverse risultanze dei titoli di alienazione, rimangono di proprietà dell'originario unico proprietario o dei suoi aventi causa e, qualora il complesso di tali immobili sia caratterizzato, quanto alla parte interessata dall'edificio condominiale, da una netta ripartizione in senso verticale degli spazi, nell'ambito del quale l'androne-porticato risulti connotato da una propria autonomia strutturale rispetto al sovrastante condominio e funzionalmente collegato al retrostante cortile (non facente parte del condominio), al quale dà accesso, non possono configurarsi, in tale contesto, gli estremi per l'applicabilità della vis attractiva di cui all'art. 840 c.c. che ha per oggetto il sottosuolo, vale a dire lo spazio posto al disotto del piano di campagna dell'immobile e non qualunque altro che sia comunque a livello inferiore allo stesso. (Cass. n. 2369/12).

### Balcone

● L'edificio condominiale costituisce una unità fisico-economica complessa e compiuta che racchiude ogni porzione, di proprietà comune o individuale del fabbricato stesso, per cui ««il suolo su cui sorge l'edificioo», previsto dall'art. 1117, n. 1, c.c., designa l'area su cui insiste il fabbricato nel suo insieme di componenti comuni e non, di talché la circostanza che una parte dei muri perimetrali sia destinata esclusivamente a delimitare e sorreggere un balcone di proprietà esclusiva non esclude l'appartenenza comune della porzione di suolo su cui quella parte insiste. (Cass. n. 4430/12).

### *Segue:* Balcone aggettante

● La servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone "aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante, la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 c.c. (Cass. n. 14620/12).

### Terrazza di uso esclusivo

● Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti - da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo riguardo alla motivazione - che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Cass. n. 2500/13).

● Deve considerarsi illegittima la sostituzione della copertura del tetto condominiale, operata dal condomino abitante all'ultimo piano, con una struttura a terrazzo per uso

personale, atteso che esclude la possibilità di pari godimento da parte degli altri condomini. É ininfluente la considerazione che non sia variata la funzione di copertura cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non è l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazione future, quali l'appoggio di antenne o di pannelli solari, o di altre possibili e oggi inimmaginabili utilità. (Cass. n. 2500/13).

*Segue:* **Originario unico proprietario e costruttore**

● Deve considerarsi bene comune anche il sottosuolo del condominio, in quanto rientrano tra la nozione di bene comune non solo quei beni espressamente indicati nell'art. 1117 c.c. ma anche tutti quei beni assimilabili a quelli espressamente indicati, in relazione alla loro destinazione al comune gradimento o al servizio della proprietà esclusiva. Dalla qualifica di beni comuni per i beni su cui è avvenuta l'ingerenza del terzo non deriva necessariamente l'applicazione dell'art. 936 c.c., dovendosi piuttosto valutare se il terzo, in qualità di possessore in buona fede, possa comunque pretendere un'indennità pari all'aumento di valore del bene ai sensi dell'art. 1150, comma 5, c.c. (nella specie, l'originario unico proprietario costruttore del complesso condominiale, dopo il trasferimento delle singole unità immobiliari, aveva costruito nel sottosuolo condominiale dei box per autoveicoli, alienandoli in un secondo momento ad un soggetto terzo. Al termine dei lavori posti in essere dal terzo, i singoli condomini avevano chiesto l'accertamento della proprietà condominiale delle nuove costruzioni sul presupposto che - mancando un titolo che disponesse in senso contrario - l'intervento ad opera del costruttore era avvenuto sui beni comuni e che quindi le addizioni dovessero afferire al condominio per accessione). (Cass. n. 946/13).

**Vani scantinati**

● In tema di condominio negli edifici, deve intendersi oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., la porzione di terreno su cui viene a poggiare l'intero stabile e, quindi, quella più profonda esistente sotto il piano cantinato più basso. Ne consegue che i vani scantinati possono presumersi comuni, in mancanza di un titolo contrario, non già in quanto facenti parte del suolo ma solo qualora risultino obiettivamente destinati all'uso e al godimento comune. (Cass. n. 18054/13).

**Opere destinate a preservare da agenti atmosferici**

● In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3 c.c.. (Cass. n. 64/13).

**Scale**

● In mancanza di un titolo idoneo, ha natura di bene condominiale la scala che permette di accedere ai piani superiori di un edificio; il fatto che le parti di tale scala destinate a raggiungere i piani superiori non siano normalmente usate dai condomini del piano inferiore non può assumere alcun significato per escludere la proprietà comune dell'intera unitaria struttura (nella specie, relativa ad una struttura condominiale composta da due soli piani, la Corte ha considerato illegittima l'apposizione di una porta in legno e una struttura in muratura collocata all'inizio della rampa di scale che dal pianerottolo del primo piano adduceva al secondo piano, con ciò impedendo a chicchessia di accedere sulla stessa rampa). (Cass. n. 4419/13).

**Sottotetto**

● Nel silenzio dei titoli, per decidere della condominialità di un sottotetto, si deve guardare alla concreta prevalenza, rispetto alla

funzione di copertura dello stabile condominiale, della concreta destinazione, conferita dall'originario proprietario costruttore, dei volumi in questione ad unità abitative autonomamente fruibili, ancorchè ubicate sulla sommità dell'edificio e sottostanti al tetto comune. (Cass. n. 12046/13).

● L'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva (nella specie, la Corte ha ritenuto che il sottotetto fosse bene comune, atteso che dallo stesso titolo di proprietà dei condomini che ne rivendicavano la proprietà esclusiva, considerato complessivamente, nel rapporto tra la precisa descrizione della composizione dell'unità immobiliare oggetto dell'acquisto e la specifica individuazione delle parti condominiali, emergeva che il sottotetto dedotto in controversia, lungi dal conformarsi come una semplice camera d'aria posta a servizio degli alloggi sottostanti, costituisse un vero e proprio piano autonomo, distinto dalle unità immobiliari collocate all'ultimo piano). (Cass. n. 4083/13).

### Alloggio del portiere

● Il compenso dovuto dal condominio ai proprietari di un alloggio costituente pertinenza destinata al servizio delle unità abitative condominiali, in quanto adibito allo svolgimento del servizio di portierato, deriva la propria causa debendi da un rapporto obbligatorio analogo a quello di locazione, essendo, al pari di questo, a causa onerosa e giustificato da uno scambio periodico tra godimento del bene e corrispettivo in denaro. Ne consegue che il credito pecuniario derivante da tale rapporto si prescrive nel termine previsto, a norma dell'art. 2948, n. 3, c.c., per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. (Cass. n. 23924/12).

### Supercondominio

● Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. (Cass. n. 14898/13).

### Condominio parziale

● In tema di condominio negli edifici e più nello specifico di così detto condominio parziale, la valutazione della ricorrenza di tale fattispecie, che incide sull'applicazione del criterio di ripartizione delle spese, è valutata dal giudice di merito sulla base dei dati emergenti dall'istruttoria ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Cass. n. 17875/13).

### Azione di accertamento della proprietà esclusiva

● In tema di diritti reali e di accertamento, in particolare, della proprietà comune o meno di un cortile condominiale, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi, essendo dedotto in giudizio un rapporto unico ed inscindibile e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo ove pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto stesso, sicché la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la sentenza "inutiliter data". (Cass. n. 10996/13).

### Eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva

● In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino che vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un'eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva al fine limitato di paraliz-

zare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli art. 34 e 36 c.p.c., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. (Cass. n. 4624/13).

## Art. 1118

**Ripartizione degli oneri**

● In caso di compravendita di immobile sito in condominio, la ripartizione degli oneri tra venditore ed acquirente avviene distinguendo la contribuzione ordinaria da quella straordinaria. La prima viene ripartita in ragione del momento in cui l'opera è eseguita, la seconda con riferimento ai condomini che hanno preso parte o potevano partecipare all'assemblea che ha deliberato gli interventi. (Cass. n. 10235/13).

## Art. 1120

**Innovazioni**

● In tema di condominio negli edifici, non costituisce un'innovazione, ai sensi dell'art. 1120 c.c., soggetta perciò al requisito della maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 5, c.c., la deliberazione con la quale l'assemblea autorizzi chi lo richieda all'uso del vano contenente la canna pattumiera (peraltro, nella specie, già sigillata in esecuzione di precedente delibera) allo scopo di alloggiarvi il contatore e la caldaia di produzione dell'acqua calda, non prevedendo essa la realizzazione di opere da parte del condominio incidenti sull'essenza della cosa comune, in quanto idonee ad alterarne l'originaria funzione e destinazione ed a consentirne una diversa utilizzazione in favore di tutti i condomini. (Cass. n. 945/13).

*Segue:* **Regolamento condominiale**

● Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà. Ne consegue che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva delibato la legittimità dell'immutazione del fabbricato oggetto di causa sulla base del solo art. 1120 c.c., senza soffermarsi sulla portata dei dedotti divieti regolamentari di alterazione del decoro dell'intero complesso). (Cass. n. 1748/13).

*Segue:* **Aspetto architettonico**

● In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto architettonico, di cui all'art. 1127, cod. civ., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di decoro architettonico, di cui all'art. 1120 cod. civ., che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell'edificio, ma compatibile con l'aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell'ultimo piano e ben visibile dall'esterno). (Cass. n. 10048/13).

### Cancelli di ingresso

● La delibera assembleare con la quale si dispone la chiusura di un'area di accesso al fabbricato per disciplinare il transito e impedire l'accesso indiscriminato da parte di terzi attiene all'uso della cosa e alla sua regolamentazione e non incide sull'essenza del bene comune né altera la sua funzione o destinazione. Non sono dunque presenti i requisiti che caratterizzano l'innovazione in senso tecnico, come disciplinata dall'art. 1120 c.c.. (Cass. n. 4340/13).

● In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. (Cass. n. 4340/13).

### Muri perimetrali

● I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, sicché non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l'utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unità distinta rispetto all'edificio comune, in quanto ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edificio. Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l'appoggio praticato da un condomino sul muro perimetrale dell'edificio condominiale per realizzare locali di proprietà esclusiva, mettendoli in collegamento con altro suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il peso di una vera e propria servitù. (Cass. n. 15024/13).

### Apertura di un varco sul muro condominiale

● In tema di condominio negli edifici, costituisce un uso illegittimo della cosa comune, ai sensi degli artt. 1102 e 1120 c.c., l'apertura di un varco sul muro condominiale verso un altro edificio anche se per mettere in comunicazione due unità immobiliari appartenenti alla medesima persona, in quanto tale condotta comporta la possibilità di costituzione di una servitù di passaggio gravante sul condominio. (Cass. n. 21395/13).

## Art. 1123

### Obbligazione contributiva del condomino

● In tema di condominio, in presenza di una deliberazione di ripartizione dei contributi approvata dall'assemblea, il singolo condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese a lui spettanti deducendo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali, dovendo comunque opporsi al medesimo riparto mediante contestazione dei criteri seguiti. (Cass. n. 10081/13).

● In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. (Cass. n. 2049/13).

### Modificazione delle tabelle

● L'approvazione delle tabelle millesimali e quindi, la loro origine contrattuale, non preclude al condomino che le ha approvate di potere chiedere la loro revisione. (Cass. n. 21950/13).

*Segue:* **Delibera assembleare**

● La delibera assembleare che modifica il criterio legale di determinazione delle quote di partecipazione alle spese condominiali è nulla se assunta con la maggioranza (anche qualificata) e non all'unanimità. La nullità può essere fatta valere anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso il proprio voto favorevole. (Cass. n. 15042/13).

*Segue:* **Per facta concludentia**

● É da ritenersi legittima la deliberazione dell'assemblea di condominio con la quale è stato deciso di ripartire le spese condominiali in difformità alle tabelle vigenti e comunque in assenza di criteri millesimali corrispondenti alla situazione di fatto loro sottesa. La modificazione per facta concludentia, per potersi considerare valida, implica l'applicazione ripetuta ed incontestata nel tempo del criterio sostitutivo prescelto dall'assise condominiale. Tale decisione quindi non può considerarsi modificativa delle tabelle millesimali - che comunque possono essere modificate a maggioranza - ma solamente dei criteri di riparto delle spese. (Cass. n. 13004/13).

**Imputazione di pagamento**

● Il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputare i pagamenti ai debiti per singoli esercizi e può escludere, attraverso lo strumento dell'imputazione di pagamento, che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. (Cass. n. 5038/13).

**Danni alle parti comuni**

● In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l'obbligo del responsabile di assumere l'onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l'assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l'amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la nullità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari). (Cass. n. 10053/13).

● Il rifacimento del tetto di un immobile di proprietà comune non esorbita dai poteri dell'assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa può deliberare. Il fatto che i lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprietà, anziché accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l'approvazione dell'opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla; infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l'obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l'assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato. (Cass. n. 10053/13).

**Spese generali di manutenzione**

● In materia di condominio é valida la disposizione del regolamento condominiale,

di natura contrattuale, secondo cui le spese generali di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condominio (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio). (Cass. n. 22824/13).

### Opere destinate a preservare da agenti atmosferici

● In tema di condominio negli edifici, le parti dell'edificio - muri e tetti - ( art. 1117, n. 1 c.c.) ovvero le opere ed i manufatti - fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, c.c.) - deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3 c.c.. (Cass. n. 64/13).

## Art. 1125

### Locale sotterraneo

● Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti a un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa l'applicabilità in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte degli edifici condominiali. (Cass. n. 140967/12).

## Art. 1126

### Ripartizione delle spese

● Le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cc, che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino, che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti. (Cass. n. 22896/13).

● In tema di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. (Cass. n. 3658/13).

## Art. 1127

### Aspetto architettonico

● In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto architettonico, di cui all'art. 1127, cod. civ., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di decoro architettonico, di cui all'art. 1120 cod. civ., che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell'edificio, ma compatibile con l'aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell'ultimo piano e ben visibile dall'esterno). (Cass. n. 10048/13).

### Terrazza di uso esclusivo

● Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può

effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti - da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo riguardo alla motivazione - che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Cass. n. 2500/13).

● Deve considerarsi illegittima la sostituzione della copertura del tetto condominiale, operata dal condomino abitante all'ultimo piano, con una struttura a terrazzo per uso personale, atteso che esclude la possibilità di pari godimento da parte degli altri condomini. É ininfluente la considerazione che non sia variata la funzione di copertura cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non è l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazione future, quali l'appoggio di antenne o di pannelli solari, o di altre possibili e oggi inimmaginabili utilità. (Cass. n. 2500/13).

## Art. 1129

### Nomina dell'amministratore

● In tema di condominio negli edifici, l'art. 1138 comma 4 c.c. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento, tra le altre, la disposizione dell'art. 1129 c.c., la quale attribuisce all'assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata dell'incarico; ne deriva la nullità della clausola del regolamento che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo all'assemblea il relativo potere di nomina e di revoca, senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto in concreto esistente tra i condomini o l'attività esercitata nell'edificio. (Cass. n. 13011/13).

### Ritardo nell'accettazione dell'incarico

● Se il potere di convocazione dell'assemblea spetta, in applicazione dei principio della "prorogatio imperii", anche all'amministratore la cui nomina sia stata dichiarata illegittima, a maggior ragione va ritenuto che possa spettare anche all'amministratore, alla cui nomina non è seguita immediatamente, come nel caso in esame, l'accettazione. Il riferimento al mandato in materia condominiale non comporta, quindi, l'applicabilità delle norme che fanno discendere, soltanto dall'accettazione dei mandatario, l'operatività della nomina; tale riferimento si deve, invece, intendere nel senso che questo specifico rapporto di mandato non ha una fonte contrattuale, ma trova la sua regolamentazione iniziale nell'investitura dell'assemblea. (Cass. n. 14930/13).

## Art. 1130

### Attività di vigilanza e difesa

● Dall'esame del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. emerge l'obbligo all'amministratore di "compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". Pertanto l'amministratore può esercitare qualsiasi attività di vigilanza e di difesa diretta a preservare l'integrità e la sicurezza del bene comune (nella specie, un condomino aveva trasformato parte del tetto in terrazza, l'amministratore pertanto ben poteva agire in giudizio per la rimozione senza autorizzazione dell'assemblea). (Cass. n. 4338/13).

### *Segue:* Bilancio preventivo e consuntivo

● All'amministratore è consentito di riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. (Cass. n. 21650/13).

### Potere di spesa

● L'amministratore del condomino non ha un generale potere di spesa (salvo quanto previsto dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti e dall'art. 1130 c.c., n. 3) per cui deve ritenersi che in via generale l'assemblea condominiale abbia il compito specifico, non solo di approvare il conto consuntivo, al fine di confrontarlo con il preventivo, ma anche valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore stesso. (Cass. n. 15041/13).

### Legittimazione processuale dell'amministratore

● Nel caso di abusiva occupazione di una porzione di area condominiale, mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell'am-

ministratore di condominio ad agire giudizialmente, con azione volta al "ripristino dei luoghi", nei confronti dell'autore dell'opera denunciata; una simile azione, infatti, essendo diretta al mantenimento dell'integrità materiale dell'area condominiale, stravolta dalla nuova costruzione, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al menzionato art. 1130 c.c. (nella specie, relativa all'azione di ripristino del sottotetto condominiale, abusivamente occupato da alcuni condomini, la Corte ha ritenuto che, non potendosi ricavare dalle planimetrie in atti e dal regolamento condominiale la natura non condominiale del sottotetto, l'amministratore ben poteva agire al fine realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio). (Cass. n. 7327/13).

*Segue:* **Supercondominio**

● L'amministratore del (singolo) condominio non può chiedere misure cautelari nell'interesse del supercondominio né avanzare pretese risarcitorie con la conseguenza che le relative azioni diventano improcedibili. (Cass. n. 19558/13).

**Compenso dell'amministratore**

● In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte. Peraltro, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettari a favore dell'amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea. (Cass. n. 22313/13).

## Art. 1131

**Immobili da demolire**

● L'amministratore del condominio costituito convenzionalmente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici di cui al medesimo decreto, è legittimato passivamente in relazione alle controversie concernenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione oggetto delle delibere adottate dal condominio stesso, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici della normativa sulla ricostruzione, che postulano un amministratore munito dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 cod. civ. (Cass. n. 14899/13).

## Art. 1134

**Natura**

● La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cassata, nella specie, la sentenza dei giudici di merito che aveva condannato. un condominio al rimborso, in favore di un condomino, di una somma relativa all'importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale; secondo la Corte, i giudici avevano errato a inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 c.c., giacché nella specie si versava in

materia non di comunione ordinaria, ma di condominio). (Cass. n. 20099/13).

### Urgenza

● In tema di condominio negli edifici è da ritenersi spesa urgente, rimborsabile ai sensi dell'art. 1134 c.c. al singolo condomino che l'ha effettuata, quella riguardante interventi d'ogni genere che non possono essere rimandati per consentire una deliberazione assembleare com'anche un provvedimento dell'amministratore se non con pericolo di danno. In questo contesto non possono essere considerate urgenti le spese sostenute da una struttura alberghiera, ubicata in un edificio in condominio, per rendere più appetibile la vendita di pacchetti di soggiorno. (Cass. n. 20151/13).

## Art. 1135

### Interessi moratori

● Non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori (nella specie pari al 20%) a carico dei condomini in ritardo nel pagamento delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all'unanimità. La nullità di una tale delibera inficia e travolge, a sua volta, le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora. Peraltro, trattandosi di nullità, la stessa potrà essere fatta valere dal condominio interessato senza essere tenuto all'osservanza del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. n. 10196/13).

### Approvazione delle tabelle millesimali

● In tema di condominio degli edifici, ai fini dell'approvazione delle tabelle millesimali (al pari della revisione delle stesse) non è necessario il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. n. 11387/13).

## Art. 1136

### Convocazione

● In tema di condominio negli edifici, l'avviso di convocazione a partecipare all'assemblea condominiale, quale atto recettizio, dev'essere ricevuto e non solo comunicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione. (Cass. n. 22047/13).

### Rapporto tra rappresentante e rappresentato

● In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. (Cass. n. 2218/13).

## Art. 1137

### Requisiti

● L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del condomino all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal singolo partecipante nella prima deliberazione). (Cass. n. 11214/13).

### Forma dell'impugnazione di delibera assembleare

● In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale

dettata dall'art. 163 c.p.c, vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. Ciò posto, va ulteriormente osservato che la notificazione della citazione - ancorché non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo (art. 171, 1 comma c.p.c.), né dalla costituzione delle parti nei termini loro rispettivamente assegnati - è sufficiente a determinare la pendenza della lite, poiché la mancata costituzione non comporta senz'altro l'estinzione dei processo, il quale, benché in stato di quiescenza, può essere riassunto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. Pertanto, la riassunzione della causa non iscritta a ruolo non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda permangono inalterati e riferiti, quanto alla loro produzione, alla data della notifica della prima citazione. (Cass. n. 14661/13).

● In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c.., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c.. (Cass. n. 3743/13).

### Competenza per valore

● Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata. (Cass. n. 16898/13).

### Esecutività della delibera ed impugnazione

● In materia di condominio, vige il principio dell'esecutività della deliberazione dell'assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 1137 c.c.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie. (Cass. n. 8525/13).

### Spese di riscaldamento

● In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione con la quale l'assemblea chiede il pagamento delle spese per il riscaldamento anche a quei condomini che non sono comproprietari di quell'impianto. In particolare simile decisione dev'essere considerata nulla, come tale impugnabile in ogni momento da chiunque vi abbia interesse, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto lesiva del diritto dei singoli. (Cass. n. 22634/13).

## Art. 1138

### Supercondominio

● Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. (Cass. n. 14898/13).

### Nomina dell'amministratore

● In tema di condominio negli edifici, l'art. 1138 comma 4 c.c. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento, tra

le altre, la disposizione dell'art. 1129 c.c., la quale attribuisce all'assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata dell'incarico; ne deriva la nullità della clausola del regolamento che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo all'assemblea il relativo potere di nomina e di revoca, senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto in concreto esistente tra i condomini o l'attività esercitata nell'edificio. (Cass. n. 13011/13).

## Art. 1140

### Nuda proprietà

● Quando taluno vende la sola nuda proprietà di un proprio immobile, con ciò riservando per sé l'usufrutto, pur garantendone all'acquirente la libertà da diritti di terzi, non si realizza anche il trasferimento del possesso del bene medesimo. Infatti, può aversi il trasferimento della proprietà disgiunto da quello del possesso, l'uno non implicando necessariamente l'altro anche se esso costituisce effetto naturale del contratto di compravendita, ma può non verificarsi, ove risulti dimostrato, come nella specie, che il venditore non abbia trasferito il possesso del bene ceduto, mantenendo il diritto ad esercitare il diritto di "ius possessionis". (Cass. n. 1219/12).

### Possesso ad usucapionem

● Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena". In particolare, un potere di atto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa signoria sulla cosa stessa. (Cass. n. 11903/13).

● Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza. (Cass. n. 10894/13).

● Per la configuràbilità del possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, in altri termini, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. L'apprezzamento del giudice del merito, in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione - infine - non è denunciabile in sede di legittimità. (Cass. n. 7332/13).

## Art. 1141

### Modalità

● L'interversione del possesso, da parte del detentore di un bene, non può avvenire mediante un semplice atto volitivo interno, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificatamente contro il possessore, che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio. (Cass. n. 13417/13).

● L'interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente "nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi

da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'interversione può essere provata richiamando condotte di vario tipo e natura, ma il semplice possesso seppur particolarmente prolungato, l'assenza di richieste volte ad ottenere la restituzione del bene, la convinzione di soggetti terzi circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto occupante, non sono circostanze idonee a qualificare l'interversione del possesso. (Cass. n. 8900/13).

### Detentore qualificato

● L'art. 1141, comma 2, c.c., nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o qualificato, giacché l'opposizione al possessore, quale tecnica d'interversione del possesso, presuppone una detenzione originaria fondata su un titolo derivante dallo stesso possessore. Pertanto, nel caso di chi non detenga il bene o non ne sia detentore qualificato, il riconoscimento del diritto di proprietà alieno, che egli manifesti attraverso una richiesta, rivolta al proprietario e rimasta senza esito, di ottenere la concessione del bene in godimento, segna il momento fino al quale è senz'altro da escludere l'animus possidendi, ma non toglie che successivamente lo stesso soggetto possa impossessarsi della res attraverso atti di apprensione che, per l'assenza di una pregressa detenzione derivata dal possessore, determinano la presunzione di possesso di cui al comma 1 dell'art. 1141 c.c.. (Cass. n. 5037/13).

### Rifiuto di restituzione del bene

● In caso di rifiuto, opposto dal detentore al possessore, di restituire il fondo, accompagnato dal disconoscimento del possesso di quest'ultimo e dalla manifestazione dell'avvenuta interversione del possesso in favore del primo, si configura uno spoglio semplice, a fronte del quale è esperibile l'azione di manutenzione recuperatoria. (Cass. n. 13417/13).

### Contratto di comodato

● Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio. (Cass. n. 15877/13).

### Azione di reintegrazione nel possesso

● L'azione di reintegrazione nel possesso è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene, e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso, e costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, se vi sia stata negazione e privazione del possesso da parte del detentore o se si tratti di opposizione alle richieste del possessore riconducibili al godimento del bene, nell'ambito del rapporto obbligatorio in forza del quale è stata trasferita la detenzione. (Cass. n. 13417/13).

### Accertamento giudiziale dell'usucapione

● Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus". Questo ultimo elemento può essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritlo di pro-

prietà, sicché allora è il convenuto a dover di mostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto personale. In particolare, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente, si fonda sull'esistenza di un contratta di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Deriva da quanto precede, pertanto, che la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Cass. n. 4332/13).

## Art. 1142

### Divisione di bene comune

● In tema di usucapione, non è idoneo a dare la prova del possesso esclusivo della cosa, né a far insorgere la presunzione di possesso intermedio, di cui all'art. 1142 cod. civ., l'atto di divisione di un bene comune, giacché esso, di per sé, non attribuisce all'assegnatario una situazione di fatto corrispondente al possesso esclusivo di quanto assegnato. (Cass. n. 6371/13).

## Art. 1144

### Requisiti

● L'indagine volta a stabilire se determinate attività pongano in essere una situazione di possesso, utile ai fini dell'usucapione, ovvero siano dovute a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, così da non poter servire di fondamento all'acquisto del possesso, ai sensi dell'art. 1144 c.c., è indagine riservata al giudice di merito ed implica un apprezzamento di fatto. Con riferimento ai beni in comunione ai fini dell'usucapione del bene non è sufficiente il solo possesso perché possa maturare l'usucapione a favore di uno dei partecipanti, occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall'inizio in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene in maniera esclusiva. (Cass. n. 17630/13).

### Esecuzione di un'opera autorizzata dallo spoliatus

● L'esecuzione di un'opera cui l'autore dello spoglio era stato inizialmente autorizzato dalla persona che ha subìto lo spoglio, affinché potesse rendere in favore di quest'ultima una prestazione personale, ma, in concreto, da lui utilizzata al fine di un abusivo impossessamento del bene, rientra nella condotta attuativa dello spoglio, sicché il ripristino della situazione di fatto preesistente alla condotta spoliatrice richiede l'eliminazione dell'opera che, quale mezzo strettamente connesso alla realizzazione dell'impossessamento, deve ritenersi non più autorizzata. (Nel caso di specie, il possessore aveva acconsentito all'apertura di un varco di accesso nel proprio orto-giardino al solo fine di agevolare l'adempimento in suo favore di obblighi assistenziali, e non anche per consentire la presa di possesso dell'orto da parte dei soggetti autorizzati ad accedervi; la S.C., nel cassare la decisione di merito, ha è ritenuto che l'ordine giudiziale di murare il varco costituisce misura necessaria alla reintegrazione). (Cass. n. 2728/13).

## Art. 1145

### Demanio dello stato

● Nei rapporti tra privati, ai sensi dell'art. 1145, comma 2, c.c., in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, è concessa l'azione di spoglio rispetto a beni appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle province e dei comuni, soggetti al regime dei beni demaniali, quando su tali beni siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, senza che rilevi in contrario il fatto che detto godimento sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione. La predetta tutela possessoria spetta anche in caso di impedimento soltanto parziale del passaggio veicolare sul bene demaniale,

consistente in un'apprezzabile difficoltà di transito. (Cass. n. 9873/12).

## Art. 1146

### Servitù

● Nel sistema tavolare, la mancata intavolazione della servitù comporta l'inefficacia del trasferimento successivo sotto il profilo del difetto di titolarità in capo all'autore, ma tale inefficacia rientra nella fisiologia dell'istituto dell'accessione del possesso, che presuppone un titolo (non idoneo, bensì) solo astrattamente idoneo al trasferimento. Ne consegue che, intavolato l'acquisto della proprietà, si trasferisce per accessione il possesso della servitù attiva, abbia o no già determinato l'acquisto del relativo diritto per usucapione. (Cass. n. 15020/13).

## Art. 1148

### Divisione della comunione legale

● In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (Cass. n. 9845/12).

## Art. 1150

### Comodato e spese di manutenzione

● Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (anche straordinarie) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c. (Cass. n. 17941/13).

### Migliorie realizzate dal coerede

● Il coerede che sul bene da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 comma 5 c.c., secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali o manodopera. (Cass. n. 16364/13).

● Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. (Cass. n. 16206/13).

## Art. 1158

### Condizioni

● L'acquisto della proprietà per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nella utilizzazione di essa. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'esercizio, da parte del proprietario, di taluna delle facoltà inerenti al suo diritto, oltre a rendere di per sé equivoca e non pacifica l'altrui situazione possessoria, fa sì che questa non aderisca al contenuto del diritto di proprietà (ai sensi dell'art. 1140 c.c.) che deve presentare i caratteri della pienezza e dell'esclusività e non possa, quindi, dare luogo all'acquisto del diritto stesso per usucapione. (Cass. n. 14722/12).

### *Segue:* Confessione

● Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo,

che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all'altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo. (Cass. n. 7381/13).

*Segue:* **Decorrenza del termine**

● Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato. (Cass. n. 9633/13).

**Servitù apparente**

● Il codice civile vigente, consentendo l'acquisto per usucapione delle servitù apparenti, ancorché discontinue, ha innovato la disciplina contenuta nell'art. 630 del codice civile del 1865, la quale escludeva l'usucapibilità delle servitù discontinue. Ne consegue che il possesso di una servitù apparente di passaggio, iniziato sotto il codice civile abrogato, è utile all'usucapione, come stabilito dall'art. 158 disp. att. e trans. cod. civ., solo con decorso dal 28 ottobre 1941, mentre è irrilevante il possesso anteriore e, quindi, tenuto conto della sospensione dei termini durante lo stato di guerra, solo se si sia protratto, dall'anzidetta data, per ventitré anni, tre mesi e otto giorni. (Cass. n. 5774/13).

**Divisione di bene comune**

● In tema di usucapione, non è idoneo a dare la prova del possesso esclusivo della cosa, né a far insorgere la presunzione di possesso intermedio, di cui all'art. 1142 cod. civ., l'atto di divisione di un bene comune, giacché esso, di per sé, non attribuisce all'assegnatario una situazione di fatto corrispondente al possesso esclusivo di quanto assegnato. (Cass. n. 6371/13).

**Costruzione abusiva**

● È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. (Cass. n. 3979/13).

*Segue:* **Nuova costruzione e ristrutturazione**

● Non è configurabile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale allorché risulti che, nel corso del tempo necessario ai fini di tale acquisto, l'originario manufatto, consistente, nella specie, in un rudere fatiscente, sia stato demolito e sostituito con un immobile avente una differente altezza ed una diversa localizzazione rispetto alle fondamenta ed all'area di sedime del preesistente, così integrando gli estremi di una nuova costruzione e non di un intervento di ristrutturazione, con conseguente venir meno dell'identità del bene occorrente per l'unitarietà del possesso "ad usucapionem". (Cass. n. 14902/13).

**Parcheggio**

● Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta

la "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso; pertanto, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito oltre che dall'eventuale assenza delle opere richieste dall'art. 1061 cod. civ., anche dalla natura meramente personale dell'utilità. (Cass. n. 5769/13).

## Art. 1159

### Donazione di beni altrui

● La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare. (Cass. n. 12782/13).

## Art. 1163

### Clandestinità

● Il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Ai fini dell'accertamento della non clandestinità del possesso, è necessario che questo sia acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore. (Cass. n. 17881/13).

## Art. 1165

### Interruzione del possesso

● Ai fini dell'interruzione dell'usucapione occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore. Il rinvio dell'art. 1165 del c.c. all'art. 2943 del c.c. - infatti - determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge. (Cass. n. 8907/13).

## Art. 1168

### Legittimazione attiva

● Nell'azione di reintegrazione da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene, la legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore. Pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, la prova deve essere univoca (nella specie, la Corte ha ritenuto che non costituisce un'argomentazione congrua l'assunto dei giudici del merito secondo il quale una settimana di tempo, in caso di installazione di opere stabili come una condotta idrica, fosse comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile). (Cass. n. 10086/13).

● Va riconosciuto al detentore qualificato (detenzione nell'interesse proprio del detentore) la legittimazione alla proposizione dell'azione di reintegra verso i terzi ed anche verso il possessore, mentre al detentore non qualificato (detenzione nell'interesse del possessore) va riconosciuta la legittimazione all'azione di reintegra verso i terzi, ma non verso il possessore. (Cass. n. 99/13).

### Tempestività

● Ai fini della tempestività dell'azione di reintegrazione entro l'anno dal sofferto spoglio e della correlata individuazione dell'oggetto del possesso di una servitù di scarico fognario, non può tenersi distinta dal restante impianto la fossa biologica, la quale, avendo

la funzione di raccogliere le acque piovane e quelle provenienti dai servizi igienici, non è dissociabile dalla rete dei canali e fa parte di un bene composto (cd. fognatura), nel quale la pluralità dei componenti, per effetto della connessione fisica e funzionale, assume una nuova individualità, perdendo quella propria. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall'azione di reintegrazione per decorso del termine annuale, avendo riguardo all'epoca dell'interruzione di uno scarico compreso nell'intero sistema fognario, e non all'autonomo possesso di una fossa biologica e del relativo alloggiamento). (Cass. n. 1494/13).

### Onere della prova

● Chi propone l'azione a tutela del possesso, deve farsi carico di dimostrare di possedere i presupposti dell'azione ovvero di essere possessore del bene e di aver proposto l'azione tempestivamente (fattispecie relativa all'azione promossa dal proprietario di un fondo che aveva accusato il confinante di avergli sbarrato la strada chiudendo il varco di accesso prima con una rete e, successivamente, con un cancello). (Cass. n. 3975/13).

### Azione di reintegrazione

● Ai fini della tempestività dell'azione di reintegrazione entro l'anno dal sofferto spoglio e della correlata individuazione dell'oggetto del possesso di una servitù di scarico fognario, non può tenersi distinta dal restante impianto la fossa biologica, la quale, avendo la funzione di raccogliere le acque piovane e quelle provenienti dai servizi igienici, non è dissociabile dalla rete dei canali e fa parte di un bene composto (cd. fognatura), nel quale la pluralità dei componenti, per effetto della connessione fisica e funzionale, assume una nuova individualità, perdendo quella propria. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall'azione di reintegrazione per decorso del termine annuale, avendo riguardo all'epoca dell'interruzione di uno scarico compreso nell'intero sistema fognario, e non all'autonomo possesso di una fossa biologica e del relativo alloggiamento). (Cass. n. 1494/13).

### Servitù di parcheggio

● Il parcheggiare l'autovettura nel cortile condominiale altrui non può configurare una servitù di parcheggio difettando il requisito dell'utilità intesa come vantaggio inerente al fondo dominante. (Cass. n. 15334/12).

### *In senso contrario*

● Il requisito dell'apparenza, senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c. la servitù non può essere usucapita nè acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che l'apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sè, opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una servitù di parcheggio). (Cass. n. 3370/1995).

### Azione di reintegrazione nel possesso

● L'azione di reintegrazione nel possesso è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene, e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso, e costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, se vi sia stata negazione e privazione del possesso da parte del detentore o se si tratti di opposizione alle richieste del possessore riconducibili al godimento del bene, nell'ambito del rapporto obbligatorio in forza del quale è stata trasferita la detenzione. (Cass. n. 13417/13).

### Ultrapetizione

● Non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che, nell'accogliere la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di affaccio, luce ed aria, abbia ordinato il ripristino dello stato dei luoghi (nella specie, peraltro, in

seno al ricorso introduttivo era stata chiesta, sebbene in base ad un riferimento normativo in conferente, la rimozione del manufatto la cui realizzazione aveva determinato la lesione del possesso) (Cass. n. 13618/13).

## Art. 1171

### Legittimazione passiva

● La legittimazione passiva all'azione di denuncia di nuova opera, ex art. 1171 cod. civ., spetta, nella prima fase cautelare, all'esecutore materiale dell'opera ed al committente, mentre nella seconda fase spetta, ove si fondi su ragioni petitorie, al proprietario o al titolare di altro diritto reale, non essendo quindi estensibile a terzi legati da vincolo contrattuale con questi ultimi. (Cass. n. 15710/13).

## Art. 1173

### Locazione di immobili urbani

● In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, dal momento della cessazione del rapporto contrattuale sino a quello del pagamento dell'indennità di avviamento si viene ad instaurare tra le parti un rapporto "ex lege", che risulta collegato geneticamente a quello precedente, ma nel quale le rispettive obbligazioni non si pongono in relazione di sinallagmaticità. Ne consegue che il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile, per sottrarsi all'obbligo di pagamento del canone non può invocare l'applicazione dell'art. 1460 cod. civ., bensì soltanto compiere l'offerta di restituzione del bene a norma dell'art. 1216 cod. civ. (Cass. n. 15876/13).

## Art. 1175

● È ammissibile la parcellizzazione della domanda ed è irrilevante il difetto di riserva di altro giudizio per altre voci di danno eventualmente subito (nella specie, l'attore aveva ottenuto sentenza dal giudice di pace passata in giudicato che aveva accolto la sua domanda di danni per fatto illecito per lire 250mila, senza che in quel giudizio l'attore avesse formulato riserva dui ulteriori danni e, successivamente, aveva proposto altra domanda innanzi al tribunale, per il risarcimento di altri danni derivati dallo stesso fatto: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile tale nuova domanda, anche atteso che il giudice di pace non era, per valore, competente a conoscere dei danni invocati nel secondo giudizio) (Cass. n. 8575/13).

### *Segue:* Rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo

● Ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti. (Cass. n. 207/13).

### Frazionamento del credito

● In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del

precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto). (Cass. n. 6664/13).

**Modalità di pagamento**

● Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (Cass. n. 21844/13).

*Segue:* **Rifiuto**

● In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria). (Cass. n. 14531/13).

● Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede (nella specie, una compagnia assicurativa aveva inviato all'avente diritto un assegno per saldare il proprio debito. Il creditore, però, ometteva di comunicare alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi, aveva intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione, per poi portare l'assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione). (Cass. n. 14531/13).

**Fideiussione per obbligazione futura**

● In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la

banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura). (Cass. n. 11979/13).

**Assunzione a concorso**

● In materia di procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere datoriale può essere esercitato nei casi in cui esso non sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede, o sia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza oppure arbitrarietà, sicché la valutazione delle prove concorsuali con criteri diversi da quelli indicati nel bando, da ritenersi predefiniti e vincolanti, inficia il diritto soggettivo dei singoli concorrenti al rispetto di tali criteri, a prescindere dall'accertamento del rapporto di causalità tra il corretto svolgimento della prova e l'utile collocazione fra gli idonei dei candidati interessati. (Cass. n. 13176/13).

**Lavoratore parasubordinato**

● Sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 cod. civ., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione ad una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l'indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale). (Cass. n. 7141/13).

**Potere disciplinare del datore di lavoro**

● In materia disciplinare, poiché gli artt. 240 e 333 cod. proc. pen. riguardano esclusivamente la materia penale, nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro possa essere sollecitato a seguito di scritti anonimi, restando escluso solo che questi possano essere lo strumento di prova dell'illecito, né un simile divieto può desumersi dal generale principio di correttezza e buona fede, che costituisce un metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro autonoma fonte. (Cass. n. 6501/13).

## Art. 1176

*Segue:* **Intervento chirurgico**

● Delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico eseguito in modo imperito possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l'hanno eseguito, ma anche il medico curante del paziente il quale abbia dapprima prescritto la cura i cui effetti resero necessario l'intervento chirurgico (circostanza che rileva ai fini del nesso di causalità tra condotta e danno), e poi abbia omesso di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stato sottoposto il paziente, e delle peculiarità che tali cure comportavano (circostanza il che rileva sul piano della colpa). (Nella specie, era accaduto che una cura contro l'infertilità somministrata dal medico di fiducia aveva provocato un ingrossamento delle ovaie della paziente, ed aveva indotto altri sanitari a rimuoverle chirurgicamente, con un intervento reputato dal giudice di merito non necessario; tuttavia, mentre il giudice di merito aveva reputato il ginecologo non responsabile dell'errore commesso dai chirurghi, la S.C. ha cassato tale decisione, ritenendo al contrario sussistere un nesso di causa tra la condotta del ginecologo ed il danno finale, in virtù dei principi di cui alla massima). (Cass. n. 4029/13).

**Notaio: obblighi di informazione**

● In tema di responsabilità del notaio, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione

alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fibne di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento. (Cass. n. 15305/13).

● La responsabilità professionale del notaio, incaricato della preparazione e della stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, che non abbia provveduto preventivamente a verificare, mediante le visure ipotecarie e catastali, la sussistenza della proprietà del bene in capo al venditore, è configurabile nei riguardi del compratore che non abbia potuto conseguire l'acquisto della stessa, il quale ha titolo di pretendere, in via solidale, il risarcimento di ogni ragione di danno (a partire dalla restituzione del prezzo corrisposto) dal venditore e, appunto, dal notaio, l'uno e l'altro inadempienti agli obblighi contrattuali scaturiti da fonte diversa, la compravendita e il contratto di opera professionale. (Cass. n. 2219/13).

### *Segue:* Risarcimento del danno

● La responsabilità professionale del notaio, incaricato della preparazione e della stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, che non abbia provveduto preventivamente a verificare, mediante le visure ipotecarie e catastali, la sussistenza della proprietà del bene in capo al venditore, è configurabile nei riguardi del compratore che non abbia potuto conseguire l'acquisto della stessa, il quale ha titolo di pretendere, in via solidale, il risarcimento di ogni ragione di danno (a partire dalla restituzione del prezzo corrisposto) dal venditore e, appunto, dal notaio, l'uno e l'altro inadempienti agli obblighi contrattuali scaturiti da fonte diversa, la compravendita e il contratto di opera professionale. (Cass. n. 2219/13).

● Qualora il notaio rogante dichiari libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. (Cass. n. 903/13).

### *Segue:* Onere della prova

● L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nel caso di specie, essendosi già irreversibilmente prodotto - al momento della stipula del rogito notarile - il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ed essendo lo stesso il risultato di una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio, si è ritenuto che, in caso di diligente adempimento da parte del professionista dell'incarico affidatogli, l'ignara acquirente avrebbe potuto risparmiare soltanto gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito). (Cass. n. 3657/13).

### *Segue:* Esonero dalla responsabilità

● Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, è esclusa la sua responsabilità per non avere eseguito le visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, solo in presenza di un espresso esonero da tale adempimento - per motivi di urgenza o per altre ragioni - per concorde volontà delle parti, con clausola inserita nella scrittura, da considerarsi non già meramente di stile, bensì quale parte integrante del contratto, sempre che abbia giustificata da esigenze concrete

delle parti. Quand'anche sia stato esonerato dalle visure - comunque - il notaio che sia a conoscenza o che abbia solo il mero sospetto, della sussistenza di una iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita, deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e della buona fede. (Cass. n. 2071/13).

### *Segue:* Verifica vincoli sull'immobile

● In tema di responsabilità del notaio, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fibne di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento. (Cass. n. 15305/13).

### *Segue:* Esonero dalle visure

● Solo la concorde volontà delle parti e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d'opera intellettuale con il notaio può esonerare quest'ultimo dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà dei pregiudizi. (Cass. n. 14865/13).

### *Segue:* Onere della prova

● La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. n. 2638/13).

### Commercialista

● In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall'art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio "a norma di legge" non include anche gli onorati "per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci", contemplati invece nell'art. 32 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva argomentato nel senso che l'art. 2403 cod. civ. attribuisce al collegio sindacale la delega del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; gli artt. 2423 ss. cod. civ. individuano nell'organo amministrativo l'esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti alla formazione del bilancio e in particolare degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; l'art. 2381 cod. civ. non permette la delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; e le tariffe professionali dei dottori commercialisti prevedono specifiche voci inerenti il controllo contabile). (Cass. n. 15029/13).

### Responsabilità dell'appaltatore

● In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore, con il derivante obbligo

risarcitorio, non viene meno neppure in caso di eventuali vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto. (Cass. n. 15711/13).

### *In senso contrario*

● L'art. 2226 c.c., per il quale l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per le difformità ed i vizi della medesima se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, è applicabile solo al contratto d'opera che sfoci nella realizzazione di un "opus" in senso materiale e non anche in quello che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale. (Cass. n. 11067/1994).

### *Segue:* Giurisdizione

● Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione risarcitoria proposta da un appaltatore di opera pubblica nei confronti della P.A. committente, relativa all'inadempimento degli obblighi di collaborazione nascenti dal contratto d'appalto, come pure quella proposta contro il progettista e il direttore dei lavori, nonché contro altri enti pubblici, chiamati in causa per l'inottemperanza ai doveri di buona fede e correttezza, che abbiano determinato, con le loro condotte inerti od omissive, un ingiusto prolungamento dei lavori, causa dei danni di cui si chiede la reintegrazione, trattandosi di domande fondate non su provvedimenti illegittimi dell'amministrazione, ma su comportamenti illeciti della stessa. (Cass. n. 10301/13).

### Tour operator

● Sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. (In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del "tour operator" per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall'organizzatore di viaggio, dall'aeroporto all'albergo). (Cass. n. 22619/12).

### Concorsi pronostici ed ente gestore

● In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave (nella specie, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento. (Cass. m. 13434/13).

## Art. 1177

### Compravendita

● In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), cod., civ., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di

un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d'uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). (Cass. n. 7957/13).

*Segue:* **Restituzione di merce viziata**

● In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della traditio nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Cass. n. 267/13).

## Art. 1180

**Rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo**

● Ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti. (Cass. n. 207/13).

## Art. 1181

**Azione di risoluzione**

● L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento. (Cass. n. 2204/13).

## Art. 1182

**Modalità di pagamento**

● Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (Cass. n. 21844/13).

**Pagamento con sistema diverso dalla moneta avente corso legale**

● Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede (nella specie, una compagnia assicurativa aveva inviato all'avente diritto un assegno per saldare il proprio debito. Il creditore, però,

ometteva di comunicare alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi, aveva intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione, per poi portare l'assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione). (Cass. n. 14531/13).

● In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria). (Cass. n. 14531/13).

### Elezione di domicilio

● L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Cass. n. 14937/13).

### Macchinario industriale

● Il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato presso il domicilio del venditore se le parti hanno pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi lì, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, e ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio. (Cass. n. 20628/13).

### Compenso per prestazioni professionali

● Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo. (Cass. n. 6096/13).

## Art. 1183

### Mancata indicazione del termine

Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo

per l'esercizio del diritto di prelazione. (Cass. n. 15709/13).

## Art. 1189

### Condizioni

● Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens". (Cass. n. 14028/13).

## Art. 1193

### Dichiarazione di imputazione

● In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. (Cass. n. 2672/13).

● In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza. (Cass. n. 917/13).

### Pagamento effettuato con sistema diverso da moneta avente corso legale

● In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria). (Cass. n. 14531/13).

● Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede (nella specie, una compagnia assicurati-

va aveva inviato all'avente diritto un assegno per saldare il proprio debito. Il creditore, però, ometteva di comunicare alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi, aveva intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione, per poi portare l'assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione). (Cass. n. 14531/13).

## Art. 1194

### Risarcimento del danno da fatto illecito

● In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. (Cass. n. 8104/13).

## Art. 1199

### Quietanza o transazione

● La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di quanto è stato pagato dal debitore, non l'esistenza di una pattuizione sul corrispettivo. (Cass. n. 14416/13).

● La quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del creditore stesso, dell'avvenuto pagamento, con la consegCEnza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. (Cass. n. 13189/13).

### Simulazione

● In tema di simulazione, la quietanza priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento che agisca per il recupero del corrispondente credito sorto in favore dell'imprenditore "in bonis", assumendone la simulazione del relativo pagamento. (Cass. n. 7263/13).

## Art. 1200

### Cancellazione delle ipoteche

● In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 cod. civ.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti il creditore non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, mentre per converso grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiederla e, pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile soggetto al vincolo reale. (Cass. n. 15435/13).

## Art. 1201

### Fondo di garanzia presso l'INPS

● Il credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia presso l'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, conserva la natura retributiva del credito originario nei confronti del datore di lavoro e non ha natura assistenziale, con la conseguenza che ne è possibile la cessione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fondatezza della domanda di pagamento avanzata contro il Fondo, da parte di una società surrogatasi nel credito dei lavoratori al TFR, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, ritenendo invece irrilevante la cessione del credito, non essendo questa in sé circostanza ostativa all'intervento del Fondo). (Cass. n. 9068/13).

## Art. 1203

**Fallimento: ammissione al passivo del coobbligato**

● L'insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l'ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune. Ove, pertanto, tale pagamento sia stato effettuato nel corso di una procedura concorsuale (nella specie, l'amministrazione straordinaria ex art. 1 d.lg. 8 luglio 1999 n. 270), ed in particolare dopo la proposizione, da parte del fideiussore, della relativa domanda di insinuazione, ma anteriormente alla esecutività dello stato passivo, il giudice, comunque adito ex art. 53 del citato d.lg. e 98 legge fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui al d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5) per l'ammissione al passivo incondizionata, come richiesto ab origine, in luogo dell'ivi avvenuta ammissione con riserva, non può restringere il suo sindacato critico ancora sul mezzo oppositivo adottato, dovendo, invece, considerare nel merito, e per tutta la sua latitudine, la descritta domanda finalmente fondata sul presupposto solutorio comunque attuato. (Cass. n. 613/13).

## Art. 1206

**Successione mortis causa**

● In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario. (Cass. n. 11906/13).

## Art. 1207

**Restituzione dell'immobile**

● In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (Cass. n. 15433/13).

## Art. 1208

**Requisiti**

● L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli art. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). (Cass. n. 2217/13).

## Art. 1209

**Requisiti**

● L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta

nelle forme di cui agli art. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). (Cass. n. 2217/13).

### Restituzione dell'immobile

● In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (Cass. n. 15433/13).

### Immobile ad uso commerciale

● Dal momento della cessazione del rapporto di locazione sino a quello del pagamento dell'indennità si viene ad instaurare tra le parti un rapporto ex lege geneticamente collegato al precedente, fondato per una parte sulla protrazione della detenzione del bene e per l'altra sul pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del rapporto contrattuale, salva la sua facoltà di evitare il pagamento di tale corrispettivo, previa offerta di restituzione del bene, con la costituzione in mora del locatore. (Cass. n. 15876/13).

● Il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, non godendo di alcun diritto di ritenzione sulla res e potendo evitare tale corresponsione a mezzo di offerta anche informale di restituzione. (Cass. n. 15876/13).

## Art. 1210

### Restituzione di merce viziata

● In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della traditio nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Cass. n. 267/13).

## Art. 1211

### Restituzione di merce viziata

● In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della traditio nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Cass. n. 267/13).

## Art. 1216

### Locazione di immobili urbani

● In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, dal momento della cessazione del rapporto contrattuale sino a quello del pagamento

dell'indennità di avviamento si viene ad instaurare tra le parti un rapporto "ex lege", che risulta collegato geneticamente a quello precedente, ma nel quale le rispettive obbligazioni non si pongono in relazione di sinallagmaticità. Ne consegue che il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile, per sottrarsi all'obbligo di pagamento del canone non può invocare l'applicazione dell'art. 1460 cod. civ., bensì soltanto compiere l'offerta di restituzione del bene a norma dell'art. 1216 cod. civ. (Cass. n. 15876/13).

# Art. 1218

### Contenuto

● Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 c.c., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Cass. n. 4352/13).

### *Segue:* Valutazione del giudice di merito

● Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare risolto per inadempimento del Comune ricorrente il contratto di appalto dallo stesso concluso con la società resistente, non aveva considerato le difese del primo volte ad escludere l'asserito comportamento inerte ascrittogli dalla seconda, né aveva valutato le doglianze afferenti l'inadeguatezza del progetto di massima trasmessogli da quest'ultima, a sua volta rimasta inerte a fronte della corrispondente contestazione ricevuta dall'ente). (Cass. n. 336/13).

### Quantificazione del danno

● In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato. (Cass. n. 2720/13).

### *Segue:* Onere della prova del danno

● L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nel caso di specie, essendosi già irreversibilmente prodotto - al momento

della stipula del rogito notarile - il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ed essendo lo stesso il risultato di una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio, si è ritenuto che, in caso di diligente adempimento da parte del professionista dell'incarico affidatogli, l'ignara acquirente avrebbe potuto risparmiare soltanto gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito). (Cass. n. 3657/13).

### *Segue:* Obbligo di informazione

● La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 11950/13).

### *Segue:* Imperizia

● Delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico eseguito in modo imperito possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l'hanno eseguito, ma anche il medico curante del paziente il quale abbia dapprima prescritto la cura i cui effetti resero necessario l'intervento chirurgico (circostanza che rileva ai fini del nesso di causalità tra condotta e danno), e poi abbia omesso di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stato sottoposto il paziente, e delle peculiarità che tali cure comportavano (circostanza il che rileva sul piano della colpa). (Nella specie, era accaduto che una cura contro l'infertilità somministrata dal medico di fiducia aveva provocato un ingrossamento delle ovaie della paziente, ed aveva indotto altri sanitari a rimuoverle chirurgicamente, con un intervento reputato dal giudice di merito non necessario; tuttavia, mentre il giudice di merito aveva reputato il ginecologo non responsabile dell'errore commesso dai chirurghi, la S.C. ha cassato tale decisione, ritenendo al contrario sussistere un nesso di causa tra la condotta del ginecologo ed il danno finale, in virtù dei principi di cui alla massima). (Cass. n. 4029/13).

### *Segue:* Inadempimento

● A fronte della richiesta della paziente di un accertamento medico-diagnostico per essere resa edotta delle eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter interrompere la gravidanza, gravano sul medico, in primo luogo, l'obbligo di informazione circa tutte le possibilità di indagini diagnostiche, più o meno invasive, più o meno rischiose, e le percentuali di false negatività offerte dal test prescelto, in secondo luogo, l'obbligo di effettuare non un accertamento qualunque, bensì un accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e all'esercizio del diritto di aborto. (Cass. n. 16754/12).

### *in senso contrario*

● In tema di obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non puòessere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod .civ., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Ne consegue che la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra i quali quello della diligenza (compresa in questa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione), che va a sua volta valutata con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico

chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. (Cass. n. 583/2005).

*Segue:* **Onere della prova**

● Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare, ma non di provare, la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. Pertanto, è il danneggiato che agisce per l'affermazione della responsabilità del medico che ha l'onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto del sanitario e danno; solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. (Cass. n. 18341/13).

*Segue:* **Onere della prova**

● La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. n. 2638/13).

*Segue:* **Verifica vincoli sull'immobile**

● In tema di responsabilità del notaio, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fibne di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento. (Cass. n. 15305/13).

● La responsabilità professionale del notaio, incaricato della preparazione e della stesura dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, che non abbia provveduto preventivamente a verificare, mediante le visure ipotecarie e catastali, la sussistenza della proprietà del bene in capo al venditore, è configurabile nei riguardi del compratore che non abbia potuto conseguire l'acquisto della stessa, il quale ha titolo di pretendere, in via solidale, il risarcimento di ogni ragione di danno (a partire dalla restituzione del prezzo corrisposto) dal venditore e, appunto, dal notaio, l'uno e l'altro inadempienti agli obblighi contrattuali scaturiti da fonte diversa, la compravendita e il contratto di opera professionale. (Cass. n. 2219/13).

*Segue:* **Esonero dalle visure**

● Solo la concorde volontà delle parti e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d'opera intellettuale con il notaio può esonerare quest'ultimo dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà dei pregiudizi. (Cass. n. 14865/13).

*Segue:* **Esonero dalla responsabilità**

● Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, è esclusa la sua responsabilità per non avere eseguito le visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, solo in presenza di un espresso esonero da tale adempimento - per motivi di urgenza o per altre ragioni - per concorde volontà delle parti, con clausola inserita nella scrittura, da considerarsi non già meramente di stile, bensì quale parte integrante del contratto, sempre che abbia giustificata da esigenze concrete delle parti. Quand'anche sia stato esonerato dalle visure - comunque - il notaio che sia a

conoscenza o che abbia solo il mero sospetto, della sussistenza di una iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita, deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e della buona fede. (Cass. n. 2071/13).

**Diritto del lavoro**

● La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per licenziamento illegittimo deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente a inadempimento delle obbligazioni. (Cass. n. 17123/13).

*Segue:* **Mobbing**

● Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare. (Cass. n. 1471/13).

**Danno da perdita di chance**

● In caso di illegittima esclusione da prove selettive, per avere diritto a1 risarcimento da perdita di "chances", è necessario provare, sia pure presuntivamente, la concreta possibilità di essere selezionato. (Cass. n. 5009/13).

**Responsabilità degli istituti scolastici e degli insegnanti**

● L'amministrazione scolastica è tenuta a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, i danni subiti da uhn'alunna minorenne che, mentre si trovava nei bagni di una scuola, era rimasta vittima di violenza sessuale commessa da un operaio incaricato dei lavori di manutenzione dell'immobile (Cass. n. 13457/13).

● L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolatica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività. (Cass. n. 13457/13).

● Sussiste la responsabilità contrattuale, da contatto sociale qualificato, dell'istituto scolastico per i danni occorsi dall'alunno durante l'esecuzione della prestazione scolastica, la quale ha natura contrattuale in ragione dell'accettazione da parte dell'istituto della domanda di ammissione presentata dall'alunno o dagli esercenti la potestà. (Cass. n. 11751/13).

*Segue:* **Autolesioni**

● In ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni; la scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione, ivi ricompreso, quindi, il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove

venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi. Spetta all'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (riconosciuto il risarcimento per i danni occorsi ad un'alunna, la quale, mentre si trovava all'interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva da un muretto delimitante l'area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia). (Cass. n. 22752/13).

### Violazione dell'obbligo di preavviso

● In tema di recesso dal contratto, l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi; la sua violazione, peraltro, non comporta una danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio. (Cass. n. 227/13).

## Art. 1219

### Denuncia di sinistro

● In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. (Cass. n. 13661/13).

### Comunicazione

● L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. (Cass. n. 15762/13).

## Art. 1220

### Mora del conduttore

● L'offerta non formale di riconsegna dell'immobile, illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, secondo il disposto del citato art. 1220, onde essa è per questo aspetto parificabile all'offerta formale, pur non determinando la mora del creditore per gli effetti previsti dagli artt. 1206 e seguenti c.c.; l'esclusione della mora del conduttore rende inapplicabile l'obbligo di pagare ai locatori il corrispettivo convenuto. (Cass. n. 18322/13).

● L'offerta non formale di restituzione dell'immobile locato esclude la mora del conduttore, non solo agli effetti del risarcimento del danno, ma anche con riguardo alla cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, quando essa sia seria e completa, l'immobile venga di fatto contestualmente liberato e non comporti alcun pregiudizio dei diritti del locatore. (Cass. n. 21004/12).

*In senso contrario*

● In tema di rilascio dell'immobile locato, l'adozione, da parte del conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo - mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi dell'art. 1216 c.c. (Cass. n. 2086/02).

### Mora del locatore

● In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (Cass. n. 15433/13).

### Immobile ad uso commerciale

● Dal momento della cessazione del rapporto di locazione sino a quello del pagamento dell'indennità si viene ad instaurare tra le parti un rapporto ex lege geneticamente collegato al precedente, fondato per una parte sulla protrazione della detenzione del bene e per l'altra sul pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del rapporto contrattuale, salva la sua facoltà di evitare il pagamento di tale corrispettivo, previa offerta di restituzione del bene, con la costituzione in mora del locatore. (Cass. n. 15876/13).

● Il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, non godendo di alcun diritto di ritenzione sulla res e potendo evitare tale corresponsione a mezzo di offerta anche informale di restituzione. (Cass. n. 15876/13).

### Danneggiamenti ed innovazioni non consentite

● In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 cod. civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. (Cass. n. 12977/13).

## Art. 1223

### Rifiuto di adempiere

● In tema di obbligazione contrattuale, il rifiuto ad eseguire la prestazione pattuita economicamente a mezzo preventivo (nella specie, trasporto di cose), quindi non fondato su un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, costituisce inadempimento e conferisce al creditore-danneggiato il diritto al risarcimento del danno, senza che quest'ultimo debba fornire alcuna prova effettiva del pregiudizio subìto a causa del mancato trasporto da parte del primo mandatario (la Corte ha ritenuto legittima la sentenza in cui, accertata l'eziologia e l'imputabilità del nocumento negoziale, era stato riconosciuto in favore del mandante il risarcimento del danno emergente richiesto, pari alla maggiore somma versata, per colpa del primo mandatario, al nuovo mandatario). (Cass. n. 1018/13).

### *Segue:* Quantificazione del danno

● In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato. (Cass. n. 2720/13).

### *Segue:* Danno patrimoniale futuro

● Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proie-

zione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato. (Cass. n. 2644/13).

*Segue:* **Riduzione della capacità lavorativa**

● In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. (Cass. n. 3290/13).

**Contagio da virus**

● Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento. (Cass. n. 14932/13).

**Assicurazione della responsabilità civile**

● In tema di assicurazione volontaria della responsabilità civile in cui si prevede, oltre ad un massimale per un sinistro, un massimale per persona che ha subito lesioni personali, non può essere accolta l'equazione tra queste ultime ed il danno non patrimoniale, ciò sia per la diversa natura ontologico-giuridica di tale danno, sia perché, così operando, si verifica un'inaccettabile commistione tra il danno-evento con il danno-conseguenza risarcibile. In ragione di ciò, ai prossimi congiunti del de cuius che hanno agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale andrà applicato cumulativamente l'unico massimale previsto per l'evento individuato in polizza. (Cass. n. 4043/13).

● In tema di assicurazione della responsabilità civile, allorché la polizza preveda distinti massimali, rispettivamente per i danni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato e per ciascun terzo danneggiato che abbia subito lesioni personali, deve ritenersi operante il primo in relazione all'indennizzo spettante ai prossimi congiunti di un operaio deceduto in seguito ad un infortunio sul lavoro, i quali non abbiano riportato malattie del corpo o della mente, risultando detti massimali parametrati non sul danno-conseguenza risarcibile, ma sull'evento lesivo, che può attingere pure un soggetto distinto o ulteriore rispetto a quello vittima del pregiudizio risarcibile. (Cass. n. 4043/13).

*Segue:* **Circolazione stradale**

● Nel caso di sinistro con scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna. (Cass. n. 4021/13).

*Segue:* **Sosta**

● Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di applicare la citata disciplina in quanto l'evento dannoso, conseguente alla propagazione dell'incendio

di un'autocisterna, pur trovando occasione nella sosta del mezzo presso una stazione di rifornimento di gas GPL, è risultato essere determinato dall'indebita fuoriuscita di gas dalla parte superiore del serbatoio dell'autocisterna e dal maldestro tentativo del conducente di porvi riparo). (Cass. n. 5398/13).

### Lesione del diritto alla vita

● In assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. (Cass. n. 1871/13).

### Lesione della capacità di guadagno

● La circostanza che la vittima di un infortunio abbia, a guarigione avvenuta, mutato lavoro o mansioni non è di per sé sufficiente a ritenere provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la conseguente riduzione del reddito ed il danno alla persona, essendo onere del danneggiato allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso, riducendola, sulla capacità di guadagno, potendo solo in tal caso la riduzione di reddito effettivamente percepito essere risarcita come lucro cessante. (Cass. n. 16213/13).

### Danno da fermo tecnico

● É possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. (Cass. n. 22687/13).

### Compensatio lucri cum danno

● Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice). (Cass. n 12248/13).

### Occupazione abusiva di immobile

● Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti. (Cass. n. 15111/13).

### Responsabilità professionale aggravata

● La domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione

della "direzione" dei supposti danni. (Cass. n. 7620/13).

### Difformità dell'immobile

● La difformità dell'immobile acquistato dalla concessione edilizia configura onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c. e non un vizio della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per cui il compratore può ottenere la riduzione del prezzo da rapportare ai costi sopportati per la regolarizzazione urbanistica. (Cass. n. 10947/12).

*In senso contrario*

● Nell'ipotesi di vendita di immobile, realizzato con lievi difformità dalle concessioni edilizie e dai progetti approvati, l'acquirente, il quale chieda ed ottenga la sanatoria in qualità di proprietario dell'immobile, ben può esercitare un'azione di riduzione del prezzo ai sensi degli art. 1490 - 1492 c.c. (Cass. n. 11322/97).

## Art. 1224

### Criteri preventivamente stabiliti

● L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consista in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Ne consegue che, gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono un'obbligazione di valuta cui è applicabile il principio nominalistico e non sono suscettibili, quindi, di rivalutazione monetaria. (Cass. n. 13649/13).

### Riconoscimento del maggior danno

● Ai fini del riconoscimento al creditore di somme di denaro di un maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c. corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o fra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore), è tuttavia necessaria la proposizione della relativa domanda con la relativa prova o con l'allegazione delle circostanze necessarie per provarle. La prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa e all'entità del credito, sia presumibile che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche, oppure che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa. (Cass. n. 4271/13).

### Svalutazione monetaria

● Il danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta ma richiede specifica e tempestiva domanda e comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore. In particolare nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta ai fini del riconascimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., anche il creditore imprenditore commerciale ha l'onere di allegare e dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero - con la produzione dei bilanci - di comprovare quale fosse la produttività della sua impresa, per le somme in essa investite. (Cass. n. 7290/103).

### Esecuzione in forma specifica

● La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all'ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamen-

te previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo. (Cass. n. 15546/13).

**Compravendita**

● In ipotesi di trasferimento della proprietà su una porzione di bene inferiore a quanto previsto nell'accordo negoziale, l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell'actio quanti minoris ex art. 1480 c.c., ha natura non di debito di valore ma di valuta, trattandosi non di un'obbligazione risarcitoria ma di un rimborso a favore dell'acquirente, in quanto derivante dal venir meno, per effetto dell'accertamento della parziale alienità della cosa, della causa dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo; né rileva la circostanza che il giudice abbia accordato al compratore, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione della somma, in quanto questa gli è stata attribuita non in virtù del riconoscimento alla stessa della natura di debito di valore ma per soddisfare il compratore del suo distinto diritto al risarcimento del danno, previsto dall'art. 1480 c.c. quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione di trasferire per l'intero la proprietà. (Cass. n. 2060/13).

**Accessione invertita**

● L'indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo, nell'ipotesi di accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., pari al doppio del valore della superficie occupata è oggetto di un debito di valore, mirando non solo a ricostituire il patrimonio del proprietario, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, con la conseguenza che il giudice, nel liquidare detta indennità, deve riconoscere sulla relativa somma, anche d'ufficio, gli interessi compensativi, a far data dalla domanda. (Cass. n. 3706/13).

## Art. 1226

*Segue:* **Danno patrimoniale futuro**

● Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato. (Cass. n. 2644/13).

*Segue:* **Onere delle prova**

● La liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso d'impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno. (Cass. n. 4948/13).

*Segue:* **Danno da fermo tecnico**

● É possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. (Cass. n. 22687/13).

**Liquidazione giudiziale**

● Qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazio-

ne, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subìto da ciascun danneggiato. (Cass. n. 9231/13).

### Lavoro: presupposti e poteri del giudice

● Nel caso in cui sia certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 c.p.c., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del su esposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che, nella liquidazione equitativa dei compensi percentuali spettanti per il 2001 - 2002 - 2003 agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario sul campione, aveva fatto riferimento agli importi percepiti dagli stessi in un anno precedente, richiamati peraltro dal legislatore per la determinazione forfetaria dei compensi negli anni 1998 e 1999). (Cass. n. 4047/13).

### Colpa medica neonatale

● È viziata la motivazione della sentenza che, in fattispecie di colpa medica neonatale, liquidi equitativamente il danno morale del neonato e dei genitori senza riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, nonché liquidi, sempre in via equitativa, il danno patrimoniale del neonato con generico riferimento alle chances di futuro lavoro: una motivazione siffatta rende impossibile il controllo sull'iter logico seguito dal giudice di merito nelle relative quantificazioni. (Cass. n. 3582/13).

### Responsabilità dell'amministratore

● Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio" (nella specie, per divieto di operazioni dopo la perdita del capitale sociale) il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al contenuto l'intero sbilancio patrimoniale (Cass. n. 11155/12).

#### *In senso contrario*

● La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile, è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. n. 7606/11).

### Consulenza tecnica d'ufficio

● In tema di risarcimento del danno, ove sia stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per una precisa quantificazione dello stesso (nella specie, relativo al pregiudizio patrimoniale subito da fabbricati ed aree edificabili per effetto di immissioni di polveri di cemento), il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento peritale inidoneo allo scopo, sussistendo, pertanto, il presupposto normativo del ricorso all'equità, costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno; incorre, invece, in evidente contraddizione, rendendo impossibile l'individuazione dei criteri e del percorso logico seguito per pervenire alla liquidazione, il giudice che, dopo aver ritenuto inattendibile la consulenza tecnica, utilizzi i valori in essa accertati per operare la valutazione equitativa del danno. (Cass. n. 4017/13).

# Art. 1227

### Danneggiato incapace di intendere e di volere

● Quando un soggetto incapace per minore età o per altra causa subisce un evento in danno quale conseguenza di fatto illecito altrui in concorso con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo. Non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorché questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato. (Cass. n. 3542/13).

● Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato creditore previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile ìn tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. - che il giudice deve valutare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. n. 3542/13).

### Responsabilità dell'avvocato

● La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. n. 2638/13).

### Attività sciistica

● Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo. (Cass. n. 4018/13).

### Circolazione stradale

● Va confermata la pronuncia di merito che, nel decidere sulla domanda risarcitoria proposta da un pedone investito da un'autovettura, abbia ascritto, con motivazione coerente e logica, l'incidente nella misura del settanta per cento a responsabilità del primo, che aveva attraversato con andamento incerto una strada a largo scorrimento in condizioni di quasi totale oscurità al di fuori delle strisce pedonali, e del rimanente trenta per cento a responsabilità del conducente del veicolo, il quale aveva sorpassato un gruppo di autovetture che a loro volta avevano rallentato la marcia proprio per consentire l'attraversamento dei pedoni nei pressi di una fermata dell'autobus. (Cass. n. 5399/13).

### Danno da insidia stradale

● In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo

nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. n. 11946/13).

## Art. 1228

### Istituti bancari

● La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli. (Cass. n. 8210/13).

### Tour operator

● Sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. (In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del "tour operator" per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall'organizzatore di viaggio, dall'aeroporto all'albergo). (Cass. n. 22619/12).

● L'organizzatore e il venditore del c.d. "pacchetto turistico" rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto anche allorquando si appropriano o avvalgono dell'attività altrui ai fini dell'adempimento della propria prestazione (nella specie, il tour operator è stato ritenuto responsabile del danno subito dal turista-consumatore di pacchetto turistico durante un viaggio effettuato in territorio estero per raggiungere l'aeroporto da cui imbarcarsi per il volo di ritorno in Italia, all'esito di un sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa del vettore della cui prestazione si è avvalso in sostituzione - per causa di forza maggiore - di quello aereo, contrattualmente previsto). (Cass. n. 22619/12).

## Art. 1229

### *Segue:* Clausola "*claims made*"

● La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. n. 7273/13).

### Concorsi pronostici ed ente gestore

● In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave (nella specie, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento. (Cass. m. 13434/13).

## Art. 1230

### Requisiti

● L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il dirrefimenro della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione, ma resta assoggettato alle ordinarie regole sulla vendita negoziale. (Cass. n. 16050/13).

**Garanzia per i vizi**

● In tema di compravendita, ma il principio va esteso anche all'ipotesi di appalto, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore economico, di per sé non da vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione; infatti, solo in presenza di un accordo delle parti, espresso o "per facta concludentia", il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi da luogo ad una novazione oggettiva. (Cass. n. 15992/13).

*In senso contrario*

● Qualora il venditore, tenuto per legge alla garanzia dei vizi, riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia) non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.) restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. (Cass. n. 8294/00).

*In senso contrario*

● Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ed il contestuale impegno del venditore ad eliminarli in sede di esecuzione del contratto non è che uno dei modi con cui il venditore, che ha l'obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi di cui all'art. 1490 c.c., assicura ed attua, l'esatto adempimento della sua prestazione, e, di per sè, non da luogo, pertanto, ad un accordo novativo se non sia in concreto provata la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo così comè richiesto per la novazione dell'art. 1230 c.c. e dall'art. 1231 dello stesso codice, che espressamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera modifica degli elementi accessori della obbligazione; conseguentemente, in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l'impegno ad eliminarli determina solo l'interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria. (Cass. n 11281/94).

## Art. 1231

**Requisiti**

● L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il dirrefimenro della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione, ma resta assoggettato alle ordinarie regole sulla vendita negoziale. (Cass. n. 16050/13).

## Art. 1241

**Conferma del credito**

● Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale). (Cass. n. 13658/13).

# Art. 1243

### Impugnazione di delibera assembleare

● In materia di condominio, vige il principio dell'esecutività della deliberazione dell'assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 1137 c.c.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie. (Cass. n. 8525/13)

### Credito oggetto di accertamento in altro giudizio

● La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è invocata e non può, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione ai sensi della norma suddetta, e va, parimenti, esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata, in via generale, dagli artt. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale menzionata. (Cass. n. 9608/13).

# Art. 1260

### Factoring

● La qualificazione giuridica del contratto di factoring deve essere effettuata in base ad una analisi della effettiva volontà delle parti, fondata su un esame delle clausole contrattuali, fermo restando che il nucleo essenziale di tale negozio deve rinvenirsi nell'obbligo assunto dal fornitore di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa, pro soluto o pro solvendo, secondo lo schema della cessione dei crediti, ex artt. 1260 e segg. c.c. (Cass. n. 21603/12).

### *Segue:* Natura

● Il contratto di factoring comporta di regola la cessione della titolarità dei crediti ed è, dunque, basato su una ratio vendendi, sia pure collegata ad una serie di servizi accessori, con la conseguenza che nel caso in cui questi ultimi acquistino prevalenza rispetto alla causa naturale del negozio, sino a trasformarlo in un mandato, il giudice deve fornire un'adeguata motivazione, conforme alla comune volontà delle parti e all'interpretazione sistematica di tutte le clausole contrattuali . (Cass. n. 21603/12).

### *In senso contrario*

● In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il "factoring" rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore ("factor") la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello "vendendi", per quello "mandati" o per altro ancora. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale, la quale, alla luce della caratterizzazione impressa alla fattispecie dei contraenti, aveva dato atto della essenzialità e della centralità, nel caso, della cessione dei crediti e del risultato giuridico ad essa congruente del trasferimento del valore patrimoniale rappresentato dai crediti stessi in vista della ulteriore finalità della creazione della provvista per le operazioni di finanziamento da realizzarsi mediante le anticipazioni, laddove la funzione gestoria si collocava in posizione subordinata e strumentale all'esigenza della conservazione del valore economico dei crediti ceduti). (Cass. n. 17116/04).

**Danno non patrimoniale**

● Il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.. (Cass. n. 22601/13).

*Segue:* **Formazione dello stato passivo**

● In tema di formazione dello stato passivo, l'insinuazione di un'associazione sindacale per i contributi dovuti dai lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell'imprenditore fallito, gode di collocazione privilegiata, poiché il relativo credito sorge a seguito di cessione della retribuzione da parte del lavoratore. (Cass. n. 9325/13).

**Fallimento**

● In tema di formazione dello stato passivo, il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo ove sia annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione, sicché il cessionario del credito, cui tale garanzia accede, può ottenerne la ammissione privilegiata al passivo, nel momento in cui una siffatta annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell'azione, dovendosi precisare che, in caso di jus superveniens che escluda la necessità dell'annotazione (nella specie, per la società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del d.lg. n. 342 del 1999, che ha modificato l'art. 58 del d.lg. n. 385 del 1993), va equiparata, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento (eventualmente anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo). (Cass. n. 3402/13).

**Revocatoria ex art. 67 l.fall.**

● In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata società nei suoi confronti. (Cass. n. 12768/13).

## Art. 1261

**Avvocati**

● Il divieto di cessione agli avvocati del credito su cui è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni mira ad impedire speculazioni sulle liti. Non può ritenersi che tale peculiare funzione non investa anche la condizione d'inoperatività del divieto consistente nella preesistenza di un intento solutorio alla base della cessione (Cass. n. 22922/13).

## Art. 1265

**Cessione di credito da privato verso la P.A.**

● Poiché l'art. 69, comma 3, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (nel testo applicabile ratione temporis), richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente dimostrata, per carenza del corrispondente avviso di ricevimento, la notifica al debitore pubblico, avvenuta tramite il servizio postale, dell'atto notarile di cessione di crediti per rimborsi Iva, né surrogabile la relativa prova con altri mezzi). (Cass. n. 5493/13).

## Art. 1273

**Credito agrario**

● L'assunzione, da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza,

prevista dall'art. 1, comma 1 bis, d.l. 20 maggio 1993 n. 149 (convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1993 n. 237), ha avuto per effetto la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge (dd.mm. 2 febbraio 1994 e 2 gennaio 1995), giacché esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge. Ne consegue che, per effetto della suddetta liberazione, il creditore del socio garante non è legittimato ad agire in via revocatoria nei confronti di quest'ultimo, il quale ha perduto la qualità di debitore. (Cass. n. 4014/13).

## Art. 1277

### Criteri di determinazione della somma dovuta

● L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consista in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Ne consegue che, gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono un'obbligazione di valuta cui è applicabile il principio nominalistico e non sono suscettibili, quindi, di rivalutazione monetaria. (Cass. n. 13649/13).

### Modalità di pagamento

● Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (Cass. n. 21844/13).

### Assegno circolare

● Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede (nella specie, una compagnia assicurativa aveva inviato all'avente diritto un assegno per saldare il proprio debito. Il creditore, però, ometteva di comunicare alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi, aveva intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione, per poi portare l'assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione). (Cass. n. 14531/13).

### Esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita

● La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all'ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo. (Cass. n. 15546/13).

## Art. 1282

### Espropriazione per pubblica utilità

Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, la richiesta di interessi sull'indennità medesima, che decorrono dalla

data della istanza trattandosi di un debito di valuta, è proponibile anche in corso di causa, in quanto la relativa domanda costituisce una mera "emendatio" e non una "mutatio libelli". (Cass. n. 14763/13).

● In tema di espropriazione per pubblica utilità, la naturale redditività del danaro ricevuto a titolo di indennità di espropriazione e gli interessi compensativi, da esso eventualmente ricavati, non possono ritenersi destinati a reintegrare i danni, né considerarsi corrispettivo dell'occupazione temporanea delle aree espropriate o utilizzate per i lavori per il solo fatto che eccezionalmente il dovuto per l'espropriazione è stato pagato prima del provvedimento ablatorio. (Cass. n. 3512/13).

## Art. 1283

*Segue:* **Nullità**

● Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. (Cass. n. 20172/13).

**Mutuatario**

● Il mutuatario non può pretendere la cessazione dell'anatocismo per il solo fatto dell'intimazione del precetto e senza specificare adeguatamente le ulteriori ragioni di risoluzione anticipata del contratto. (Cass. n. 22808/13).

## Art. 1284

**Interessi ultralegali**

● In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato; tale condizione - che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse - si realizza anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio al tasso vigente, alla data di stipulazione del contratto medesimo, per il tipo di operazione di credito agrario che ne è oggetto, effettuata dalla sezione agraria di quel determinato istituto mutuante. (Cass. n. 2072/13).

**Tassi usurari**

● La nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi). (Cass. n. 350/13).

**Ipoteca**

● Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito. (Cass. n. 775/13).

## Art. 1292

**Notaio e venditore**

● In tema di responsabilità del notaio, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dover rispondere del suo inadempimento. (Cass. n. 15305/13).

## Art. 1294

### Contratto di compravendita

● Il contratto di compravendita sottoscritto solo a margine da tutti i venditori è comunque valido ed in caso di legittimo recesso dell'acquirente, per mancanza di concessione edilizia, deve trovare applicazione l'art. 1294 c.c., in forza del quale allorché più debitori sono tenuti per una medesima prestazione, in difetto di una contraria pattuizione, questa può essere richiesta dal creditore a ciascuno di essi, nella sua interezza. (Cass. n. 16256/13).

### Transazione

● L'accordo transattivo intervenuto tra i prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale ed una delle compagnie assicurative coobbligate in solido, produce effetti anche nei confronti dell'altra compagnia, soltanto qualora la transazione riguardi l'intera obbligazione solidale, mentre qualora l'oggetto di tale negozio sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, l'intero debito si riduce dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Cass. n. 1025/13).

## Art. 1295

### Credito del de cuius

● Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario. (Cass. n. 9158/13).

## Art. 1298

### Conto corrente bancario

● L'art. 1298 c.c. stabilisce una presunzione di solidarietà attiva dei cointestatari del conto corrente bancario, salvo prova contraria. L'inversione dell'onere della prova può essere fornita anche per presunzioni. (Cass. n. 18540/13).

## Art. 1299

### Contrasto di giudicati

● Quando le pretese dell'unico creditore, prese in esame in due separati giudizi contro due diversi condebitori solidali, siano state nell'un caso accolte e nell'altro rigettate, nel successivo giudizio di regresso tra coobbligati i due giudicati si annullano a vicenda, e nessuno dei due potrà giovarsene. Ciò non comporta, però, il necessario rigetto della domanda di regresso proposta dal condebitore che abbia pagato il debito, ma semplicemente che questi avrà l'onere di dedurre e dimostrare con i mezzi ordinari, nel giudizio di regresso, l'effettiva inevitabilità del pagamento. (Cass. n. 16117/13).

### Società in nome collettivo

● In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, comma 2, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva. (Cass. n. 4380/13).

## Art. 1304

### Obbligazioni solidali

● L'accordo transattivo intervenuto tra i prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale ed una delle compagnie assicurative coobbligate in solido, produce effetti anche nei confronti dell'altra compagnia, soltanto qualora la transazione riguardi l'intera obbligazione solidale, mentre qualora l'oggetto

di tale negozio sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, l'intero debito si riduce dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Cass. n. 1025/13).

### Tacita rinuncia

● In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 cod. civ., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di parità dei contendenti. (Cass. n. 17198/13).

## Art. 1306

### Ambito di operatività

● L'art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale, e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti dell'altro coobbligato, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento; né il coobbligato convenuto può a lui opporre altro e contrastante giudicato, col quale invece sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti. (Cass. n. 16117/13).

### Giudizio promosso verso più condebitori

● Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 cod. civ., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fatto applicazione del suddetto principio - che esclude l'operatività dell'art. 1306 cod. civ. con riferimento all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale - anche in relazione al giudicato formatosi, per omessa impugnazione, in causa riunita ad altra pendente nei riguardi di un diverso condebitore solidale, ritenendo a ciò non ostativa l'autonomia dei giudizi riuniti, atteso che, per effetto della disposta riunione di cause scindibili, il processo si svolge contemporaneamente nei confronti di tutte le parti dei giudizi riuniti, come tali destinatarie dell'efficacia diretta, e non riflessa, della decisione adottata all'esito degli stessi). (Cass. n. 13458/13).

### Imposte

● In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. Nel caso in cui, pertanto, l'obbligato solidale non abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti, ma si sia limitato ad invocare una pronuncia favorevole a favore del coobbligato solidale, non ancora passata in giudicato, il processo va sospeso o riunito, ove pendente nella stessa fase, grado e davanti al medesimo giudice, in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento, dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore. (Cass. n. 9577/13).

● Nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte

non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all' art. 1306, secondo comma, c.c. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell'ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento. (Cass. n. 276/13).

## Art. 1311

### Tacita rinuncia

● In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 cod. civ., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di parità dei contendenti. (Cass. n. 17198/13).

## Art. 1314

### Credito del *de cuius*

● Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario. (Cass. n. 9158/13).

## Art. 1316

### Contratti preliminari e vendita cumulativa

● La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi. (Cass. n. 15545/13).

## Art. 1322

### Collegamento negoziale

● Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono - con manifestazioni di volontà espressa in uno stesso contesto - dare vita a più negozi distinti e indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elemen distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi, contrassegnati dalla esistenza di una causa unica, che riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con una intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di intento negoziale oggettiva unico. (Cass. 7255/13).

### *Segue:* Negozi simulati e dissimulati

● Il collegamento negoziale presuppone, nella prospettiva unificatrice della "causa in concreto", che tutti i negozi coordinati siano voluti per i loro effetti tipici; ne consegue che esso non può realizzarsi fra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estra-

nei a quelli del negozio formalmente posto in essere. (Cass. n. 13861/13).

### Inserimento di una condizione nel contratto

● Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. - da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto (fattispecie relativa ad un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo rustico con annessi fabbricati in cui le parti avevano stabilivano che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi dal preliminare stesso, purché nelle more fosse stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive. Si precisava inoltre che, se nel suddetto termine la concessione in sanatoria non fosse stata rilasciata, l'atto notarile definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della consegna da parte dei promittenti venditori al promissario acquirente di copia della concessione in sanatoria). (Cass. n. 17287/13).

## Art. 1325

### Esigenza di conservazione del contratto

● L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'in idem placitum consensus, indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale. (Cass. n. 6116/13).

### Causa del contratto

● La causa del contratto costituisce la sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall'astratto modello utilizzato. Ne deriva che, in ipotesi di scrittura contenente un contratto di affitto agrario di durata decennale, con contestuale pagamento anticipato dell'intero canone dovuto, nonché un preliminare di compravendita del medesimo fondo, con immediata immissione dell'affittuario promissario acquirente nel possesso del predio, stante il collegamento teleologico tra il rapporto di affittanza e la promessa di vendita, in quanto il primo configuri il mezzo escogitato dalle parti per superare il limite legale di provvisoria inalienabilità delle terre di riforma agraria, vendute con riservato dominio dagli enti di sviluppo, la valorizzazione della funzione del singolo accordo intercorso tra i contraenti impone di ritenere che, scaduto il termine di dieci anni pattiziamente previsto, il contratto di affitto non operi più come strumento di composizione dei reciproci interessi, per aver esaurito ogni sua pratica utilità, senza che nessuna previsione legislativa possa automaticamente prorogarlo, con la conseguenza che il protrarsi della detenzione del bene ad opera del promissario debba intendersi come esecuzione del preliminare e non possa perciò integrare alcun inadempimento. (Cass. n. 8100/13).

### Clausola di stile

● In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare

la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile". (Cass. n. 13839/13).

### Vendite da piazza a piazza

● Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma, cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1, cod. civ. (Cass. n. 16182/13).

## Art. 1326

### Requisiti

● Il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l'affare deve ritenersi concluso, cioè quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del contratto. (Cass. n. 11539/13).

### *Segue:* Prelazione senza limiti di tempo

● Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione. (Cass. n. 15709/13).

## Art. 1327

### Vendite da piazza a piazza

● Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma, cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1, cod. civ. (Cass. n. 16182/13).

### Scadenza del termine

● Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 cod. civ., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente, equivale ad una nuova proposta che non vincola l'originario offerente se non in caso di accettazione da parte del medesimo. Pertanto, è ininfluente che il ritardo nell'accettazione della proposta sia solo "lieve", considerato che nella fattispecie non viene in rilievo una questione di inadempimento, ma un'ipotesi di decorrenza di un termine. (Cass. n. 15411/13).

## Art. 1335

### Telefax

● Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al

numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). (Cass. n. 349/13).

### Raccomandata

● L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. (Cass. n. 15762/13).

● Nella cessione di credito, ai fini della notifica vale la presunzione di conoscibilità; la raccomandata che contiene la notifica non è, infatti un atto processuale e quindi non richiede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 145 c.p.c. bensì della presunzione di conoscibilità prevista dall'art. 1335 c.c.. (Cass. n. 2636/13).

### Licenziamento

● In tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 c.c.. (Cass. n. 21017/12).

## Art. 1337

### Trattative

● Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. (Nella specie in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero escluso che l'iter formativo del contratto fosse pervenuto, al momento della sua interruzione, a uno stadio tale da legittimare l'affidamento della relativa conclusione, rimarcando, a tali effetti, la distanza economica tra l'offerta di una parte e la controproposta dell'altra e, in generale, la insussistenza di un accordo sia pure di massima tra le parti). (Cass. n. 4802/13).

## Art. 1339

### Clausole che prevedono tassi usurari

● Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente. (Cass. n. 6550/13).

### Contratto di affitto agrario

● Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che

subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. - delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 14046/13).

## Art. 1341

### Esclusione della facoltà di recesso

● L'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., e, pertanto, non è necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto, dal momento che l'elencazione contenuta nella norma suddetta non è soggetta ad interpretazione analogica, ma solo estensiva ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato. (Cass. n. 14038/13).

### Contratto condizionato al finanziamento di un'opera

● La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto. Deriva da quanto precede, pertanto che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto. (Cass. n. 16620/13).

### Contratti della p.a.

● Nel contratto tra una pubblica amministrazione e l'azienda fornitrice, non è richiamabile la disciplina relativa agli articoli 1341 e 1342 c.c., nemmeno in relazione alla clausola derogativa alla competenza arbitrale e territoriale, sia in relazione alla qualità delle parti, sia al fatto che non si tratta di contratto per adesione, predisposto da una parte "in serie" e al quale l'altra parte può solo aderire. (Cass. n. 17073/13).

## Art. 1342

### Società erogatrice di servizi

● Costituisce fatto notorio, cioè un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile, la circostanza che il contratto concluso da una società erogatrice di servizi (nella specie: contratto per la fornitura di energia elettrica) è un contratto per adesione e le relative controversie - pertanto - a prescindere dal loro valore devono essere decise dal g.d.p. secondo diritto, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4948/13).

### Contratti della p.a.

● Nel contratto tra una pubblica amministrazione e l'azienda fornitrice, non è richiamabile la disciplina relativa agli articoli 1341 e 1342 c.c., nemmeno in relazione alla clausola derogativa alla competenza arbitrale e territoriale, sia in relazione alla qualità delle parti, sia al fatto che non si tratta di contratto per adesione, predisposto da una parte "in serie" e al quale l'altra parte può solo aderire. (Cass. n. 17073/13).

## Art. 1343

### Donazione indiretta

● La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario. (Cass. n. 7480/13).

# Art. 1344

### Contratti collegati – patto commissorio

● In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio, il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del fiduciante). (Cass. n. 4262/13).

### Vendita con patto di riscatto

● La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa. (Cass. n. 10986/13).

### Preliminare di vendita di immobile

● Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato valore di contratto preliminare ad un "impegno di rogito", sottoscritto dalle parti davanti al giudice di pace, nonostante esso contenesse le puntuali indicazioni dell'immobile da trasferire e ne determinasse il prezzo tramite rinvio alla stima di un consulente tecnico d'ufficio). (Cass. n. 2473/13).

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato

al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

● È nullo, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con cui una parte si impegni a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento di locali, indicati come genericamente necessari per lo svolgimento di una attività, quando sia prospettato che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo, e, soprattutto, manchi la descrizione dei beni, l'indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il corrispettivo del godimento; né potendo giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una od entrambe le parti anteriore al contratto, se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento, ove da esso non si ricavino, con analoga concretezza, i detti elementi essenziali. (Cass. n. 17324/12).

### Mandato

● L'art. 1708, secondo comma, cod. civ., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere. (Cass. n. 6138/12).

### Vendita di quadro falso

● L'illiceità di cui all'art. 1346 cod. civ., da riferirsi alla prestazione, quale oggetto immediato del contratto e da valutare con riguardo al singolo atto di autonomia posto in essere dai privati, ricorre se la legge (una norma imperativa, o desumibile dai principi dell'ordine pubblico o del buon costume) escluda che il bene, individuato dalle parti, possa far parte dello specifico contratto concluso o costituire oggetto di commercio. Pertanto, la cessione di un'opera d'arte (nella specie, anteriore alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte) conclusa nell'erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinità, non configura un contratto nullo per illiceità dell'oggetto, ma una vendita di "aliud pro alio", che legittima l'acquirente a richiedere, nell'ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. (Cass. n. 19509/12).

● Non può considerarsi nulla, per illiceità dell'oggetto, la vendita di un quadro attribuito dalle parti all'ingegno ed alle mani di un autore (nella specie, De Chirico) e successivamente rivelatosi falso (Cass. n. 19509/12).

## Art. 1348

### Contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota

● Il contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota che preveda la costituzione in comproprietà ai condividenti tutti di una strada da realizzare sulla porzione di terreno non stralciata, attribuisce al titolare della quota stralciata il diritto di esigere dagli altri contraenti il rilascio dell'area convenzionalmente deputata allo scopo, configurandosi in suo favore un diritto di credito funzionale alla tutela dello "ius ad rem" a lui spettante una volta che la strada, intesa quale cosa futura, sia venuta ad esistenza. (Cass. n. 15522/13).

## Art. 1349

### Preliminare di vendita di immobile

● Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compraven-

dita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato valore di contratto preliminare ad un "impegno di rogito", sottoscritto dalle parti davanti al giudice di pace, nonostante esso contenesse le puntuali indicazioni dell'immobile da trasferire e ne determinasse il prezzo tramite rinvio alla stima di un consulente tecnico d'ufficio). (Cass. n. 2473/13).

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

● È nullo, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con cui una parte si impegni a stipulare un futuro contratto di concessione del godimento di locali, indicati come genericamente necessari per lo svolgimento di una attività, quando sia prospettato che tanto possa avvenire con o senza corrispettivo, e, soprattutto, manchi la descrizione dei beni, l'indicazione della durata e, per il caso di contratto oneroso, il corrispettivo del godimento; né potendo giovare la considerazione di manifestazioni di volontà di una od entrambe le parti anteriore al contratto, se non trasfuse nel suo tenore letterale con apprezzabile grado di concretezza, ovvero del quadro normativo di riferimento, ove da esso non si ricavino, con analoga concretezza, i detti elementi essenziali. (Cass. n. 17324/12).

## Art. 1350

### Contratto preliminare di vendita di immobile

● Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato valore

di contratto preliminare ad un "impegno di rogito", sottoscritto dalle parti davanti al giudice di pace, nonostante esso contenesse le puntuali indicazioni dell'immobile da trasferire e ne determinasse il prezzo tramite rinvio alla stima di un consulente tecnico d'ufficio). (Cass. n. 2473/13).

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

### *Segue:* Mancanza di concessione

● L'art. 15 l. n. 10 del 1977 prevede la nullità degli atti giuridici - tra i quali vanno ricompresi anche i contratti preliminari - aventi a oggetto unità edilizie costruite in assenza ovvero in difformità della concessione, salvo che dagli stessi risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La deroga al principio della nullità degli atti richiede - in particolare - due distinte e autonome condizioni che devono entrambe concorrere, "id est" non solo che l'acquirente sia a conoscenza dell'abuso ma anche che tale conoscenza risulti formalmente dall'atto della cui nullità si discute. (Cass. n. 2204/13).

### Rinuncia al legato

● La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. (Cass. n. 10605/13).

## Art. 1351

### Identificazione dell'immobile

● Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato valore di contratto preliminare ad un "impegno di rogito", sottoscritto dalle parti davanti al giu-

dice di pace, nonostante esso contenesse le puntuali indicazioni dell'immobile da trasferire e ne determinasse il prezzo tramite rinvio alla stima di un consulente tecnico d'ufficio). (Cass. n. 2473/13).

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

### Disciplina

● Poiché il contratto preliminare è regolato non solo dalle sue clausole, ma anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 c.c., è legittimo il rifiuto della stipulazione del contratto definitivo da parte del promittente compratore che pretenda la riduzione del prezzo opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa, che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto; l'accertamento di tale colpa del promissario acquirente è rimesso al giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Cass. n. 20393/13).

### Preliminare di vendita: consegna anticipata del bene

● Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal contratto preliminare. (Cass. n. 16629/13).

### *Segue:* Parziale esecuzione anticipata

● In tema di contratto preliminare, laddove ne sia prevista la esecuzione anticipata di alcuni degli effetti principali del contratto c.d. definitivo (nella specie, pagamento di alcune rate del prezzo di vendita di un immobile), il preliminare non diviene un aliquid novi rispetto allo schema delineato dall'art. 2932 c.c. ma la sua concreta disciplina risente dell'inizio di esecuzione che esso ha avuto. (Cass. n. 707/13).

### *Segue:* Qualificazione del rapporto di godimento

● Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita e di consegna anticipata al promissario acquirente, la qualificazione del rapporto di godimento che si instaura non è quella di possessore, ma di detentore qualificato, che esercita il relativo potere di fatto sulla cosa per conto del possessore, promittente venditore. (Cass. n. 14362/13).

### Contratti preliminari di vendita cumulativa

● La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne consegue

che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi. (Cass. n. 15545/13).

**Inadempimento del promissario acquirente e risarcimento del danno**

● Ove risulti provato l'inadempimento del promissario acquirente per omesso pagamento degli acconti concordati, il contratto preliminare di compravendita deve essere dichiarato risolto, ma non possono trovare accoglimento le domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti, laddove legate al possesso del bene, se l'immobile non è mai stato nella sua disponibilità. (Cass. n. 21438/13).

*Segue:* **Promessa di acquisto**

● La promessa di acquistare un bene determinato direttamente dal proprietario non ha valore di contratto preliminare di acquisto di cosa futura. Ove sia formulata una promessa di acquisto di immobile dal proprietario, rilasciata a favore di un soggetto che si ignorava non essere titolare del diritto di proprietà del medesimo cespite, detta scrittura non può valere come contratto preliminare di acquisto di bene futuro. (Cass. n. 16253/13).

*Segue:* **Promessa di vendita**

● Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal contratto preliminare vero e proprio. (Cass. n. 16629/13).

**Immobile abusivo**

● In caso di contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo il mancato rilascio della concessione in sanatoria preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo e legittima il promissorio acquirente a richiedere al promettente venditore la restituzione della caparra versata. (Cass. n. 5033/13).

*Segue:* **Clausola di non risolubilità**

● Concluso tra le parti un contratto preliminare diretto alla stipulazione di un definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, la pattuizione, nell'atto di programmazione preparatoria, di una clausola escludente la risoluzione per colpa del promettente venditore, pur quando risulti l'insanabilità urbanistica del bene oggetto del contratto, non vale, di per sé, a rendere il preliminare un contratto aleatorio. Peraltro, l'abusività dell'immobile per mancato rilascio della concessione preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo, e quindi legittima il promissario acquirente a richiedere al promittente la restituzione della caparra che abbia versato in occasione del preliminare, essendo la ritenzione di questa divenuta senza titolo. (Cass. n. 5033/13).

**Divieto di patto commissorio**

● Il generico riferimento alla funzione di garanzia svolta dal contratto preliminare asseritamene simulato non è sufficiente ai fini della configurazione di un illecito patto commissorio, essendo necessaria la deduzione e la prova dell'esistenza, in concreto, di un qualche meccanismo, predisposto dai contraenti, diretto ad imporre il trasferimento dei beni indicati nel contratto preliminare nel caso in cui il credito del promittente acquirente resti insoddisfatto, e ad escluderlo, invece, nell'ipotesi di adempimento dell'obbligazione contratta dal promittente venditore. (Cass. n. 12462/13).

**Contratto definitivo**

● Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. n. 10209/13).

**Fallimento**

● In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, incidenter tantum, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 c.c.. (Cass. n. 5298/13).

*Segue:* **Sospensione dell'esecuzione del contratto**

● Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2005, n.6) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta; e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia già promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita. (Cass. n. 6653/13).

**Apparenza del diritto**

● La cosiddetta apparenza del diritto - la quale può assumere sia la forma della apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa, contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata - non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi, in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendosi in tale caso applicare la disciplina di cui agli art. 1398 e 1399 c.c., può assumere rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da fare presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Anche questa ultima forma di apparenza, peraltro, deve ritenersi inoperante, nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versi in errore. Colpa che sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nella ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta "ad substantiam". In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, pertanto, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante pure in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta "ad substantiam" stabilita per il negozio definitivo. (Cass. n. 7473/13).

# Art. 1353

### Professioni intellettuali

● La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto. Deriva da quanto precede, pertanto che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto. (Cass. n. 16620/13).

### Condizione unilaterale

● La condizione unilaterale, anche se non stipulata espressamente, può emergere implicitamente, come corollario indefettibile dello scopo che la parti si propongono, allorquando la sua determinazione, prevista nell'interesse di un unico contraente, promani da una corretta valutazione dell'intero rapporto negoziale. (Cass. n. 3741/13).

### Adempimento di un'obbligazione

● Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. - da cui deriva il potere delle parti di determinare liberamente entro i limiti imposti dalla legge il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all'uno piuttosto che all'altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto (fattispecie relativa ad un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo rustico con annessi fabbricati in cui le parti avevano stabilivano che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi dal preliminare stesso, purché nelle more fosse stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive. Si precisava inoltre che, se nel suddetto termine la concessione in sanatoria non fosse stata rilasciata, l'atto notarile definitivo sarebbe stato stipulato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della consegna da parte dei promittenti venditori al promissario acquirente di copia della concessione in sanatoria). (Cass. n. 17287/13).

### Contratto aleatorio

● Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l'aleatorietà non può derivare dall'apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull'efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva. (Cass. n. 5050/13).

### Presupposizione

● Ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non richiedendosi la certezza oggettiva dell'evento medesimo, né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva. (Cass. n. 15025/13).

# Art. 1358

### Buona fede

● Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. (Cass. n. 23014/12).

# Art. 1359

### Condizione mista o potestativa

● Anche la condizione potestativa mista si considera avverata ove sia mancata per una causa imputabile a chi aveva un inte-

resse contrario al suo avveramento. (Cass. n. 23014/12).

### *In senso contrario*

● La norma dell'articolo 1359 del Cc, secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti - peraltro - soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. In mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti. (Cass. n. 16620/13).

### *Segue:* Distinzione

● La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende, cioè, dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Nel caso di specie, è stata ritenuta condizione meramente potestativa quella apposta ad un contratto di lavoro dirigenziale che subordinava il pagamento di un incentivo al dirigente di una I.P.A.B. non al dato oggettivo del raggiungimento di un risultato positivo di gestione da valutarsi da parte di un arbitratore o del giudice, bensì ad un giudizio positivo del rappresentante legale dell'ente). (Cass. n. 8172/13).

### *Segue:* Condizioni

● Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva - apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unità produttiva - della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all'estero). (Cass. n. 8843/13).

### Casistica: servitù

● In tema di costituzione di servitù, in presenza di un contratto che subordini la costituzione della servitù di passaggio alla realizzazione di futuri posti auto sul fondo dominante, perché tale condizione possa considerarsi comunqCE avverata, deve essere dimostrato concretamente che la costruzione non è stata consentita per volontà del proprietario del fondo servente. (Cass. n. 13007/13).

## Art. 1362

### Domanda giudiziale

● Le disposizioni previste per l'interpretazione dei contratti hanno per oggetto dichiarazioni di volontà dirette a conseguire effetti giuridici normativamente tutelati; cosicché, costituendo anche la domanda giudiziale una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento, il suo contenuto è definibile attraverso l'applicazione (in via di proiezione analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale. (Cass. n. 4305/13).

### Transazione

● L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni

letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Non è necessario, pertanto, che dall'atto di transazione risultino le rispettive tesi contrapposte e le reciproche concessioni, ma è sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via di logica consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello preesistente, potendo il giudice, in base alle norme sull'ermeneutica contrattuale, attingere a ogni elemento idoneo a precisare e chiarire i termini dell'accordo, anche se non richiamato nell'atto, senza che ciò comporti violazione del principio che la transazione va provata per iscritto. (Cass. n. 5052/13).

### Collegamento negoziale

● Il collegamento negoziale è espressione dell'autonomia negoziale e si risolve in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali, rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e il collegamento sia stabilito nell'interesse soltanto di una di esse - peraltro - è sempre necessario che il nesso teleologico tra i singoli atti negozi ali si traduca - ricevendo forma giuridica - nell'inserimento di apposite clausole a tutela della parte che è portatrice di tale interesse, ovvero venga esplicitato o comunque accettato dagli altri contraenti. (Cass. n. 2839/13).

### Esigenza di conservazione del contratto

● L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'in idem placitum consensus, indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale. (Cass. n. 6116/13).

### Esatto significato lessicale

● In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice de merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti tal: mente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Nessuna di tali censure, comunque, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudi e, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Contemporaneamente, per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, m a una delle possibili e plausibili interpretazioni. Quindi, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni non è consentito alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra. (Cass. n. 8909/13).

● A ulteriore specificazione del principio generale di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche il legislatore ha attribuito - nell'ambito della stessa categoria - assorbente rilevanza al criterio indicato nel comma l dell'art. 1362 c.c. - eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza di una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito - ove, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva di una pluralità di clausole, idonea a rivelare con chiarezza e univocità

la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del comma 2 dell'art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione. Comunque, detto comportamento, ove trattisi di interpretare (come nella specie) atti soggetti alla forma scritta "ad substamtiam" non può - in ogni caso - evidenziare una formazione del consenso al difuori dell'atto scritto medesimo. (Cass. n. 7472/13).

● Qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate idoneo a rivelare con chiarezza e univocità la volontà del dichiarante, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del comma 2 dell'art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione. (Cass. n. 7330/13).

● Il processo interpretativo di un contratto o di una clausola in esso contenuta, oltre alla determinazione dell'intento pratico presupposto dalle parti, non esclude che nel primo momento di tale processo debba essere applicato il metodo letterale. Anzi, il giudice è tenuto ad esaminare il senso letterale delle parole onde accertare in modo certo ed immediato quale sia la effettiva comune volontà delle parti di modo che l'elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro criterio di interpretazione. Il che comporta anche l'obbligo di coordinare le varie clausole allorché l'interpretazione appare possibile già sulla base del dato letterale, il cui senso va inteso in riferimento a tutta la formulazione della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni termine che la compone, attraverso un raffronto e un collegamento tra le parole adoperate e il fine concreto perseguito con quella dichiarazione. (Cass. n. 5389/13).

● In tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto stesso può rilevare ai fini interpretativi solo qualora si tratti di un comportamento comune ad entrambe, al fine di meglio stabilire quale fosse la loro comune intenzione in ordine al contenuto del contratto, mentre a questo scopo non può essere preso in considerazione il comportamento di uno solo dei contraenti, successivo alla conclusione del contratto (la Corte si è così pronunciata in tema di interpretazione degli atti negoziali, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla verifica dell'intenzione delle parti desunta da un accordo transattivo il quale prevedeva, tra l'altro, l'istituzione di una servitù altius non tollendi). (Cass. n. 5045/13).

### Volontà delle parti

● In tema di ermeneutica contrattuale la norma dell'art. 1362, comma 1, c.c., nel sancire la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta affatto l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce - per converso - che ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale) una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete all'adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362. Deriva da quanto precede, pertanto, che nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituita dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza e univocità (dimostrativa di una intima e incontroversa "ratio con-

trahendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti. (Cass. n. 8906/13).

● In tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatti affidata in via esclusiva al giudice di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di questa ultima violazione - ancora - esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione mentre la denuncia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. (Cass. n. 7476/13).

● Nell'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, il fatto che le suddette norme, per il periodo sottratto ratione temporis al disposto dell'art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), escludono tali componenti del danno dalla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria e, conseguentemente, all'azione di rivalsa dell'Inail verso il datore di lavoro. (Cass. n. 2512/13).

● In tema di interpretazione dei contratti l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al convenuto del negozio e della controdichiarazione si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. La stessa è incensurabile, in sede di legittimità, se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli art. 1362 e ss. c.c. In questa ultima ipotesi il ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso - deve trascrivere integralmente il contenuto della scrittura asseritamente male interpretata. (Nella specie in cui il ricorrente formulava una interpretazione della vicenda, fondata sul contratto, difforme da quella accolta con la sentenza, il ricorrente non solo non aveva trascritto il testo integrale della scrittura, limitandosi a riportarne alcune parziali espressioni, ma non aveva tenuto conto che la sentenza impugnata nell'interpretare la scrittura aveva considerato proprio tutti gli elementi indicati nel ricorso stesso). (Cass. n. 2203/13).

### Clausola di stile

● In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile". (Cass. n. 13839/13).

*Segue:* **Intenzione delle parti**

● Nell'interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione da interpretare soltanto se questo riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo far ricorso, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nell'applicazione della clausola stessa ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Nella specie, al fine di valutare la portata della clausola contenuta in un accordo aziendale, la corte territoriale aveva negato il diritto dei lavoratori all'attribuzione dei buoni pasto ritenendo necessario il concorso del requisito dell'impossibilità di consumare il pasto; la S.C., ritenuta l'equivocità del dato letterale della disposizione, ha ravvisato la necessità di valutare il modo in cui le parti avevano fatto applicazione della corrispondente norma, contenuta nel precedente accordo collettivo e di identico contenuto). (Cass. n. 110/13).

**Contratto di agenzia**

● La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Cass. n. 1824/13).

**Factoring**

● La qualificazione giuridica del contratto di factoring deve essere effettuata in base ad una analisi della effettiva volontà delle parti, fondata su un esame delle clausole contrattuali, fermo restando che il nucleo essenziale di tale negozio deve rinvenirsi nell'obbligo assunto dal fornitore di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa, pro soluto o pro solvendo, secondo lo schema della cessione dei crediti, ex artt. 1260 e segg. c.c. (Cass. n. 21603/12).

**Testamento**

● Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento. L'indicazione della persona onorata della disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto, non rende nulla la disposizione qualora dal contesto del testamento o da univoci dati obiettivi sia possibile determinare in modo certo e senza possibilità di equivoci la persona che il testatore ha voluto beneficiare. (Cass. n. 8899/13).

## Art. 1363

**Obbligo di conservazione del contratto**

● L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'in idem placitum

consensus, indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale. (Cass. n. 6116/13).

### Coordinazione delle clausole

● Il processo interpretativo di un contratto o di una clausola in esso contenuta, oltre alla determinazione dell'intento pratico presupposto dalle parti, non esclude che nel primo momento di tale processo debba essere applicato il metodo letterale. Anzi, il giudice è tenuto ad esaminare il senso letterale delle parole onde accertare in modo certo ed immediato quale sia la effettiva comune volontà delle parti di modo che l'elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro criterio di interpretazione. Il che comporta anche l'obbligo di coordinare le varie clausole allorché l'interpretazione appare possibile già sulla base del dato letterale, il cui senso va inteso in riferimento a tutta la formulazione della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni termine che la compone, attraverso un raffronto e un collegamento tra le parole adoperate e il fine concreto perseguito con quella dichiarazione. (Cass. n. 5389/13).

### Clausola di stile

● In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile". (Cass. n. 13839/13).

### Factoring

● La qualificazione giuridica del contratto di factoring deve essere effettuata in base ad una analisi della effettiva volontà delle parti, fondata su un esame delle clausole contrattuali, fermo restando che il nucleo essenziale di tale negozio deve rinvenirsi nell'obbligo assunto dal fornitore di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa, pro soluto o pro solvendo, secondo lo schema della cessione dei crediti, ex artt. 1260 e segg. c.c. (Cass. n. 21603/12).

## Art. 1367

### Contenuto apparente delle calusole contrattuali

● L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'in idem placitum consensus, indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale. (Cass. n. 6116/13).

### Clausola di stile

● In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella

sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile". (Cass. n. 13839/13).

## Art. 1370

### Contratto di assicurazione

● L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. (Cass. n. 4799/13).

## Art. 1372

### Risoluzione consensuale

● In caso di risoluzione consensuale di un contratto, sostituendosi il negozio risolutorio al precedente, l'effetto liberatorio o non liberatorio della responsabilità per pregressi inadempimenti va motivatamente accertato in relazione alla volontà delle parti quale emergente nel caso concreto dal contratto risolutorio. (Cass. n. 7787/13).

## Art. 1373

### Distinzione

● Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente. (Cass. n. 7762/13).

### Violazione dell'obbligo di preavviso

● In tema di recesso dal contratto, l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi; la sua violazione, peraltro, non comporta una danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio. (Cass. n. 227/13).

### Associazione in partecipazione

● Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull'elemento della fiducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato. (Cass. n. 13649/13).

## Art. 1375

### Contratti a prestazioni corrispettive

● Il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. - in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede - si applica anche alla sospensione dell'assicurazione, di cui all'art. 1901 c.c., la quale costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. (Nel caso di specie, in presenza di un contratto di assicurazione contenente la cd. "clausola di regolazione del premio", è stata ritenuta contraria a buona fede la sospensione della garanzia da parte dell'assicuratore, dopo che lo stesso, disattesa la prassi - seguita negli anni precedenti - di inviare all'assicurato un modulo da completare con i dati necessari ai fini della regolazione del premio, a fronte del successivo invio degli stessi, aveva comunque accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio). (Cass. n. 3654/13).

### Frazionamento del credito

● In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta con-

cretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto). (Cass. n. 6664/13).

### Modalità di pagamento

● Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (Cass. n. 21844/13).

### *Segue:* Rifiuto

● Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede (nella specie, una compagnia assicurativa aveva inviato all'avente diritto un assegno per saldare il proprio debito. Il creditore, però, ometteva di comunicare alla debitrice le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento con assegno e, dopo alcuni mesi, aveva intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione, per poi portare l'assegno all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione). (Cass. n. 14531/13).

● In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria). (Cass. n. 14531/13).

### Fideiussione per obbligazione futura

● In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia

improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura). (Cass. n. 11979/13).

### Assunzione a concorso

● In materia di procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere datoriale può essere esercitato nei casi in cui esso non sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede, o sia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza oppure arbitrarietà, sicché la valutazione delle prove concorsuali con criteri diversi da quelli indicati nel bando, da ritenersi predefiniti e vincolanti, inficia il diritto soggettivo dei singoli concorrenti al rispetto di tali criteri, a prescindere dall'accertamento del rapporto di causalità tra il corretto svolgimento della prova e l'utile collocazione fra gli idonei dei candidati interessati. (Cass. n. 13176/13).

### Lavoratore parasubordinato

● Sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 cod. civ. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 cod. civ., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione ad una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l'indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale). (Cass. n. 7141/13).

### Potere disciplinare del datore di lavoro

● In materia disciplinare, poiché gli artt. 240 e 333 cod. proc. pen. riguardano esclusivamente la materia penale, nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro possa essere sollecitato a seguito di scritti anonimi, restando escluso solo che questi possano essere lo strumento di prova dell'illecito, né un simile divieto può desumersi dal generale principio di correttezza e buona fede, che costituisce un metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro autonoma fonte. (Cass. n. 6501/13).

### Locazione

● Il locatore, una volta scaduto il contratto, o in previsione della scadenza dello stesso, può stipularne uno nuovo con un diverso conduttore, anche se l'immobile non gli sia stato ancora restituito; tuttavia qualora sia prevedibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il primo conduttore si renderà moroso nel rilascio del bene locato, e ciononostante il conduttore lo conceda in locazione a terzi, pattuendo volontariamente clausole onerose per l'ipotesi di proprio inadempimento, senza tempestiva e completa informazione dell'originario conduttore, egli non può pretendere dal medesimo il risarcimento di questo maggior danno, ostandovi il disposto dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., in considerazione della propria condotta contraria a buona fede e correttezza. (Nella specie, il locatore aveva concesso l'immobile in locazione ad un terzo soltanto due giorni prima della scadenza dell'obbligo di rilascio da parte del precedente inquilino, quando era evidente che quel termine non sarebbe stato rispettato, e pattuendo col terzo una onerosissima penale per ogni giorno di ritardo nella concessione del godimento del

bene. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto il primo conduttore responsabile per il danno da perdita del canone a causa del ritardato rilascio, ma non della penale pattuita dal locatore col terzo). (Cass. n. 9722/13).

## Art. 1378

### Rami d'azienda

● Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 cod. civ., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media. (Cass. n. 17200/13).

## Art. 1384

### Condizioni

● Giustifica l'esercizio del potere equitativo di riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., anche quando le parti l'abbiano escluso negozialmente, la sussistenza di elementi d'incertezza nei rapporti commerciali delle parti (nella specie, rapporti di agenzia reciproca), qualora gli aspetti d'ambiguità siano tali da incidere sull'equilibrio della regolazione negoziale. (Cass. n. 8768/13).

## Art. 1385

### Recesso unilaterale: natura

● Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, primo comma, cod. civ., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 in favore del contraente non inadempiente. (Cass. n. 7762/13).

### Patto contrattuale relativo alla caparra: natura

● La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma. Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite. Tale possibilità non comporta anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all'obbligazione della sua prestazione gli effetti che l'art. 1385, 2 comma c.c. ricollega alla sua consegna. (Cass. n. 10056/13).

### Funzione

● La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall'art. 1223 c.c.. (Cass. n. 18423/13).

### Diritto a trattenere la caparra

● Il diritto a trattenere la caparra, ex art. 1385 c.c., in caso di inadempimento dell'altra parte, nasce con l'espressione di volontà, della parte adempiente, di voler recedere dal contratto. In caso di silenzio i presupposti per applicare tale norma non sono integrati. (Cass. n. 3970/13).

### Risoluzione del contratto

● In tema di caparra confirmatoria, il principio per il quale, in forza dell'art. 1385 c.c., la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra

ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata, non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno. (Cass. n. 10183/13).

**Caparra mediante assegno bancario**

● La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che non si realizza l'effetto proprio della conclusione di un contratto di caparra (la perdita di disponibilità della somma di danaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio) qualora le parti si accordino che l'assegno non possa essere posto all'incasso e debba rimanere in custodia presso un terzo indicato dalle parti stesse. (Cass. n. 2832/13).

**Immobile abusivo**

● In caso di contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo il mancato rilascio della concessione in sanatoria preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo e legittima il promissorio acquirente a richiedere al promettente venditore la restituzione della caparra versata. (Cass. n. 5033/13).

*Segue:* **Clausola di non risolubilità**

● Concluso tra le parti un contratto preliminare diretto alla stipulazione di un definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, la pattuizione, nell'atto di programmazione preparatoria, di una clausola escludente la risoluzione per colpa del promettente venditore, pur quando risulti l'insanabilità urbanistica del bene oggetto del contratto, non vale, di per sé, a rendere il preliminare un contratto aleatorio. Peraltro, l'abusività dell'immobile per mancato rilascio della concessione preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo, e quindi legittima il promissario acquirente a richiedere al promittente la restituzione della caparra che abbia versato in occasione del preliminare, essendo la ritenzione di questa divenuta senza titolo. (Cass. n. 5033/13).

**Fallimento**

● In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, incidenter tantum, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 c.c.. (Cass. n. 5298/13).

## Art. 1387

**Procura generale**

● L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti, che ha l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, cosicchè i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro. (Cass. n. 12202/13).

**Procura alle liti**

● La regola dell'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'af-

fare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dagli art. 1387 ss. c.c. (Cass. n. 16881/13).

## Art. 1388

### Società di capitali

● In tema di società di capitali, l'atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell'organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal falsus procurator e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest'ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell'atto, all'organo sociale. (Cass. n. 3501/13).

## Art. 1392

### Offerta reale di adempimento di obbligazione pecuniaria

● Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 c.c., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente. (Cass. n. 1016/13).

## Art. 1394

### Distinzione

● In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6). (Cass. n. 3501/13).

### Contratto concluso da amministratore in conflitto di interessi

● In materia di garanzia fideiussoria e di conflitto di interessi tra la società e l'amministratore unico della società garante e della società debitrice principale, gli interessi di cui è portatore l'organo amministrativo devono essere accertati in concreto, senza aprioristiche considerazioni sulla soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società. (Cass. n. 17640/12).

### Casistica: approvazione del bilancio

● In tema di società di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica. (Cass. n. 6220/13).

## Art. 1398

### Apparenza del diritto

● La cosiddetta apparenza del diritto - la quale può assumere sia la forma della apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa, contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata - non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi, in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante

l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendosi in tale caso applicare la disciplina di cui agli art. 1398 e 1399 c.c., può assumere rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da fare presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Anche questa ultima forma di apparenza, peraltro, deve ritenersi inoperante, nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versi in errore. Colpa che sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nella ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta "ad substantiam". In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, pertanto, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante pure in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta "ad substantiam" stabilita per il negozio definitivo. (Cass. n. 7473/13).

### Società di capitali

● In tema di società di capitali, l'atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell'organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal falsus procurator e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest'ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell'atto, all'organo sociale. (Cass. n. 3501/13).

## Art. 1399

### Apparenza del diritto

● La cosiddetta apparenza del diritto - la quale può assumere sia la forma della apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa, contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata - non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi, in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendosi in tale caso applicare la disciplina di cui agli art. 1398 e 1399 c.c., può assumere rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da fare presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Anche questa ultima forma di apparenza, peraltro, deve ritenersi inoperante, nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versi in errore. Colpa che sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nella ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta "ad substantiam". In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, pertanto, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante pure in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta "ad substan-

tiam" stabilita per il negozio definitivo. (Cass. n. 7473/13).

## Art. 1401

### Effetti

● Ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti. (Cass. n. 7217/13).

## Art. 1404

### Effetti

● Ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti. (Cass. n. 7217/13).

## Art. 1406

### Trasferimento di azienda

● È configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "know how" (o, comunque, dall'utilizzo di "copyright", brevetti, marchi, etc.), con la conseguenza che la cessione realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti. (Cass. n. 5678/13).

### Sublocazione

● In caso di affitto di azienda, la qualificazione come sublocazione, ovvero come cessione dell'originaria locazione, del contratto intervenuto tra le parti relativamente all'immobile in cui è esercitata l'azienda non rileva con riguardo all'esclusione della necessità del consenso del locatore - prevista, per entrambi i casi, dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente in deroga agli artt. 1594 e 1406 cod. civ. - ma la distinzione resta, invece, rilevante nei rapporti con il locatore, dal momento che, per le azioni esercitate da o contro il medesimo, la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione. (Cass. n. 11967/13).

## Art. 1411

### Persistenza dell'obbligazione

● Nel contratto in favore di terzo la persistenza della obbligazione, pur a seguito di valida rinuncia (da parte del terzo beneficiario), è riconosciuta dall'articolo 1411, comma 3, del Cc, in favore dello stipulate, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti. La pretesa all'adempimento da parte dello stipulante pertanto, resta legittima quando questi abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo e non sussista un formale divieto di quest'ultimo alla prestazione (nemo invitus locupletari potest). (Cass. n. 17200/13).

### Società beneficiaria

● Nella fattispecie astratta del contratto a favore di terzo, i soggetti interessati al suo corretto adempimento sono i soggetti che l'hanno stipulato ed il beneficiario. Quando il beneficiario risulta essere una società, titolare del diritto è la persona giuridica, quindi, le mutazioni interne della compagine societaria restano totalmente irrilevanti. (Cass. n. 17200/13).

### Patto parasociale

● Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire pre-

stazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti. (Cass. n. 17200/13).

## Art. 1414

### Litisconsorzio necessario

● Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso. (Cass. Sezioni Unite n. 11523/13).

*In senso contrario*

● Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di simulazione(assoluta o relativa) di una vendita sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi dell'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale e nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti. Pertanto, qualora sia accertato l'accordo simulatorio, dedotto in giudizio da un creditore o da un terzo nei confronti di tutti coloro che vi abbiano partecipato o che abbiano resistito all'azione di simulazione negando l'apparenza, si verifica la soccombenza di soggetti che, essendo accomunati nella stessa posizione processuale, assumono, in caso di impugnazione, la veste di litisconsorti necessari in cause inscindibili, sicché il ricorso incidentale, volto a fare valere le stesse ragioni già dedotte con il ricorso principale da un altro dei litisconsorti, deve essere qualificato come adesivo e va proposto nelle forme e nei termini ordinari, non trovando per esso applicazione le regole dettate dal combinato disposto degli artt. 334, 370 e 371 c.p.c., che riguardano l'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte conto la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. (Cass. N. 22054/04).

### Collegamento tra negozi simulati e dissimulati

● Va esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra negozi simulati e dissimulati, considerato che, nella prospettiva unificatrice della causa in concreto, i negozi devono essere voluti per i loro effetti tipici ed essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere. (Cass. n. 13861/13).

### Contratto preliminare e patto commissorio

● Il generico riferimento alla funzione di garanzia svolta dal contratto preliminare asseritamene simulato non è sufficiente ai fini della configurazione di un illecito patto commissorio, essendo necessaria la deduzione e la prova dell'esistenza, in concreto, di un qualche meccanismo, predisposto dai contraenti, diretto ad imporre il trasferimento dei beni indicati nel contratto preliminare nel caso in cui il credito del promittente acquirente resti insoddisfatto, e ad escluderlo, invece, nell'ipotesi di adempimento dell'obbligazione

contratta dal promittente venditore. (Cass. n. 12462/13).

### Atto di disposizione del de cuius

● Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius ha veste di terzo e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima, tuttavia, non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvantaggia sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa. (Cass. n. 7789/13).

### *Segue:* Aumento del capitale sociale

● Con riferimento alla società di capitali, non è configurabile – e in ogni caso è in opponibile alla stessa – la simulazione del conferimento in natura eseguito a fronte di una deliberazione di aumento di capitale. Sia perché le condizioni di validità del conferimento, sotto il profilo della sussistenza della volontà, non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima, trovando il conferimento la propria causa negoziale nel collegamento con detta deliberazione. Sia perché non è configurabile un accordo simulatorio tra il conferente e l'amministratore della società che, non avendo poteri legali di rappresentanza negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti. (Cass. n. 17467/13).

### Gruppo societario

● Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. n. 3482/13).

### Domanda giudiziale nuova

● Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un'inammissibile domanda nuova nel caso in cui l'attore, dopo aver chiesto, nell'atto introduttivo, l'accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare

di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di "petitum" e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione. (Cass. n. 15791/13).

## Art. 1415

### Contratto di locazione

● In ipotesi di cessione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 36 l. 27 luglio 1978 n. 392, quale effetto di apposito negozio, separato o contestuale alla cessione azienda, o quale automatica conseguenza del principio di cui all'art. 2558 c.c., si verifica, la sostituzione di un terzo nel rapporto giuridico preesistente fra cedente e ceduto; pertanto, in virtù dell'art. 1415 c.c., non è opponibile al cessionario la simulazione relativa al canone del contratto di locazione intercorso tra il locatore e l'originario conduttore, in mancanza di prova dell'adesione del terzo all'accordo dissimulato, ovvero della sua malafede. (Cass. n. 4986/13).

## Art. 1416

### Vendita

● In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. (Cass. n. 8781/13).

## Art. 1417

### Deroga

● Il divieto di prova testimoniale della simulazione di cui all'art. 1417 c.c. trova deroga solo nei casi considerati dall'art. 2724 c.c.: principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova, perdita incolpevole del documento (fattispecie relativa all'accertamento della simulazione assoluta di un negozio di compravendita immobiliare, attuato a detta dell'attrice al solo fine di far uscire il bene dal suo patrimonio per sottrarlo all'azione esecutiva dei propri creditori. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado in quanto non risultava fornito adeguato riscontro probatorio, atteso che, da un lato, la legge non consente che la simulazione sia provata per testi quando la relativa azione è avviata da una delle parti del negozio asseritamente simulato; dall'altro, non era stata prodotta in giudizio la controdichiarazione sottoscritta dall'acquirente nella quale verrebbe esplicitata la natura simulata del negozio stesso). (Cass. n. 3973/13).

### *Segue:* Elementi di valutazione

● In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. (Cass. n. 8781/13).

### Litisconsorzio necessario

● Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice

di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso. (Cass. Sezioni Unite n. 11523/13).

### *In senso contrario*

● Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di simulazione(assoluta o relativa) di una vendita sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi dell'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale e nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti. Pertanto, qualora sia accertato l'accordo simulatorio, dedotto in giudizio da un creditore o da un terzo nei confronti di tutti coloro che vi abbiano partecipato o che abbiano resistito all'azione di simulazione negando l'apparenza, si verifica la soccombenza di soggetti che, essendo accomunati nella stessa posizione processuale, assumono, in caso di impugnazione, la veste di litisconsorti necessari in cause inscindibili, sicché il ricorso incidentale, volto a fare valere le stesse ragioni già dedotte con il ricorso principale da un altro dei litisconsorti, deve essere qualificato come adesivo e va proposto nelle forme e nei termini ordinari, non trovando per esso applicazione le regole dettate dal combinato disposto degli artt. 334, 370 e 371 c.p.c., che riguardano l'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte conto la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. (Cass. N. 22054/04).

### Interrogatorio formale

● In tema di simulazione relativa, nel caso in cui non si applichi il rigoroso regime giuridico derivante dalla necessità della forma scritta ad substantiam, le limitazioni poste dal secondo comma dell'art. 1417 c.c. non riguardano l'interrogatorio formale, ma sono limitate alla prova testimoniale e correlativamente a quella per presunzioni, essendo l'interrogatorio formale un mezzo di prova diretto ad ottenere l'effetto legale tipico della confessione. (Cass. n. 18079/13).

### Nullità di clausole

● Può essere fornita anche per testi o per mezzo di presunzioni la prova della simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, stipulato nella vigenza della legge n. 392 del 1978 (Equo canone), al fine di ottenere l'accertamento della destinazione abitativa ordinaria e della conseguente nullità delle clausole relative al canone e alla durata, nonché che il locatore fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'immobile locato. (Cass. n. 12390/13).

### Legittimario

● Il legittimario che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius riveste la qualifica di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisce per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quanto l'impugnazione è proposta dallo stesso come erede e tenda al conseguimento della disponibile. Tuttavia detto esonero dalle limitazioni probatorie non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque oltre che sulla quota di riserva anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, con la conseguenza che qualora il congiunto agisca in via principale quale erede ed invia subordinata quale legittimario, tale ultima domanda consente di qualificare lo stesso come terzo e con ciò di ritenerlo non soggetto ai limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.. (Cass. n. 7789/13).

### Comunione legale

● Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli art. 1415, comma 2, e 1417 c.c., rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio

della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a, c.c.. (Cass. n. 1737/13).

### Contratto atipico di mantenimento

● Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni. (Cass. n. 7479/13).

### Curatore fallimentare

● In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale. (Cass. n. 7263/13).

## Art. 1418

### Mediazione

L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla l. 3 febbraio 1989 n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma. (Cass. n. 8581/13).

### Clausola statutaria di s.r.l.

● La clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell'ambito dell'oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di "concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere" espressamente "nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci", contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell'area della riserva di cui all'art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa, con la conseguente integrazione in capo al notaio, che abbia rogato l'atto costitutivo, dell'illecito di cui all'art. 28, comma 1, n. 1, l. 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento del notariato. (Cass. n. 2220/13).

### Vendita di bene in assenza o difformità dalla concessione

● L'art. 15 l. n. 10 del 1977 prevede la nullità degli atti giuridici - tra i quali vanno ricompresi anche i contratti preliminari - aventi a oggetto unità edilizie costruite in assenza ovvero in difformità della concessione, salvo che dagli stessi risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La deroga al principio della nullità degli atti richiede - in particolare - due distinte e autonome condizioni che devono entrambe concorrere, "id est" non solo che l'acquirente sia a conoscenza dell'abuso ma anche che tale conoscenza risulti formalmente dall'atto della cui nullità si discute. (Cass. n. 2204/13).

### Donazione indiretta

● La donazione indiretta, consistente nell'intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall'attività di meretricio di quest'ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all'atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario. (Cass. n. 7480/13).

# Art. 1419

### Negozio annullabile

● In tema di convalida di negozio annullabile, ove da quest'ultimo derivino effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte svantaggiosi per ciascuna delle parti, l'iniziativa assunta da una di esse per la realizzazione del programma negoziale negli aspetti a sé favorevoli comporta la convalida dell'intero negozio solo se, in relazione alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto di interessi complessivamente concordato dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad evidenziare la sua volontà di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui, trovando applicazione il principio secondo il quale il vizio che colpisce una parte del contratto comporta la caducazione dell'intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di suo contenuto affetta da invalidità. (Nella specie, relativa a lodo arbitrale irrituale, la parte aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme liquidate a suo favore dagli arbitri, riservandosi, contestualmente, di impugnare la decisione arbitrale; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che tali dichiarazioni di volontà non potessero essere considerate aprioristicamente incompatibili, cessando le sentenze impugnate). (Cass. n. 15393/13).

### Contratto di affitto agrario

● Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. - delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 14046/13).

### *Segue:* Parcheggi

● L'art. 41 "sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi ' causa. Pertanto, sono nulle e sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell'art. 1419, comma secondo, c.c. le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini. Tale regime è rimasto immutato dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che all'art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all'art. 18 legge n. 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 n. 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l'inderogabilità del vincolo suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale. (Cass. n. 1753/13).

### Patti contrattuali con rinvio agli usi

● Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, e con l'art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione

ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente. (Cass. n. 6550/13).

# Art. 1421

### Rilevabilità d'ufficio

● L'obbligo del giudice di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale sorge ogni qualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda, senza che con ciò venga leso il principio del contraddittorio. (Cass. n. 17257/13).

### Rilevabilità d'ufficio e domanda di risoluzione

● Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale. Il predetto principio - peraltro - deve essere essere coordinato con le regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante da giudicato. Deriva da quanto precede, pertanto che il giudice di appello non può rilevare d'ufficio la nullità quando il giudice di primo grado abbia pronunciato, anche implicitamente, sulla validità del contratto e su tale capo della sentenza, non investito dell'impugnazione della parte soccombente, si sia formato il giudicato interno. (Nella specie il tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento e tale statuizione - ha osservato la Suprema corte - aveva quale indefettibile presupposto logico giuridico l'accertamento della validità del contratto stipulato: poiché in sede di appello il soccombente si era limitato a dedurre l'insussistenza di un suo inadempimento contrattuale atto a giustificare la risoluzione, l'accertamento predetto risultava coperto da giudicato interno). (Cass. n. 16606/13).

● In una causa promossa per la risoluzione di un contratto, il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni (nella specie, la Corte ha respinto la domanda di nullità del contratto di lavoro subordinato, proposta in appello dal datore a seguito della sopravvenuta scoperta del mancato possesso da parte del dirigente del diploma di laurea dichiarato nel proprio curriculum vitae, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal datore, le fonti invocate non prescrivevano il requisito del possesso del diploma di laurea). (Cass. n. 8172/13).

### Vincolo a parcheggio

● Il vincolo a parcheggio stabilito e imposto dall'art. 18 l. 765/1967, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto di uso derivante da quel vincolo, ancorchè fondata sulla nullità delle clausole negoziali concordate in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.. (Cass. n. 12996/13).

### Tasso d'interesse usurario

● La nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su

elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi). (Cass. n. 350/13).

## Art. 1422

### Distinzione

● In tema di azione per far dichiarare la nullità di un contratto, ai fini dell'articolo 2935 del Cc occorre distinguere il caso in cui la declaratoria della nullità sia stata domandata dalla stessa parte che abbia interesse alla caducazione del negozio e che sia dunque immediatamente in condizione di chiedere anche il risarcimento dei danni conseguenti alla nullità, dal caso in cui la nullità sia dichiarata su istanza di una parte diversa da quella che agisce per il risarcimento e che aveva - all'opposto - l'interesse alla conservazione del negozio. Solo nel primo, e non anche nel secondo caso la prescrizione decorre dalla data della conclusione del negozio nullo. Se - infatti - entrambi trovassero la stessa disciplina potrebbe verificarsi la paradossale situazione di un diritto al risarcimento estintosi prima ancora che sia sorto l'interesse a farlo valere, come accadrebbe se la parte che ha interesse alla declaratoria della nullità abbia agito per provocare l'accertamento giudiziale quando il termine di prescrizione per il conseguente risarcimento sia già maturata per l'altra (poi eccependo appunto la prescrizione, a fronte della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti). (Cass. n. 11933/13).

## Art. 1423

### Licenziamento disciplinare

● Il licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere rinnovato (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice"; tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto "ex tunc" e non a comprimere la liberà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale). (Cass. n. 6773/13).

## Art. 1428

### Prelazione agraria

● In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, l'erronea identificazione dell'oggetto del contratto, nel preliminare comunicato all'avente diritto alla prelazione, quando l'errore sia comune al promittente venditore e al promissario acquirente (che concordemente hanno inteso l'oggetto del contratto in parte diverso - e, segnatamente, minore - rispetto a quello descritto nell'atto), determina, sul piano dei rapporti interni tra i contraenti, non un errore ostativo che rende annullabile il contratto, bensì una mancanza di consenso sulla promessa vendita di una parte del bene, con la conseguenza che i contraenti non possono ritenersi vincolati al trasferimento anche di quella porzione che avevano, invece, univocamente e congiuntamente inteso escludere. Nondimeno, sul piano dei rapporti con l'avente diritto alla prelazione, poiché il medesimo contratto oggetto di denuntiatio integra nei suoi confronti una proposta contrattuale complessa, si applica la disciplina dell'errore ostativo unilaterale, con l'ulteriore conseguenza che accertata dal giudice di merito - con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - la riconoscibilità dell'errore da cui tale proposta era affetta, risulta annullabile il contratto conclusosi ipso iure, in virtù del positivo riscontro da parte dell'avente diritto alla prelazione alla comunicazione del preliminare, tra costui ed il promittente venditore. (Cass. n. 6116/13).

### Dichiarazione dei redditi

● Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno

quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che avesse diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta sugli utili d'impresa prodotti dai maggiori investimenti, ai sensi degli art. 1 e 3 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 466, c.d. dual income tax, il contribuente che, per errore, non aveva manifestato la volontà di beneficiarne, compilando l'apposito modulo "RC" da allegare alla dichiarazione dei redditi). (Cass. n. 1427/13).

## Art. 1431

### Prelazione agraria

● In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, l'erronea identificazione dell'oggetto del contratto, nel preliminare comunicato all'avente diritto alla prelazione, quando l'errore sia comune al promittente venditore e al promissario acquirente (che concordemente hanno inteso l'oggetto del contratto in parte diverso - e, segnatamente, minore - rispetto a quello descritto nell'atto), determina, sul piano dei rapporti interni tra i contraenti, non un errore ostativo che rende annullabile il contratto, bensì una mancanza di consenso sulla promessa vendita di una parte del bene, con la conseguenza che i contraenti non possono ritenersi vincolati al trasferimento anche di quella porzione che avevano, invece, univocamente e congiuntamente inteso escludere. Nondimeno, sul piano dei rapporti con l'avente diritto alla prelazione, poiché il medesimo contratto oggetto di denuntiatio integra nei suoi confronti una proposta contrattuale complessa, si applica la disciplina dell'errore ostativo unilaterale, con l'ulteriore conseguenza che accertata dal giudice di merito - con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - la riconoscibilità dell'errore da cui tale proposta era affetta, risulta annullabile il contratto conclusosi ipso iure, in virtù del positivo riscontro da parte dell'avente diritto alla prelazione alla comunicazione del preliminare, tra costui ed il promittente venditore. (Cass. n. 6116/13).

## Art. 1433

### Prelazione agraria

● In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, l'erronea identificazione dell'oggetto del contratto, nel preliminare comunicato all'avente diritto alla prelazione, quando l'errore sia comune al promittente venditore e al promissario acquirente (che concordemente hanno inteso l'oggetto del contratto in parte diverso - e, segnatamente, minore - rispetto a quello descritto nell'atto), determina, sul piano dei rapporti interni tra i contraenti, non un errore ostativo che rende annullabile il contratto, bensì una mancanza di consenso sulla promessa vendita di una parte del bene, con la conseguenza che i contraenti non possono ritenersi vincolati al trasferimento anche di quella porzione che avevano, invece, univocamente e congiuntamente inteso escludere. Nondimeno, sul piano dei rapporti con l'avente diritto alla prelazione, poiché il medesimo contratto oggetto di denuntiatio integra nei suoi confronti una proposta contrattuale complessa, si applica la disciplina dell'errore ostativo unilaterale, con l'ulteriore conseguenza che accertata dal giudice di merito - con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato - la riconoscibilità dell'errore da cui tale proposta era affetta, risulta annullabile il contratto conclusosi ipso iure, in virtù del positivo riscontro da parte dell'avente diritto alla prelazione alla comunicazione del preliminare, tra costui ed il promittente venditore. (Cass. n. 6116/13).

## Art. 1438

### Società

● Il voto espresso in assemblea dal socio è di per sé funzionale al suo interesse individuale, e non direttamente e immediatamente

a quello della società, che di regola si definisce solo attraverso la formazione delle maggioranze assembleari. In tale prospettiva, l'interesse sociale costituisce il limite all'esercizio del diritto di voto nell'interesse individuale del socio, tanto che, in caso di conflitto, non potrebbe spingersi legittimamente al punto di danneggiare la società. Da ciò deriva che la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio può costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti, diversi da quelli che può perseguire il venditore, atteso l'intrinseco rapporto tra titolarità della partecipazione ed esercizio del controllo sulla gestione. (Cass. n. 9680/13).

● In materia di società, la minaccia del socio di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio in caso di mancata dismissione della partecipazione ad altro socio può essere causa di annullabilità della vendita delle azioni, conclusa fra i soci stessi, solo ove sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, dovendosi escludere che siano tali quelli meramente correlati all'interesse del venditore ad uscire dalla società, atteso che il diritto di voto è funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società, fermo restando che la prospettiva di poter vendere le azioni non costituisce un elemento estraneo, rispetto alle scelte relative all'esercizio del diritto di voto in assemblea. (Cass. n. 9680/13).

## Art. 1442

### Distinzione tra domanda ed eccezione

● L'annullabilità di un contratto può essere fatta valere attraverso la proposizione di apposita domanda giudiziale, ma può essere dedotta anche in via di eccezione: mentre nel primo caso non può prescindersi dal termine quinquennale di prescrizione, l'annullabilità può essere opposta anche se è prescritta l'azione per farla valere. (Cass. n. 18223/13).

### Comunione legale

● Per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell'altro coniuge (che non ha sottoscritto il preliminare) e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento, per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge che non ha sottoscritto l'atto quantomeno sotto forma di eccezione in base all'art. 1442, ultimo comma, c.c.. (Cass. n. 2202/13).

## Art. 1444

### Convalida automatica

● In tema di convalida di negozio annullabile, ove da quest'ultimo derivino effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte svantaggiosi per ciascuna delle parti, l'iniziativa assunta da una di esse per la realizzazione del programma negoziale negli aspetti a sé favorevoli comporta la convalida dell'intero negozio solo se, in relazione alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto di interessi complessivamente concordato dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad evidenziare la sua volontà di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui, trovando applicazione il principio secondo il quale il vizio che colpisce una parte del contratto comporta la caducazione dell'intero negozio solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di suo contenuto affetta da invalidità. (Nella specie, relativa a lodo arbitrale irrituale, la parte aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme liquidate a suo favore dagli arbitri, riservandosi, contestualmente, di impugnare la decisione arbitrale; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che tali dichiarazioni di volontà non potessero essere considerate aprioristicamente incompatibili, cessando le sentenze impugnate). (Cass. n. 15393/13).

## Art. 1450

### Domanda giudiziale

● L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità,

qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. (Cass. n. 5050/13).

# Art. 1453

### Elemento psicologico

● Ai fini della risoluzione del contratto l'art. 1453 c.c. richiede che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ove, pertanto, ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunciarsi la risoluzione del contratto. (Cass. n. 6551/13).

### Valutazione del giudice di merito

● Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte. (Cass. n. 14648/13).

● Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare risolto per inadempimento del Comune ricorrente il contratto di appalto dallo stesso concluso con la società resistente, non aveva considerato le difese del primo volte ad escludere l'asserito comportamento inerte ascrittogli dalla seconda, né aveva valutato le doglianze afferenti l'inadeguatezza del progetto di massima trasmessogli da quest'ultima, a sua volta rimasta inerte a fronte della corrispondente contestazione ricevuta dall'ente). (Cass. n. 336/13).

### Gravità dell'inadempimento

● In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. (Cass. n. 2099/13).

### Adempimento parziale

● L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento. (Cass. n. 2204/13).

### Onere della prova

● Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve solo provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, cioè l'avvenuto adempimento (nella specie, il titolare di un'impresa individuale aveva richiesto la risoluzione di un contratto di vendita di un veicolo, ma ad esso si era opposta la società venditrice, sostenendo che la ditta non aveva provveduto a ritirare il mezzo nel termine stabilito. La Corte ha statuito che una volta riscontrata la mancata consegna del bene entro la scadenza pattuita, era onere della venditrice provare le circostanze atte a dimostrare che l'inadempimento non era ad essa imputabile. Nella fattispecie, la società avrebbe dovuto avvisare l'acquirente, che aveva già versato la caparra, che il veicolo era disponibile per la consegna entro il termine previsto). (Cass. n. 2080/13).

### Mutatio libelli

● Il comma 2 dell'art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal comma 1). Questa ultima integra un'azione del tutto diversa per "petitum" dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda risarcìtoria introdotta in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. (Cass. n. 6545/13).

### Risoluzione consensuale

● In caso di risoluzione consensuale di un contratto, sostituendosi il negozio risolutorio al precedente, l'effetto liberatorio o non liberatorio della responsabilità per pregressi inadempimenti va motivatamente accertato in relazione alla volontà delle parti quale emergente nel caso concreto dal contratto risolutorio. (Cass. n. 7787/13).

### Efficacia

● Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. (Cass. n. 15705/13).

### Immobile abusivo

● Costituiscono causa di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita la sussistenza di carenze igienico-sanitarie per violazione di norme urbanistiche, con conseguente rifiuto della licenza di abitabilità, non potendosi ritenere superato l'obbligo di garanzia incombente sul promittente venditore ex art. 1497 c.c. dalla pattuizione negoziale di una clausola di stile secondo cui il bene viene alienato "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trova. (Cass. n. 21189/13).

● In caso di contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo il mancato rilascio della concessione in sanatoria preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo e legittima il promissorio acquirente a richiedere al promettente venditore la restituzione della caparra versata. (Cass. n. 5033/13).

### *Segue:* Clausola di non risolubilità

● Concluso tra le parti un contratto preliminare diretto alla stipulazione di un definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, la pattuizione, nell'atto di programmazione preparatoria, di una clausola escludente la risoluzione per colpa del promittente venditore, pur quando risulti l'insanabilità urbanistica del bene oggetto del contratto, non vale, di per sé, a rendere il preliminare un contratto aleatorio. Peraltro, l'abusività dell'immobile per mancato rilascio della concessione preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo, e quindi legittima il promissario acquirente a richiedere al promittente la restituzione della

caparra che abbia versato in occasione del preliminare, essendo la ritenzione di questa divenuta senza titolo. (Cass. n. 5033/13).

**Omessa cancellazione di ipoteca da parte del venditore**

● Deve ritenersi inadempiente il promissario venditore che ometta di cancellare l'iscrizione ipotecaria esistente sul fondo promesso, ove ciò sia di ostacolo alla compravendita, impedendo al promissario acquirente di accedere al mutuo. (Cass. n. 513/13).

*Segue:* **Domanda giudiziale**

● Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482, comma 1, c.c., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore, ma se ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453, comma 2, c.c., il promittente venditore non può attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia; inoltre, il promissario acquirente può sospendere il pagamento delle rate di prezzo pattuite, ai sensi dell'art. 1482, comma 1, c.c.. (Cass. n. 13208/13).

**Comunione legale tra coniugi**

● In tema di comunione legale tra coniugi, qualora l'alienante eserciti l'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento dell'acquirente, il coniuge di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, non è litisconsorte necessario, trattandosi di un'azione che verte sull'inadempimento dello stipulante ed incide direttamente sull'atto, pur potendosi ripercuotere sull'acquisto del coniuge non stipulante, avvenuto "ope legis", ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. (Cass. n. 16559/13).

**Contratti con prestazioni corrispettive**

● Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparizione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai loro rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. n. 16637/13).

**Appalto — Inesatto adempimento — Norme applicabili**

● Tra le obbligazioni che scaturiscono, come effetti naturali, dal contratto di appalto, vi è quella, gravante sulla parte committente, di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che l'inadempimento di tale obbligo (nella specie l'ente territoriale non aveva apportato le varianti necessarie onde consentire la prosecuzione dei lavori), cui non può non corrispondere il diritto dell'appaltatore alla relativa osservanza, è ben suscettibile di assumere, in astratto, valenza ai sensi degli art. 1453 e ss. c.c.. (Cass. n. 3830/13).

● Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. (artt. 1453, 1454, 1667, 1668 c.c.). (Cass. n. 13983/11).

**Violazione di norme nell'esecuzione del contratto — Nullità e risoluzione - Rapporti**

● La circostanza che una delle parti del contratto, nell'esecuzione degli obblighi assunti, abbia violato norme imperative, se può

comportarne la nullità, tuttavia non ne giustifica, di per sé, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la quale può essere pronunciata soltanto ove si accerti che la suddetta violazione abbia concretamente e decisivamente inciso sull'interesse della controparte e, di conseguenza, sul sinallagma contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva respinto l'impugnazione di nullità di un lodo arbitrale anche in riferimento alla doglianza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta dal committente, per aver gli arbitri escluso che integrasse grave inadempimento dell'appaltatore la violazione da parte di quest'ultimo delle norme sulla regolare assunzione dei lavoratori). (Artt. 1418, 1453, 1455 c.c.). (Cass. n. 6492/11).

### Locazione

● Il conduttore il quale ometta di adottare le misure prescritte dalla legge, al fine di garantire la sicurezza dell'attività svolta nell'immobile (nella specie, destinato ad attività alberghiera senza rispettare la normativa antincendio), si rende indempiente al contratto di locazione, in quanto espone il locatore al maggior riscio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti da terzi a causati dalla omessa adozione delle suddette misure. (Cass. n. 14850/13).

### Termine per sanare la morosità

● In caso di concessione di termine per sanare la morosità in un contratto agrario, operata con riferimento ad un importo del canone determinato in corso di causa (nella specie, mediante consulenza tecnica d'ufficio) e senza espressa menzione della spettanza della rivalutazione sulle relative somme, la mancata corresponsione di tale accessorio non di per sé inadempimento "grave", ai fini della pronuncia di risoluzione, incombendo al giudice, ove sussista contestazione, di accertare se la rivalutazione fosse stata, o meno, compresa nell'importo stabilito ai fini della sanatoria. (Cass. n. 9735/13).

## Art. 1454

### Elemento psicologico

● Ai fini della risoluzione del contratto l'art. 1453 c.c. richiede che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ove, pertanto, ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunciarsi la risoluzione del contratto. (Cass. n. 6551/13).

### Fallimento

● In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, incidenter tantum, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 c.c.. (Cass. n. 5298/13).

## Art. 1455

### Gravità dell'inadempimento

● In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. (Cass. n. 2099/13).

● La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ex art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. n. 1851/13).

### Sussistenza

● La gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda. (Cass. n. 14649/13).

### Adempimento parziale

● L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento. (Cass. n. 2204/13).

### Valutazione del comportamento delle parti

● Nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento, il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.c. (nella specie, relativa alla vendita di un immobile e alla modifica di un muro perimetrale della cantina e dell'autorimessa tali da far divergere il disegno finale dalla planimetria catastale allegata al preliminare, la Corte ha escluso la gravità dell'inadempimento tale da giustificare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.). (Cass. n. 7759/13).

● Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Al riguardo, comunque, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo a obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale. (Cass. n. 2075/13).

## Art. 1456

### Condizioni

● La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, ex art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Tale accertamento deve essere condotto con riferimento al momento dell'inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti, successivi al suo verificarsi, potendo tali comportamenti successivi all'inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichino prima della dichiarazione di volersene avvalere, assumere semmai solo l'eventuale significa-

to di evidenziare per facta concludentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola e non l'abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene. (Cass. n. 19602/13).

## Art. 1457

### Requisiti

● L'essenzialità del termine può derivare anche dall'oggetto del contratto la cui utilità economica avuta presente dalle parti sarebbe perduta per effetto del decorso del termine pattuito. (Cass. n. 3710/13).

### Fallimento

● In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, incidenter tantum, della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 c.c. (Cass. n. 5298/13).

## Art. 1458

### Domanda giudiziale ed iniziativa di parte

● La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata. Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere, o non, la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasta senza causa. (Cass. n. 2075/13).

### Richiesta reciproca di risoluzione

● In presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra, il giudice che accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta - ai sensi dell'articolo 1458 del Cc - di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'articolo 1458 del cc. (Cass. n. 16637/13).

### Efficacia

● Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. (Cass. n. 15705/13).

### Rinuncia al termine

● La previsione di un termine essenziale per l'adempimento di un contratto, essendo posto nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata la rinuncia ad avvalersene. La rinuncia - anche tacita - alla osservanza del termine essenziale, inoltre, bene può intervenire dopo la scadenza del termine stesso, tenuto conto che con essa la parte rinuncia anche ad avvalersi di tale termine ai fini di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto. (Cass. n. 16880/13).

### Risoluzione parziale

● La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo

oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Cass. n. 16556/13).

**Appalto**

● L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (Cass. n. 15705/13).

# Art. 1460

**Contratti a prestazioni corrispettive**

● Il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. - in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede - si applica anche alla sospensione dell'assicurazione, di cui all'art. 1901 c.c., la quale costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. (Nel caso di specie, in presenza di un contratto di assicurazione contenente la cd. "clausola di regolazione del premio", è stata ritenuta contraria a buona fede la sospensione della garanzia da parte dell'assicuratore, dopo che lo stesso, disattesa la prassi - seguita negli anni precedenti - di inviare all'assicurato un modulo da completare con i dati necessari ai fini della regolazione del premio, a fronte del successivo invio degli stessi, aveva comunque accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio). (Cass. n. 3654/13).

**Valutazione del comportamento delle parti**

● Nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento, il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.c. (nella specie, relativa alla vendita di un immobile e alla modifica di un muro perimetrale della cantina e dell'autorimessa tali da far divergere il disegno finale dalla planimetria catastale allegata al preliminare, la Corte ha escluso la gravità dell'inadempimento tale da giustificare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.). (Cass. n. 7759/13).

**Locazione di immobili non abitativi**

● In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, dal momento della cessazione del rapporto contrattuale sino a quello del pagamento dell'indennità di avviamento si viene ad instaurare tra le parti un rapporto "ex lege", che risulta collegato geneticamente a quello precedente, ma nel quale le rispettive obbligazioni non si pongono in relazione di sinallagmaticità. Ne consegue che il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile, per sottrarsi all'obbligo di pagamento del canone non può invocare l'applicazione dell'art. 1460 cod. civ., bensì soltanto compiere l'offerta di restituzione del bene a norma dell'art. 1216 cod. civ. (Cass. n. 15876/13).

*Segue:* **Inadempimento della prestazione lavorativa**

● Il rifiuto di adempimento della prestazione da parte del lavoratore, può ritenersi conforme a buona fede - in applicazione del principio "inademplenti non est adimplen-

dum" ex art. 1460, secondo comma, cod. civ. - e trovare giustificazione nella mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, escludendo la legittimità del licenziamento comminato a suo carico, solo quando questi abbia preliminarmente provveduto ad informare la controparte circa le misure necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l'inidoneità di quelle in concreto adottate. (Cass. n. 10553/13).

**Contratto di appalto**

● Quando il committente abbia agito per il ristoro dei danni causatigli dai vizi denunziati senza mettere in discussione i crediti dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori per il saldo del prezzo, il credito per il compenso di costoro non può essere rifiutato, mancando l'inadempimento o l'inesatto adempimento (in presenza del quale può sostenersi che l'opera non è stata realizzata) che giustifica l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.. (Cass. n. 10509/13).

**Contratto di assicurazione**

● Il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. - in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede - si applica anche alla sospensione dell'assicurazione, di cui all'art. 1901 c.c., la quale costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. (Nel caso di specie, in presenza di un contratto di assicurazione contenente la cd. "clausola di regolazione del premio", è stata ritenuta contraria a buona fede la sospensione della garanzia da parte dell'assicuratore, dopo che lo stesso, disattesa la prassi - seguita negli anni precedenti - di inviare all'assicurato un modulo da completare con i dati necessari ai fini della regolazione del premio, a fronte del successivo invio degli stessi, aveva comunque accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio). (Cass. n. 3654/13).

**Notaio**

● Il notaio che non abbia percepito il compenso per l'attività svolta, o il rimborso delle spese sostenute, può legittimamente rifiutare il rilascio delle copie autentiche dell'atto da lui rogato, ma non può rifiutarsi di portare a compimento l'incarico ricevuto, ovvero di compiere le attività necessarie per assicurarne gli effetti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito, la quale aveva dichiarato la responsabilità professionale di un notaio che, incaricato di rogare un atto di cessione del credito, non avendo ricevuto il pagamento dell'onorario, aveva omesso di notificarlo al debitore ceduto, rendendo così irripetibile il pagamento da questo effettuato in buona fede al cedente). (Cass. n. 904/13).

## Art. 1461

**Contratto preliminare**

● L'art. 1461 c.c., il quale, basandosi sul principio inadimplenti non est adimplendum, consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - ipotesi cui si può assimilare anche quella della conoscenza di una mutata situazione patrimoniale acquisita dopo la conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni da adempiere contemporaneamente non sono ancora eseguibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione, dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare. (Cass. n. 2217/13).

## Art. 1463

**Immobile abusivo**

● La clausola del preliminare di compravendita di un immobile, con la quale le parti escludano la risoluzione per colpa del promittente alienante pure in caso di insanabilità urbanistica del bene, non vale, di per sé, a rendere aleatorio il contratto, il cui scopo comune è, in ogni caso, volto al trasferimento della proprietà, precludendo comunque l'abusività della costruzione, dovuta al mancato rilascio della concessione, la stipula del

definitivo per impossibilità sopravvenuta, stante il divieto normativo di commerciabilità del bene, e perciò legittimando il promissario acquirente a richiedere la restituzione della caparra versata in occasione della promessa di vendita, la cui ritenzione è divenuta senza titolo. (Cass. n. 5033/13).

● In caso di contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo il mancato rilascio della concessione in sanatoria preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo e legittima il promissorio acquirente a richiedere al promettente venditore la restituzione della caparra versata. (Cass. n. 5033/13).

### Successione mortis causa

● In tema di successioni "mortis causa", allorché l'adempimento dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell'obbligo per l'erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest'ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell'onere, trovando, invece, l'impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all'estinzione dell'obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell'onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario. (Cass. n. 11906/13).

## Art. 1467

### Inadempimento

● Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparizione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai loro rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. n. 16637/13).

## Art. 1469

### Contratto aleatorio

● Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l'aleatorietà non può derivare dall'apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull'efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva. (Cass. n. 5050/13).

## Art. 1470

### Oggetto del contratto

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parame-

tri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

**Preliminare di vendita — Immissione anticipata del promissario acquirente nella disponibilità del bene**

● Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal contratto preliminare. (Cass. n. 16629/13).

**Fallimento del promissario acquirente**

● Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2005, n.6) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta; e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia già promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita. (Cass. n. 6653/13).

## Art. 1475

**Spese di accatastamento**

● Le spese di accatastamento dell'immobile sono a carico dell'acquirente in quanto necessarie per la conclusione del contratto di vendita e, quindi, legate a questo da uno stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità. (Cass. n. 7004/12).

## Art. 1476

**Natura**

● In tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore. (Cass. n. 20110/13).

**Custodia e consegna**

● In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), cod., civ., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d'uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). (Cass. n. 7957/13).

**Danno da evizione**

● In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato. (Cass. n. 2720/13).

## Art. 1477

**Compravendita**

● In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), cod., civ., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d'uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). (Cass. n. 7957/13).

*Segue:* **Restituzione di merce viziata**

● In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della traditio nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato. (Cass. n. 267/13).

**Custodia e consegna**

● In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), cod., civ., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d'uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). (Cass. n. 7957/13).

## Art. 1479

**Difformità dell'immobile**

● La difformità dell'immobile acquistato dalla concessione edilizia configura onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c. e non un

vizio della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per cui il compratore può ottenere la riduzione del prezzo da rapportare ai costi sopportati per la regolarizzazione urbanistica. (Cass. n. 10947/12).

*In senso contrario*

● Nell'ipotesi di vendita di immobile, realizzato con lievi difformità dalle concessioni edilizie e dai progetti approvati, l'acquirente, il quale chieda ed ottenga la sanatoria in qualità di proprietario dell'immobile, ben può esercitare un'azione di riduzione del prezzo ai sensi degli art. 1490 - 1492 c.c. (Cass. n. 11322/97).

## Art. 1480

**Restituzione di parte del prezzo**

● In ipotesi di trasferimento della proprietà su una porzione di bene inferiore a quanto previsto nell'accordo negoziale, l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell'actio quanti minoris ex art. 1480 c.c., ha natura non di debito di valore ma di valuta, trattandosi non di un'obbligazione risarcitoria ma di un rimborso a favore dell'acquirente, in quanto derivante dal venir meno, per effetto dell'accertamento della parziale alienità della cosa, della causa dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo; né rileva la circostanza che il giudice abbia accordato al compratore, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione della somma, in quanto questa gli è stata attribuita non in virtù del riconoscimento alla stessa della natura di debito di valore ma per soddisfare il compratore del suo distinto diritto al risarcimento del danno, previsto dall'art. 1480 c.c. quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione di trasferire per l'intero la proprietà. (Cass. n. 2060/13).

## Art. 1481

**Sospensione del pagamento del prezzo**

● In tema di pericolo di rivendica, la sospensione del pagamento del prezzo, quale eccezionale mezzo di autotutela consentito dall'art. 1481 c.c., esclude la mora debendi e, dunque, il pagamento degli interessi moratori sul prezzo, ma non elimina - nell'ipotesi di vendita di bene fruttifero già consegnato al compratore - il dovere di pagare gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., i quali hanno la funzione di rimediare ad uno squilibrio economico, che si determina anche nel periodo in cui si è manifestato il pericolo di evizione. (Cass. n. 4426/13).

## Art. 1482

**Omessa cancellazione di ipoteca da parte del venditore**

● Deve ritenersi inadempiente il promissario venditore che ometta di cancellare l'iscrizione ipotecaria esistente sul fondo promesso, ove ciò sia di ostacolo alla compravendita, impedendo al promissario acquirente di accedere al mutuo. (Cass. n. 513/13).

*Segue:* **Domanda giudiziale**

● Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482, comma 1, c.c., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore, ma se ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453, comma 2, c.c., il promittente venditore non può attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia; inoltre, il promissario acquirente può sospendere il pagamento delle rate di prezzo pattuite, ai sensi dell'art. 1482, comma 1, c.c.. (Cass. n. 13208/13).

## Art. 1483

**Quantificazione del danno**

● In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato. (Cass. n. 2720/13).

## Art. 1485

### Modifica convenzionale della garanzia

● La vendita in cui sia stata convenzionalmente modificata la portata della garanzia per evizione, escludendosi che il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, debba pagare indennizzi di qualsiasi sorta, mantiene il suo carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è esonerato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'art. 1488, comma 1, c.c., non è liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili. (Cass. n. 314/13).

## Art. 1489

### Responsabilità del venditore

● La dichiarazione mendace del venditore circa l'inesistenza di una servitù sul fondo alienato esclude l'operatività della garanzia prevista per gli oneri o diritti di godimento di terzi gravanti sulla cosa venduta, qualora la servitù sia apparente ovvero sia conosciuta dal compratore. (Cass. n. 8500/13).

*In senso contrario*

● L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dall'onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti. (Cass. n. 976/2006).

### Difformità dell'immobile

● La difformità dell'immobile acquistato dalla concessione edilizia configura onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c. e non un vizio della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per cui il compratore può ottenere la riduzione del prezzo da rapportare ai costi sopportati per la regolarizzazione urbanistica. (Cass. n. 10947/12).

*In senso contrario*

● Nell'ipotesi di vendita di immobile, realizzato con lievi difformità dalle concessioni edilizie e dai progetti approvati, l'acquirente, il quale chieda ed ottenga la sanatoria in qualità di proprietario dell'immobile, ben può esercitare un'azione di riduzione del prezzo ai sensi degli art. 1490 - 1492 c.c. (Cass. n. 11322/97).

## Art. 1490

● In tema di compravendita, ma il principio va esteso anche all'ipotesi di appalto, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore economico, di per sé non da vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione; infatti, solo in presenza di un accordo delle parti, espresso o "per facta concludentia", il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi da luogo ad una novazione oggettiva. (Cass. n. 15992/13).

### Garanzia per i vizi

● Qualora il venditore, tenuto per legge alla garanzia dei vizi, riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia) non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.) restando

soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. (Cass. n. 8294/00).

*In senso contrario*

● Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ed il contestuale impegno del venditore ad eliminarli in sede di esecuzione del contratto non è che uno dei modi con cui il venditore, che ha l'obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi di cui all'art. 1490 c.c., assicura ed attua, l'esatto adempimento della sua prestazione, e, di per sè, non da luogo, pertanto, ad un accordo novativo se non sia in concreto provata la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo così comè richiesto per la novazione dell'art. 1230 c.c. e dall'art. 1231 dello stesso codice, che espressamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera modifica degli elementi accessori della obbligazione; conseguentemente, in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l'impegno ad eliminarli determina solo l'interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria. (Cass. n 11281/94).

**Difformità dell'immobile**

● La difformità dell'immobile acquistato dalla concessione edilizia configura onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c. e non un vizio della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per cui il compratore può ottenere la riduzione del prezzo da rapportare ai costi sopportati per la regolarizzazione urbanistica. (Cass. n. 10947/12).

*In senso contrario*

● Nell'ipotesi di vendita di immobile, realizzato con lievi difformità dalle concessioni edilizie e dai progetti approvati, l'acquirente, il quale chieda ed ottenga la sanatoria in qualità di proprietario dell'immobile, ben può esercitare un'azione di riduzione del prezzo ai sensi degli art. 1490 - 1492 c.c. (Cass. n. 11322/97).

**Avviamento**

● Non essendo l'avviamento un bene compreso nell'azienda, e del quale si possa ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell'azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie d'inadempimento descritta nell'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta prevista dalla legge, e non possono essere poste a fondamento di un'azione di riduzione del prezzo. (Cass. n. 5845/13).

**Domanda giudiziale**

● Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da "causa petendi" rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. Pertanto, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all'obbligazione del venditore di consegnare una cosa non difettosa. (Cass. n. 11337/13).

**Domande cumulative e contestuali**

● Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente e contestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di vendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e una domanda di riduzione del prezzo per vizi della res, l'offerta del prezzo prevista dal secondo comma della norma citata deve ritenersi non necessaria ove il pagamento, quale che risulti il prezzo ancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosa venduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Cass. n. 19984/13).

**Onere della prova**

● In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamen-

te dimostrato la denunciata inadempienza. (Cass. n. 18125/13).

● In tema di garanzia dei vizi per la cosa venduta, al compratore basta provare l'esistenza del vizio, spetta al venditore dimostrare il fondamento dell'eccezione di decadenza (nella specie, tale incombenza era stata adempiuta, avendo il venditore prodotto in giudizio la prova documentale dell'intempestiva denuncia dei vizi, avvenuta con una lettera del compratore tre mesi dopo la consegna). (Cass. n. 12384/13).

## Art. 1492

### Accettazione tacita dei vizi

● La trasformazione o l'alienazione della cosa acquistata, di per sé, non preclude al compratore l'azione di risoluzione contrattuale per vizi, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., se quella condotta non evidenzia univocamente che il compratore, cosciente dei vizi, ha inteso accettare la cosa, rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto alla riduzione del prezzo. In caso di risoluzione contrattuale, attesa l'impossibilità della restituzione in natura, gli effetti restitutori devono essere ordinati per equivalente, nei limiti in cui, malgrado i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore. (Cass. n. 18202/13).

### Domande cumulative e contestuali

● Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente e contestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di vendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e una domanda di riduzione del prezzo per vizi della res, l'offerta del prezzo prevista dal secondo comma della norma citata deve ritenersi non necessaria ove il pagamento, quale che risulti il prezzo ancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosa venduta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Cass. n. 19984/13).

## Art. 1495

### Dies a quo della denuncia dei vizi

● In caso di contratto preliminare, il termine di otto giorni utile ad eccepire i vizi della cosa, decorre dal momento in cui è stato trasferito il diritto di proprietà, atteso che l'art. 1495 c.c. individua quale presupposto della eccezione il trasferimento del diritto di proprietà. (Cass. n. 15783/13).

### *Segue:* Consegna dell'immobile prima del contratto definitivo

● In tema di contratto preliminare, la consegna dell'immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque quello di prescrizione, perché l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto; ne consegue che nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente, senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta, ad opporre l'exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa. (Cass. n. 23162/13).

### Riconoscimento dei vizi da parte del venditore

● In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo. (Cass. n. 18050/13).

### Impegno del venditore all'eliminazione dei vizi

● In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 cod. civ., qualo-

ra il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. (Cass. Sezioni Unite n. 19702/12).

*In senso contrario*

● In tema di compravendita, ma il principio va esteso anche all'ipotesi di appalto, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore economico, di per sé non da vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione; infatti, solo in presenza di un accordo delle parti, espresso o "per facta concludentia", il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi da luogo ad una novazione oggettiva. (Cass. n. 15992/13).

# Art. 1496

### Immobile abusivo

● Costituiscono causa di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita la sussistenza di carenze igienico-sanitarie per violazione di norme urbanistiche, con conseguente rifiuto della licenza di abitabilità, non potendosi ritenere superato l'obbligo di garanzia incombente sul promittente venditore ex art. 1497 c.c. dalla pattuizione negoziale di una clausola di stile secondo cui il bene viene alienato "nello stato di fatto e di diritto" in cui si trova. (Cass. n. 21189/13).

● In caso di contratto preliminare di compravendita di un immobile abusivo il mancato rilascio della concessione in sanatoria preclude, per impossibilità sopravvenuta, la stipulazione del definitivo e legittima il promissorio acquirente a richiedere al promittente venditore la restituzione della caparra versata. (Cass. n. 5033/13).

### Minore capacità edificatoria del fondo

● In caso di compravendita di un'area fabbricabile in funzione di un determinato progetto edilizio, rivelatosi inattuabile per la minore potenzialità edificatoria del fondo rispetto a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento, la responsabilità del venditore, derivante dalla situazione di fatto prospettata, non corrisponde ad un'ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita, essendo il bene immutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere edificato, mentre la circostanza che sul suolo acquistato possa essere costruito un edificio di superficie minore rispetto a quella stimata incide unicamente sulle qualità promesse. (Cass. n. 13612/13).

### Avviamento

● Non essendo l'avviamento un bene compreso nell'azienda, e del quale si possa ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell'azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie d'inadempimento descritta nell'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta prevista dalla legge, e non possono essere poste a fondamento di un'azione di riduzione del prezzo. (Cass. n. 5845/13).

## Art. 1499

**Pericolo di rivendica**

● In tema di pericolo di rivendica, la sospensione del pagamento del prezzo, quale eccezionale mezzo di autotutela consentito dall'art. 1481 c.c., esclude la mora debendi e, dunque, il pagamento degli interessi moratori sul prezzo, ma non elimina - nell'ipotesi di vendita di bene fruttifero già consegnato al compratore - il dovere di pagare gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., i quali hanno la funzione di rimediare ad uno squilibrio economico, che si determina anche nel periodo in cui si è manifestato il pericolo di evizione. (Cass. n. 4426/13).

## Art. 1520

**Fissazione del termine**

● Nella vendita con riserva di gradimento la fissazione del termine entro cui esercitare l'opzione, in caso di mancata pattuizione, ben può essere integrata dagli usi. Del pari, ai sensi del comma 3 dell'art. 1520 c.c., il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine fissato dal venditore. (Cass. n. 9800/13).

## Art. 1522

**Caratteri**

● Per identificare un contratto di vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 cod. civ., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del secondo comma, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta. (Cass. n. 15792/13).

## Art. 1530

**Conferma del credito**

● Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale). (Cass. n. 13658/13).

## Art. 1538

**Reale valore del bene**

● Poiché il contratto preliminare è regolato non solo dalle sue clausole, ma anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 c.c., è legittimo il rifiuto della stipulazione del contratto definitivo da parte del promittente compratore che pretenda la riduzione del prezzo opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa, che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto; l'accertamento di tale colpa del promissario acquirente è rimesso al giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (Cass. n. 20393/13).

## Art. 1540

**Contratti preliminari e vendita cumulativa**

● La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 cod. civ.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi. (Cass. n. 15545/13).

# Art. 1571

### Alloggio del portiere

● Il compenso dovuto dal condominio ai proprietari di un alloggio costituente pertinenza destinata al servizio delle unità abitative condominiali, in quanto adibito allo svolgimento del servizio di portierato, deriva la propria causa debendi da un rapporto obbligatorio analogo a quello di locazione, essendo, al pari di questo, a causa onerosa e giustificato da uno scambio periodico tra godimento del bene e corrispettivo in denaro. Ne consegue che il credito pecuniario derivante da tale rapporto si prescrive nel termine previsto, a norma dell'art. 2948, n. 3, c.c., per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. (Cass. n. 23924/12).

### Contratto di ormeggio

● Il contratto, in forza del quale il concessionario per l'occupazione di un'area demaniale e dello spazio d'acqua antistante ceda ad un terzo l'utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d'uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all'art. 1024 cod. civ. (Cass. n. 17643/13).

● Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e dell'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all'associazione). (Cass. n. 3554/13).

# Art. 1573

### *Segue:* Immobili ad uso non abitativo

● In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite n. 11830/13).

### *In senso contrario*

● La rinnovazione tacita della locazione dell'immobile pignorato adibito ad uso diverso dall'abitazione, per mancanza di tempestiva disdetta alla seconda scadenza sessennale, anche se stipulata prima del pignoramento, richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché, in mancanza di questa, il custode giudiziario è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile. (Cass. n. 26238/07).

# Art. 1575

### Obblighi di manutenzione

● In tema di locazione, mentre, ai fini degli obblighi di manutenzione e di riparazione, ai sensi degli art. 1575 e 1576 c.c., alla allegazione dell'inadempimento del locatore si accompagna naturalmente la domanda di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, di cui all'art. 1578, comma 2, c.c., relativa ai danni derivati da vizi della cosa locata, oltre a non essere autonomamente proponibile rispetto a quella di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, non è concepibile in caso di vizi sopravvenuti, non potendo di questi valutarsi la conoscenza da parte del conduttore o la colpevole ignoranza da parte

del locatore al momento della consegna. (Cass. n. 6580/13).

**Violazione degli obblighi**

● Il conduttore il quale ometta di adottare le misure prescritte dalla legge, al fine di garantire la sicurezza dell'attività svolta nell'immobile (nella specie, destinato ad attività alberghiera senza rispettare la normativa antincendio), si rende indempiente al contratto di locazione, in quanto espone il locatore al maggior riscio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti da terzi a causati dalla omessa adozione delle suddette misure. (Cass. n. 14850/13).

## Art. 1576

**Obblighi di manutenzione**

● In tema di locazione, mentre, ai fini degli obblighi di manutenzione e di riparazione, ai sensi degli art. 1575 e 1576 c.c., alla allegazione dell'inadempimento del locatore si accompagna naturalmente la domanda di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, di cui all'art. 1578, comma 2, c.c., relativa ai danni derivati da vizi della cosa locata, oltre a non essere autonomamente proponibile rispetto a quella di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, non è concepibile in caso di vizi sopravvenuti, non potendo di questi valutarsi la conoscenza da parte del conduttore o la colpevole ignoranza da parte del locatore al momento della consegna. (Cass. n. 6580/13).

## Art. 1577

**Risarcimento del danno**

● Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 c.c., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Cass. n. 4352/13).

**Obblighi di manutenzione**

● In tema di locazione, mentre, ai fini degli obblighi di manutenzione e di riparazione, ai sensi degli art. 1575 e 1576 c.c., alla allegazione dell'inadempimento del locatore si accompagna naturalmente la domanda di risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria, di cui all'art. 1578, comma 2, c.c., relativa ai danni derivati da vizi della cosa locata, oltre a non essere autonomamente proponibile rispetto a quella di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo, non è concepibile in caso di vizi sopravvenuti, non potendo di questi valutarsi la conoscenza da parte del conduttore o la colpevole ignoranza da parte del locatore al momento della consegna. (Cass. n. 6580/13).

## Art. 1582

**Risarcimento del danno**

● Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 c.c., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Cass. n. 4352/13).

## Art. 1587

**Pagamento del canone**

● In tema di locazione il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la contro-

prestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (nella specie, la Corte ha escluso la legittimità della condotta del conduttore, che aveva sospeso il pagamento del canone locatore per aver il locatore celato la copertura in amianto del fabbricato nonché per non aver posto in essere gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di acqua piovana). (Cass. n. 2099/13).

**Misure di sicurezza**

● Il conduttore il quale ometta di adottare le misure prescritte dalla legge, al fine di garantire la sicurezza dell'attività svolta nell'immobile (nella specie, destinato ad attività alberghiera senza rispettare la normativa antincendio), si rende indempiente al contratto di locazione, in quanto espone il locatore al maggior riscio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti da terzi a causati dalla omessa adozione delle suddette misure. (Cass. n. 14850/13).

## Art. 1590

*Segue:* **Stato dell'immobile**

● In materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 cod. civ. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, non può legittimare un'azione dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell'immobile. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento alla locazione di un terreno, del quale era stata convenuta contrattualmente la destinazione quale discarica di rifiuti solidi urbani, di talché la restituzione del bene non poteva prescindere dall'inevitabile deterioramento conseguente all'uso pattuito). (Cass. n. 15875/13).

*Segue:* **Danneggiamenti all'immobile**

● Se il conduttore arreca gravi danni o effettua innovazioni non consentite e tali da rendere necessario l'esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore, con la conseguenza che fino a tale momento persisterà la mora del conduttore che sarà, dunque, tenuto anche al pagamento del canone, seppur abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta. (Cass. n. 12977/13).

● Il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 c.c., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. (Cass. n. 4352/13).

## Art. 1591

*Segue:* **Danneggiamenti ed innovazioni non consentite**

● In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 cod. civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. (Cass. n. 12977/13).

**Offerta non formale e mora del conduttore**

● L'offerta non formale di riconsegna dell'immobile, illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore

nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, secondo il disposto del citato art. 1220, onde essa è per questo aspetto parificabile all'offerta formale, pur non determinando la mora del creditore per gli effetti previsti dagli artt. 1206 e seguenti c.c.; l'esclusione della mora del conduttore rende inapplicabile l'obbligo di pagare ai locatori il corrispettivo convenuto. (Cass. n. 18322/13).

● L'offerta non formale di restituzione dell'immobile locato esclude la mora del conduttore, non solo agli effetti del risarcimento del danno, ma anche con riguardo alla cessazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, quando essa sia seria e completa, l'immobile venga di fatto contestualmente liberato e non comporti alcun pregiudizio dei diritti del locatore. (Cass. n. 21004/12).

*In senso contrario*

● In tema di rilascio dell'immobile locato, l'adozione, da parte del conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo - mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi dell'art. 1216 c.c. (Cass. n. 2086/02).

**Casistica: Immobile ad uso commerciale**

● Dal momento della cessazione del rapporto di locazione sino a quello del pagamento dell'indennità si viene ad instaurare tra le parti un rapporto ex lege geneticamente collegato al precedente, fondato per una parte sulla protrazione della detenzione del bene e per l'altra sul pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del rapporto contrattuale, salva la sua facoltà di evitare il pagamento di tale corrispettivo, previa offerta di restituzione del bene, con la costituzione in mora del locatore. (Cass. n. 15876/13).

● Il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, non godendo di alcun diritto di ritenzione sulla res e potendo evitare tale corresponsione a mezzo di offerta anche informale di restituzione. (Cass. n. 15876/13).

## Art. 1592

**Consenso del locatore**

● Il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, consenso che, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concentrarsi in una chiara e in equivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni. (Cass. n. 22986/13).

## Art. 1593

**Acquisto della proprietà**

● In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 c.c., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest'ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione. (Cass. n. 2501/13).

## Art. 1594

**Distinzione**

● In caso di affitto di azienda, la qualificazione come sublocazione, ovvero come cessione dell'originaria locazione, del contratto

intervenuto tra le parti relativamente all'immobile in cui è esercitata l'azienda non rileva con riguardo all'esclusione della necessità del consenso del locatore - prevista, per entrambi i casi, dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente in deroga agli artt. 1594 e 1406 cod. civ. - ma la distinzione resta, invece, rilevante nei rapporti con il locatore, dal momento che, per le azioni esercitate da o contro il medesimo, la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione. (Cass. n. 11967/13).

## Art. 1597

### Diniego di rinnovo

● In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 l. 9 dicembre 1998 n. 431, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica ex ante della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto correttamente esercitata dalla locatrice la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, avendo fatto legittimo riferimento nella lettera di disdetta all'intenzione di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio figlio o nipote, e dovendosi considerare ultronea la successiva individuazione tra questi del reale beneficiario operata solo con l'atto introduttivo del giudizio). (Cass. n. 936/13).

## Art. 1599

### Pluralità di successori a titolo particolare

● Il principio in materia di locazione, secondo il quale nelle ipotesi di successione a titolo particolare nella proprietà di parti autonome e distinte della cosa locata il contratto di locazione (nel quale per legge subentrano gli acquirenti della cosa locata) si scinde in tanti distinti rapporti, quanti sono i soggetti che assumono la qualità di locatori, con l'effetto che ogni successore a titolo particolare può autonomamente agire per la risoluzione o la cessazione del contratto, limitatamente alla porzione acquistata e indipendentemente dalla posizione assunta dagli altri locatori, si applica anche in materia di affitto agrario ed anche se tra le varie porzioni immobiliari vi è interdipendenza funzionale, poiché quest'ultima non esclude la scindibilità del rapporto. (Cass. n. 11760/13).

### Cessione del contratto di locazione

● La cessione del contratto di locazione determina il trasferimento dei diritti e dei doveri in esso contenuto, comprese le obbligazioni scaturenti dall'eventuale deposito cauzionale. Nel caso di vendita di immobile locato, il nuovo acquirente-locatore risponde - anche - dell'obbligo di restituzione in favore del conduttore del deposito cauzionale. Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, ovvero, pegno che ha ad oggetto cose fungibili (denaro). Il deposito cauzionale è accessorio rispetto alle obbligazioni che garantisce ed è caratterizzato dal diritto di sequela, sicché si trasferisce unitamente all'immobile. (Cass. n. 23164/13).

## Art. 1602

### Cessione del contratto di locazione

● La cessione del contratto di locazione determina il trasferimento dei diritti e dei doveri in esso contenuto, comprese le obbligazioni scaturenti dall'eventuale deposito cauzionale. Nel caso di vendita di immobile locato, il nuovo acquirente-locatore risponde - anche - dell'obbligo di restituzione in favore del conduttore del deposito cauzionale. Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale ha natura di pegno irregolare, ovvero, pegno che ha ad oggetto cose fungibili (denaro). Il deposito cauzionale è accessorio rispetto alle obbligazioni che garantisce ed è caratterizzato dal diritto di sequela, sicché si tra-

sferisce unitamente all'immobile. (Cass. n. 23164/13).

## Art. 1621

### Applicazione

● Deve escludersi che la disciplina di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - relativa a miglioramenti, addizioni e trasformazioni dei fondi rustici - possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'affittuario o il titolare di un diritto di godimento consimile (come il colono parziario in ipotesi di mancata conversione) esegua riparazioni straordinarie che sarebbero spettate al concedente, ricadendo tale ipotesi nell'ambito di operatività dell'art. 1577 cod. civ., richiamato dal successivo art. 1621. (Cass. n. 9459/13).

## Art. 1655

### Dovere dell'appaltatore

● Tra le obbligazioni che scaturiscono, come effetti naturali, dal contratto di appalto, vi è quella, gravante sulla parte committente, di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che l'inadempimento di tale obbligo (nella specie l'ente territoriale non aveva apportato le varianti necessarie onde consentire la prosecuzione dei lavori), cui non può non corrispondere il diritto dell'appaltatore alla relativa osservanza, è ben suscettibile di assumere, in astratto, valenza ai sensi degli art. 1453 e ss. c.c.. (Cass. n. 3830/13).

### Responsabilità esclusiva dell'appaltatore

● L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Data, dunque, la responsabilità dell'appaltatore anche per i difetti del progetto che egli non abbia rilevato o in ordine ai quale non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, è del tutto irrilevante ogni questione circa la partecipazione o non dell'appaltatore alla redazione del progetto stesso. (Cass. n. 15093/13).

### Responsabilità del committente

● Va riconosciuta la concorrente responsabilità del committente e dell'appaltatore se emerge un concreto intervento del committente il quale, attraverso il direttore dei lavori, si ingerisce nell'esecuzione dell'appalto (riconosciuta, nella specie, un corresponsabilità del Comune per i danni occorsi ad un cittadino durante il rifacimento della rete fognaria, atteso che, dalle disposizioni testimoniali escusse, era emersa un'ingerenza dell"Ente nell'attività dell'appaltatore). (Cass. n. 1488/13).

● La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 cod. civ., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. (Cass. n. 6296/13).

● Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indi-

pendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, in parte o in toto ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea. (Cass. n. 538/12).

## Art. 1657

### Natura del contratto d'appalto

● L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (Cass. n. 15705/13).

## Art. 1661

### Responsabilità del committente

● La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 cod. civ., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. (Cass. n. 6296/13).

● Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, in parte o in toto ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea. (Cass. n. 538/12).

## Art. 1665

### Eccezione di inadempimento

● Nell'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni sinallagmatiche, per cui, se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l'appaltatore può legittimamente rifiutare - in applicazione del principio "inadimplenti non est adimplendum" - di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che ciò legittimi il committente ad addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento. (Cass. n. 8906/13).

### Accettazione tacita dell'opera

● La mera consegna non equivale ad accettazione, dovendo verificarsi volta per volta se la condotta posta in essere sia espressione della volontà di accettare. (Cass. n. 21111/13).

● In tema di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazio-

ne tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cass. n. 15711/13).

## Art. 1667

### Errori nel progetto – responsabilità

● L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. Data, dunque, la responsabilità dell'appaltatore anche per i difetti del progetto che egli non abbia rilevato o in ordine ai quale non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, è del tutto irrilevante ogni questione circa la partecipazione o non dell'appaltatore alla redazione del progetto stesso. (Cass. n. 15093/13).

### Decorrenza del termine di denuncia dei vizi

● Nell'ambito di un contratto d'appalto, decade dal diritto al risarcimento la parte che, a fronte di vizi della merce immediatamente riscontrabili tramite ispezione delle confezioni, non li abbia contestati nei 60 giorni di cui all'art. 1667 c.c. (fattispecie relativa alla consegna di filati che, per la eccessiva presenza di olii, facilmente riscontrabile ad una ispezione delle confezioni, tendevano a rompersi in fase di utilizzo). (Cass. n. 7756/13).

### Decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi

● Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, sicché tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate. (Cass. n. 18078/12).

● In tema di appalto, anche in tema di garanzia per vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c. trova applicazione il principio - pacifico con riguardo all'ipotesi della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. - secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi comincia a decorrere solo dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto che la semplice apparizione delle prime fessurazioni dell'in-

tonaco esterno non era sufficiente a rivelare con certezza la causa ed esatta entità del fenomeno, quale si era manifestato con l'andare del tempo, essendo a tale fine necessarie apposite indagini tecniche e che aveva accertato, altresì, con motivazione logica, che la denuncia dei vizi era insita nella stessa richiesta di un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con la controparte avanzata dal committente). (Cass. n. 12030/11).

*In senso contrario*

● I termini di prescrizione e decadenza, previsti dall'articolo 1667 c.c., in tema di appalto, iniziano a decorrere solo dopo la consegna dell'opera; gli oneri dell'allegazione e della prova del fondamento dell'eccezione che i lavori sono, effettivamente, terminati spettano, inoltre, all'appaltatore. (Cass. n. 13631/13).

*Segue:* **Onere delle prova della tempestività**

● Il committente che deduce di aver denunciato tempestivamente dei difetti in corso d'opera, relativamente a vizi e difformità di costruzione, può avvalersi, per la prova della tempestività, anche di dichiarazioni testimoniali. (Cass. n. 17876/13).

**Eccezione**

● In tema di appalto la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera - prevista dall'art. 1667 c.c. - non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dall'appaltatore, sorgendo solo in tale caso a carico del committente l'onere della prova della denuncia dei vizi e della sua tempestività. (Cass. n. 2732/13).

**Riconoscimento da parte dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera**

● In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, comma 2, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza. (Cass. n. 2733/13).

● Qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato. (Cass. n. 20707/13).

# Art. 1668

**Risarcimento del danno**

● In tema di appalto, l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e/o dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall'art. 1668 c.c. (contenuto della garanzia per difetti dell'opera), senza identificarsi con questa, né è surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia (nella specie, relativa alla costruzione di un fabbricato e alla successiva insoddisfazione della committente, per quanto riguardava i pavimenti che, a suo dire, presentavano evidenti difetti, la Corte ha sottolineato che l'esclusione della presenza di difformità o di vizi dell'opera di natura tale da renderla inadatta alla sua destinazione comportava soltanto l'impossibilità per il committente di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c., ma non certo la facoltà di chiedere che i vizi fossero eliminati con opere a carico dell'appaltatore, in alternativa alla riduzione del prezzo, oltre al risarcimento danni). (Cass. n. 2829/13).

● In tema di appalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, in caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo specificamente prevista dall'art. 1668 c.c., senza identificarsi con questa, né essere surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia. (Cass. n. 2829/13).

**Decadenza dalla garanzia**

● In tema di rovina e difetti di cose immobili, la prescrizione del diritto del committente non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dalla scoperta dei gravi difetti di costruzione, che si verifica non in forza della mera conoscenza - da parte del committente - del vizio dell'opera, occorrendo altresì che il committente raggiunga anche un grado sufficiente di consapevolezza che esso è addebitabile causalmente alla cattiva esecuzione del contratto di appalto. Tale regola trova applicazione anche nel caso in cui l'appaltatore riconosca i vizi e proceda alle conseguenti riparazioni, con l'effetto che anche in tale evenienza il termine decorre dal momento della scoperta del vizio e non da quello dell'esecuzione delle riparazioni. (Cass. n. 16879/13).

● Il termine per agire ai sensi dell'art. 1669 c.c. decorrere dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. (Cass. n. 14357/13).

**Gravi difetti**

● Purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, sono considerati come gravi difetti di costruzione sia quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, sia quelli che non consentono il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata. (Cass. n. 20644/13).

● I gravi difetti relativi ad una costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con i vizi incidenti sulla staticità dell'edificio. Ed infatti, gli stessi possono consistere in qualsiasi alterazione concernente la struttura e la funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi. (Cass. n. 14650/13).

● L'art. 1669 c.c. disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell'opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l'opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. (Cass. n. 9370/13).

● Costituisce ostacolo all'applicazione dell'art. 1669 c.c. la ridotta entità del vizio lamentato (nella specie, relativa alla pavimentazione di alcune stanze, il vizio incideva su un numero di piastrelle che nel complesso riguardava dal 3 al 9% della pavimentazione dei singoli locali interessati, a fronte di una superficie totale di 135 mq). (Cass. n. 1253/13).

● In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura. (Cass. n. 84/13).

*Segue:* **Progetto**

● In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore, con il derivante obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di eventuali vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto. (Cass. n. 15711/13).

*Segue:* **Natura della responsabilità**

● L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti

di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione. (Cass. n. 17874/13).

● La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sicché, quando l'opera (nella specie, rete fognaria) manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può liberarsene provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (nella specie, attraverso la prova dell'utilizzazione anormale dell'impianto, con immissione di materiali di difficile smaltimento). (Cass. n. 1026/13).

### Accertamento giudiziale

● Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio ex art. 1669 c.c. il venditore di immobile, il giudice di merito non può limitarsi a verificare se l'opera sia stata direttamente realizzata dal convenuto medesimo, ma deve anche accertare se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile per avere egli mantenuto il potere di direttiva ovvero di controllo sull'operato di altri soggetti. (Cass. n. 10893/13):

### Presunzione di responsabilità

● In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. (Cass. n. 15107/13).

## Art. 1703

### Perizia contrattuale

● La perizia contrattuale deve essere inquadrata nell'ambito di un mandato collettivo con cui le parti deferiscono a uno o più terzi scelti per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente di accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale. La scelta del terzo, pertanto, seppure affidata dal presidente del tribunale, deve essere coerente con le deteminazionl volitive delle parti, circa le qualità e le competenze tecniche del terzo, vertendosi in tema di un negozio riconducibile esclusivamente alla loro volontà, impugnabile con le ordinarie azioni dirette a far valere i vizi della volontà. Deriva da quanto precede, pertanto, che la scelta del terzo, da parte del presidente del tribunale può essere ritenuta valida e vincolante per le parti solo se la nomina è effettuata con le modalità previste e nel rispetto dei requisiti stabiliti con le pattuizioni contrattuali. Con la conseguenza, quindi, che la nomina caduta a favore di un soggetto privo dei requisiti previsti in contratto (essendo stato nominato dal presidente del tribunale - in violazione di espressa clausola contrattuale - un terzo privo della laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente e non autorizzato all'esercizio della rispettiva professione), nomina contestata da una delle parti con l'abbandono, attraverso il suo rappresentante e perito, delle operazioni, non può non integrare una causa di invalidità della perizia collegiale, in quanto violatrice della volontà delle parti. (Cass. n. 6554/13).

### Confessione

● Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo. (Cass. n. 15538/13).

**Avvocato**

● La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. n. 2638/13).

## Art. 1704

**A.T.I. e società capogruppo**

● La transazione stipulata tra l'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese (Ati) e l'amministrazione committente vincola tutte le imprese partecipanti all'Ati, delle quali la capogruppo ha la rappresentanza. Tale transazione non può, pertanto, essere rescissa ex art. 1447 c.c. per il solo fatto che l'amministrazione, nel concluderla, abbia tratto vantaggio dallo stato prefallimentare della impresa capogruppo stipulante; sia perché nella suddetta ipotesi lo stato di pericolo dello stipulante, per condurre alla rescissione del contratto, deve riguardare tutte le imprese partecipanti all'Ati e non una soltanto di esse; sia perché, in ogni caso, il fallimento della società capogruppo non comporta lo scioglimento dell'intero contratto di appalto, il quale può proseguire, se le altre imprese partecipanti all'Ati provvedano a nominare una nuova capogruppo che abbia il gradimento del committente, il che rende inconcepibile uno "stato di pericolo" per le imprese transigenti. (Cass. n. 3635/13).

## Art. 1705

**Coassicurazione**

● In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. (Cass. n. 13661/13).

## Art. 1708

**Comunicazioni**

● Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato (ivi comprese quelle del difensore al suo assistito) non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero fornite di requisiti di professionalità. Ne consegue che, ai fini della comunicazione, salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione. Ciò significa che tali comunicazioni ben possono essere anche verbali, né la natura ricettizia della stessa esclude tale forma. Ciò va affermato sulla base dell'applicabilità anche a tale tipo di comunicazione dei principi di cui all'art. 1335 c.c., che esprime un principio generale applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie. (Cass. n. 938/13).

## Art. 1709

**Quantificazione**

● Per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 c.c. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, per il professionista, dalle tariffe professionali (Cass. n. 9741/13).

## Art. 1710

**Comunicazioni**

● Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del

mandato (ivi comprese quelle del difensore al suo assistito) non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero fornite di requisiti di professionalità. Ne consegue che, ai fini della comunicazione, salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione. Ciò significa che tali comunicazioni ben possono essere anche verbali, né la natura ricettizia della stessa esclude tale forma. Ciò va affermato sulla base dell'applicabilità anche a tale tipo di comunicazione dei principi di cui all'art. 1335 c.c., che esprime un principio generale applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie. (Cass. n. 938/13).

### Amministratore di società

● All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. (Cass. n. 3409/13).

## Art. 1713

### Morte del mandatario

● L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa". (Cass. n. 7254/13).

● L'obbligo di rendicontazione (art. 1713 c.c.) si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio. Il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate. (Cass. n. 7254/13).

## Art. 1720

### Consigliere comunale

● Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. (Cass. n. 8103/13).

## Art. 1722

### Morte del mandatario

● L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod.

civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa". (Cass. n. 7254/13).

● L'obbligo di rendicontazione (art. 1713 c.c.) si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio. Il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate. (Cass. n. 7254/13).

### Pubbliche amministrazioni

● In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.). (Cass. n. 4648/13).

## Art. 1723

### A.T.I. e società capogruppo

● La transazione stipulata tra l'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese (Ati) e l'amministrazione committente vincola tutte le imprese partecipanti all'Ati, delle quali la capogruppo ha la rappresentanza. Tale transazione non può, pertanto, essere rescissa ex art. 1447 c.c. per il solo fatto che l'amministrazione, nel concluderla, abbia tratto vantaggio dallo stato prefallimentare della impresa capogruppo stipulante; sia perché nella suddetta ipotesi lo stato di pericolo dello stipulante, per condurre alla rescissione del contratto, deve riguardare tutte le imprese partecipanti all'Ati e non una soltanto di esse; sia perché, in ogni caso, il fallimento della società capogruppo non comporta lo scioglimento dell'intero contratto di appalto, il quale può proseguire, se le altre imprese partecipanti all'Ati provvedano a nominare una nuova capogruppo che abbia il gradimento del committente, il che rende inconcepibile uno "stato di pericolo" per le imprese transigenti. (Cass. n. 3635/13).

## Art. 1728

### Morte del mandatario

● L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa". (Cass. n. 7254/13).

● L'obbligo di rendicontazione (art. 1713 c.c.) si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio. Il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate. (Cass. n. 7254/13).

## Art. 1742

### Patto di prova ed onere della prova

● La forma scritta del contratto di agenzia deve ritenersi prescritta ad probationem e tale

forma ricomprende anche la stipula dell'eventuale patto di prova. Pertanto, in mancanza di forma scritta del contratto di agenzia e del patto di prova, l'onere della prova sulla esistenza e validità del patto grava sul datore di lavoro interessato a farlo valere. Il mancato assolvimento di tale onere farà sì che il rapporto di agenzia si consideri validamente instaurato in via definitiva fin dall'inizio. (Cass. n. 11405/13).

## Art. 1743

### Violazione da parte del preponente

● Qualora il preponente abbia violato il patto di esclusività previsto dal contratto di agenzia, spettano all'agente a titolo di risarcimento del danno soltanto gli importi per le provvigioni non percepite, restando esclusi sia il diritto al risarcimento per perdita di chance sia la possibilità di incidenza delle mancate provvigioni nel calcolo delle spettanze di fine rapporto. (Cass. n. 533/13).

## Art. 1750

### Rinnovo tacito

● É legittima la clausola di tacita rinnovazione di anno in anno salvo disdetta del rapporto di agenzia, senza che, dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine, possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato. (Cass. n. 9777/13).

## Art. 1751

### Conseguenze economiche

● L'art. 1751 cod. civ. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Cass. n. 18264/13).

### Normativa

● In tema di agenzia, l'art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall'art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l'ipotesi della decadenza dell'agente dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace "erga omnes". (Cass. n. 9348/13).

## Art. 1755

### Conclusione dell'affare

● Il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l'affare deve ritenersi concluso, cioè quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del contratto. (Cass. n. 11539/13).

### Mancata iscrizione all'albo

● Anche in materia di mediazione la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 l. 3 febbraio 1989 n. 39 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza. (Cass. n. 15658/13).

## Art. 1766

### Contratto di ormeggio

● Il contratto, in forza del quale il concessionario per l'occupazione di un'area demaniale e dello spazio d'acqua antistante ceda ad un terzo l'utilizzazione esclusiva, per un

certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d'uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all'art. 1024 cod. civ. (Cass. n. 17643/13).

## Art. 1782

**Beni fungibili**

● In caso di deposito irregolare di beni fungibili - come il denaro - che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria. La conclusione non muta solo perché, invece di danaro, sia stato consegnato un assegno circolare. (Cass. n. 7262/13).

## Art. 1785 bis

**Furto di cose in custodia**

● La colpa dell'albergatore — che giustifica la sua responsabilità per l'intero valore degli oggetti rubati — va individuata nella considerazione che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l'imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera. Sicché, a fronte di un furto verificatosi in parte a causa dell'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti ed in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell'albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilità per colpa dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., può essere esclusa solo previa dimostrazione (il cui onere era a carico dell'albergatore medesimo) che la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto. (Con la decisione in questione la S.C. ha ribadito che è facoltà dell'albergatore porre dei limiti, anche d'orario, al servizio di custodia al fine di usufruire di un risparmio dei costi, ma non può riversare sulla clientela i conseguenti rischi, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio nel caso in cui alla suddetta limitazione si aggiungano delle lacune nella sorveglianza sia dei locali che delle chiavi delle camere). (Cass. n. 10493/09).

## Art. 1803

**Preliminare di vendita — immissione anticipata del promissario acquirente nella disponibilità del bene**

● Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal contratto preliminare. (Cass. n. 16629/13).

**Interversio possessionis**

● Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio. (Cass. n. 15877/13).

## Art. 1808

**Spese di manutenzione**

● Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare le spese di manutenzione (seppure straordinarie) può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo

esclusivo interesse e non può pretendere il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 c.c. e 936 c.c. (Cass. n. 17941/13).

## Art. 1809

### Azione di rilascio

● Il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato. (Cass. n. 8590/13).

### Onere della prova

● Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Cass. n. 20371/13).

## Art. 1813

### Preliminare di vendita — Immissione anticipata del promissario acquirente nella disponibilità del bene

● Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal contratto preliminare. (Cass. n. 16629/13).

### Fallimento dell'obbligato

● Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare. (Cass. n. 1807/13).

### Eccezione

● Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore. (Cass. n. 6295/13).

## Art. 1840

### Cointestazione

● La cointestazione delle cassette di sicurezza autorizza il cointestatario alla relativa apertura e prelievo, ma non attribuisce al cointestatario, che sia a conoscenza dell'appartenenza dei beni contenuti ad altri, il potere di disporre come proprietario dei beni ivi contenuti. La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le

operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie. (Cass. n. 13614/13).

## Art. 1842

### Versamento su conto corrente scoperto

● Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione. (Cass. n. 3507/13).

### Revoca del fido

● Allorché un correntista intrattenga con un istituto di credito più rapporti contrattuali, la comunicazione con cui l'istituto lo inviti alla regolarizzazione di una non meglio precisata "posizione irregolare", senza fornire chiarimenti in ordine al rapporto cui essa si riferisce, non costituisce idonea manifestazione della volontà di revoca del fido allo stesso concesso. (Cass. n. 14455/13).

### Società

● In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata società nei suoi confronti. (Cass. n. 17268/13).

## Art. 1851

### Vendita con patto di riscatto

● La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa. (Cass. n. 10986/13).

## Art. 1854

### Pagamento di credito confermato

● Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile,

quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale). (Cass. n. 13658/13).

### Rimesse su conto corrente con saldo negativo

● Le rimesse intervenute sul conto corrente, che presenti un saldo negativo, sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio già realizzato, a meno che non vi sia la prova che il denaro versato sia rimasto nella disponibilità del correntista (come accade nelle cd. partite bilanciate). (Cass. n. 16610/13).

### Anticipazioni bancarie

● In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata società nei suoi confronti. (Cass. n. 17268/13).

## Art. 1858

### Restituzione della somma

● In caso di sconto, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinato all'inadempimento del debitore ceduto. (Cass. n. 12079/13).

### Versamento su conto corrente scoperto

● Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione. (Cass. n. 3507/13).

## Art. 1872

### Mancanza di alea

● L'aleatorietà costituisce elemento essenziale del contratto atipico di mantenimento, denominato anche vitalizio assistenziale. Detta aleatorietà deve essere accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante in relazione alle esigenze assistenziali del vitaliziato (dipendenti non solo dalla sopravvivenza del beneficiario ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte il giudice del merito, dopo avere esaminato la natura delle prestazioni a carico dei vitalizianti ha sostanzialmente omesso una apprezzabile oggettiva valutazione dell'immobile a essi ceduto con riferimento all'epoca della conclusione del contratto, ritenendo superfluo l'espletamento di una consulenza d'ufficio al riguardo senza dare sufficiente e logica motivazione di tale convincimento). (Cass. n. 7479/13).

### Valutazione del giudice

● In tema di contratto di mantenimento, il giudizio e l'indagine in ordine alla sussistenza dell'alea, rapportata alla durata della vita ed

alle esigenze assistenziali, costituiscono apprezzamenti di fatto che, in quanto immuni da vizzi logici, sono sottratti al sindacato di legittimità. (Cass. n. 8905/13).

# Art. 1882

### Assicurazione per il donatore di organi

● L'espianto del rene per scopo di donazione dell'organo forma oggetto di uno speciale contratto tra il donatore e la struttura ospedaliera, per la cui validità è requisito legale la stipula, da parte dell'ospedale, di un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia a beneficio del donatore, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 giugno 1967 n. 458, norma che è di immediata applicazione anche se non ne è stato emanato il regolamento attuativo. Ne consegue che l'ospedale, il quale proceda all'espianto del rene senza avere stipulato la suddetta polizza, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per la perdita del relativi benefici assicurativi. (Cass. n. 1874/13).

### Cosa assicurata e surrogazione reale

● La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo. (Cass. n. 3655/13).

### Navigazione

● In tema di assicurazione contro il rischio del ritiro del libretto di navigazione per inidoneità alla navigazione, poiché causa del ritiro del libretto non è qualsiasi malattia, ma solo quella di gravità tale da impedire la navigazione, la preesistenza di uno stato patologico, rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, non può, di per sé, portare alla negazione della copertura assicurativa, conseguendo tale negazione solo alla preesistenza di una malattia che abbia raggiunto (già prima dell'imbarco) una gravità tale da escludere ogni capacità residua di lavoro del marittimo. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che il carcinoma papillare della tiroide, da cui era affetto il lavoratore marittimo, avesse raggiunto solo durante il periodo di imbarco una gravità tale da determinare il ritiro del libretto, con conseguente operatività della copertura assicurativa). (Cass. n. 7151/13).

### Massimali distinti

● In tema di assicurazione volontaria della responsabilità civile in cui si prevede, oltre ad un massimale per un sinistro, un massimale per persona che ha subito lesioni personali, non può essere accolta l'equazione tra queste ultime ed il danno non patrimoniale, ciò sia per la diversa natura ontologico-giuridica di tale danno, sia perché, così operando, si verifica un'inaccettabile commistione tra il danno-evento con il danno-conseguenza risarcibile. In ragione di ciò, ai prossimi congiunti del de cuius che hanno agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale andrà applicato cumulativamente l'unico massimale previsto per l'evento individuato in polizza. (Cass. n. 4043/13).

● In tema di assicurazione della responsabilità civile, allorché la polizza preveda distinti massimali, rispettivamente per i danni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato e per ciascun terzo danneggiato che abbia subito lesioni personali, deve ritenersi operante il primo in relazione all'indennizzo spettante ai prossimi congiunti di un operaio deceduto in seguito ad un infortunio sul lavoro, i quali non abbiano riportato malattie del corpo o della mente, risultando detti massimali parametrati non sul danno-conseguenza risarcibile, ma sull'evento lesivo, che può attingere pure un soggetto distinto o ulteriore rispetto a quello vittima del pregiudizio risarcibile. (Cass. n. 4043/13).

### Domanda giudiziale

● Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in

circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni. Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto - come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione - l'accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell'area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito, in relazione ad un sinistro verificatosi nella rampa di accesso ad un garage, ha ritenuto la stessa - indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area al cui interno essa risultava collocata - un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, bensì limitata a coloro che debbono compiervi la manovra di ingresso o di uscita e che, in quanto titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo, costituiscono un numero determinato di persone, venendo in considerazione "uti singuli" e non "uti cives"). (Cass. n. 8090/13).

## Art. 1892

### Condizioni

● In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Cass. n. 7273/13).

## Art. 1901

### Sinistro stradale

● In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante, nei suoi confronti, per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; nel diverso caso in cui non sia stata pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della copertura assicurativa (a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata pagata) è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla legge n. 990/1969, art. 7. Ne consegue che, ove il sinistro stradale si verifichi dopo il quindicesimo giorno, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni direttamente al fondo di garanzia vittime della strada (Cass. n. 4353/13).

### Eccezione d'inadempimento

● Il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. - in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede - si applica anche alla sospensione dell'assicurazione, di cui all'art. 1901 c.c., la quale costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. (Nel caso di specie, in presenza di un contratto di assicurazione contenente la cd. "clausola di regolazione del premio", è stata ritenuta contraria a buona fede la sospensione della garanzia da parte dell'assicuratore, dopo che lo stesso, disattesa la prassi - seguita negli anni precedenti - di inviare all'assicurato un modulo da completare con i dati necessari ai fini della regolazione del premio, a fronte del successivo invio degli stessi, aveva comunque accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio). (Cass. n. 3654/13).

# Art. 1904

### Requisiti

● L'interesse richiesto dall'art. 1904 cod. civ., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso. (Cass. n. 15107/13).

### Difetto di interesse: nullità

● É affetta da nullità per difetto di interesse, ex art. 1904 cod. civ., l'assicurazione contro i rischi del trasporto, stipulata dall'acquirente di merce spedita via mare a rischio e pericolo del venditore, essendo stato subordinato l'effetto traslativo alla ricezione del pagamento del prezzo, a nulla rilevando che, dopo l'arrivo a destinazione e l'accertamento dell'avaria di parte del carico, l'acquirente ne abbia egualmente pagato il prezzo. (Cass. n. 6293/13).

# Art. 1905

### Massimali distinti

● In tema di assicurazione volontaria della responsabilità civile in cui si prevede, oltre ad un massimale per un sinistro, un massimale per persona che ha subito lesioni personali, non può essere accolta l'equazione tra queste ultime ed il danno non patrimoniale, ciò sia per la diversa natura ontologico-giuridica di tale danno, sia perché, così operando, si verifica un'inaccettabile commistione tra il danno-evento con il danno-conseguenza risarcibile. In ragione di ciò, ai prossimi congiunti del de cuius che hanno agito iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale andrà applicato cumulativamente l'unico massimale previsto per l'evento individuato in polizza. (Cass. n. 4043/13).

● In tema di assicurazione della responsabilità civile, allorché la polizza preveda distinti massimali, rispettivamente per i danni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato e per ciascun terzo danneggiato che abbia subito lesioni personali, deve ritenersi operante il primo in relazione all'indennizzo spettante ai prossimi congiunti di un operaio deceduto in seguito ad un infortunio sul lavoro, i quali non abbiano riportato malattie del corpo o della mente, risultando detti massimali parametrati non sul danno-conseguenza risarcibile, ma sull'evento lesivo, che può attingere pure un soggetto distinto o ulteriore rispetto a quello vittima del pregiudizio risarcibile. (Cass. n. 4043/13).

# Art. 1909

### Compravendita

● Nel caso in cui la cosa venduta sia affetta da vizi, il promissario acquirente che non voglia domandare la risoluzione del contratto, può agire contro il promittente per l'adempimento, chiedendo, anche disgiuntamente dall'azione prevista dall'articolo 2932 del Cc, l'eliminazione dei vizi, oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo; tali due azioni, infatti, mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né, in particolare, nel disposto dell'articolo 2932 del Cc, ragioni che impediscano di estendere, anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita a favore della parte adempiente dai principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive. (Cass. n. 5046/13).

# Art. 1911

### Clausola di delega

● In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a

compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. (Cass. n. 13661/13).

# Art. 1916

*Segue:* **Legittimazione**

● Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 cod. civ. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto). (Cass. n. 15107/13).

# Art. 1917

**Liquidazione del danno**

● In materia di assicurazione per la responsabilità civile, secondo il dettato dell'art. 1917, comma 3, c.c., sulle somme dovute dall'assicurazione all'assicurato, in adempimento dell'obbligo di manlevarlo, vanno calcolate anche quelle sostenute per resistere alla pretesa del terzo danneggiato. (Cass. n. 3638/13).

**Prescrizione del diritto**

● Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario. (Cass. n. 6296/13).

**Copertura assicurativa**

● L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose. (Cass. n. 4799/13)

*In senso contrario*

● In materia di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio) che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo; l'accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità, con cui essa è stata preordinata ed eseguita. (Cass. n. 1214/1992).

*Segue:* **Valida patente di guida**

● In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la clausola di polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il conducente fosse munito di

valida patente di guida non opera nei confronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell'assicurato. (Cass. n. 373/13).

### *Segue:* Conducente non proprietario

● Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 cod. civ., non è legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla "mala gestio" cosiddetta "propria" dell'assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l'obbligazione di corrispondere l'indennità in modo da evitare che l'obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio. (Cass. n. 6291/13).

### Datore di lavoro

● Nell'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, il fatto che le suddette norme, per il periodo sottratto ratione temporis al disposto dell'art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), escludono tali componenti del danno dalla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria e, conseguentemente, all'azione di rivalsa dell'Inail verso il datore di lavoro. (Cass. n. 2512/13).

### Indebito oggettivo

● All'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui al comma secondo dell'art. 1917 cod. civ., pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., attesa la inesistenza di una legittima "causa solvendi", senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente. In tali casi, dunque, la legittimazione attiva ad esperire l'azione di ripetizione dell'indebito spetta, dunque, all'assicuratore e non all'assicurato. (Cass. n. 11121/13).

### *In senso contrario*

● In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al danneggiato, purchè ne dia preventivo avviso all'assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l'assicurato a chiedere all'assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l'assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria.Se invece l'assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all'assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione. (Cass. n. 24809/05).

### Clausola "*claims made*"

● La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il

quale è stata stipulata l'assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. n. 7273/13).

### Interruzione e riassunzione

● Nel processo con pluralità di parti cui da luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917 comma 4 c.c., l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa. (Cass. n. 9896/13).

### Massimale

● In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 538 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali. (Cass. n. 14537/13).

## Art. 1933

### Sentenza straniera

● La sentenza straniera avente ad oggetto la condanna per un debito attinente al gioco d'azzardo non produce effetti contrari all'ordine pubblico e, quindi, ai sensi degli artt. 64 e 67 l. n. 218 del 1995, può essere riconosciuta in Italia; ciò in quanto, in ambito nazionale e in ambito comunitario, non vi è un disfavore dell'ordinamento giuridico nei confronti del gioco d'azzardo in quanto tale, ove esso non sfugga al controllo degli organismi statuali e non si esponga, pertanto, alle infiltrazioni criminali (nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la delibazione di una sentenza della Corte suprema delle Bahamas, che aveva condannato un cittadino italiano al pagamento di una somma di denaro, per aver ottenuto, sottoscrivendo le relative ricognizioni di debito, un fido dalla direzione di un casinò locale, allo scopo di ottenere fiches da utilizzare per partecipare al gioco d'azzardo, ivi considerato legale). (Cass. n. 1163/13).

## Art. 1935

### Concorsi pronostici ed ente gestore

● In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave (nella specie, ai sensi dell'art. 11 del d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della pre-

stazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento. (Cass. m. 13434/13).

*Segue:* **Clausola limitativa di responsabilità**

● In tema di concorsi pronostici, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore con la giocata, disciplinano il contratto complesso ed unitario così concluso, con la conseguenza che la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati (nella specie, di cui all'art. 11 del d. m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici "Enalotto") si applica anche nel caso in cui la matrice della giocata non sia stata trasmessa al medesimo gestore. (Cass. m. 13434/13).

## Art. 1936

**Contratto autonomo di garanzia**

● Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia; infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.. (Cass. n. 15108/13).

● Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l'aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia). (Cass. n. 15108/13).

**Natura**

● La responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall'inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell'obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, nascendo da un rapporto al quale il fideiussore è per definizione estraneo, mentre l'inadempienza medesima può essere fatta valere, oltre che dal debitore, in via di eccezione anche dal fideiussore, nell'esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia. (Cass. n. 18086/13).

**Competenza**

● Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente a conoscere dell'obbligazione fideiussoria, il criterio risolutivo è rappresentato dal nesso inscindibile tra l'obbligazione principale e quella fideiussoria stante la natura accessoria e non autonoma di questa. (La Cassazione ha precisato che non rileva la mancata espressa sottoscrizione, da parte del fideiussore, della clausola di determinazione convenzionale della competenza contenuta nel contratto principale). (Cass. n. 180/2013).

## Art. 1939

**Natura**

● Ai fini dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente a conoscere dell'obbligazione fideiussoria, il criterio risolutivo è rappresentato dal nesso inscindibile tra l'obbligazione principale e quella fideiussoria stante la natura accessoria e non autonoma

di questa. (La Cassazione ha precisato che non rileva la mancata espressa sottoscrizione, da parte del fideiussore, della clausola di determinazione convenzionale della competenza contenuta nel contratto principale). (Cass. n. 180/2013).

## Art. 1944

### Preventiva escussione

● In tema di fidejussione, il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, secondo comma, cod. civ. non è esperibile nel caso di fallimento del debitore principale, in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione; nondimeno, il beneficio opera quando le parti abbiano espressamente pattuito l'efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, ovvero abbiano scelto di collegare l'esigibilità del debito del fideiussore all'impossibilità definitiva, totale o parziale, di recupero del credito nei confronti del debitore principale, conseguente alla conclusione della procedura concorsuale senza soddisfacimento del credito stesso. (Cass. n. 13661/13).

## Art. 1945

### Contratto autonomo di garanzia

● Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia; infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.. (Cass. n. 15108/13).

● Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, cod. civ., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l'aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia). (Cass. n. 15108/13).

## Art. 1949

### Spedizioniere doganale

● Allorché lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvale della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli art. 78 e 79 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, la società di assicurazione, che ha prestato la fideiussione ed ha pagato i tributi medesimi, ha diritto di surrogazione e regresso (art. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), rimane soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell'obbligazione garantita. Tali diritti di surrogazione e regresso, dato il rapporto di identità oggettiva dell'obbligazione del proprietario nei confronti del fideiussore e dell'amministrazione finanziaria, si prescrivono nello stesso termine di cinque anni previsto dall'art. 84 del citato d.P.R. n. 43 del 1973 per la prescrizione dell'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali. (Cass. n. 1885/13).

# Art. 1956

### Fideiussione per obbligazione futura

● In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura). (Cass. n. 11979/13).

# Art. 1963

### Contratto preliminare

● Il generico riferimento alla funzione di garanzia svolta dal contratto preliminare asseritamene simulato non è sufficiente ai fini della configurazione di un illecito patto commissorio, essendo necessaria la deduzione e la prova dell'esistenza, in concreto, di un qualche meccanismo, predisposto dai contraenti, diretto ad imporre il trasferimento dei beni indicati nel contratto preliminare nel caso in cui il credito del promittente acquirente resti insoddisfatto, e ad escluderlo, invece, nell'ipotesi di adempimento dell'obbligazione contratta dal promittente venditore. (Cass. n. 12462/13).

# Art. 1965

### Contenuto

● L'oggetto di un contratto di transazione deve essere identificato in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Pertanto non è necessario che dal negozio transattivo emergano le rispettive tesi contrapposte e le reciproche concessioni, ma piuttosto che il complesso dei diritti abdicati dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via di logica consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello preesistente, potendo il giudice, in base alle norme sull'ermeneutica contrattuale, attingere ad ogni elemento idoneo a precisare e chiarire i termini dell'accordo, anche se non richiamato nell'atto, senza che ciò comporti violazione del principio che la transazione va provata per iscritto. (Cass. n. 5052/13).

### Quietanza o transazione

● La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di quanto è stato pagato dal debitore, non l'esistenza di una pattuizione sul corrispettivo. (Cass. n. 14416/13).

● La quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del creditore stesso, dell'avvenuto pagamento, con la conseguenza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. (Cass. n. 13189/13).

### *Segue:* Effetti tra le compagnie coobbligate in solido

● L'accordo transattivo intervenuto tra i prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale ed una delle compagnie assicurative coobbligate in solido, produce effetti anche nei confronti dell'altra compagnia, soltanto qualora la transazione riguardi l'intera obbligazione solidale, mentre qualora l'oggetto di tale negozio sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, l'intero debito si riduce dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri con-

debitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Cass. n. 1025/13).

## Art. 1966

### Pubblica amministrazione

● In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, l. 10 dicembre 1981 n. 741, vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario tutelare la parte più debole da possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre, in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione dei contraenti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica, onde, anche in considerazione dell'utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un siffatto diritto, incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. (Cass. n. 3064/13).

## Art. 1987

### Possessore di titolo di credito

● In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. (Cass. n. 15688/13).

## Art. 1988

### Possessore di titolo di credito

● In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. (Cass. n. 15688/13).

### Onere della prova

● La promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante ma, una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale. (Cass. n. 21098/13).

### Casistica

● L'invio di un telegramma da parte del conduttore rivolto al proprietario, con il quale si sollecita un incontro per il pagamento delle quote condominiali arretrate, costituisce un riconoscimento di debito. (Cass. n. 6370/13).

## Art. 2033

### Presupposti

● L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 c.c., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una con-

dizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l'operatività dell'istituto, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell'art. 2951 c.c.) (Cass. n. 13207/13).

**Buona fede: presunzione**

● In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta. (Nel caso di specie, la buona fede dell'"accipiens" è stata esclusa in base al rilievo che la somma erogatagli a titolo di indennità di fine servizio, in forza di provvedimento di destituzione dall'impiego, era stata dallo stesso percepita dopo la sospensione cautelare di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo e, dunque, nella consapevolezza del venir meno del presupposto - la cessazione dal servizio - necessario per la liquidazione di quanto percepito) (Cass. n. 10815/13)

**Buona fede: interpretazione**

● In tema di indebito oggettivo, sussiste la buona fede dell'accipiens anche nell'ipotesi di dubbio particolarmente qualificato sull'effettiva fondatezza delle proprie pretese dipendente da colpa grave, non essendo applicabile in tal caso la disciplina della buona fede soggettiva in materia di possesso (Cass. n. 6623/12)

*In senso contrario*

● La distinzione, prevista dall'art. 2033 c.c. tra "accipiens" in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed "accipiens" in buona fede, tenuto agli interessi ed ai frutti dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147, secondo comma, c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave (Cass. n. 12541/95).

**Contratto preliminare inefficace**

● La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione (Cass. n. 16629/13).

**Assicurazione**

● All'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui al comma secondo dell'art. 1917 c.c., pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima "causa solvendi", senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente (Cass. n. 11121/13).

**Indebito previdenziale**

● In tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, la speciale disciplina dettata dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguarda tutti i soggetti che abbiano indebitamente percepito prestazioni pensionistiche, sempre che sussistano le condizioni di reddito specificate nella norma, senza possibilità di distinzione in ragione della causa che ha dato luogo all'indebito, dovendosi escludere l'applicabilità dell'ordinaria disciplina dell'indebi-

to civile ex art. 2033 c.c., anche qualora sia stata accertata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato cui si riferiva la posizione assicurativa (Cass. n. 11922/13).

## Art. 2041

### Pubblica amministrazione: progetto

● Ai fini dell'"utile versum" dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti della P.A., non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, quale la redazione del progetto di un'opera pubblica, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui l'incontroverso utilizzo del valutato ed approvato progetto di un'opera pubblica viaria, a necessario corredo della richiesta di finanziamento pubblico, era sufficiente a far concludere per l'utilità della prestazione resa dal professionista, non essendo nemmeno emerso che la mancata realizzazione dell'opera fosse correlata ad inidoneità progettuali, restando irrilevanti le successive determinazioni amministrative di non dare più corso, per ragioni rimaste ignote, alla già prevista e progettata opera) (Cass. n. 16820/13).

## Art. 2043

### Condotta omissiva

● In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale (Cass. n. 12401/13).

### Responsabilià professionale medica: nesso di causalità

● Delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico eseguito in modo imperito possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l'hanno eseguito, ma anche il medico curante del paziente il quale abbia dapprima prescritto la cura i cui effetti resero necessario l'intervento chirurgico (circostanza che rileva ai fini del nesso di causalità tra condotta e danno), e poi abbia omesso di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stato sottoposto il paziente, e delle peculiarità che tali cure comportavano (circostanza il che rileva sul piano della colpa). (Nella specie, una cura contro l'infertilità somministrata dal medico di fiducia aveva provocato un ingrossamento delle ovaie della paziente, ed aveva indotto altri sanitari a rimuoverle chirurgicamente, con un intervento reputato dal giudice di merito non necessario; la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva reputato il ginecologo non responsabile dell'errore commesso dai chirurghi, ritenendo sussistere un nesso di causa tra la condotta del ginecologo ed il danno finale) (Cass. n. 4029/13).

### *Segue:* Trasfusioni di sangue

● L'art. 1, terzo comma, della Legge 25 febbrao 1992 n. 210 (che contempla un'indennità in favore dei soggetti emotrasfusi per danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali), a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 28 del 2009, deve

essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e dunque alla luce del nuovo significato che l'enunciato normativo ha assunto in forza della predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, nonché di altra precedente recata dalla sentenza n. 476 del 2002. Ne consegue che la norma deve essere intesa nel senso di includere, nel rischio per il quale essa prevede la corresponsione di un indennizzo, anche quello della contaminazione del sangue del paziente dializzato a causa di una scarsa pulizia del macchinario utilizzato per la dialisi, che determini la persistenza di sostanza ematica infetta di altro paziente (Cass. n. 9148/13).

### *Segue:* Insidia stradale — Presupposti

● Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. n. 10096/13).

### *Segue:* Insidia stradale — Limiti

● In materia di circolazione stradale, la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell'ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore, responsabilità che può sussistere anche a fronte di modalità di utilizzazione improprie o colpose. (nella fattispecie la Corte ha annullato non ha escluso la responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per un sinistro occorso ad un pedone che, nell'attraversare in orario notturno le due carreggiate dell'autostrada, era precipitato nel vuoto, non essendosi accorto che si trattava di viadotto) (Cass. n. 15302/13).

### *Segue:* Insidia stradale: esclusione

● L'insidia stradale è un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, rappresenta una situazione di pericolo occulto. Essa, pur assumendo grande importanza probatoria, atteso che può essere considerata dal giudice idonea ad integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare concretamente la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.. Ne deriva che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, è circostanza idonea ad escludere la configurabilità dell'insidia e, dunque, della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. n. 15196/13).

● In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 11946/13).

### Immobili: danno da occupazione

● Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 15111/13).

● Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti. (Cass. n. 378/05).

### *In senso contrario*

● In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno "in re ipsa" subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione (Cass. n. 14222/12).

● Nel caso di occupazione "sine titulo" di un immobile, seppure il danno patrimoniale può ritenersi in re ipsa, non è consentito prescindere dagli oneri di allegazione e prova in capo a chi reclama il risarcimento, la cui spettanza dipende dall'atteggiarsi del godimento sul bene da parte del suo titolare al momento dell'occupazione e, successivamente, dal verificarsi di situazioni che, se l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare medesimo (Cass. n. 5058/12).

● In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato" (Cass. n. 26610/08).

### *Segue:* Immissioni

● In materia di rumori ed immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato, per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni, rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, poste a tutela della proprietà. Trattasi di un'azione volta a far accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. L'azione inibitoria disciplinata dall'art. 844 c.c., può essere esperita dal proprietario del fondo per far cessare le immissioni nocive alla salute, unitamente all'azione risarcitoria, prevista dall'art. 2043 c.c. e all'azione di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c.. In sostanza la lesione del diritto alla salute presuppone un'autonoma domanda ma con lo stesso atto possono proporsi anche le distinte domande dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi, proprietà e salute, che si assumano lesi (Cass. n. 20571/13)

### Violazione delle norme di edilizia

● In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni (Cass. n. 17635/13).

**Intesa restrittiva della concorrenza**

● Nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista: 1) gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza di un'intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici ed irrogato al professionista una sanzione, costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede; 2) l'assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all'incremento dei premi rispetto alla media Europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno sia l'entità di quest'ultimo; qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all'Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall'Autorità, ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell'impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita ma da altri fattori; 3) l'impresa assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all'interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento; 4) la prova dell'insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell'impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, e che valgano a dimostrare che - nel caso oggetto di esame - il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita; occorrerebbe cioè dimostrare (in ipotesi) che la compagnia assicuratrice convenuta in giudizio ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall'AGCM e comune alle altre; o che la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche, che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza; o che si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e cosi via: circostanze tutte che non basta siano genericamente affermate, ma che debbono essere documentate, indicando se del caso i criteri seguiti per la determinazione dei premi, gli elementi di costo gravanti sulla compagnia nel periodo dell'illecito, rispetto a quello precedente o successivo, i bilanci, e cosi via (Cass. n. 5327/13).

**Diffamazione: diritto di cronaca**

● In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie,

la Corte ha rilevato che il contenuto della lettera inviata da una ex dipendente di una società cooperativa, pubblicata su una testata giornalistica, ed il generale contesto di conflittualità sindacale in cui la missiva inviata si inseriva, offrivano indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere il diritto di informare del giornalista sulla posizione soggettiva della cooperativa) (Cass. 15443/13).

**Diffamazione: diritto di critica**

● Trascende il diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o di condotte comunque infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario. (Nel caso di specie, si è ritenuto superato l'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica in presenza di un'intervista giornalistica nella quale si assumeva - ancorché in forma dubitativa - che alcuni pubblici ministeri avessero piegato la propria funzione istituzionale al perseguimento di fini patrimoniali personali, per avere esercitato la funzione requirente al solo scopo di ottenere cospicui risarcimenti pecuniari in conseguenza di pretese condotte diffamatorie relative al loro operato, profittando della possibilità - peraltro del tutto legittima, al momento dei fatti oggetto di giudizio - di adire il giudice civile del loro medesimo distretto di appartenenza, realizzando, così, un intenzionale approfittamento della situazione ambientale in cui essi stessi operavano) (Cass. n. 15112/13).

● Non può essere invocata l'esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica in presenza di un comportamento dell'intervistatore che - rivolgendosi all'intervistato proferendo frasi offensive al suo indirizzo ed impedendogli, nel contempo, di rispondere o di allontanarsi - miri, in realtà, a provocarne soltanto la reazione per farne oggetto di uno spettacolo televisivo, dando così vita ad un contegno che rimane confinato nell'ambito di un'aggressione del tutto estranea alla libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero (Cass. n. 14533/13).

*Segue:* **Danno riportato dal magistrato**

● L'attribuzione a un magistrato di comportamenti sleali e incompatibili con la sua funzione, comportando la negazione dello stesso ruolo istituzionale assegnato al magistrato, colpisce la persona/magistrato negando la sua stessa identità professionale, con aggravamento del pregiudizio sofferto (Cass. n. 5383/13).

**Prescrizione**

● In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, in presenza di illecito che determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente ad esse decorre dal loro verificarsi, purché sia ravvisabile una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento della condotta del responsabile, come nel caso in cui si passi dall'indebolimento permanente di un senso o di un organo alla sua perdita, atteso che l'ulteriore manifestazione dell'evento lesivo, in parte rimasto latente, andando oltre la minore gravità, che poteva fondare - rendendola incolpevole - l'inattività del danneggiato rispetto all'esercizio del diritto, supera la qualificazione come aggravamento e sviluppo della malattia, integrando un fatto nuovo nella percezione del soggetto che deve decidere se esercitare il diritto al risarcimento (Cass. n. 7242/13).

## Art. 2048

**Istituto scolastico: responsabilità**

● L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolatica, deve

essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. n. 13457/13).

## Art. 2050

*Segue:* **Tutela del diritto all'identità personale**

● L'editore di un quotidiano, che memorizzi nel proprio archivio storico on-line una notizia di cronaca già oggetto di pubblicazione, deve garantire l'aggiornamento della notizia stessa a tutela del diritto all'identità personale dell'interessato, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione. A tal fine l'editore, nella sua qualità di gestore dell'archivio, è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare, nel corpo o a margine, la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento (Cass. n. 5525/12).

## Art. 2051

**Natura della responsabilità**

● La responsabilità del custode ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato attraverso la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla res, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione della stessa. La responsabilità de qua è, conseguentemente, esclusa solo dalla prova del caso fortuito, in cui rientra anche la condotta del danneggiato stesso, ma nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultimo fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tener conto della natura della res e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ed uso (Cass. n. 7125/13).

● La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre) (Cass. n. 2660/13).

**Custodia**

● In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed

intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del condomino, per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, dal momento che il titolo negoziale in forza del quale era concesso il godimento, poneva a carico del condomino la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore) (Cass. n. 15096/13)

**Danneggiato: oneri probatori**

● A norma dell'art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, sul presupposto che il soggetto danneggiato - sebbene avesse fornito prova tanto dell'evento dannoso, costituito da una rovinosa caduta dallo scalone monumentale di un edificio, quanto delle peculiari condizioni della cosa che lo ha provocato, trattandosi di scala scivolosa - avrebbe dovuto anche dimostrare che a cagionare la caduta era stata la mancanza di presidi antinfortunistici) (Cass. n. 7125/13).

*Segue:* **Condominio: lastrico solare**

● In tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non - nemmeno in via concorrente - sul condominio (Cass. n. 15300/13).

*Segue:* **Gestore autostrade: regime e prova liberatoria**

● Salva l'ipotesi del caso fortuito, per escludere la responsabilità della società autostradale per danni arrecati agli utenti a causa di ostacoli presenti sulla carreggiata, il giudice del merito deve accertare o l'insussistenza dell'ostacolo stesso, oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro (Cass. n. 783/13).

● La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione — in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova — di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l'abbandono del cane in una piazzola

dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele). (Cass. n. 2308/07).

● Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 488/03).

*In senso contrario*

● In tema di danni subiti dall'utente di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito dall'art. 2043 c.c., il quale impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisata la sussistenza dell'insidia in una situazione caratterizzata dalla realizzazione, da parte della società concessionaria dell'autostrada, di due carreggiate poste a notevole dislivello — non oggettivamente visibile e dall'utente non prevedibile — senza predisporre idonei strumenti di separazione atti ad ovviare il salto dall'una all'altra carreggiata). (Cass. n. 26997/05).

● Con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria dell'autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di un bene la cui estensione non consente una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. (Cass. n. 12314/98).

*In senso contrario*

● La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiché quest'ultimo configura un "prezzo pubblico", costituendo il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale. Va, pertanto, cassata la sentenza di merito che ha escluso l'applicabilità del principio dell'inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 1218 c.c., nell'ipotesi di sinistro occorso all'utente in presenza di un bidone sulla carreggiata dell'autostrada. (Cass. n. 298/03).

*Segue:* **Strade: esclusione responsabilità**

● In materia di circolazione stradale, la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell'ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore, responsabilità che può sussistere anche a fronte di modalità di utilizzazione improprie o colpose. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per un sinistro occorso ad un pedone che, nell'attraversare in orario notturno le due carreggiate dell'autostrada, era precipitato nel vuoto, non essendosi accorto che si trattava di viadotto) (Cass. n. 15302/13).

*Segue:* **Prova liberatoria**

● L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. n. 8935/13).

● La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 6101/13).

*Segue:* **Fatto del danneggiato: anomala utilizzazione della cosa**

● In materia di circolazione stradale, ai fini dell'accertamento della responsabilità del proprietario o dell'ente gestore della strada, a fronte di comportamenti anomali dell'utilizzatore, occorre che l'individuazione delle misure esigibili e la valutazione delle rispettive responsabilità sia condotta sulla base di vari parametri, quali il grado di prevedibilità dei comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la maggiore o minore facilità di compierli, la natura e la praticabilità delle misure di prevenzione e l'entità degli oneri tecnici, economici e di ogni genere, inerenti alla loro adozione, circostanze queste da valutarsi comparativamente alla gravità dei danni che si possono verificare nel caso in cui tali misure non vengano adottate (Cass. n. 15302/13).

*Segue:* **Cantiere stradale**

● In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cass. n. 15882/13).

# Art. 2052

**Trasportatore dell'animale**

● Il proprietario di un animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c., non risponde dei danni da questo causati a chi lo deteneva temporaneamente in vista del perseguimento di un interesse proprio, onde il trasportatore di animali non può pretendere dal proprietario di essi il risarcimento del danno causatogli dalle bestie durante le operazioni di carico o scarico, dal medesimo espletate in piena autonomia (Cass. n. 22632/12).

# Art. 2054

**Velocità**

● In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, c.c., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente respon-

sabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile (Cass. n. 15504/13).

### Modulo di constatazione amichevole: incompatbilità

● In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. n. 15881/13).

### Preventivo di spesa

● In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Cass. n. 11765/13).

## Art. 2055

### Concorso di più fatti colposi

● Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento (Fattispecie in cui è state ritenuta responsabile l'istituto bancario, che aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma, accanto a quella degli autori della contraffazione) (Cass. n. 15687/13).

### Chiamata in causa del corresponsabile

● L'art. 22 della Legge n. 990/1969 (applicabile "ratione temporis", ed abrogata dall'art. 354 del D. Lgsl. n. 209/05), per il quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell'ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria contro altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione solidale, stabilita dall'art. 2055 c.c. (Cass. n. 8115/13).

## Art. 2056

### Liquidazione del danno in via equitativa

● In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. n.11968/13)

● Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune

riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 10891/13).

**Liquidazione del danno in re ipsa**

● Poichè il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d'un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale; l'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (Cass. n. 10891/13).

*Segue:* **Mutamento di mansioni e riduzione del reddito**

● La circostanza che la vittima di un infortunio abbia, a guarigione avvenuta, mutato lavoro o mansioni non è di per sé sufficiente a ritenere provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la conseguente riduzione del reddito ed il danno alla persona, essendo onere del danneggiato allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso, riducendola, sulla capacità di guadagno, potendo solo in tal caso la riduzione di reddito effettivamente percepito essere risarcita come lucro cessante (Cass. n. 16213/13).

*Segue:* **Danno estetico**

● Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. n. 11950/13).

**Infortunio sul lavoro: danno differenziale**

● L'Inail (art. 13 D.Lgsl. n. 38/2000) corrisponde non un risarcimento ma un'indennità che prescinde dall'individuazione del responsabile del danno e assolve ad una funzione sociale. La relativa liquidazione riguarda solo la lesione dell'integrità psicofisica, senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e morale (la Corte ha ritenuto quindi legittima la sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra la liquidazione in applicazione delle tabelle milanesi e la liquidazione effettuata dall'Inail) (Cass. n. 18469/12).

**Danno da occupazione illegittima**

● In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (Cass. n. 9137/13).

● In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno "in re ipsa" subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto domi-

nicale, costituisce oggetto di una presunzione "iuris tantum", la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il "dominus" si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione (Cass. n. 14222/12).

● In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato" (Cass. n. 26610/08).

*In senso contrario*

● Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti. (Cass. n. 378/05).

**Compensatio lucri cum damno**

● Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. n.14932/13).

# Art. 2058

**Eccessiva onerosità**

● Si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente (Cass. n. 15875/13).

**Poteri del giudice**

● In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica (Cass. n. 15875/13).

**Diritti reali**

● In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni (Cass. n. 17835/13),

### Immissioni

● In materia di rumori ed immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato, per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni, rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, poste a tutela della proprietà. Trattasi di un'azione volta a far accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. L'azione inibitoria disciplinata dall'art. 844 c.c., può essere esperita dal proprietario del fondo per far cessare le immissioni nocive alla salute, unitamente all'azione risarcitoria, prevista dall'art. 2043 c.c. e all'azione di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c.. In sostanza la lesione del diritto alla salute presuppone un'autonoma domanda ma con lo stesso atto possono proporsi anche le distinte domande dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi, proprietà e salute, che si assumano lesi (Cass. n. 20571/13)

## Art. 2059

### Danno non patrimoniale: nozione

● La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona. In tale prospettiva, nell'ambito dell'art. 2059 c.c. trovano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali: ciò vale a dire che il rinvio recettizio dell'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge non riguarda le sole ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato, ma vale ad assicurare la tutela anche alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che in forza del rilievo costituzionale di tali diritti il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione non è soggetto alla riserva di legge posta dalla norma richiamata. Sulla base di tale impostazione, il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi individuati ex ante dalla legge ordinaria, ma anche in quelli, da selezionare caso per caso ad opera del giudice, di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per la forza implicita nell'inviolabilità di detti diritti, la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima ed essenziale di tutela. E, dunque, assume rilievo essenziale, non solo in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche, e prima ancora, ai fini della esperibilità dell'azione di responsabilità, l'indagine se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela secondo il parametro costituzionale (Cass. n. 15481/13).

### Prova

● Qualora venga accertata una situazione protetta a livello costituzionale, spetta al giudice di merito una rigorosa analisi e valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (sofferenza morale), quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (danno esistenziale). Ciò, dunque, evidenzia come il dolore interiore e l'alterazione dell'abitudini quotidiane rappresentino danni diversi e, pertanto, autonomamente risarcibili se e solo se rigorosamente provati caso per caso (Cass. n. 22585/13).

### Persona giuridica

● La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile nei confronti della persona giuridica ed, in generale, dell'ente

collettivo allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e, fra tali diritti rientra quello relativo all'immagine, se si verifichi la sua lesione. In tale ipotesi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se accertato, è risarcibile il danno non patrimoniale rappresentato, come danno cd. conseguenza, dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione implica, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con cui la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass. n. 22396/13).

● Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità del'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, giacché il danno ingiusto non si identifica soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona. Ciò detto, si rileva come tale danno possa essere riconosciuto anche nei confronti di una persona giuridica od un ente, qualora, ad esempio, venga lesa l'immagine di tali soggetti (Cass, n. 16093/13).

### Danno morale conseguente a lesione del diritto alla salute

● Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 16041/13)

● Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo. (Cass. n. 2228/12).

● La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle Sezioni Unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (Cass. n. 18641/11).

● Va confermata la pronuncia di merito che abbia riconosciuto un'ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale e integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in favore della persona che, a seguito di un incidente, aveva riportato gravissime lesioni personali con l'insorgenza di un'epilessia post-traumatica da cui era derivato l'isolamento sociale e l'alterazione delle precedenti abitudini di vita (nella specie, il danneggiato non era stato in grado di praticare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto risultati lusinghieri, continuare la pratica di commercialista e coltivare la vita di relazione e sociale) (Cass. n. 11609/11).

● La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita

di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.) (Cass. n. 19816/10).

● Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico). (Cass. n. 29191/08).

### *In senso contrario*

● Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in ulteriori sottocategorie. Pertanto, in presenza di una lesione di diritti inviolabili, come quello alla salute, il risarcimento dovrà essere commisurato al peggioramento della qualità della vita effettivamente dimostrato dalla vittima, mentre non trova più spazio la risarcibilità del c.d. danno morale "puro" o sofferenza d'animo, il quale perciò non rientra tra le conseguenze dannose che possano formare oggetto di prova (Cass. n. 11514/13)

● Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute). Tuttavia, è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica. (Cass. n. 21999/11).

● Il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed ornnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest'ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell'ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass. n. 1072/11).

● Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (Cass. n. 19517/10).

### *Segue:* Risarcibilità del danno al coniuge separato

● Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che

solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione) (Cass. n. 1025/13).

*Segue:* **Risarcibilità del danno ai congiunti di vittima di lesioni**

● Costituisce danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., integrando una sofferenza di particolare gravità e idonea a compromettere lo svolgimento della relazione affettiva, il danno psichico subìto in via riflessa dagli stretti congiunti di una paziente che abbia sviluppato uno stato depressivo a causa di un'erronea diagnosi di malattia mortale con breve aspettativa di vita, con conseguente intervento chirurgico superfluamente distruttivo (Cass. n. 14040/13).

**Concorso pubblico**

● In materia di pubblici concorsi, il concorrente illegittimamente escluso può trovare aver diritto al risarcimento del danno esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., concernente il pretium doloris patito. Detto danno può trovare riconoscimento solo in presenza di comprovati e profondi turbamenti della psiche del concorrente, causati da danni o comportamenti dell'amministrazione (Cass. n. 20360/13).

**Disastro ambientale**

● In tema di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la lesione dell'integrità psichica che si sostanzi in un danno morale da patema d'animo non costituisce conseguenza di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile che abbia determinato un danno da inquinamento, bensì un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto, sicché è dalla data dell'esaurimento della condotta illecita che decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni (Cass. n. 9711/13).

# Art. 2087

**Oneri probatori delle parti**

● In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. (Nella specie, relativa alla pretesa del dipendente di un istituto di credito di ottenere il risarcimento dei danni permanenti alla salute derivati da una serie di rapine compiute presso l'agenzia ove egli aveva prestato attività di addetto allo sportello bancario e dal trasferimento disposto dall'istituto in altra sede "notoriamente" soggetta a rapine, la sentenza di merito aveva respinto la domanda, sul presupposto che il lavoratore si fosse limitato ad allegare l'esistenza e l'entità del danno e il nesso causale fra questo e i fatti dedotti, senza porre a fondamento della domanda né la negligenza della banca circa la mancata adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare le rapine, né l'illegittimità del trasferimento; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso). (Cass. n. 8855/13)

**Contenuto del dovere di tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro**

● La responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore (vittima di rapine a mano armata) postula l'inosservanza di specifici obblighi di

comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, di guisa che essa va esclusa, allorquando il lavoratore non abbia ritualmente e tempestivamente allegato l'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione (Cass. n. 8855/13).

● Il datore di lavoro risponde, per la mancata adozione delle misure di prevenzione e di controllo rispondenti alla migliore scienza ed esperienza, del danno biologico subito dal lavoratore addetto ad un ufficio che espleti anche attività creditizia per effetto di una rapina a mano armata. (Cass. n. 8468/13).

*Segue:* **Licenziamento**

● Il rifiuto di adempimento della prestazione da parte del lavoratore, può ritenersi conforme a buona fede - in applicazione del principio "inademplenti non est adimplendum" ex art. 1460, secondo comma, cod. civ. - e trovare giustificazione nella mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, escludendo la legittimità del licenziamento comminato a suo carico, solo quando questi abbia preliminarmente provveduto ad informare la controparte circa le misure necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l'inidoneità di quelle in concreto adottate. (Cass. n. 10553/13).

**Mobbing**

● Il mobbing presuppone l'esistenza e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine della emarginazione del soggetto passivo, non rivelandosi all'uopo sufficiente la prospettazione di mero svuotamento di mansioni, occorrendo, ai fini della deduzione della predetta fattispecie, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata alla emarginazione del dipendente. (Cass. n. 7985/13).

**Dipendente di banca**

● La responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore (vittima di rapine a mano armata) postula l'inosservanza di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, di guisa che essa va esclusa, allorquando il lavoratore non abbia ritualmente e tempestivamente allegato l'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione (Cass. n. 8855/13).

● Il datore di lavoro risponde, per la mancata adozione delle misure di prevenzione e di controllo rispondenti alla migliore scienza ed esperienza, del danno biologico subito dal lavoratore addetto ad un ufficio che espleti anche attività creditizia per effetto di una rapina a mano armata. (Cass. n. 8468/13).

## Art. 2094

**Gruppo societario**

● Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contem-

poranea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. n. 3482/13).

*Segue:* **Termine illegittimo**

● In tema di lavoro interinale, l'indennità prevista dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 trova applicazione in ogni caso in cui vi sia una contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato, e dunque anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del primo comma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione, atteso che anche tale contratto è riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determinato (come si desume anche dalla Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, proprio per tale astratta riconducibilità, lo ha escluso espressamente dal suo campo di applicazione). (Cass. n. 13404/13).

**Somministrazione di lavoro**

● Il contratto commerciale di somministrazione di manodopera a tempo determinato dev'essere giustificato da ragioni specifiche, non ostando alla specificità la circostanza che le ragioni addotte siano più di una, purchè l'indicazione consenta il controllo giudiziario sulla loro effettività, ossia sulla corrispondenza dell'impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto (Cass. n. 8120/13).

## Art. 2099

*Segue:* **Superminimo**

● Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali). (Cass. n. 14689/12).

## Art. 2103

*Segue:* **Assenza delle ragioni giustificatrici**

● Il trasferimento non adeguatamente motivato a norma dell'art. 2103 c.c. determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. (Cass. n. 4709/12).

*Segue:* **Trasferimento**

● Posto che a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico vanno applicate le norme civilistiche a disciplina del rapporto, la protrazione dell'assegnazione temporanea per una durata assolutamente esorbitante l'originario provvedimento (nella specie, per dodici anni) radica una situazione di fatto di concreta individuazione della sede di lavoro. Ne consegue che trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e la cessazione dell'assegnazione temporanea può essere disposta solo in presenza di ragioni giustificatrici, equivalendo sostanzialmente ad un trasferimento del lavoratore. (Cass. n. 5011/13).

*Segue:* **Onere probatorio per il lavoratore**

● É legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in ipotesi di esternalizzazione del settore di attività, estraneo al core business dell'impresa, cui era adibita la dipendente licenziata, soprattutto qualora la lavoratrice non indichi il posto in cui poteva essere utilmente impiegata. (Cass. n. 6346/13).

# Art. 2105

*Segue:* **Malattia incompatibile con altro lavoro**

● Costituisce legittimo motivo di licenziamento la prestazione posta in essere dal dipendente a favore di terzi in costanza di malattia, qualora risulti che tale attività abbia compromesso o ritardato la sua guarigione ovvero in caso di simulazione fraudolenta del proprio stato di salute. (Cass. n. 17094/12).

*In senso contrario*

● Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il dipendente in malattia che, seppur inidoneo temporaneamente alle mansioni alle quali è assegnato dal datore di lavoro, intenda svolgere attività lavorativa presso terzi in costanza di periodo di malattia, per essere non di meno idoneo a mansioni diverse (il cui espletamento non sia pregiudizievole al fine di un più rapido recupero della piena idoneità fisica) è tenuto ad offrire tale prestazione parziale al datore di lavoro, il quale - esercitando lo "ius variandi" di cui all'art. 2103 c.c. - potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore proprio a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali il lavoratore stesso sia idoneo. (Cass. n. 7467/1998).

**Produzione in giudizio di atti aziendali**

● L'invio di un esposto-denuncia agli enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte di un dipendente addetto al controllo ed al collaudo di una caldaia oggetto di interventi di riparazione, dei quali nell'esposto si denunciava l'inadeguatezza, integra giusta causa di recesso in esito ad un'ispezione dell'ente competente alla verifica dell'impianto. (Cass. n. 7499/13).

# Art. 2106

**Sospensione cautelare**

● Posto il divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore al di fuori dalle ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o comunque fuori da circostanze eccezionali, spetta al lavoratore che abbia subito un periodo di sospensione cautelare facoltativa eccedente rispetto a quello della sospensione irrogata a seguito di procedimento disciplinare la retribuzione maturata nel periodo eccedente, al netto degli assegni alimentari percepiti. (Cass. n. 5147/13)

● In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo il quale quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 27, comma 7, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche nel caso in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena" (come poi espressamente statuito dall'art. 15 c.c.n.l. comparto Ministeri del 12 giugno 2003), in quanto altrimenti la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro. (Cass. n. 5147/13)

*In senso contrario*

● In tema di sospensione cautelare dal servizio nell'impiego pubblico, l'art. 27, comma 7, ccnl comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel prevedere che quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non

necessariamente in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, ha innovato rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 96, d.P.R. n. 3 del 1957, che permetteva il conguaglio in tutte le ipotesi di proscioglimento disciplinare. Ne consegue che le nuove disposizioni, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo, ossia in pena disciplinare, non si applica agli illeciti disciplinari commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, mentre per gli illeciti successivi, ove venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per una durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, in relazione alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, la potestà di non disporre un conguaglio. (Cass. n. 4061/12).

## Art. 2107

*Segue:* **Conversione del contratto**

● Nell'ipotesi di conversione del contratto a termine nullo in contratto a tempo indeterminato la risoluzione del rapporto per mutuo consenso non è configurabile per la sola inerzia del lavoratore anche se durata molti anni. (Cass. n. 5240/12).

● Nell'ipotesi di conversione del contratto a termine nullo in contratto a tempo indeterminato la determinazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per la mora credendi del datore di lavoro non può essere ridotta in base alla erronea presunzione di reperibilità di una nuova occupazione dopo un triennio dalla scadenza del termine (Cass. n. 5676/12).

## Art. 2109

**Periodo di comporto**

● Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere un'incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. Ed infatti, si è evidenziato come non sarebbe corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento, perché si renderebbe così impossibile l'effettiva fruizione delle ferie. Altresì, deve rilevarsi come spetti al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare, ove sia stato investito di tale richiesta, di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto. (Cass. n. 14471/13).

*Segue:* **Licenziamento**

● É illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto allorché il lavoratore abbia tempestivamente richiesto al datore di lavoro di fruire, in luogo dell'assenza per malattia, di un periodo di ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del termine del comporto, ricevendone immotivato diniego. (Cass. n. 14471/13).

## Art. 2110

*Segue:* **Svolgimento di altra attività lavorativa**

● Costituisce legittimo motivo di licenziamento la prestazione posta in essere dal dipendente a favore di terzi in costanza di malattia, qualora risulti che tale attività abbia compromesso o ritardato la sua guarigione ovvero in caso di simulazione fraudolenta del proprio stato di salute. (Cass. n. 17094/12).

● Lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede; e questa violazione giustifica il recesso del datore di lavoro. (Cass. n. 16375/12).

● Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con

giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. (Cass. n. 15476/12).

● L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa che lo stato di malattia non è assoluto, consentendo l'espletamento di un'attività, ludica o lavorativa che sia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un aiuto medico, con rapporto di lavoro a tempo parziale, che, pendente un ciclo riabilitativo per l'insorgenza di coxoartrosi post-necrotica, guidava una moto di grossa cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attività di direttore sanitario presso altro presidio sanitario). (Cass. n. 9474/09).

*In senso contrario*

● Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il dipendente in malattia che, seppur inidoneo temporaneamente alle mansioni alle quali è assegnato dal datore di lavoro, intenda svolgere attività lavorativa presso terzi in costanza di periodo di malattia, per essere non di meno idoneo a mansioni diverse (il cui espletamento non sia pregiudizievole al fine di un più rapido recupero della piena idoneità fisica) è tenuto ad offrire tale prestazione parziale al datore di lavoro, il quale - esercitando lo "ius variandi" di cui all'art. 2103 c.c. - potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore proprio a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali il lavoratore stesso sia idoneo. (Cass. n. 7467/1998).

**Periodo di comporto e ferie**

● Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere un'incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. Ed infatti, si è evidenziato come non sarebbe corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento, perché si renderebbe così impossibile l'effettiva fruizione delle ferie. Altresì, deve rilevarsi come spetti al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare, ove sia stato investito di tale richiesta, di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto. (Cass. n. 14471/13).

*Segue:* **Licenziamento**

● É illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto allorché il lavoratore abbia tempestivamente richiesto al datore di lavoro di fruire, in luogo dell'assenza per malattia, di un periodo di ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del termine del comporto, ricevendone immotivato diniego. (Cass. n. 14471/13).

## Art. 2112

**Trasferimento di azienda: casistica**

● È configurabile il trasferimento di un ramo di azienda nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "know how" (o, comunque, dall'utilizzo di "copyright", brevetti, marchi, etc.), con la conseguenza che la cessione realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti. (Cass. n. 5678/13).

*Segue:* **Sublocazione**

● In caso di affitto di azienda, la qualificazione come sublocazione, ovvero come cessione dell'originaria locazione, del contratto intervenuto tra le parti relativamente all'immobile in cui è esercitata l'azienda non rileva con riguardo all'esclusione della necessità del

consenso del locatore - prevista, per entrambi i casi, dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente in deroga agli artt. 1594 e 1406 cod. civ. - ma la distinzione resta, invece, rilevante nei rapporti con il locatore, dal momento che, per le azioni esercitate da o contro il medesimo, la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione. (Cass. n. 11967/13).

## Art. 2118

*Segue:* **Dipendente pubblico**

● A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. Ne consegue che la cessazione del rapporto fa venire meno l'esercizio del potere disciplinare, che potrebbe concludersi solo con un provvedimento idoneo ad incidere su di un rapporto di lavoro esistente e non già cessato. (Cass. 5413/13).

*Segue:* **Computo dei lavoratori**

● Agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970 nel computo dei dipendenti normalmente occupati presso il datore di lavoro va inserito anche il lavoratore impiegato con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi, qualora le mansioni svolte da quest'ultimo non possano ritenersi connesse ad esigenze momentanee e contingenti dell'impresa (Cass. n. 223296/12).

**Rinnovazione del licenziamento**

● Il licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere rinnovato (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice"; tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto "ex tunc" e non a comprimere la liberà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale). (Cass. n. 6773/13).

## Art. 2119

*Segue:* **Valutazione diversa per ipotesi analoghe**

● Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa. Infatti la mancata emersione nel corso del giudizio di significative differenze capaci di giustificare la diversa valutazione è significativo indice ai fini del giudizio di sproporzione della sanzione disciplinare adottata, al quale non può comunque conseguire l'applicazione, sul piano sanzionatorio, dello ius superveniens introdotto dalla c.d. Riforma Fornero. (Nel caso di specie, è stata esclusa la legittimità del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di una società di telefonia, in relazione all'abusivo utilizzo del telefono cellulare assegnatogli per ragioni di servizio, valorizzando - unitamente ad altri elementi, come l'assenza di frode o raggiri, la facile verificabilità del comportamento, la contenuta entità del danno e la disponibilità del lavoratore a risarcirlo - la circostanza che per altri dipendenti in situazioni analoghe, fatta eccezione per cinque di loro del pari licenziati, era stata invece irrogata una sanzione conservativa). (Cass. n. 10550/13).

*Segue:* **Rinnovazione del licenziamento**

● Il licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere rinnovato (purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice"; tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 c.c. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto "ex tunc" e non a comprimere la liberà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale). (Cass. n. 6773/13).

**Contestazione: genericità del contenuto**

● Nell'ipotesi in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall'interessato nell'esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 2, comma 2, legge n. 604/1966, legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all'atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato. Legittimità che deve essere valutata anche con riferimento all'assolvimento dell'onere di repechage in relazione all'intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo qualora il lavoratore abbia prefigurato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato. (Cass. n. 3629/12).

*Segue:* **Rifiuto del destinatario**

● In tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 c.c.. (Cass. n. 21017/12).

*Segue:* **Reintegrazione**

● L'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente implica l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970), con conseguenze reintegratorie, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In definitiva, il citato Statuto, secondo la disposizione dinanzi indicata, si applica alle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti ed il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Di talché, l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori sanciti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. (Cass. n. 23330/12).

● La disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici non è quella dell'art. 2118 c.c., propria dei dirigenti privati, ma segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica impiegatizia, con la conseguenza che l'illegittimità del recesso comporta gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori – legge n. 300/1970. (Cass. n. 2233/07).

**Licenziamento per ritorsione**

● L'invio di un esposto-denuncia agli enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte di un dipendente addetto al controllo ed al collaudo di una caldaia oggetto di interventi di riparazione, dei quali nell'esposto si denunciava l'inadeguatezza, integra giusta causa di recesso in esito ad un'ispezione dell'ente competente alla verifica dell'impianto. (Cass. n. 7499/13).

*Segue:* **Onere probatorio del datore di lavoro**

● L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo

del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, dara dall'intento ritorsivo che si cela dietro il recesso. (Cass. n. 6501/13).

*Segue:* **Inadempimento della prestazione lavorativa**

● Il rifiuto di adempimento della prestazione da parte del lavoratore, può ritenersi conforme a buona fede - in applicazione del principio "inademplenti non est adimplendum" ex art. 1460, secondo comma, cod. civ. - e trovare giustificazione nella mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, escludendo la legittimità del licenziamento comminato a suo carico, solo quando questi abbia preliminarmente provveduto ad informare la controparte circa le misure necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l'inidoneità di quelle in concreto adottate. (Cass. n. 10553/13).

*Segue:* **produzione in giudizio di atti aziendali**

● L'invio di un esposto-denuncia agli enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte di un dipendente addetto al controllo ed al collaudo di una caldaia oggetto di interventi di riparazione, dei quali nell'esposto si denunciava l'inadeguatezza, integra giusta causa di recesso in esito ad un'ispezione dell'ente competente alla verifica dell'impianto. (Cass. n. 7499/13).

*Segue:* **Preventiva informazione da parte del datore di lavoro**

● Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro nell'ambito di un processo di ridimensionamento aziendale, il datore di lavoro che prima del licenziamento formuli al dipendente una proposta di ricollocazione in un'altra realtà lavorativa è nel contempo tenuto ad informarlo, in ossequio al dovere di correttezza e buona fede, che il suo posto di lavoro sarà soppresso. (Cass. n. 6/2013).

# Art. 2120

**Lavoro all'estero**

● Non contrasta con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all'estero e che - avendo le parti dichiarato applicabile la legge straniera - escluda il trattamento di fine rapporto. (Cass. n. 9067/13).

*In senso contrario*

● Per le prestazioni lavorative disciplinate, secondo il disposto dell'art. 2 delle preleggi dalla legge nazionale dei contraenti, se comune, o da quella del luogo di conclusione del contratto, salva diversa volontà delle parti, la distinzione tra tali ipotesi non esclude che in ciascuna di esse operi il limite derivante dall'ordine pubblico, così come imposto dal successivo art. 31 delle stesse preleggi. Ne consegue che, costituendo principio fondamentale del nostro ordinamento giuslavoristico, tale da assurgere a limite di ordine pubblico quello che impone l'erogazione al lavoratore subordinato di un trattamento di fine rapporto, il limite stesso preclude la possibilità che al rapporto di lavoro trovi applicazione la disposizione di un ordinamento estero che impedisca in modo assoluto una siffatta erogazione. (Cass. n. 10238/1994).

# Art. 2232

**Notaio: verifica vincoli sull'immobile**

● In tema di responsabilità del notaio, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fibne di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento. (Cass. n. 15305/13).

*Segue:* **Esonero dalle visure**

● Solo la concorde volontà delle parti e non solo quella del soggetto che ha concluso il contratto d'opera intellettuale con il notaio può esonerare quest'ultimo dallo svolgimento

delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà dei pregiudizi. (Cass. n. 14865/13).

## Art. 2304

**Responsabilità dei soci**

● In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, comma 2, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva. (Cass. n. 4380/13).

## Art. 2312

*Segue:* **Processo fallimentare**

● In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. novellato nel 2003, nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10, R.D. n. 267/1972 (legge fallimentare), che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 L.F., da parte di chiunque vi abbia interesse. (Cass. n. 13659/13).

*Segue:* **Obbligazioni**

● Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. (Cass. Sezioni Unite n. 6072/13).

● Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità e comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o il liquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di un'ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore (nella specie, la corte ha ritenuto che la società, cancellandosi dal registro delle imprese in un momento in cui il diritto all'equo indennizzo era ancora controverso e bisognoso di accertamento e liquidazione, abbia tacitamente rinunciato al credito in questione, che pur sorge nel patrimonio del relativo titolare per effetto dell'eccessivo protrarsi del giudizio e non rappresenta una mera aspettativa). (Cass. Sezioni Unite n. 6072/13).

## Art. 2320

**Socio occulto**

● La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità - illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti -, non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da

detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione. Una responsabilità illimitata del socio occulto, affermata indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un accomandante o un accomandatario e indipendentemente dal fatto che, se accomandante, si sia ingerito o meno nell'amministrazione della società, si tradurrebbe, in quanto non giustificata da esigenze di tutela dei terzi, in una mera sanzione della posizione di socio occulto. (Cass. n. 23211/12).

## Art. 2341 bis

### Contratto a favore di terzi

● Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti. (Cass. n. 17200/13).

## Art. 2359

### Subordinazione

● Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. n. 3482/13).

## Art. 2373

### Società

● Il voto espresso in assemblea dal socio è di per sé funzionale al suo interesse individuale, e non direttamente e immediatamente a quello della società, che di regola si definisce solo attraverso la formazione delle maggioranze assembleari. In tale prospettiva, l'interesse sociale costituisce il limite all'esercizio del diritto di voto nell'interesse individuale del socio, tanto che, in caso di conflitto, non potrebbe spingersi legittimamente al punto di danneggiare la società. Da ciò deriva che la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio può costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti, diversi da quelli che può perseguire il venditore, atteso l'intrinseco rapporto tra titolarità della partecipazione ed esercizio del controllo sulla gestione. (Cass. n. 9680/13).

● In materia di società, la minaccia del socio di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio in caso di mancata dismissione della partecipazione ad altro socio può essere causa di annullabilità della vendita delle azioni, conclusa fra i soci

stessi, solo ove sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, dovendosi escludere che siano tali quelli meramente correlati all'interesse del venditore ad uscire dalla società, atteso che il diritto di voto è funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società, fermo restando che la prospettiva di poter vendere le azioni non costituisce un elemento estraneo, rispetto alle scelte relative all'esercizio del diritto di voto in assemblea. (Cass. n. 9680/13).

# Art. 2380 bis

### Simulazione ed aumento del capitale sociale

● Con riferimento alla società di capitali, non è configurabile – e in ogni caso è in opponibile alla stessa – la simulazione del conferimento in natura eseguito a fronte di una deliberazione di aumento di capitale. Sia perché le condizioni di validità del conferimento, sotto il profilo della sussistenza della volontà, non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima, trovando il conferimento la propria causa negoziale nel collegamento con detta deliberazione. Sia perché non è configurabile un accordo simulatorio tra il conferente e l'amministratore della società che, non avendo poteri legali di rappresentanza negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti. (Cass. n. 17467/13).

# Art. 2384

### Opponibilità: limiti

● Il principio dell'inopponibilità dei limiti convenzionali ai poteri rappresentativi degli amministratori di società cooperative può giovare ad un terzo che contratti con un amministratore privo di legittimazione negoziale, ma non al socio, che terzo non può essere considerato. (Cass. n. 3835/13).

### Conflitto di interessi

● In materia di garanzia fideiussoria e di conflitto di interessi tra la società e l'amministratore unico della società garante e della società debitrice principale, gli interessi di cui è portatore l'organo amministrativo devono essere accertati in concreto, senza apriori-stiche considerazioni sulla soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società. (Cass. n. 17640/12).

● Il conflitto di interessi che se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante su domanda del rappresentato, ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio. (Cass. n. 16708/02).

● Perché sussista un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, influente quale causa di annullamento del contratto concluso dal primo, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri suoi personali o anche di terzi inconciliabili con quelli del rappresentato, in modo che l'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per se medesimo o per il terzo, segua, o possa seguire, il danno del rappresentato; dovendo perciò escludersi che sia causa di annullamento l'uso solo malaccorto che il rappresentante faccia del potere, concludendo negozi di nulla o scarsa utilità per il rappresentato. (Cass. n. 4505/00).

*In senso contrario*

● La fideiussione rilasciata dall'amministratore unico di una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale della fideiubente, a garanzia dei debiti bancari di un'altra società appartenente al medesimo gruppo societario, ma in evidente stato di crisi, della quale l'amministratore della società garante è, a sua volta, amministratore unico, è atto che appare viziato, di per sé, da annullabilità, essendo stato compiuto in condizione di conflitto di interessi, la cui disciplina deve rinvenirsi nella norma generale in materia di rappresentanza di cui all'art. 1394 del codice civile. Tale annullabilità è deducibile in via di eccezione, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dalla stessa società obbligatasi alla garanzia per il

tramite del suo rappresentante organico. Non rileva, inoltre, la circostanza che l'atto di mala gestio dell'amministratore unico sia stato preventivamente autorizzato da una delibera unanime dei soci. Questa delibera, infatti, è, in linea di principio, affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, poiché il compimento di un atto eccedente i limiti dell'oggetto sociale richiede una modifica dello statuto secondo il procedimento previsto dalla legge, non potendo i soci autorizzare, convalidare o ratificare contra legem un atto ultra vires e destabilizzante il capitale sociale in favore di un terzo, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2384 – bis del codice civile, nonché in contrasto con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico economico, valori entrambi tutelati dall'art. 41 della Costituzione. (Cass. n. 20597/10).

● Il contratto concluso da amministratore di società per azioni senza l'adozione della previa deliberazione del consiglio di amministrazione, pur necessaria in forza dello statuto, è annullabile ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1394 c.c., poiché l'art. 2391 c.c. disciplina il solo momento della deliberazione, non del compimento dell'azione gestoria. Il contratto è annullabile se non risponde ad alcun interesse della società bensì risponde esclusivamente ad un interesse dell'amministratore e se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente, come nel caso in cui il conflitto sia palese. (Cass. n. 1525/06).

● Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da una s.r.l. da parte di una s.p.a., a mezzo del suo amministratore delegato, che era anche presidente del consiglio di amministrazione della succitata s.r.l., non sussistendo alcun interesse personale di detto amministratore delegato, contrapposto a quello della s.p.a., che aveva sottoscritto l'aumento in adempimento di un patto parasociale, rispetto al quale la s.r.l. era terza). (Cass. n. 19045/05).

## Art. 2391

### Distinzione

● In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6). (Cass. n. 3501/13).

## Art. 2403

### Schema di bilancio

● In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio

e che la voce prevista dall'art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio "a norma di legge" non include anche gli onorati "per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci", contemplati invece nell'art. 32 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva argomentato nel senso che l'art. 2403 cod. civ. attribuisce al collegio sindacale la delega del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; gli artt. 2423 ss. cod. civ. individuano nell'organo amministrativo l'esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti alla formazione del bilancio e in particolare degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; l'art. 2381 cod. civ. non permette la delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; e le tariffe professionali dei dottori commercialisti prevedono specifiche voci inerenti il controllo contabile). (Cass. n. 15029/13).

## Art. 2423

### Schema di bilancio

● In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli artt. 2423 ss. e 2403 cod. civ. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall'art. 34 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 sulla redazione del bilancio "a norma di legge" non include anche gli onorati "per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci", contemplati invece nell'art. 32 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva argomentato nel senso che l'art. 2403 cod. civ. attribuisce al collegio sindacale la delega del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; gli artt. 2423 ss. cod. civ. individuano nell'organo amministrativo l'esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti alla formazione del bilancio e in particolare degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; l'art. 2381 cod. civ. non permette la delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; e le tariffe professionali dei dottori commercialisti prevedono specifiche voci inerenti il controllo contabile). (Cass. n. 15029/13).

## Art. 2463. (1) Costituzione. – *La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.*

*L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:*

*1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (2) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;*

*2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*

*3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;*

*4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;*

*5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;*

*6) la quota di partecipazione di ciascun socio;*

*7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;*

*8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3);*

*9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.*

*Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.*

*L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione* ([4]).

*La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione* ([4]).

([1]) Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2475. (Costituzione). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;

6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'articolo 2488;

9) la durata della società;

10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, [2330 bis], 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.

La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore».

([2]) Le parole: «lo Stato» sono state inserite dall'art. 5, lett. ii), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

([3]) Le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 24, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

([4]) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 15 ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

**Art. 2463 bis**. ([1]) ([2]) **Società a responsabilità limitata semplificata** ([3])**. –** *La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche* [*che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*] ([4]).

*L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:*

*1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;*

*2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*

*3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto dall'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;*

*4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;*

*5) luogo e data di sottoscrizione;*

*6) gli amministratori* [*, i quali devono essere scelti tra i soci*] ([5]).

*Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili* ([6]).

*La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.*

[*È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo*] (7).

*Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.*

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27. Si vedano i commi 2-4 dell'art. 3 del medesimo provvedimento, che si riportano:«2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

«3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

«4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

(2) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

(3) Si veda l'art. 44, comma 4 bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, così come modificato dall'art. 9, comma 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99, che si riporta:

«4 bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata».

A norma dell'art. 9, comma 15, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 99/2013, le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

(4) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

(5) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 9, comma 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

(6) Questo comma è stato inserito dall'art. 9, comma 13, lett. b bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

(7) Questo comma è stato soppresso dall'art. 9, comma 13, lett. c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

**Art. 2464**. (1) **Conferimenti. –** *Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.*

*Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.*

*Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.*

*Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo* (2) *almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto* (3). *Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.*

*Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispon-*

*denti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.*

*Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.*

*Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.*

([1]) Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori). Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 bis.

In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi».

([2]) Le parole: «presso una banca» sono state così sostituite dalle attuali: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo» dall'art. 9, comma 15 bis, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

([3]) Questo periodo è stato inserito dall'art. 9, comma 15 bis, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

# Art. 2486

## Responsabilità dell'amministratore

● Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio" (nella specie, per divieto di operazioni dopo la perdita del capitale sociale) il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al contenuto l'intero sbilancio patrimoniale (Cass. n. 11155/12).

### *In senso contrario*

● La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile, è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. n. 7606/11)

# Art. 2495

## Cancellazione dal registro delle imprese

● L'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, sicchè va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di società non più esistente. (Cass. Sezioni Unite n. 6072/13).

● Ove l'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile fare constare l'evento, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta; è conseguentemente inammissibile, e non nulla, l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta da o contro una società cancellata dal registro delle imprese, poiché con la cancellazione essa perde

la capacità di stare in giudizio (Cass. Sezioni Unite n. 6070/13).

*Segue:* **Imprenditore individuale**

● Il termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) non opera come un termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento, svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all'inatteso venir meno della qualifica di imprenditore commerciale del loro debitore, quanto quella di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi, ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. Il dies ad quem del termine annuale ivi previsto, pertanto, è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e l'istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non può produrre effettivi prenotativi. (Cass. n. 8932/13).

*Segue:* **Obbligazioni**

● Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. (Cass. Sezioni Unite n. 6072/13).

● Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità e comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o il liquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di un'ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore (nella specie, la corte ha ritenuto che la società, cancellandosi dal registro delle imprese in un momento in cui il diritto all'equo indennizzo era ancora controverso e bisognoso di accertamento e liquidazione, abbia tacitamente rinunciato al credito in questione, che pur sorge nel patrimonio del relativo titolare per effetto dell'eccessivo protrarsi del giudizio e non rappresenta una mera aspettativa). (Cass. Sezioni Unite n. 6072/13).

**Art. 2549. Nozione. –** *Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (1350, n. 9)* ([1]).

*Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato* ([2]).

*Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento* ([3]).

([1]) A norma dell'art. 1, comma 30, della L. 28 luglio 2012, n. 92, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69 bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92. A norma del successivo comma 29 dello stesso articolo, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(3) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, così come modificato dall'art. 7, comma 5, n. 2 bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

### Natura e durata del rapporto

● Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull'elemento della fiducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato. (Cass. n. 13649/13).

## Art. 2558

### Contratto di locazione

● In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da abitazione, sia in base alla formulazione dell'art. 36 l. 392/1978, in cui l'affitto o la cessione di azienda non sono indicati in posizione di necessaria corrispondenza rispettivamente con le ipotesi della sublocazione o della cessione del contratto di locazione, sia in forza della ratio legis della norma, consistente nell'agevolare il trasferimento delle aziende esercenti la loro attività in immobili condotti in locazione dall'imprenditore e di tutelare l'avviamento commerciale , è irrilevante, ai fini dell'esclusione della necessità del consenso del locatore, che alla cessione dell'azienda, e così all'affitto di azienda, corrisponda la sublocazione dell'immobile anziché la cessione del contratto di locazione, da una parte, e la cessione o l'affitto d'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale. (Cass. n. 11967/13).

## Art. 2598

### Qualificazione della fattispecie da parte del giudice

● In tema di concorrenza sleale, qualora il giudice d'appello lasci immutati i fatti materiali in base ai quali sia stata chiesta dall'attore la condanna del convenuto per concorrenza sleale non altrimenti inquadrata in una delle figure (tipiche ovvero atipiche) normativamente previste, ben può tale giudice, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta (sulla quale si sia validamente instaurato il contraddittorio) e senza, in particolare, sostituire alla "causa petendi" della domanda medesima una "causa petendi" diversa, procedere all'esatta qualificazione giuridica dei fatti anzidetti, dedotti a fondamento costitutivo della domanda stessa, inquadrando l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria e ponendo i medesimi fatti a base dell'accertamento della concorrenza sleale sotto uno, piuttosto che sotto un altro, dei profili normativi di cui all'art. 2598 cod. civ. (Nella specie, la corte d'appello ha correttamente ritenuto che - pur esclusa la ricorrenza dell'ipotesi tipica dell'art. 2598, n. 2, cod. civ. - fossero comunque configurabili, quali atti atipici di concorrenza sleale, ai sensi del successivo n. 3 dello stesso art. 2598 cod. civ., gli atti denigratori posti in essere dalla ricorrente, in quanto contrari alla correttezza professionale). (Cass. n. 5848/13).

### *Segue:* Quantificazione del danno

● Provata la lesione della reputazione professionale ovvero commerciale, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c., è il danno/conseguenza patrimoniale, occorre provare che detta lesione abbia cagionato una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. A tal fine è necessario provare la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. (Cass. n. 5848/13).

## Art. 2643. (1) Atti soggetti a trascrizione. – *Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione (2658 ss.):*

*1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (769, 812, 1197, 1470 ss, 2648, 2651);*

*2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto (978 ss.) su beni immobili, il diritto*

*di superficie (952 ss.), i diritti del concedente e dell'enfiteuta (959, 960, 2648, 2651);*

*2 bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale* ([2])*;*

*3) i contratti che costituiscono la comunione (1100) dei diritti menzionati nei numeri precedenti;*

*4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (7 ss, 1022, 1058), il diritto di uso (1021) sopra i beni immobili, il diritto di abitazione (1027 ss., 2648, 2651);*

*5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;*

*6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (555, 574, 586, 590 c.p.c.; 164 att. c.p.c.), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente (2889, 2896);*

*7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);*

*8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni (320[2], 1572, 1599, 2923[2])* ([3])*;*

*9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni (1605, 2918, 2924);*

*10) i contratti di società (2247, 2251, 2291, 2313, 2328, 2462, 2475, 2518) e di associazione (14 ss., 2549 ss.) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;*

*11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 ss., 2602 ss.) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;*

*12) i contratti di anticresi (1350, n. 7, 1960);*

*12 bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato* ([4])*;*

*13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti (1965 ss.);*

*14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione (2932) di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti (2646).*

([1]) Nella regione Trentino-Alto Adige, nelle province di Trieste e Gorizia, nel Comune di Cortina D'Ampezzo vige il sistema tavolare, disciplinato dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499, disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province, modificato con L. 29 ottobre 1974, n. 594, e con L. 8 agosto 1977, n. 8.

L'art. 5 del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347, testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, dispone:

«5. (Trascrizione del certificato di successione). 1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

«2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione».

([2]) Questo numero è stato inserito dall'art. 5, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

([3]) L'art. 41 della L. 3 maggio 1982, n. 203, norme sui contratti agrari, dispone: «I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi».

([4]) Questo numero è stato inserito dall'art. 84 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98

### Trascrizione illegittima

● L'illegittima trascrizione di un atto nei registri immobiliari costituisce un illecito di carattere permanente, con l'effetto che il diritto di reazione giuridica del soggetto da essa pregiudicato non è suscettibile di prescrizione finché tale trascrizione è in atto. (Cass. n. 15795/13).

### Conflitto tra acquisto a domino ed a non domino

● Nell'ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino dello stesso bene, non opera l'istituto della tra-

scrizione, la cui funzione legale - esclusa ogni efficacia sanante i vizi da cui fosse eventualmente affetto l'atto negoziale trascritto - è solo quella di risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo titolare. (Cass. n. 10989/13).

### Azioni a difesa della proprietà

● In forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 c.c.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643, n. 14, c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli art. 111, comma 4, c.p.c. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato. (Cass. n. 3643/13).

### Legato di beni immobili

● La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. (Cass. n. 10605/13).

## Art. 2644

### Espropriazione immobiliare

● In tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente, l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza. (Cass. n. 3075/13).

### Trascrizione del pignoramento immobiliare

● Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'articolo 2913 del Cc, la quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente e i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso e quindi che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 2, del Cpc. (Cass. n. 8936/13).

### Conflitto tra acquisto a domino ed a non domino

● Nell'ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino dello stesso bene, non opera l'istituto della trascrizione, la cui funzione legale - esclusa ogni efficacia sanante i vizi da cui fosse eventualmente affetto l'atto negoziale trascritto - è solo quella di risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo titolare. (Cass. n. 10989/13).

### Vincolo a parcheggio

● Il vincolo a parcheggio stabilito e imposto dall'art. 18 l. 765/1967, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto di uso

derivante da quel vincolo, ancorchè fondata sulla nullità delle clausole negoziali concordate in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.. (Cass. n. 12996/13).

**Prevalenza**

● Allorchè un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, cod. proc. civ.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione. La trascrizione, se non cancellata, prevale anche sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale. (Cass. n. 14190/12).

*Segue:* **Compravendita**

● Nell'ipotesi in cui un immobile venga venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. (Cass. n. 20118/13).

## Art. 2647

**Opponibilità ai terzi**

● La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall'art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità. (Cass. n. 21725/13).

● La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall'art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità. (Cass. n. 21725/13).

## Art. 2652

**Natura**

● La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, si ricollega al principio fissato dall'articolo 111 del Cpc che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all'attore, che esercita una pretesa avente a oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto; costituisce un onere che opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non aver partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell'acquisto del

bene a cui inerisce il diritto litigioso. (Cass. n. 8495/13).

### Effetti

● Allorchè un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, cod. proc. civ.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione. La trascrizione, se non cancellata, prevale anche sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale. (Cass. n. 14190/12).

### Funzione

● La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale. (Cass. n. 5397/13).

### Legato di beni immobili

● La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. (Cass. n. 10605/13).

### Domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento

● La domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata non è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., in considerazione del fatto che le ipotesi previste dalla norma sono tassative. (Cass. n. 12598/13).

## Art. 2653

### Violazione dei limiti legali

● Le domande intese a far valere le violazioni ai limiti legali devono essere trascritte, ex articolo 2653, n. 1, del Cc, affinché l'attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda. (Cass. n. 7477/13).

## Art. 2657

### Decreto "inaudita altera parte"

● Allorchè un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, cod. proc. civ.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione. La trascrizione, se non cancellata, prevale anche sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale. (Cass. n. 14190/12).

**Scrittura privata non autenticata**

● Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare - potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Cass. n. 1553/13).

# Art. 2659

*Segue:* **Dati delle parti**

● In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 c.c. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla persona a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta dei registri immobiliari, di conoscere l'esistenza di tale atto. (Cass. n. 14440/13).

*Segue:* **Effetti**

● In tema di successione di atti negoziali e/o giudiziali sul medesimo bene immobile e relative trascrizioni e quindi di opposizione di terzo, la patologia certa, anche soggettiva, dell'atto giudiziale e/o amministrativo determina, in virtù della ratio normativa e della natura delle situazioni giuridiche, un'inversione verticale ed orizzontale del principio della cronologia delle trascrizioni e dei relativi diritti ad hoc. È così, legittima la sentenza con cui, accertato ex post l'errore anagrafico dell'anteriore trascrizione qualificata quindi inefficace nei confronti del terzo, venga dichiarata non annullabile la successiva valida trascrizione del terzo sul medesimo bene. (Cass. n- 14440/13).

**Identificazione catastale**

● Il giudice, per stabilire se la nota di trascrizione del pignoramento e quella della domanda ex art. 2932 c.c. abbiano ad oggetto il medesimo bene, non può limitarsi al raffronto dei dati catastali in esse riportati, ma deve verificare la coincidenza materiale tra il bene identificabile attraverso i dati riportati nella prima nota col bene identificabile attraverso i dati riportati nella seconda. (Cass. n. 6271/12).

**Espropriazione immobiliare**

● In tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente, l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza. (Cass. n. 3075/13).

**Usufrutto**

● La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale. (Cass. n. 5397/13).

# Art. 2665

*Segue:* **Dati delle parti**

● In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 c.c. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, con conse-

guente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla persona a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta dei registri immobiliari, di conoscere l'esistenza di tale atto. (Cass. n. 14440/13).

*Segue:* **Effetti**

● In tema di successione di atti negoziali e/o giudiziali sul medesimo bene immobile e relative trascrizioni e quindi di opposizione di terzo, la patologia certa, anche soggettiva, dell'atto giudiziale e/o amministrativo determina, in virtù della ratio normativa e della natura delle situazioni giuridiche, un'inversione verticale ed orizzontale del principio della cronologia delle trascrizioni e dei relativi diritti ad hoc. È così, legittima la sentenza con cui, accertato ex post l'errore anagrafico dell'anteriore trascrizione qualificata quindi inefficace nei confronti del terzo, venga dichiarata non annullabile la successiva valida trascrizione del terzo sul medesimo bene. (Cass. n. 14440/13).

## Art. 2668

**Decreto "inaudita altera parte"**

● Allorchè un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, cod. proc. civ.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione. La trascrizione, se non cancellata, prevale anche sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale. (Cass. n. 14190/12).

**Estinzione per rinunzia o inattività delle parti**

● La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti). (Cass. n. 13715/13).

## Art. 2684

**Autoveicoli e motocicli**

● La richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dall'art. 94 del d.lg. n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta. (Cass. n. 2263/13).

## Art. 2690

**Natura**

● La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, si ricollega al principio fissato dall'articolo 111 del Cpc che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso.

Essa mira a regolare e risolvere un conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all'attore, che esercita una pretesa avente a oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto; costituisce un onere che opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non aver partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. (Cass. n. 8495/13).

# Art. 2697

### Onere della prova

● Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360. (Cass. n. 15107/13).

● L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. n. 14854/13).

### Contumacia

● La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace. (Cass. n. 14860/13).

### Ispezione giudiziale

● Non viola il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. il giudice che, per la verificazione dell'an e del quantum di un danno aquiliano, ordini la disposizione di una ispezione giudiziale; l'ispezione giudiziale, infatti, è uno degli strumenti finalizzati all'acquisizione delle prove, che il legislatore ha affidato all'esclusivo potere discrezionale del giudice ed ha la funzione di permettere all'organo giudicante di ottenere in giudizio tutti quegli elementi che per motivi diversi non possono essere acquisiti con i normali mezzi di prova. (Cass. n. 22745/13).

### *Segue:* Onere della prova

● Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare, ma non di provare, la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. Pertanto, è il danneggiato che agisce per l'affermazione della responsabilità del medico che ha l'onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto del sanitario e danno; solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. (Cass. n. 18341/13).

### Società di fatto

● In tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del

vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale. (Cass. n. 15543/13).

*Segue:* **Fallimento**

● Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio", il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimoniale. (Cass. n. 17198/13).

*Segue:* **Base imponibile**

● L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A. si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale. (Nel caso di specie, non essendo stata fornita prova che la partecipazione del legale all'attività del consiglio di amministrazione avesse richiesto le stesse competenze tecniche di cui il medesimo si avvaleva ordinariamente nell'esercizio dell'attività professionale, il giudice di merito aveva escluso che tale attività assumesse connotati tali da poter essere oggettivamente ricondotta a quella tipica della professione; la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso). (Cass. n. 5975/13).

**Vendita: garanzia per i vizi**

● In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza. (Cass. n. 18125/13).

**Appalto: garanzia per i vizi**

● In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. (Cass. n. 19146/13).

**Usucapione**

● Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". (Cass. n. 18215/13).

**Violazione del codice della strada**

● In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'opponente all'ordinanza-ingiunzione ha l'onere di

contestare, in modo specifico e tempestivo, sin dal ricorso in opposizione, l'esistenza del provvedimento sindacale che conferisce all'agente ispettivo il potere di accertamento ex art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sorgendo solo da tale contestazione l'onere dell'amministrazione di provare la rituale investitura dell'agente accertatore. (Cass. n. 18072/13).

## Art. 2698

### Inversione dell'onere della prova

● La inversione dell'onere della prova, in mancanza di apposito patto ex art. 2698 c.c., può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca o anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici e ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta. (Cass. n. 8901/13).

## Art. 2699

### Querela di falso: sentenza

● La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza purché attenga a ciò di cui la sentenza, stessa fa fede quale atto pubblico, cioè alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza. (Cass. n. 2637/13).

### Relazione di notifica

● In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario. (Cass. n. 19021/13).

### Successore a titolo particolare

● Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione, laddove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto alla cessionaria del ramo di azienda, comprensivo del rapporto oggetto di giudizio, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa). (Cass. n. 17470/13).

### Giornale nautico

● Il carattere complesso (pubblicistico e privatistico) della figura giuridica del comandante di nave comporta che il valore di atto pubblico del giornale nautico va limitato, in conformità dell'art. 2699 cod. civ. a quanto annotato dal capitano nell'adempimento delle funzioni pubbliche di cui è investito ai sensi dell'art. 296 cod. nav., mentre alle annotazioni relative alla condotta della nave e agli eventi del viaggio va riconosciuta efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art 2702 cod. civ., che non vincola il giudice sulla valutazione dei fatti attestati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che assumessero valore di prova legale le annotazioni sul giornale di bordo relative alle modalità della manifestazione organizzata da alcuni lavoratori scioperanti - descritta genericamente come caratterizzata da offese verbali rivolte ai membri dell'equipaggio - ed alla richiesta rivolta dal comandante ai manifestanti di scendere dalla nave). (Cass. n. 18163/13).

### Sanzione amministrativa

● Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di

falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione). (Cass. n. 3705/13).

## Art. 2700

### Contenuto

● L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene). (Cass. n. 11012/13).

### Verbale di accertamento

● Il rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento; per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso. (Cass. n. 13195/13).

## Art. 2702

### *Segue:* Valutazione da parte del giudice

● Le scritture provenienti da terzi, non essendo soggette né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono essere liberamente contestate, costituendo prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario. Sussiste, pertanto, la necessità, per il giudice, di delibare tutte le particolari circostanze che possano conferire speciale significazione. (Nella specie, in applicazione nel riferito principio è stata cassata la sentenza del giudice del merito atteso che aveva valutato contro il ricorrente elementi, quali scritture tra altre parti senza nemmeno dare conto della sospetta tardività della loro produzione in appello). (Cass. n. 6536/13).

### Riempimento della scrittura privata

● Il riempimento non pattuito della scrittura privata, successivo alla sua sottoscrizione e consegna, richiede la proposizione della querela di falso, mentre l'allegazione da parte del sottoscrittore di un riempimento contrario ai patti richiede la prova, oltre che del rilascio della scrittura in bianco, di tali patti, in difetto della quale il contenuto della scrittura si deve attribuire alla volontà del sottoscrittore. (Cass. n. 22087/13).

### Sottoscrizione a margine

● La sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta. (Cass. n. 16256/13).

### Mancanza della sottoscrizione

● Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal

quale proviene e può produrre effetti a suo carico. (Cass. n. 3730/13).

**Mancanza di data certa**

● La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento. (Cass. Sezioni Unite n. 4213/13).

## Art. 2703

**Notaio**

● L'obbligo di effettuare le visure catastali incombe al notaio officiato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata. (Cass. n. 2071/13).

## Art. 2704

*Segue:* **Quietanza**

● In tema di simulazione, la quietanza priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento che agisca per il recupero del corrispondente credito sorto in favore dell'imprenditore "*in bonis*", assumendone la simulazione del relativo pagamento. (Cass. n. 7263/13).

## Art. 2705

**Mancanza della sottoscrizione**

● Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. (Cass. n. 3730/13).

## Art. 2709

**Curatore avente causa dal fallito**

● Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell'imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 c.c., - secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti). (Cass. n. 321/13).

**Bilancio di società di capitali**

● Il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società (nella specie cooperativa a responsabilità limitata) ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo, dovendosi escludere che la mera iscrizione supplementare, in allegato al bilancio o tra i conti d'ordine (nella specie, sotto la voce "conto sospesi ex presidente"), sia idonea ad integrare il requisito della chiarezza, assolvendo tali sistemi supplementari cosiddetti "incompleti" la funzione di non influenzare la rilevazione contabile del patrimonio e del reddito. (Cass. n. 15394/13).

*In senso contrario*

● La prova che il bilancio dì una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione,fornisce in ordine

ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva es luso avesse efficacia probatoria contro l'impresa l'annotazione, in considerazione sia dell' assenza di riscontri documentali e della stessa lacunosità dell'annotazione, sia della valutazione del comportamento processuale della controparte e, segnatamente, della genericità delle allegazione di questa a sostegno della pretesa creditoria). (Cass. n. 6547/13).

## Art. 2710

**Conti correnti bancari**

● Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. (Cass. n. 21466/13).

## Art. 2712

*Segue:* **valore probatorio**

● Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). (Cass. n. 349/13).

**Disconoscimento**

● In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (fattispecie relativa alla produzione in giudizio di fotografie attestanti le pessime condizioni di un albergo, al fine di ottenere il risarcimento per i disagi subiti). (Cass. n. 1033/13).

## Art. 2719

**Corrispondenza: eccezione**

● Il principio che subordina la valutazione della corrispondenza di una copia al suo originale alla produzione di quest'ultimo o alla dimostrazione della sua incolpevole perdita non può trovare eccezioni laddove il negozio che si ponga come falsamente rappresentato dalla copia prodotta, debba assumere, come nel caso di specie, la forma scritta ad substantiam; diversamete si perverrebbe alla sostanziale vanificazione dell'imposizione della forma scritta per tali contratti. (Cass. n. 21114/13).

**Disconoscimento**

● Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, a prescindere dell' avvenuto o meno disconoscimento della sottoscrizione, qualora non si tratti di copia la cui autenticità sia attestata da pubblico ufficiale, vale di per sé a escludere che la copia abbia la stessa efficacia dell' originale, sottraendola in tal modo alla disciplina di cui all'art. 2702 c.c. (Cass. n. 4197/13).

## Art. 2721

**Deroghe**

● Non integra violazione del primo comma dell'art. 2721 cod. civ. l'ammissione di

prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela). (Cass. n. 14457/13).

### Prova per presunzione

● In tema di prova per presunzione, è sufficiente che il fatto ignoto che si intende provare sia desunto da fatti noti e in ragione di essi considerato verosimile ed altamente probabile non essendo necessario che il fatto ignoto sia la certa ed unica conseguenza dei fatti noti provati. (Cass. n. 22898/13).

## Art. 2722

### Eccezione processuale

● L'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, ma dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma solo eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; una volta espletato il quale, è possibile soltanto dichiarare la nullità della prova assunta, se la medesima parte sollevi tempestivamente la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c.. (Cass. n. 21443/13).

### Fallimento: quietanza

● In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale. (Cass. n. 7263/13).

## Art. 2723

### Eccezione processuale

● L'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, ma dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma solo eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; una volta espletato il quale, è possibile soltanto dichiarare la nullità della prova assunta, se la medesima parte sollevi tempestivamente la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c.. (Cass. n. 21443/13).

## Art. 2724

### Condizioni

● Il divieto di prova testimoniale della simulazione di cui all'art. 1417 c.c. trova deroga solo nei casi considerati dall'art. 2724 c.c.: principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova, perdita incolpevole del documento (fattispecie relativa all'accertamento della simulazione assoluta di un negozio di compravendita immobiliare, attuato a detta dell'attrice al solo fine di far uscire il bene dal suo patrimonio per sottrarlo all'azione esecutiva dei propri creditori. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado in quanto non risultava fornito adeguato riscontro probatorio, atteso che, da un lato, la legge non consente che la simulazione sia provata per testi quando la relativa azione è avviata da una delle parti del negozio asseritamente simulato; dall'altro, non era stata prodotta in giudizio la controdichiarazione sottoscritta dall'acquirente nella quale verrebbe esplicitata la natura simulata del negozio stesso). (Cass. n. 3973/13).

### Interrogatorio formale

● L'interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come

nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio. Invero, da un lato, l'assunzione dell'interrogatorio formale permette di acquisire sia la prova piena che un principio di prova, idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724, n. 1, cod. civ.; dall'altro, reputarne l'inammissibilità determinerebbe un regime derogatorio di favore per tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Cass. n. 18079/13).

## Art. 2725

### Corrispondenza tra copia ed originale

● Il principio che subordina la valutazione della corrispondenza di una copia al suo originale alla produzione di quest'ultimo o alla dimostrazione della sua incolpevole perdita non può trovare eccezioni laddove il negozio che si ponga come falsamente rappresentato dalla copia prodotta, debba assumere, come nel caso di specie, la forma scritta ad substantiam; diversamete si perverrebbe alla sostanziale vanificazione dell'imposizione della forma scritta per tali contratti. (Cass. n. 21114/13).

### Contratto di agenzia

● Ai sensi dell'art. 1742, comma 2, c.c., il contratto di agenzia "deve essere provato per iscritto", con la conseguenza che, in mancanza di una forma scritta, sono valide l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure è possibile, ai fini della prova, ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni semplici. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova testimoniale (e quindi anche a quella per presunzioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti, mediante un'interpretazione del contratto che non sia limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Cass. n. 1824/13).

### Denuntiatio: prelazione immobiliare

● In tema di prelazione immobiliare, la "denuntiatio" deve essere fatta, a pena di nullità, in forma scritta e, quindi, non può essere provata con testimoni. (Cass. n. 15709/13).

### *Segue:* Contratti agrari

● In materia di contratti agrari, per la comunicazione (notifica) al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 l. n. 590 del 1965 e all'art. 7 l. n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore, è richiesta la forma scritta "ad substantiam", non essendo idonea allo scopo l'effettuazione della stessa verbalmente. La "denuntiatio", infatti, non va considerata solo come atto negoziale ma anche come uno dei due elementi (l'altro è l'accettazione, che integra l'esercizio positivo del diritto di prelazione) di una fattispecie traslativa avente a oggetto il fondo agrario e, pertanto, deve rivestire necessariamente la forma scritta "ad substantiam", in applicazione dell'art. 1350 c.c., con inevitabili riflessi sul piano probatorio, non essendo, per questo, consentita la prova testimoniale ex art. 2725 c.c. (Cass. n. 2648/13).

## Art. 2726

### Fallimento

● In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale. (Cass. n. 7263/13)

## Art. 2727

### Presunzione semplice

● Il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, e non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da

provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (Cass. n. 132/13).

### Ricorso alla presunzione

● La presunzione, consistendo nella correlazione logica che pone uno o più fatti acquisiti in causa (noti) come manifestazione implicita di altro fatto (ignoto) da provare, può essere applicata d'ufficio dal giudice, perché costui ha il potere e il dovere di ricostruire la vicenda in controversia e, quindi, di valutare gli elementi di causa in funzione della loro probatorietà. (Cass. n. 8909/13),

● Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse. (Cass. n. 12248/13)

### Valutazione giudiziale

● Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni. (Cass. n. 8781/13).

● In tema di prova per presunzioni il giudice posto che deve esercitare la sua discrezionalità dell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento - è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi. In primo luogo occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Deriva da quanto precede, pertanto che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi - quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria - non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto vicendevole complementare. (Cass. n. 7471/13).

### Revocatoria fallimentare

● In tema di azione revocatoria fallimentare e conoscenza della scientia decoctionis, la presenza di più protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inserisce nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti cambiari può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi

fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. Tutto ciò, tuttavia, non esime il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza. (Cass. n. 182/13).

### Malattia professionale

● A seguito della sentenza della Corte cost. n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato. (Cass. 2285/13).

### Capacità lavorativa specifica

● rtamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita a indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica. (Cass. n. 2644/13).

### Vitalizio assistenziale

● Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni. (Cass. n. 7479/13).

## Art. 2729

### Presunzione semplice

● Il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, e non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (Cass. n. 132/13).

**Ricorso alla presunzione**

● La presunzione, consistendo nella correlazione logica che pone uno o più fatti acquisiti in causa (noti) come manifestazione implicita di altro fatto (ignoto) da provare, può essere applicata d'ufficio dal giudice, perché costui ha il potere e il dovere di ricostruire la vicenda in controversia e, quindi, di valutare gli elementi di causa in funzione della loro probatorietà. (Cass. n. 8909/13),

● Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse. (Cass. n. 12248/13)

**Valutazione giudiziale**

● Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni. (Cass. n. 8781/13).

● In tema di prova per presunzioni il giudice posto che deve esercitare la sua discrezionalità dell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento - è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi. In primo luogo occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Deriva da quanto precede, pertanto che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi - quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria - non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto vicendevole complementare. (Cass. n. 7471/13).

**Revocatoria fallimentare**

● In tema di azione revocatoria fallimentare e conoscenza della scientia decoctionis, la presenza di più protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inserisce nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti cambiari può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. Tutto ciò, tuttavia, non esime il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza. (Cass. n. 182/13).

**Danno da prodotto difettoso**

● Va cassata, in parte qua, la pronuncia di merito che, nell'accogliere la domanda risarcitoria fondata sullo speciale regime di responsabilità addossato al produttore (nella specie, un chirurgo denunciava le lesioni asseritamene derivanti da una pinza ad ultrasuoni), abbia basato su presunzioni semplici la prova della difettosità del prodotto, qualora: a) il primo dei due argomenti presuntivi, muovendo da una mera valutazione (nella specie, la corte d'appello aveva ritenuto che, data l'esperienza del chirurgo, appariva difficile ipotizzare un uso non appropriato della pinza), si risolveva in un'inammissibile doppia presunzione; b) il secondo difettava del requisito della gravità, in quanto l'esistenza del difetto era stata desunta dalla mera circostanza che un danno era seguito all'utilizzazione del prodotto. (Cass. n. 13458/13).

**Usucapione di servitù prediale**

● Nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali, nella specie, l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione. (Cass. n. 13212/13).

# Art. 2730

**Requisiti**

● Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all'altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo. (Cass. n. 7381/13).

**Elemento soggettivo**

● L'elemento soggettivo della confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia necessaria l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare. (Cass. n. 8611/13).

**Interrogatorio formale**

● L'interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio. Invero, da un lato, l'assunzione dell'interrogatorio formale permette di acquisire sia la prova piena che un principio di prova, idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724, n. 1, cod. civ.; dall'altro, reputarne l'inammissibilità determinerebbe un regime derogatorio di favore per tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Cass. n. 18079/13).

**Modulo di constatazione amichevole**

● In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accerta-

ta incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Cass. n. 15881/13).

*In senso contrario*

● Il modulo Cid, sottoscritto dal proprietaria del veicolo, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova neanche nei confronti del confidente e deve essere liberamente apprezzato dal giudice, dovendo trovare applicazione l'art. 2733 c.c.. (Cass. n. 15354/13).

● L'eventuale confessione, contenuta nel modulo dl constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come tale litisconsorte necessario, nel giudizio contro l'assicuratore della responsabilità civile, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è affidata alla prudente valutazione del giudice. (Cass. n. 3567/13).

● La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. n. 1602/13).

*In senso contrario*

● La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, il quale non sia anche proprietario del mezzo, fa piena prova nei confronti del conducente confidente, mentre va liberamente apprezzata nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo. (Cass. n. 8214/13).

# Art. 2731

## Mandatario

● Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo. (Cass. n. 15538/13).

# Art. 2733

## Modulo CID

● In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Cass. n. 15881/13).

*In senso contrario*

● Il modulo Cid, sottoscritto dal proprietaria del veicolo, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova neanche nei confronti del confidente e deve essere liberamente apprezzato dal giudice, dovendo trovare applicazione l'art. 2733 c.c.. (Cass. n. 15354/13).

● L'eventuale confessione, contenuta nel modulo dl constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come tale litisconsorte necessario, nel giudizio contro l'assicuratore della responsabilità civile, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è affidata alla prudente valutazione del giudice. (Cass. n. 3567/13).

● La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa

dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. (Cass. n. 1602/13).

*In senso contrario*

● La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, il quale non sia anche proprietario del mezzo, fa piena prova nei confronti del conducente confidente, mentre va liberamente apprezzata nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo. (Cass. n. 8214/13).

## Art. 2734

**Requisiti**

● Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l'art. 2734 cod. civ., che ne disciplina l'efficacia probatoria, presuppone l'unicità della fonte delle dichiarazioni. (Cass. n. 16119/13).

## Art. 2735

**Dichiarazione del testatore**

● In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore. (Cass. n. 11737/13).

**Dichiarazione resa in atto di citazione**

● Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice. (Cass. n. 2721/13).

**Dichiarazione resa in separato giudizio penale**

● Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo. (Cass. n. 15464/13).

## Art. 2736

**Giuramento suppletorio**

● Il giuramento suppletorio non deve essere deferito necessariamente alla parte sulla quale grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa. (Cass. n. 21080/12).

In senso contrario

● Il giuramento suppletorio - che è un mezzo istruttorio complementare e sussidiario - postula la sussistenza di una "semiplena probatio" con la conseguenza che esso è deferito alla parte che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio. (Cass. n. 14768/06).

## Art. 2740

**Azione revocatoria ordinaria**

● Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a

titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. n. 16825/13).

### Liquidazione coatta amministrativa

● In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare. (Cass. n. 2782/13).

## Art. 2742

### Efficacia

● La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo. (Cass. n. 3655/133).

## Art. 2744

### Estensione del divieto

● Il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Cass. n. 22314/13).

● In materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ravvisato il patto commissorio in una vendita fiduciaria di un immobile - finalizzata a far ottenere un mutuo al fiduciario per il soddisfacimento di un suo credito nei confronti del fiduciante - caratterizzata dall'effetto reale del trasferimento di proprietà al fiduciario e da un effetto obbligatorio, il ritrasferimento dell'immobile, non condizionato ad un adempimento del fiduciante). (Cass. n. 4262/13).

### Nullità

● La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa. (Cass. n.10986/13).

### Contratto preliminare

● Il generico riferimento alla funzione di garanzia svolta dal contratto preliminare asseritamene simulato non è sufficiente ai fini della configurazione di un illecito patto commissorio, essendo necessaria la deduzione e la prova dell'esistenza, in concreto, di un qualche meccanismo, predisposto dai contraenti, diretto ad imporre il trasferimento

dei beni indicati nel contratto preliminare nel caso in cui il credito del promittente acquirente resti insoddisfatto, e ad escluderlo, invece, nell'ipotesi di adempimento dell'obbligazione contratta dal promittente venditore. (Cass. n. 12462/13).

## Art. 2751 bis

### Lavoratori subordinati

● In tema di formazione dello stato passivo, l'insinuazione di un'associazione sindacale per i contributi dovuti dai lavoratori, propri iscritti, dipendenti dell'imprenditore fallito, gode di collocazione privilegiata, poiché il relativo credito sorge a seguito di cessione della retribuzione da parte del lavoratore. (Cass. n. 9325/13).

### Associazione professionale

● Anche se la domanda di ammissione al passivo è presentata da un'associazione professionale, può essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751-bis c.c., al credito del singolo associato, in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista. (Cass. n. 17207/13).

## Art. 2752

### IRAP

● In tema di Irap, l'attività del concessionario esattore viene remunerata con un aggio sulla somma iscritta a ruolo e riscossa, che è il compenso per l'attività svolta su incarico e su mandato dell'ente impositore. Ne consegue che tale compenso, non inerendo al credito tributario, non può essere garantito da privilegio ex art. 2752, terzo comma, cod. civ., in modo da acquisire la natura privilegiata del tributo. (Cass. n. 11230/13).

## Art. 2788

### Ipoteca

● Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito. (Cass. n.. 775/13).

## Art. 2808

### Successori del terzo datore d'ipoteca

● Il diritto dell'istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell'art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646 - nei confronti dei successori e degli aventi causa dell'eventuale terzo datore dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo. (Cass. n. 6105/13).

### Fallimento dell'obbligato

● Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare. (Cass. n. 1807/13).

### Frutti civili

● La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni lette-

rali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia. (Cass. n. 11025/13).

## Art. 2840

### Dati delle parti

● In tema di trascrizione, l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 c.c. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, con conseguente annotazione del titolo nel conto di diverso soggetto, determinando incertezza sulla persona a cui si riferisce l'atto, nuoce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., alla validità della trascrizione stessa, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, i quali non sono posti in grado, secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta dei registri immobiliari, di conoscere l'esistenza di tale atto. (Cass. n. 14440/13).

## Art. 2841

### Opposizione di terzo

● Il terzo, che in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento abbia acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato, fa valere l'invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di fare accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, per cui il terzo non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione inquadrabile nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (fattispecie relativa all'errata indicazione nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare della persona del creditore procedente). (Cass. n. 8205/13).

## Art. 2843

### Trasferimento d'ipoteca

● In tema di formazione dello stato passivo, il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo ove sia annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione, sicché il cessionario del credito, cui tale garanzia accede, può ottenerne la ammissione privilegiata al passivo, nel momento in cui una siffatta annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell'azione, dovendosi precisare che, in caso di jus superveniens che escluda la necessità dell'annotazione (nella specie, per la società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del d.lg. n. 342 del 1999, che ha modificato l'art. 58 del d.lg. n. 385 del 1993), va equiparata, quanto ai suoi effetti, ad una annotazione avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento (eventualmente anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo). (Cass. n. 3402/13).

## Art. 2846

### Ammissione allo stato passivo

● In tema di formazione dello stato passivo, l'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, ove revocabile alla stregua dell'art. 67, n. 4, legge fall., è inopponibile alla massa non solo relativamente all'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche qualora sia invocato a fondamento del credito di rimborso per le spese della iscrizione, sicchè, l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese. (Cass. n. 8246/13).

## Art. 2855

### Interessi moratori

● In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c. - richiamati dagli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fallimentare - è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore. (Cass. n. 13831/13).

*In senso contrario*

● Il privilegio ipotecario si estende, oltre che agli interessi corrispettivi, anche agli interessi moratori che maturano nell'anno successivo al pignoramento e sino alla vendita del bene ipotecato. (Cass. n. 775/13).

**Stato passivo**

● In tema di formazione dello stato passivo, dalla ritenuta revocabilità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale derivano, da un lato, l'inutilizzabilità delle disposizioni dettate dall'art. 2855 c.c., e, dall'altro, l'applicabilità della disciplina sancita dall'art. 55 l. fall., con la conseguente sospensione del corso degli interessi. (Cass. n. 8246/13).

## Art. 2858

**Successori del terzo datore d'ipoteca**

● Il diritto dell'istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell'art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 646 - nei confronti dei successori e degli aventi causa dell'eventuale terzo datore dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo. (Cass. n. 6105/13).

## Art. 2865

**Creditore ipotecario ammesso al passivo**

● La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia. (Cass. n. 11025/13).

## Art. 2878

**Confisca ed ipoteca**

● Nell'ipotesi di confisca di beni disposta in danno di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della normativa di settore (art. 2 ter della l. n. 575/1965) previgente all'entrata in vigore del Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011), il giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione sull'immobile confiscato non può rigettare l'opposizione – proposta dalle competenti Amministrazioni dello Stato che sostenevano l'impignorabilità del bene confiscato – basando la propria decisione esclusivamente sul dato temporale dell'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari rispetto alla trascrizione del sequestro (prodromico alla confisca), senza procedere ad alcun accertamento della sussistenza o meno della buona fede in capo al creditore procedente munito di ipoteca. Il predetto giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà inoltre applicare lo ius superveniens (art. 1, commi 194-205, l. 228/2012 – legge di stabilità 2013), il quale ha disposto il divieto di iniziare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive, nonché l'estinzione di diritto degli oneri e dei pesi (inclusi ipoteca, sequestro conservativo e pignoramento) trascritti sui beni confiscati alla data della sua entrata in vigore (01.01.2013), salvo il caso che il cespite confiscato sia stato già trasferito o aggiudicato – anche in via provvisoria – alla predetta data. Il legislatore sembra quindi avere risolto il quesito relativo ai rapporti tra ipoteca e confisca nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dal dato temporale (atteso che la confisca è stata equiparata ad una delle cause di estinzione dell'ipoteca elencate nell'art. 2878 c.c., sicchè l'acquisto del bene confiscato, da parte dello Stato, si configura come a titolo originario e non più derivativo), introducendo al contempo una tutela successiva di tipo risarcitorio e concorsuale per compensare il sacrificio inflitto al creditore garantito (Cass. Sezioni Unite n. 10532/13).

● Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobi-

le confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (Cass. Sezioni Unite n. 10532/13).

*In senso contrario*

● Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art. 2-ter della legge 575 del 1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato de quo un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 cod. civ. (Cass. n. 16227/03).

## Art. 2882

**Consenso del creditore: natura**

● L'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale cancellazione e, quindi, in primo luogo, sul debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo reale. (Cass. n. 15435/13).

*Segue:* **Mancata prestazione del consenso**

● La mancata prestazione del consenso alla cancellazione ipotecaria, nel caso di estinzione dell'ipoteca per estinzione dell'obbligazione garantita, comporta che il creditore è chiamato a rispondere dei danni eventualmente patiti dal debitore per la mancata prestazione del consenso, sempre che quest'ultimo provi di avere subito un danno che, quindi, non è da considerarsi in re ipsa. (Cass. n. 15435/13).

**Rinuncia del creditore**

● Il creditore ipotecario può rinunciare al diritto all'integrale adempimento e cioè all'estinzione dell'intero debito e comunque prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, in base a una scelta di opportunità e in tal modo derogando alla disciplina codicistica, non avendo la normativa natura di norma imperativa. (Cass. n. 15435/13).

**Omessa cancellazione di ipoteca da parte del venditore**

● Deve ritenersi inadempiente il promissario venditore che ometta di cancellare l'iscrizione ipotecaria esistente sul fondo promesso, ove ciò sia di ostacolo alla compravendita, impedendo al promissario acquirente di accedere al mutuo. (Cass. n. 513/13).

## Art. 2884

**Ipoteca giudiziale**

● Qualora sia stata iscritta ipoteca in forza di una sentenza di primo grado e tale sentenza venga confermata in appello, la cassazione con rinvio della sentenza d'appello, non determinando alcun effetto sulla sentenza di primo grado, a norma dell'art. 336 c.p.c., comma 2, non incide in alcun modo sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ne deriva che chi ha ottenuto la cassazione con rinvio non può introdurre, invocando l'art. 389 c.p.c., un giudizio inteso ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca e il risarcimento dei danni per la pretesa illegittimità dell'iscrizione e la relativa domanda deve essere rigettata per inesistenza del diritto fatto valere. (Cass. n. 20315/12).

*In senso contrario*

● L'estinzione del giudizio di rinvio conseguente a cassazione di una sentenza di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo fa passare in giudicato il decreto opposto, secondo quanto prevede l'art. 653, comma 1, c.p.c.. L'estinzione del giudizio di rinvio conseguen-

te ad una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo estingue l'intero processo, secondo quanto prevede l'art. 393 c.p.c.. (Cass. Sezioni Unite n. 4071/12).

## Art. 2900

### Diritto del creditore

● Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'articolo 2900 del Cc (stante la funzione meramente conservativa dell'azione surrogatoria, volta a acquisire risultati utili al patrimonio del debitore inerte) esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo, sicché il creditore, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo, conseguentemente, soggetto a tutte le eccezioni - sostanziali e processuali - opponibili al debitore medesimo, nonché alla limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio, senza peraltro cancellare la legittimazione ordinaria ad agire al debitore surrogato spettante in ordine al medesimo diritto oggetto del giudizio, giudizio che è pertanto, destinato a concludersi con una sentenza idonea a fare stato nei rapporti interni tra le parti, con efficacia preclusiva in ordine a eventuali, future controversie tra le medesime sullo stesso specifico oggetto. (Cass. n. 7648/13).

### Vendite successive di immobile

● Nell'ipotesi in cui un immobile venga venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. (Cass. n. 20118/13).

## Art. 2901

### Scientia damni

● Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. n. 16825/13).

### *Segue:* Presunzione

● In tema di azione revocatoria ordinaria, se il debitore dispone del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale arrecato al creditore, mentre per i sub acquirenti la prova della scientia fraudis può essere anche presunta. (Cass. n. 18034/13).

### Eventus damni

● Nell'azione revocatoria l'"eventus damni" sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito. L'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno - in ragione di ampie residualità patrimoniali - incombe al convenuto (dell'azione di revocazione) poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio. (Cass. n. 2651/13).

### Animus nocendi

● Per l'accoglimento della domanda di revocazione ex art. 2901 oltre alla conoscenza del pregiudizio non occorre uno specifico animus nocendi. (Cass. n. 10232/13).

**Consilium fraudis**

● Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma. Ciò comporta che la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendvun e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore : in sostanza la loro calliditas, l'animus nocendi, in luogo della semplice scientia damni. (Cass. n. 13446/13).

*Segue:* **Crediti litigiosi**

● Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Cass. n. 11573/13).

*Segue:* **Fondo patrimoniale**

● Si deve ritenere ammissibile l'azione revocatoria per fare dichiarare l'inefficacia di un atto di disposizione con il quale si costituisce un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari: il presunto contrasto con le esigenze della famiglia tutelate a livello costituzionale, infatti, va escluso considerando il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi. (Cass. n. 7250/13).

● L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1, c.c.. In particolare, la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. "scientia damni") e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (fattispecie relativa all'azione di una serie di banche creditrici che chiedevano venisse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi convenuti). (Cass. n. 22787/12).

*Segue:* **Comunione legale**

● Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione. (Cass. n. 2082/13).

*Segue:* **Legato in sostituzione di legittima**

● Non è ammissibile l'azione ex art. 2901 c.c. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. (Nel caso di specie, è stata ritenuta inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato). (Cass. n. 4005/13).

**Oneri contrattuali per esercizio di un diritto**

● L'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto non può applicarsi agli atti di assolvimento di oneri contrattualmente previsti per l'esercizio di un diritto (nella specie iscrizione di una ipoteca per ottenere la proroga del termine per l'estinzione di un debito), non trattandosi di atti dovuti, cioè di atti di adempimento di una precedente obbligazione. (Cass. n. 8243/13).

**Accertamento del passivo fallimentare**

● In tema di accertamento del passivo nel fallimento, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria (nella specie, ordinaria), perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest'ultimo è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 98 legge fall., potendo la revocabilità dell'atto, che postula un accertamento costitutivo nel quale l'intervento del giudice non ha carattere necessario, farsi valere anche in via di eccezione. (Cass. n. 1533/13).

**Rinuncia a facoltà**

● Non è ammissibile l'azione ex art. 2901 cod. civ. rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa, secondo la "ratio" assegnatale dal legislatore. (Nel caso di specie, è stata ritenuta inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento

dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal "de cuius", sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato). (Cass. n. 4005/13).

**Competenza**

● L'azione revocatoria direttamente promossa - in esito alla sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunziata dalla Corte dei Conti - dalla P.A. danneggiata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto volta a tutelare le ragioni creditorie dell'amministrazione, in ciò differenziandosi dall'omologa azione attribuita, con disposizione interpretativa, al P.M. contabile dall'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all'azione di responsabilità per danno erariale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile. (Cass. Sezioni Unite n. 20597/13).

## Art. 2903

**Liquidazione coatta amministrativa**

● In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 203 legge fall. identifica il periodo sospetto per la proposizione dell'azione revocatoria ma non detta il regime dell'esercizio di tale azione, con riguardo al termine di prescrizione - ora di decadenza, alla stregua di quanto sancito dall'art. 69 bis legge fall., introdotto dall'art. 55 d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, inapplicabile alla specie ratione temporis - e alla sua decorrenza. Ne consegue che il menzionato termine, secondo la disciplina anteriore alla riforma, va desunto dall'art. 2903 c.c., e, poiché per l'esercizio dell'azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del dies a quo occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell'accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione. (Cass. n. 605/13).

## Art. 2906

**Conversione del sequestro in pignoramento**

● La dichiarazione di fallimento del debitore, sui cui beni sia stato precedentemente autorizzato e ritualmente trascritto un sequestro conservativo, determina, da un lato, la improseguibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare, attesa l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento, da cui deriva, giusta l'art. 52 legge fall., un vincolo di indisponibilità, sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, sia il vincolo di indisponibilità relativo prodotto dal sequestro sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa; e, dall'altro, l'assorbimento, a vantaggio di quest'ultima, del vincolo prodotto dalla misura cautelare. (Cass. n. 8425/13).

## Art. 2907

**Lodo arbitrale**

● In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria. (Cass. n. 6208/13).

## Art. 2909

**Giudicato: efficacia**

● L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa con riguardo allo specifico rapporto oggetto del giudizio, con la conseguenza che tale giudicato è opponibile all'avente causa solo ed esclusivamente se questo è subentrato alla parte nei confronti della quale si è fondato il giudicato. (Cass. n. 22316/13).

● Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di

soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie la S.C., in un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal datore di lavoro avverso il precetto notificatogli dal lavoratore, ha escluso l'efficacia riflessa della sentenza passata, in giudicato, con la quale era stata accolta analoga opposizione all'esecuzione, proposta dal datore di lavoro e per identici motivi avverso un precetto notificatogli in forza del medesimo titolo esecutivo, ma da altro lavoratore). (Cass. n. 6788/13).

**Titolo esecutivo giudiziale: validità**

● Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione. (Cass. n. 3667/13).

**Giudicato esterno**

● È inammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di una sentenza passata in cosa giudicata qualora la sentenza prodotta non rechi, nell'attestazione di cancelleria relativa alla formazione del giudicato, l'indispensabile specificazione della data in cui esso si sarebbe formato. In una tale evenienza - infatti - non è possibile stabilire se la produzione sia tempestiva, ovvero se il giudicato si sia formato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (in grado di appello), circostanza che avrebbe comportato l'onere di produrre il documento nel corso del giudizio di merito, escludendo la possibilità di successiva produzione in sede di impugnazione. (Cass. n. 5752/13).

● Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria. (Cass. n. 2641/13).

*Segue:* **Rilevabilità**

● L'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito , sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. (Cass. n. 17261/13).

**Interpretazione del giudicato**

● In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell'impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione). (Cass. n. 5478/13).

*Segue:* **Diritto del lavoro**

● Il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento

al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto in fatto e in diritto accertato e risolto, non è applicabile al caso in cui, accertato con sentenza irrevocabile il demansionamento per un determinato periodo, il lavoratore sia stato adibito, in periodo successivo, alle medesime mansioni inferiori, quale alternativa al licenziamento, che sarebbe altrimenti derivato in ragione della soppressione del ruolo tecnico (in precedenza ricoperto dal lavoratore) per effetto di una ristrutturazione organizzativa aziendale. (Cass. n. 13921/13).

**Giudicato formatosi su questioni antecedenti ed indispensabili alla pronuncia**

● Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio. (Cass. n. 10053/13).

*Segue:* **Onere delle parti**

● Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. (Cass. n. 6550/13).

**Domande incompatibili**

● Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall'attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne consegue che l'attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale, in quanto solo in tal modo può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta, incompatibile con quella principale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha affermato che l'attore, rigettata la domanda principale di "negatoria servitutis" ed accolta la domanda subordinata di riduzione in pristino per aggravamento della servitù, aveva l'onere di impugnare in via condizionata tale ultima statuizione, incompatibile con l'assunta inesistenza di diritti altrui sul fondo). (Cass. n. 13602/13).

**Giudicato sulla competenza**

● Le sentenze che statuiscono sulla competenza - ad eccezione delle decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza - non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso. (Cass. n. 3291/13).

● La statuizione sulla competenza, ancorché implichi la delibazione di questioni preliminari di merito al fine di qualificare la domanda proposta e il rapporto giuridico ad essa sotteso, non incide sulla fondatezza del merito della domanda, sicché, in sede di gravame, nessuna

preclusione da giudicato può derivare dall'omessa impugnazione della pronuncia sulla competenza, comportando siffatta omissione soltanto la definitività di tale statuizione. (Nel caso di specie, ritenuta dal giudice di prime cure la propria competenza per valore in ordine ad azione risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, ma esclusa, nel merito, la legittimazione passiva della parte convenuta, sul presupposto che il fatto illecito non fosse avvenuto durante la circolazione del veicolo, la S.C. ha ritenuto che non fosse inibito al giudice d'appello procedere ad una rinnovata valutazione di tale circostanza, nessuna preclusione potendo derivare dalla definitività della pronuncia sulla competenza). (Cass. n. 3274/13).

**Giudicato sulla giurisdizione**

● La statuizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso, proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo al cui interno sia stata domandata. (Cass. Sezioni Unite n. 7930/13).

*In senso contrario*

● Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Rete Ferroviaria s.p.a. su una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione alla Corte dei conti). (Cass. n. 6966/13)

**Giudizio di rinvio**

● In sede di giudizio di rinvio, il giudice può prendere in esame fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. n. 7301/13).

**Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile**

● La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. (Cass. n. 2083/13).

*In senso contrario*

● Nel giudizio civile per il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa la sentenza penale di proscioglimento per gli stessi fatti pur non avendo effetto di giudicato e valore di prova legale, riveste tuttavia l'efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice del merito al quale la sentenza venga sottoposta non può non tenerne conto ma deve sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa e, quindi, l'omesso esame di tale elemento di prova integra il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c. da cui deriva la cassazione della sentenza che abbia ritenuto la responsabilità dell'autore dell'articolo. (Cass. n. 2661/13).

**Giudicato implicito**

● Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con ca-

rattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile. (Cass. n. 16824/13).

### Limiti soggettivi

● In forza dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti, senza che tale principio trovi deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (quale, nella specie, quella volta ad ottenere l'osservanza del limite legale della stessa stabilito dall'art. 913 c.c.), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643, n. 14, c.c., riguardante la diversa situazione delle pronunce che operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti su immobili, né l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli art. 111, comma 4, c.p.c. e 2653 c.c., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi succeda a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, e quindi prima della formazione del giudicato. (Cass. n. 3643/13).

### Efficacia di titolo esecutivo

● La sentenza di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (nella specie, per l'accertata violazione del limite legale della proprietà stabilito dall'art. 913 c.c.), pronunciata nei confronti del dante causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell'avente causa, che abbia acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare, il fondo assoggettato all'esecuzione delle opere eliminative. Ove, tuttavia, il trasferimento del bene sia avvenuto prima dell'inizio del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare, la legittimazione passiva all'azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l'alienante condannato e l'acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; qualora, invece, la titolarità o il possesso del bene vengano trasferiti nella pendenza del processo esecutivo, gli atti già compiuti contro il dante causa conservano validità nei confronti del successore, rimanendo a quest'ultimo consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, anche in sostituzione del primo. (Cass. n. 3643/13).

### Provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo

● Il provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo (al pari di quello emesso dal giudice ordinario) non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicché esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure sul punto della giurisdizione. (Cass. Sezioni Unite n. 21677/13).

### *Segue:* Insolvenza dell'assicuratrice

● In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel caso in cui il giudicato si è formato contro la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata per i pagamenti e il commissario liquidatore per conto dell'Ina-Fondo di garanzia per le vittime della strada, il titolo esecutivo, come formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento dei danni tra i predetti soggetti e il danneggiato, non può essere azionato nei confronti della Consap, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contrariamente all'ipotesi in cui nel giudizio risarcitorio abbia partecipato un'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in tale ultimo caso, l'impresa cessionaria sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di garanzia per le vittime della strada e, quindi, il titolo esecutivo formatosi formalmente contro tale

impresa è riferibile sostanzialmente al Fondo e può essere fatto valere contro lo stesso, in nome e per conto del quale la predetta impresa è stata in giudizio. (Cass. n. 1865/13).

**Sfratto per morosità**

● Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone. (Cass. n. 12994/13).

## Art. 2912

**Creditore ipotecario**

● La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia. (Cass. n. 11025/13).

## Art. 2913

**Effetti verso i terzi**

● Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'articolo 2913 del Cc, la quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente e i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso e quindi che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 2, del Cpc. (Cass. n. 8936/13).

**Detenzione di immobile pignorato**

● L'art. 107, comma 1, l. fall. va interpretato nel senso che la disposizione sancisce inderogabilmente la perdita da parte del creditore istante del potere di impulso della procedura da questi iniziata, e il correlativo acquisto del potere stesso da parte del curatore, perdita e acquisto che si verificano come conseguenza automatica necessaria della dichiarazione di fallimento, attesa l'incontestabile opportunità di utilizzare le attività processuali complesse dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale e risparmiare così tempo. Determinando il sequestro conservativo, come suo effetto tipico, un vincolo d'indisponibilità sul bene, destinata ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, tale vincolo non può come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento, con la quale si determina un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, ex art. 52 l. fall. (Cass. n. 8425/13).

**Detenzione di immobile pignorato**

● Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c.. (Cass. n. 924/13).

## Art. 2914

**Funzione**

● La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., ha la

funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale. (Cass. n. 5397/13).

### Dati errati nella trascrizione

● In tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente, l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza. (Cass. n. 3075/13).

## Art. 2923

### Immobili ad uso non abitativo

● In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite n. 11830/13).

*In senso contrario*

● La rinnovazione tacita della locazione dell'immobile pignorato adibito ad uso diverso dall'abitazione, per mancanza di tempestiva disdetta alla seconda scadenza sessennale, anche se stipulata prima del pignoramento, richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché, in mancanza di questa, il custode giudiziario è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile. (Cass. n. 26238/07).

## Art. 2932

### Requisiti

● La dichiarazione, anche unilaterale, con cui ci si obbliga a trasferire la quota del 50% di un immobile acquistato con atto pubblico è idonea a fondare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. (Cass. n. 3969/13).

### Identificazione catastale

● Il giudice, per stabilire se la nota di trascrizione del pignoramento e quella della domanda ex art. 2932 c.c. abbiano ad oggetto il medesimo bene, non può limitarsi al raffronto dei dati catastali in esse riportati, ma deve verificare la coincidenza materiale tra il bene identificabile attraverso i dati riportati nella prima nota col bene identificabile attraverso i dati riportati nella seconda. (Cass. n. 6271/12).

*Segue:* **Identificazione del bene**

● L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale é imposta la forma scritta,

l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un lotto di terreno, del quale era ricavabile la sola superficie complessiva, genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e l'esatta collocazione dell'area, assumendosi perciò la carenza dei parametri di determinabilità del bene promesso in vendita). (Cass. n. 952/13).

### Offerta della prestazione

● L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli art. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). (Cass. n. 2217/13).

### Offerta della controprestazione

● Il comma 2 dell'art. 2932 c.c. (che impone a colui che chiede il trasferimento della proprietà l'offerta della controprestazione posta a suo carico, se già esigibile) ha la finalità di consentire l'attuazione del sinallagma del contratto non concluso che viene sostituito dalla sentenza costitutiva. Intanto, in particolare, l'istante può chiedere la prestazione posta a carico dell'altro contraente, in quanto offra l'adempimento di quello a suo carico. Deriva da quanto precede, pertanto, da un lato, che qualora i promittenti venditori abbiano agito per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di quote sociali non avrebbe alcun senso richiedere l'offerta della cessione, cessione che costituisce lo stesso oggetto della domanda, dall'altro, che proprio la necessaria attuazione del sinallagma contrattuale rende necessario - in una tale fattispecie - condizionare l'effetto traslativo della cessione delle quote alla controprestazione di controparte nei termini previsti in contratto, ovvero al pagamento di quelle somme che - alla stregua della stessa volontà negoziale consacrata nel preliminare - dovevano essere corrisposte prima e al momento della sottoscrizione del definitivo, essendo le scadenze previste al riguardo già scadute. (Cass. n. 3709/13).

### Offerta della prestazione corrispettiva

● L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli art. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). (Cass. n. 2217/13).

### Domande cumulative

● Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente e contestualmente, una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di vendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e una domanda di riduzione del prezzo per vizi della res, l'offerta del prezzo prevista dal secondo comma della norma citata deve ritenersi non necessaria ove il pagamento, quale che risulti il prezzo ancora dovuto all'esito dell'accertamento sull'esistenza dei vizi della cosa vendu-

ta, non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Cass. n. 19984/13).

### Sentenza di condanna ad un facere

● La sentenza di condanna ad un facere (nella specie, consistente nel trasferire al fiduciante la titolarità anche formale della quota societaria intestata al fiduciario) è diversa da quella costitutiva, prevista dall'art. 2932 c.c., perché, a differenza di quest'ultima, non produce di per se stessa l'effetto traslativo invocato dalla parte, ma impone alla controparte di svolgere l'attività negoziale necessaria alla produzione di quell'effetto; tuttavia, la condanna a contrarre non eccede i limiti della cognizione del giudice adito con la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ponendosi rispetto a questa come minore a maggiore, onde non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., pronunci condanna allo svolgimento dell'attività negoziale necessaria alla produzione del richiesto effetto traslativo. (Cass. n. 4184/13).

### Acquiescenza

● L'acquiescenza tacita alla sentenza sussiste quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che l'accettazione, da parte del promittente venditore, della somma attribuitagli a titolo di prezzo dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ. non integra acquiescenza alla sentenza medesima, venendo in rilievo un atteggiamento passivo, non incompatibile con la volontà di impugnare, salvo restituzione della somma. (Cass. n.14120/13).

### Scrittura privata non autenticata

● Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare - potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Cass. n. 1553/13).

### Nullità: immobili privi della concessione edificatoria

● La nullità prevista dall'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria deve ritenersi limitata ai trasferimenti aventi effetto reale, e non estesa ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria, come il preliminare di vendita, i quali restano, pertanto, disciplinati dall'art. 15 l. 28 gennaio 1977, n.10, secondo cui la nullità di tali contratti, se relativi ad immobili privi di concessione, non può essere fatta valere in giudizio alla duplice condizione che l'acquirente sia a conoscenza dell'abuso e che tale conoscenza risulti formalmente dall'atto, della cui nullità si discute.

### *Segue:* Eccezione

● Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall'art. 72, comma 4, l. fall., è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali. Ne consegue che, ove tale opzione sia formulata nel processo per paralizzare, nel giudizio di appello, la domanda proposta dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c., essa non è assoggettata al regime proprio dei "nova" di cui al nuovo testo dell'art. 345 c.p.c, non potendo, avuto riguardo proprio alla sua'descritta natura, essere assimilata una eccezione formulabile nella comparsa di risposta, o comunque sottoposta ai termini di cui all'art. 183, ultimo comma, c.p.c. per la precisazione o modificazione delle difese. (Cass. n. 6833/13).

### Ammontare del prezzo

● La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è destinata

ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all'ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilità di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo. (Cass. n. 15546/13).

### Eliminazione dei vizi

● Nel caso in cui la cosa venduta sia affetta da vizi, il promissario acquirente che non voglia domandare la risoluzione del contratto, può agire contro il promittente per l'adempimento, chiedendo, anche disgiuntamente dall'azione prevista dall'articolo 2932 del Cc, l'eliminazione dei vizi, oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo; tali due azioni, infatti, mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né, in particolare, nel disposto dell'articolo 2932 del Cc, ragioni che impediscano di estendere, anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita a favore della parte adempiente dai principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive. (Cass. n. 5046/13).

### Patto di prelazione

● Il patto di prelazione relativo alla vendita d'immobile non impegna il promittente a concludere il contratto, ma solo a preferire caeteris paribus il promissario se si deciderà a compierlo. Ne consegue che, in caso di inadempimento del promittente, il patto di prelazione ne comporta unicamente la responsabilità per danni non essendo suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in quanto il bene oggetto della pattuita prelazione non può essere né trasferito al promissario dal disponente che lo ha oramai alienato, né restituito dal terzo acquirente che non è soggetto al riscatto, previsto soltanto per le prelazioni reali. Va altresì rimarcato che il patto di prelazione è valido anche in assenza del termine finale. (Cass. n. 15709/13).

### Aree destinate a parcheggio

● In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art. 12, comma 9, l. 246/2005, che ha modificato l'art. 41 sexies l. n. 1150/1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, cioè per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto a tal fine, costituito dall'incertezza applicativa della disciplina anteriore e, dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore. (Cass. n. 1753/13).

### Adempimento dell'obbligo del fiduciario

● L'obbligo assunto dai fiduciari nei confronti del proprio fiduciante di trasferire azioni o quote, di cui erano titolari in base al factum fiduciae, allo stesso fiduciante o ad un terzo da questi designato, può essere eseguito con la sentenza resa ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto). (Cass. n. 14417/13).

### Contratti con la pubblica amministrazione

● Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 parzialmente sostitutivo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una o più

licenze edilizie subordinate all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione; non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, comma 2, c.c. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine. (Cass. n. 2835/13).

### Imposta di registro

● In tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; a sua volta, l'eventuale riforma di detta sentenza non incide sulla legittimità del correlato avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso. (Cass. n. 17053/13).

## Art. 2933

### Tutela dell'economia nazionale

● La norma di cui al capoverso dell'art. 2933 c.c., che limita l'eseguibilità degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all'economia nazionale, deve intendersi riferibile alle sole fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, quindi, al sistema produttivo della nazione e non anche - pertanto - allo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia la cui persistenza comporta, invece, pregiudizio di interessi individuali anche se, eventualmente, rilevanti. (Cass. n. 8358/12).

## Art. 2934

### Requisiti: inerzia

● La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui l'interesse tutelato venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione e, ciononostante, il titolare non si attivi, purché ovviamente risulti concretamente esperibile la relativa tutela, com'è stabilito dall'art. 2935 c.c. in riferimento alla possibilità dell'esercizio del diritto tramite la proposizione di istanze di tutela giurisdizionale (nella specie, relativa alla mancata disponibilità di un fondo, la Corte ha sottolineato che la mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita, come la mancata disponibilità del fondo per la conclusione di un negozio in frode alla legge, integrava un illecito istantaneo ad effetti permanenti, e non un illecito permanente. La prescrizione di 5 anni decorreva quindi dalla data in cui si era verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata). (Cass. n. 13201/13).

● In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Deriva da quanto precede, pertanto, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente l'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte a uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di ap-

plicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso. (Cass. n. 7130/13).

### Decorrenza

● Il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre non già da quando il fatto si è verificato nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si evidenzia all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità; in particolare, l'esercizio del diritto va considerato possibile, in caso di informazioni non di pubblico dominio, solo quando esse trovino una pubblica divulgazione, non potendo il relativo titolare azionarlo prima (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso per cassazione presentato da una assicurata avverso la propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento danni, pari al 20% di esse, di alcune polizze stipulate con quest'ultima, a seguito del Provvedimento 28 luglio 2000, n. 8546, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva inflitto diverse sanzioni a numerose società assicuratrici - tra cui l'attuale resistente - per aver posto in essere un'intesa orizzontale, nel periodo 1994-2000, nella forma di una pratica concordata, che era consistita nello scambio sistematico dio informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA; per la Corte, l'assicurato ha avuto la completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia nel momento in cui era stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa il fatto che l'aumento era conseguenza di un'intesa vietata e quindi nulla tra imprese assicurative: lo scollamento temporale fra il momento dell'inflizione ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato comporta che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia solo al momento in cui sia adeguatamente edotto dalle circostanze di questo particolare fenomeno di illecito). (Cass. n. 14027/13).

### Protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita

● La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito). (Cass. n. 13201/13).

### Richiesta di pagamento

● In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. (Cass. n. 13661/13).

### Sopravvenuta inefficacia di contratto preliminare

● La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione. (Cass. n. 16629/13).

### Illegittima trascrizione di un atto

● L'illegittima trascrizione di un atto nei registri immobiliari costituisce un illecito di carattere permanente, con l'effetto che il

diritto di reazione giuridica del soggetto da essa pregiudicato non è suscettibile di prescrizione finché tale trascrizione è in atto. (Cass. n. 15795/13).

**Contratti con la pubblica amministrazione**

● Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967 parzialmente sostitutivo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione; non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, comma 2, c.c. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine. (Cass. n. 2835/13).

**Fallimento**

● Il decorso del termine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2934 c.c. può farsi risalire ad una data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento nel caso di preesistenza di elementi oggettivi, conoscibili dal ceto creditorio, dai quali emerga il deficit patrimoniale. (Cass. n. 8426/13).

## Art. 2935

**Danno da contagio — Decorrenza del termine di prescrizione**

● Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (Nella specie, il termine iniziale è stato individuato nella data della certificazione medica, attestante che la paziente era "affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale"). (Cass. n. 16550/13).

**Danno da attività professionale**

● Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. (Cass. n. 1877/13).

*Segue:* **Notaio**

● In tema di illecito disciplinare del notaio, la condotta consistente nel ricevere un testamento con la presenza di un testimone interessato costituisce un illecito istantaneo, perché si esaurisce nella ricezione del testamento nullo. Ne consegue che la prescrizione della relativa sanzione, soggetta non alla norma generale di cui all'art. 2935 c.c., ma a quella speciale di cui all'art. 146 della legge n. 89 del 1913 (applicata nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lg. n. 249 del 2006 e che non prevedeva cause di sospensione o interruzione), inizia a decorrere dalla data della dichiarazione del testamento e non dalla successiva data di pubblicazione. (Cass. n. 4275/13).

● L'art. 2935 c.c. non è applicabile al procedimento disciplinare che, non disciplinando la prescrizione di diritti, ma l'applicazione di sanzioni, è regolato dalla normativa speciale; in particolare l'art. 146 della legge notarile n. 89/1913 nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lg. n. 249/2006, non prevedeva cause di sospensione o interruzione. (Cass. n. 4275/13).

### Azione per la dichiarazione di nullità di un contratto

● In tema di azione per far dichiarare la nullità di un contratto, ai fini dell'articolo 2935 c.c. occorre distinguere il caso in cui la declaratoria della nullità sia stata domandata dalla stessa parte che abbia interesse alla caducazione del negozio e che sia dunque immediatamente in condizione di chiedere anche il risarcimento dei danni conseguenti alla nullità, dal caso in cui la nullità sia dichiarata su istanza di una parte diversa da quella che agisce per il risarcimento e che aveva - all'opposto - l'interesse alla conservazione del negozio. Solo nel primo, e non anche nel secondo caso la prescrizione decorre dalla data della conclusione del negozio nullo. Se - infatti - entrambi trovassero la stessa disciplina potrebbe verificarsi la paradossale situazione di un diritto al risarcimento estintosi prima ancora che sia sorto l'interesse a farlo valere, come accadrebbe se la parte che ha interesse alla declaratoria della nullità abbia agito per provocare l'accertamento giudiziale quando il termine di prescrizione per il conseguente risarcimento sia già maturata per l'altra (poi eccependo appunto la prescrizione, a fronte della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti). (Cass. n. 11933/13).

### Evento lesivo: conseguenze ulteriori

● In presenza di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal verificarsi delle medesime quando è ravvisabile una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento della condotta del responsabile, come nel caso in cui si passi dall'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, alla perdita di un senso o di un organo, atteso che l'ulteriore manifestazione dell'evento lesivo, in parte rimasto latente, andando oltre la minore gravità, che poteva fondare rendendola incolpevole l'inattività del danneggiato rispetto all'esercizio del diritto, supera la qualificazione come aggravamento e sviluppo della malattia, integrando un fatto nuovo nella percezione del soggetto che deve decidere se esercitare un diritto. (Cass. n. 7139/13).

### Malattia professionale

● A seguito della sentenza della Corte cost. n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato. (Cass. n. 2285/13).

### Successione per causa di morte

● La prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dall'apertura della successione, anche ove si rinvenga un testamento in data successiva. (Cass. n. 264/13).

### *Segue:* Chiamati ulteriori

● In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai

chiamati ulteriori, l'actio interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. (Cass. n. 16426/12).

### Retratto successorio

● Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria. (Cass. n. 3465/13).

### Danno da inquinamento

● Nelle ipotesi di danno da inquinamento, l'illecito è istantaneo con effetti permanenti, e la condotta lesiva si esaurisce, nella specie, in un fatto quod unico actu perfecitur, un fatto destinato, cioè, ad esaurirsi in una dimensione unitaria (sul piano logico e sostanzialmente cronologico) di concreta realizzazione, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti, onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso conseguente non può che iniziare a decorrere dal momento del fatto (rectius, della concreta percezione o percepibilità di esso). (Cass. n. 9711/13).

### Indennizzo per la riduzione di valore dell'immobile

● In tema di indennità prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, il ricorso per cassazione relativo alla prescrizione del relativo diritto è inammissibile qualora non indichi il giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, dovendosi escludere l'automatica coincidenza con il completamento della costruzione dell'opera, atteso che il pregiudizio si consuma quando si genera una notevole diminuzione delle facoltà che costituiscono il nucleo essenziale del diritto di proprietà, sicchè solo in tale momento il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile e può agire in giudizio a tutela del suo diritto. (Cass. n. 12771/13).

## Art. 2937

### Natura

● Mentre il riconoscimento dell'altrui diritto che valga ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. costituisce una dichiarazione di scienza, la rinunzia alla prescrizione, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza. La rinunzia alla prescrizione della servitù implica la consapevolezza dell'avvenuta maturazione del termine prescrizionale della servitù. La rinuncia tacita della prescrizione presuppone un comportamento del soggetto da cui risulti inequivocabilmente la volontà di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. (Cass. n. 18425/13).

### Successione "mortis causa"

● Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato. (Cass. n. 9633/13).

## Art. 2938

### Inerzia

● In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Deriva da quanto precede, pertanto, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il

menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente l'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte a uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso. (Cass. n. 7130/13).

## Art. 2941

### Spedizioniere doganale

● Allorché lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvale della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli art. 78 e 79 t.u. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione, la società di assicurazione, che ha prestato la fideiussione ed ha pagato i tributi medesimi, ha diritto di surrogazione e regresso (art. 1949-1951 c.c.) nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), rimane soggetto passivo del rapporto tributario e quindi dell'obbligazione garantita. Tali diritti di surrogazione e regresso, dato il rapporto di identità oggettiva dell'obbligazione del proprietario nei confronti del fideiussore e dell'amministrazione finanziaria, si prescrivono nello stesso termine di cinque anni previsto dall'art. 84 del citato d.P.R. n. 43 del 1973 per la prescrizione dell'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali. (Cass. n. 1885/13).

### Accettazione di eredità

● La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore. (Cass. n. 8776/13).

### Accettazione d'eredità

● Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione,non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità. (Cass. n. 8776/13).

● La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore. (Cass. n. 8776/13).

## Art. 2942

### Sospensione

● L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 n. 1, c.c. si verifica non solo quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. (Cass. n. 12490/12).

## Art. 2943

### Conoscenza dell'atto da parte del destinatario

● In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello

stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario. (Cass. n. 12480/13).

### *Segue:* Presunzione di conoscenza

● L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. (Cass. n. 15762/13).

### Nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio

● In tema di applicazione degli art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva. (Cass. n. 11985/13).

### Giudizio di revocazione

● La mera proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, sicchè termina l'effetto interruttivo permanente della prescrizione prodotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va ricompresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento. (Cass. n. 13438/13).

### Implicita richiesta di pagamento

● L'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 c.c., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente - ma anche a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Cass. n. 1658/13).

### Interruzione del possesso

● Ai fini dell'interruzione dell'usucapione occorre fare riferimento ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore. Il rinvio dell'art. 1165 del c.c. all'art. 2943 del c.c. - infatti - determina la tassatività degli atti interruttivi del possesso, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli suddetti, stabiliti dalla legge. (Cass. n. 8907/13).

● Gli atti di diffida e messa in mora di cui all'articolo 2943, comma 4, del Cc, idonei a interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, non lo sono - invece - per il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il

relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. In particolare il rinvio operato dall'articolo 1165 del Cc al regime dell'interruzione della prescrizione è espressamente subordinato alla condizione della compatibilità con l'istituto della usucapione, sicchè è inidoneo a spiegare effetto interruttivo il mero riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, non essendo sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri del diritto. Piuttosto, a tale fine, è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al suo titolare il diritto reale da lui esercitato come proprio. (Cass. n. 7790/13).

### Espropriazione per pubblica utilità

● In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto ablatorio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta o al deposito di essa, gli atti ora menzionati, rivestendo natura tipica (e non meramente interna) e costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale. (Cass. n. 923/13).

### Servitù prediali

● In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l'interruzione del termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente, può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali. (Cass. n. 16861/13).

### Azione di reintegrazione

● L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", anche qualora venga respinta per tardività, atteso che, per l'effetto interruttivo, non rileva l'esito dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto valido ad instaurare il giudizio. (Cass. n. 18353/13).

## Art. 2944

### Natura

● Mentre il riconoscimento dell'altrui diritto che valga ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. costituisce una dichiarazione di scienza, la rinunzia alla prescrizione, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza. La rinunzia alla prescrizione della servitù implica la consapevolezza dell'avvenuta maturazione del termine prescrizionale della servitù. La rinuncia tacita della prescrizione presuppone un comportamento del soggetto da cui risulti inequivocabilmente la volontà di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. (Cass. n. 18425/13).

### Espropriazione per pubblica utilità

● In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto ablatorio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta o al deposito di essa, gli atti ora menzionati, rivestendo natura tipica (e non meramente interna) e costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale. (Cass. n. 923/13).

### Successione "mortis causa"

● Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprie-

tà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato. (Cass. n. 9633/13).

## Art. 2945

### Casistica: implicita richiesta di pagamento

● L'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 c.c., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" - come "l'avviso di mora" di cui all'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, o come "l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque", di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente - ma anche a quegli atti che, come "l'avviso di liquidazione", contengono implicitamente anche la richiesta di pagamento ed assolvono, quindi, anche alla funzione di costituire in mora. (Cass. n. 1658/13).

### Giudizio di revocazione

● La mera proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, sicchè termina l'effetto interruttivo permanente della prescrizione prodotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va ricompresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento. (Cass. n. 13438/13).

### Arbitrato

● In materia di arbitrato, l'indubbia natura negoziale dell'atto di nomina non esclude che esso produca anche gli effetti della "vocatio in ius"; infatti, nel quadro normativo formatosi con la legge 5 gennaio 1994, n. 25, la notifica della domanda di arbitrato segna l'inizio, a tutti gli effetti, del procedimento arbitrale. (Cass. n. 17099/13).

## Art. 2946

### Assicurazione R.C.Auto: azione di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile

● In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1990 (applicabile "ratione temporis") non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. (Cass. n. 15303/13).

### Retratto successorio

● Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria. (Cass. n. 3465/13).

### Riconoscimento di qualifica superiore

● Stante la sussistenza del rapporto di lavoro e degli obblighi da questo derivanti, la responsabilità della società datrice di lavoro che ha bloccato la carriera di un dipendente, inosservando le regole dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura contrattuale e dunque va applicata la prescrizione ordinaria decennale. (Cass. n. 8443/13).

### Danno alla salute

● In materia di crediti del lavoratore, il comma 4 dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633 - secondo cui, nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8

gennaio 1931, n. 148, il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nei termini di cui agli artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ. - non opera rispetto alla domanda di risarcimento del danno alla salute derivante da violazione del debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ., cui è applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 10414/13).

### Successione "mortis causa"

● La prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dall'apertura della successione, anche ove si rinvenga un testamento in data successiva. (Cass. n. 264/13).

### Giusto processo ed equo indennizzo

● La prescrizione ordinaria decennale si applica anche all'azione di equo indennizzo in quanto tutela un diritto avente natura pecuniaria e, come tale, soggetto all'estinzione per inattività del titolare come altra ogni azione risarcitoria. (Cass. n. 21471/13).

## Art. 2947

### Diritto al risarcimento del danno

● Il diritto al risarcimento del danno si inizia a prescrivere dal momento in cui la condotta e il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo percepibili e riconoscibili. (Nella specie un comune, dopo avere concesso a una cooperativa il diritto di superficie su un lotto di terreno per la costruzione di 130 appartamenti, edificati questi ultimi, ha promosso giudizio per l'accertamento della nullità della convenzione e la restituzione del terreno, perché gravato di uso civico. Conclusosi favorevolmente per il comune tale giudizio (innanzi al commissario degli usi civici) la cooperativa ha agito nei confronti del comune per il risarcimento dei danni, atteso che nella concessione lo stesso comune aveva garantito i terreni liberi da pesi, oneri e vincoli. Assumendo il comune che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorreva non dalla data in cui il Commissario agli usi civici aveva accertato la nullità della concessione (1990) ma dalla data della convenzione (1976), atteso che la nullità operava sin dal momento della stipula della convenzione stessa, in applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha disatteso tale motivo di ricorso). (Cass. n. 11933/13).

### Danno da contagio — Decorrenza del termine di prescrizione

● Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (Nella specie, il termine iniziale è stato individuato nella data della certificazione medica, attestante che la paziente era "affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale"). (Cass. n. 16550/13).

### Diversa qualificazione della fattispecie

● Qualora nell'ambito di una causa civile l'attore prospetti una nuova tesi difensiva in diritto, con una diversa qualificazione sotto il profilo penale del fatto illecito civile allegato in citazione, ai soli fini della determinazione del termine prescrizionale da applicare (nella specie dal reato di appropriazione indebita dei beni della società si è poi configurato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per sopravvenuta dichiarazione di fallimento), non può trovare applicazione la regola processuale del divieto di mutamento della domanda in corso di causa. Di talché, è erronea quella sentenza che, assunto rettamente il presupposto di applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. che prevede che per il fatto dannoso, considerato come reato, la legge penale stabilisce una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento, abbia poi omesso, per l'insussistente preclusione anzidetta, di esaminare la ricorrenza di tale presupposto con riguardo alla prescrizione del diverso reato (nella specie la bancarotta fraudolenta). (Cass. n. 8419/13).

**Danni da reato**

● L'art. 2947 terzo comma seconda parte c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato e estinto per causa diversa dalla prescrizione, od e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto. (Cass. n. 11775/13).

**Occupazione illegittima**

● La vicenda ablatoria relativa alla detenzione abusiva nel tempo, senza alcun titolo, di un fondo altrui, non essendo ravvisabile in capo alla P.A. alcuna funzione amministrativa, configura un illecito di natura permanente, che cessa soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario o con la rinuncia di costui a richiederla. Ne consegue che l'illiceità permanente, oltre a legittimare la richiesta di restituzione del bene, impedisce la decorrenza del termine prescrizionale, di cui all'art. 2947 c.c., dell'azione di risarcimento che il privato ritenga di proporre, abdicando - come avvenuto nella specie, espressamente - alla proprietà. (Cass. n. 1787/13).

*Segue:* **Onere della prova**

● Quando l'illiceità della vicenda espropriativa sia incontestata, come nel caso di occupazione acquisitiva (cosiddetta accessione invertita), l'interesse a dimostrare l'applicabilità di un regime di prescrizione più favorevole è insito nella eccezione di prescrizione, la quale grava non sul privato che subisce l'occupazione di un bene di sua proprietà, ma - per il principio di vicinanza della prova - sull'Amministrazione, che è nella condizione di dimostrare più agevolmente l'esistenza e l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità su cui si fonda l'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda per prescrizione dell'azionato diritto al risarcimento dei danni, escludendo una fattispecie di occupazione usurpativa e ritenendo che l'indagine sulla presenza dei termini per il compimento dei lavori e dell'espropriazione, di cui all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non dovesse riguardare il decreto prefettizio di occupazione di urgenza, ma la dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto dell'opera). (Cass. n. 5025/13).

## Art. 2948

*Segue:* **Pena pecuniaria**

● Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una pena pecuniaria costituiscono l'oggetto di un'obbligazione autonoma da quella principale, soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 7127/13).

**Alloggio del portiere**

● Il compenso dovuto dal condominio ai proprietari di un alloggio costituente pertinenza destinata al servizio delle unità abitative condominiali, in quanto adibito allo svolgimento del servizio di portierato, deriva la propria causa debendi da un rapporto obbligatorio analogo a quello di locazione, essendo, al pari di questo, a causa onerosa e giustificato da uno scambio periodico tra godimento del bene e corrispettivo in denaro. Ne consegue che il credito pecuniario derivante da tale rapporto si prescrive nel termine previsto, a norma dell'art. 2948, n. 3, c.c., per le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. (Cass. n. 23924/12).

# Art. 2952

### R.C.A.: Risarcimento del danno

● Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario. (Cass. n. 6296/13).

### Clausola "claims made"

● Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola a richiesta fatta (claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., poiché del suindicato art. 1917 c.c. l'art. 1932 c.c. prevede la inderogabilità - se non in senso favorevole all'assicurato - dei commi 3 e 4, ma non anche del primo, in base al quale l'assicuratore assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo della assicurazione, di cui il medesimo deve rispendere civilmente, per i quali La connessa richiesta di risarcimento del danno, da parte del danneggiato, sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto e non solo nel periodo di efficacia cronologica del medesimo. Al riguardo, inoltre, non assume rilievo l'art. 2952 c.c., relativo alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all'assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l'azione, trattandosi di norma che ha differente oggetto e diversa rafio, volta solamente a stabilire la decorrenza del tefIllÌn di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Da ultimo, infine, spetta al giudice di merito accertare - caso per caso - se la clausola a richiesta fatta riducendo l'ambito oggettivo della responsabilità dell'assicuratore fissato dall'art. 1917 c.c., configuri una clausola vessatoria. (Cass. n. 7273/13).

### Coassicurazione contro i danni: clausola di delega

● In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti. (Cass. n. 13661/13).

# Art. 2953

### Conversione della prescrizione

● In materia di prescrizione, la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale "ex" art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (nella specie, per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro). (Cass. n. 6967/13).

# Art. 2959

### Eccezione di prescrizione presuntiva

● L'affermazione giurisprudenziale secondo cui "l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore" va intesa non nel senso della esistenza del credito e del titolo posto a fondamento di essa, ma in quello della infondatezza dell'eccezione in presenza di una contestuale contestazione del credito. (Cass. n. 15407/13).

# Art. 2964

### Giusto processo

● Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto al-

l'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione. (Cass. Sezioni Unite n. 17781/13).

**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398**. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930).

(*Estratto*)

# Art. 2

### Successione di leggi penali e fonti integratrici extrapenali — Artt 317 e 319 *quater* cp

● La successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 cod. pen., quello introdotto dall'art. 1 comma 75 della l. n. 190 del 2012 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater cod. pen., si colloca all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 cod. Pen. (Cass. n. 21701/13)

● A seguito della nuova l. 6 novembre 2012 n. 190, che ha modificato i reati in tema di concussione e corruzione, deve ritenersi che tra la precedente fattispecie incriminatrice della concussione per induzione e la nuova ipotesi di induzione indebita, prevista dall'art. 319 quater c.p., è ravvisabile, non certo una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., bensì una mera successione di leggi penali nel tempo regolata dall'art. 2, comma 4, c.p., essendo riconoscibile una continuità di illecito tra i due reati. Infatti, il legislatore del 2012 ha riproposto nel nuovo art. 319 quater c.p. una descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. Né conduce a differente conclusione la circostanza che il privato, destinatario dell'induzione, già soggetto passivo nella previgente disciplina dell'art. 317 c.p., sia oggi punibile come concorrente necessario, giusta la previsione del comma 2 dell' art. 319 quater c.p., giacché la "stmttura bilaterale" del nuovo reato non modifica affatto una fattispecie che, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario, resta immutata nei suoi elementi strutturali (salva una diversa cornice sanzionatoria rispetto all'originaria disciplina del previgente art. 317 c.p.). (artt. 317 e 319 quater cp) (Cass. n. 11792/13)

● La nuova fattispecie incrimmatrice dell'induzione indebita, prevista dall'art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, pur facendo riferimento alla condotta di due soggetti - quello pubblico che induce, quello privato che si risolve a dare o promettere denaro o altra utilità - non integra propriamente un reato bilaterale, come nel caso della corruzione. Infatti, mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, normalmente prodotto di una iniziativa del privato, nel reato di induzione indebita i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del "metus publicae potestatis" e il privato subendo tale condizione di "metus". Proprio l'esclusione della natura bilaterale della nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. consente di affermare la continuità normativa rispetto a quella analoga di concussione per induzione già ricompresa nell'originario paradigma normativo dell'art. 317 c.p. (artt. 317 e 319 quater cp) (Cass. n. 18968/13)

### Successione di leggi penali e fonti integratrici extrapenali— Artt 318 e 322 cp

● Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322 cod. pen., come sostituite dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, si pongono in rapporto di continuità normativa con le pre-

vigenti disposizioni contenute nei medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme nella parte in cui puniscono quei comportamenti che hanno assunto rilevanza penale a seguito dell'introduzione della fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. Pen. (artt 322, 318 cp) (Cass. n. 11792/13)

● Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto. (artt 318 e 319 cp) (Cass. n 9079/13)

### Successione di leggi penali e fonti integratrici extrapenali — Circolazione stradale

● In materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", atteso che in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del tribunale che, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 lett. c) c.strad. commesso prima del 31 maggio 2010, data dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010, aveva irrogato all'imputato la pena più favorevole vigente al momento del fatto sostituendola con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta soltanto dalla legge citata). (Cass. n. 7961/13)

● In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il predetto reato - con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma nono bis, C.d.S., - introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 legge n. 120 del 2010 - è applicabile, in virtù dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, a condizione, però, che non sia passata in giudicato la sentenza di condanna.. (art.2 c.p., art 186 comma 9 bis Cod. Strada, mod. da art.33 L. 120/10) (Cass. n. 20025/13)

### Successione di leggi penali e fonti integratrici extrapenali

● La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall'art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata. (artt 322 ter , 200 cp) (**Sezioni Unite** 18374/13)

### Successione di leggi penali e fonti integratrici extrapenali: sentenza di fallimento

● In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, per cui spetta al giudice penale il potere-dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dallart. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 1 del cit. D.L.vo n. 5 del 2006 ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la

qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta. (Cass. n. 43076/07).

*In senso contrario*

● In tema di reati fallimentari, le procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., restano assoggettati alla legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore". (Cass. n. 19297/07).

*Confronta*

● Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 della legge fallimentare dal d.lg. n.5/2006 e dal d.lg. n. 169/07 non esercitano influenza, ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso. (RD 267/42 art 1, d.lg. n.5/2006 e d.lg. n. 169/07) (Cass. n. 11256/13)

● Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. (**Sezioni Unite** n. 19601/2008).

# Art. 6

**Fattispecie: truffa**

● Ai fini dell'applicabilità della legge italiana, ex art. 6 cpv. c.p. basta che anche soltanto un frammento della condotta o il suo evento si sia verificato in Italia (nella specie, pur in presenza di raggiri commessi attraverso telefonate effettuate dalla Svizzera, tuttavia uno dei due eventi di cui si componeva il delitto di truffa, ovverosia l'induzione in errore, si era verificato in Italia, dove si trovava la parte civile e dove la stessa aveva disposto il bonifico con il quale aveva accreditato in favore della imputata la somma richiesta sotto il pretesto di far ottenere al figlio della vittima un visto di ingresso per l'Italia). (artt 6, 640 cp) (Cass. n. 31001/13)

**Fattispecie**

● Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia.. (art. 6 cp) (Cass. n. 33179/13)

# Art. 13

**Requisiti**

● Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l'ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank). (art 13 comma 2) (Cass. n. 15927/13)

**Fattispecie**

● Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa. (art 13 cp) (Cass. n. 15018/13

# Art. 40

*Segue:* **Causalità c.d. "omissiva"**

● In tema di causalità nei reati omissivi impropri, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". (art 40 cp) (Cass. n. 27781/13)

● In tema di causalità nei reati omissivi impropri, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", e quindi solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In tema di reati colposi, ai fini della ricostruzione della colpa, la prevedibilità dell'evento dannoso non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute. (Nella specie, in cui il datore di lavoro era stato chiamato a rispondere del decesso di alcuni lavoratori per patologie tumorali ipotizzate come eziologicamente ricollegate all'esposizione di polveri nocive trattate nell'azienda, la Corte ha ritenuto correttamente formulato il giudizio sulla sussistenza del profilo della prevedibilità, articolato in sede di merito sul fatto che, da epoca ampiamente remota rispetto ai fatti, già risultava dimostrata la grave lesività per la salute dell'esposizione prolungata e incontrollata alle sostanze tossiche suddette, essendo quindi irrilevante che solo in epoca più recente si fossero conosciute altre conseguenze di particolare lesività: onde la sussistenza dell'addebito fondato sull'avere consentita l'esposizione prolungata e incontrollata dei lavoratori alle sostanze tossiche, giacché il mancato o insufficiente utilizzo dei mezzi di protezione e comunque l'omesso controllo comportavano il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori). (Cass. n. 8641/10)

**Nesso di causalità: accertamento**

● Il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con un elevato grado di credibilità razionale - che poggi su un compendio fattuale idoneo, adeguatamente esposto dal decidente - non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (esclusa, nella specie, la responsabilità di due infermieri che, dopo aver posto su di un letto un paziente ricoverato in stato di ubriachezza e presunta crisi asmatica, a seguito della caduta dell'uomo, lo avevano nuovamente collocato sul medesimo letto con una sponda metallica di contenimento da un lato e poggiando l'altro lato al muro; ciononostante, il paziente, muovendosi, era

caduto ancora una volta, morendo poco dopo). (art 40 cp) (Cass. n. 9170/13)

● Il nesso causale, anche nel giudizio ipotetico e controfattuale, va rigorosamente provato (cassata con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo di un medico che aveva omesso di disporre il parto cesareo in tempo utile). (art 40 cp) (Cass. n. 23339/13)

**Nesso di causalità: fattispecie**

● Se la sintomatologia è riconducibile ad una patologia degenerativa preesistente l'intervento chirurgico, deve escludersi il nesso eziologico tra l'omessa diagnosi circa la presenza di un corpo estraneo dimenticato nella lesione chirurgica e l'evento delle lesioni colpose. (artt 40, 590 cp) (Cass. n. 29886/13)

**Obbligo giuridico di impedire: concorso omissivo nel delitto doloso altrui**

● In tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. I segnali perspicui non possono che riguardare lo specifico evento che si intende porre a carico del garante omittente, essi devono essere stati percepiti ed assunti nel loro reale significato dal soggetto di cui trattasi; una condizione di dubbio circa la loro significatività non è di per sé in compatibile con l'accettazione dell'evento. (La Cassazione ha precisato che non può farsi a meno di rifiutare concetti quali "prevedibilità" o "conoscibilità", che rimandano alla struttura della colpa, ed accordare preferenza alla reale e concreta "previsione" di verificazione dell'evento che, in quanto in itinere, si è ancora in condizioni ed in dovere di impedire. Dunque non è sufficiente che siano "oggettivamente" rinvenibili quei "segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito", aventi un grado di anormalità - non in senso assoluto ma in relazione al soggetto garante di cui trattasi - essendo comunque necessario dare dimostrazione che quei segnali siano stati colti nel loro compiuto significato descrittivo dal garante in questione). (annullata, con rinvio, la sentenza di condanna nei confronti di un primario per i reati commessi da un medico e dagli infermieri in un reparto psichiatrico). (art 40 cp) (Cass. n. 36399/13)

*Confronta*

● La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. (Nella specie, la Corte ha affermato che l'imputato aveva una indiscussa molteplicità di "segnali" - perspicui e peculiari- per prevedere in termini di buona probabilità il rischio di condotte devianti.) (Fattispecie in cui la Corte, nell'accogliere il ricorso del p.g., ha ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto). (artt 40,43 cp) (Cass. n. 28701/10)

**Posizione di garanzia: medico**

● Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, e ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (Nello specifico, peraltro, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza liberatoria pronunciata in sede di merito, nel procedimento a carico dei medici e del dirigente del centro ove la paziente poi suicidatasi era ricoverata, laddove si erano esclusi profili di colpa sia con riferimento al profilo curativo che a quello della vigilanza; la Corte, peraltro, in parziale accoglimento del ricorso della parte civile ha annullato senza rinvio, ai fini civili, la sentenza impugnata limitatamente alla formula di assoluzione, sostituendo la formula "perché il fatto non sussiste" con quella "il fatto non costituisce reato"). (art 40 cp) (Cass. n. 16975/13)

**Posizione di garanzia: operatori struttura sanitaria**

● L'obbligo di protezione che grava sugli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, nei confronti del paziente non può ritenersi limitato al rischio sanitario, cioè a dire agli ambiti connessi alla prestazione richiesta, giacché la necessità di garantire adeguata tutela al bene salute, in riferimento ai principi solidaristici espressi dagli art. 2 e 32 cost., implica che gli obblighi protettivi si estendano alle attività accessorie, che derivano dal rapporto di spedalità, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, in cui era stata ravvisata la responsabilità penale per il decesso, a seguito di incendio, di alcuni pazienti ricoverati in struttura psichiatrica, la Corte ha ritenuto che, rispetto all'ipotizzata responsabilità per il reato di omicidio colposo a carico di alcuni infermieri, correttamente era stato affermato che gli obblighi protettivi fondanti la posizione di garanzia comprendevano doveri di vigilanza e controllo, anche rispetto ai comportamenti incauti e pericolosi che gli stessi pazienti potevano porre in essere, come il fumare all'interno delle camere o di usare in maniera inappropriata oggetti e arredi). (artt. 2 e 32 Cost., art 40 cp) (Cass.n 23944/13)

● Va riconosciuta la responsabilità in capo ad un'infermiera per il decesso di un paziente a seguito di caduta dal letto di degenza, atteso che la donna, constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente, concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristica, era tenuta, in nome dell'obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili, non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'intervento del medico di Guardia. (artt 40, 589 cp) (Cass. n. 21285/13)

● L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di specialità. In base a tale tipologia contrattuale, la casa di riposo è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, in relazione alle esigenze specifiche dei pazienti (riconosciuta, nella specie, la responsabilità del direttore amministrativo di una casa famiglia e di una sua dipendente per la morte di un'anziana malata di Alzheimer, gettatasi, durante la notte, dalla finestra della camera, al primo piano, in cui era ricoverata). (artt 40, 590 cp) (Cass. n. 23661/13)

**Posizione di garanzia: responsabili gestione aziendale, amianto**

● La responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto (nella specie, si ipotizzava che l'esposizione all'amianto avesse determinato l'insorgenza di un mesotelioma pleurico che poi aveva causato la morte del lavoratore), pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione della persona offesa, in quanto tale condotta, con riguardo a una patologia già insorta, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza. E ciò sulla base della legge di copertura scientifica della cosiddetta dose cumulativa, secondo cui nella fase di induzione della malattia ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, giacché, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare la malattia, esiste un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale. (Nella specie, relativa a rigetto del ricorso avverso la sentenza di condanna, la Corte ha addirittura evidenziato che, in sede di merito, non risultavano provate ulteriori cause alternative dell'insorgenza del tumore, che era stato ricondotto, quindi, all'esposizione del

lavoratore alle polveri di amianto nel corso dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda degli imputati). (artt. 40, 42, 43, 589 cp) (Cass. n. 24997/12)

● In caso di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto e deceduti per tumore asbesto-correlato, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza, con la conseguenza che, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (artt. 40, 42, 43, 589 cp) (Cass. n. 33311/12)

**Posizione di garanzia: amministratore società**

● Il fatto di intervenire a chiamata per le manutenzione non è sufficiente ad escludere l'esistenza di posizione di garanzia (riconosciuta la responsabilità in capo all'amministratore e al preposto di una società addetta alla manutenzione e riparazione di impianti in un cantiere per la morte di un operaio avvenuta mentre era all'interno di un apparato di miscelazione del cemento per eseguire lavori di manutenzione. Agli imputati era stato mosso l'addebito di non aver curato l'efficienza dei meccanismi di sicurezza e protezione che avrebbero dovuto automaticamente bloccare l'impianto in presenza di persone al suo interno e ciò anche se tale società operava nel cantiere non più per effetto di un contratto di appalto che era scaduto, bensì alla stregua di una intesa in base alla quale l'azienda continuava a garantire la manutenzione a chiamata, fatturando di volta in volta la prestazione). (art. 40 cp) (Cass. n. 26243/13)

**Posizione di garanzia: delega delle funzioni**

● Nelle imprese di grandi dimensioni, caratterizzate anche dal decentramento delle singole strutture produttive o commerciali, 1'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi di vertice, è superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati e idonei. Tale principio, coerente con il dettato dell'art. 27, primo comma, cost. e con la fondamentale regola logica secondo la quale "ad impossibilia nemo tenetur" (che impedisce il contemperamento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone all'interno di grandi aziende la delega e il decentramento) comporta che nei casi in cui l'apparato produttivo o commerciale della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od amissivi, integranti reato. (Fattispecie in tema di violazione della disciplina in materia di igiene degli alimenti: nella specie, in un supermercato di una catena di distribuzione commerciale erano state rinvenute sostanze alimentari insudiciate e invase da roditori). (artt 40, 589 cp) (Cass. n. 11835/13)

**Posizione di garanzia: titolare dell'azienda**

● Il titolare dell'azienda che, con la propria condotta, abbia determinato nell'esecuzione abusiva di lavori l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di fornire precise direttive al personale dipendente per avvertire i terzi dell'esistenza di situazioni di rischio. (Fattispecie nella quale è stata affermata la responsabilità del proprietario di un vivaio per il decesso del conducente di un autocarro, che, a causa dell'innalzamento del piano stradale realizzato senza rispettare le distanze, rimaneva folgorato per il contatto delle piante trasportate con la linea elettrica). (art 40 cp) (Cass. n. 27591/13)

**Posizione di garanzia: capo cantiere**

● In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capocantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi). (art 40 cp) (Cass. n. 9491/13)

**Posizione di garanzia: sorvegliante di cava**

● In tema di prevenzione degli infortuni, il "sorvegliante di cava", la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un "sorvegliante di cava" per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest'ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba). (artt. 40, 590 cp) (Cass. n. 24764/13)

**Posizione di garanzia: responsabile servizio prevenzione**

● In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale). (artt. 40, 589 cp) (Cass. n. 49821/12)

**Posizione di garanzia: gestore impianto sportivo**

● Sussiste la responsabilità per omicidio colposo del legale rappresentante di un albergo che ometta di adottare misure di sicurezza idonee a rendere chiaro e tangibile il divieto di utilizzare la piscina, la quale costituisce una struttura pericolosa anche quando non sia in esercizio. Infatti anche quando la piscina non sia in esercizio, il garante della sicurezza della struttura fonte di possibili rischi non può fare a meno di adottare misure (barriere, transenne ecc.) che, pur implicando una qualche misura di affidamento sull'osservanza delle prescrizioni, inibiscano l'accesso alla vasca e rendano altresì chiaro e tangibile il divieto di utilizzo della vasca (nella specie, relativa alla morte di un ragazzo che, nel corso di una festa notturna, era annegato nella piscina della struttura che ospitava l'evento, era stato rilevato che mancavano ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla piscina; pertanto, attesa l'assenza di qualsiasi predisposizione volta alla sicurezza, si configurava la responsabilità in capo al titolare della struttura anche se la vasca non era disponibile per l'utilizzazione da parte dei clienti). (artt 40, 589 cp) (Cass. n. 18569/13)

**Posizione di garanzia:assistente bagnino**

● Il compito dell'assistente ai bagnanti è proprio quello di scongiurare sul nascere situazioni di pericolo, non solo ove le stesse appaiano macroscopicamente percepibili (come nel caso di colui che vistosamente si dimena non sapendo nuotare), ma soprattutto nelle ipotesi in cui il bagnante, vittima di una un malore, manifestatosi in forma subdola, si abbandoni, inerte e silente, sull'acqua (confermando la decisione dei giudici del merito, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di un'accompagnatrice e di un'assistente bagnante per la morte dovuta ad annegamento di un minore colto da malore, atteso che non si erano accorte per tempo del sopravvenire

dell'improvviso malore che aveva portato all'annegamento). (artt 40, 589 cp) (Cass. n. 24165/13)

### Fattispecie

● Il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA (art. 5, d.lg. n. 74/2000) è configurabile nei confronti dell'amministratore di diritto di una società e l'amministratore di fatto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, c.p. e 2392 c.c.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (art. 40 cp, art 2392 cc, art 5 D.lgs 74/2000) (Cass. n. 25809/13)

## Art. 41

### Cause sopravvenute

● Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità si deve trattare di un percorso causale ricollegato all'azione (o omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (cassata, nella specie, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato accusato di aver cagionato un incendio, avendo realizzato una canna fumaria priva dei richiesti requisiti di isolamento termico che, a contatto con materiali infiammabili, aveva generato l'incendio; secondo i giudici di merito, l'evento dannoso era riconducibile all'improvvido intervento di altro soggetto che, successivamente, aveva costruito attorno alla canna fumaria una "gabbia" in muratura, la quale aveva prodotto un surriscaldamento da cui era scaturito l'incendio. La Corte ha cassato tale decisione, atteso che la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente un contributo causale successivo per escludere la rilevanza causale della precedente condotta colposa). (art 41 cp) (Cass. n. 28960/13)

### Fattispecie in tema di infortuni sul lavoro — colpa datore lavoro

● In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi "in re illicita" per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato allo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, allorquando appunto la condotta sia stata posta in essere nell'ambito dell'attività lavorativa e delle mansioni demandate. (art 41 cp) (Cass. n. 11489/13)

### Fattispecie in tema di responsabilità medica

● Se al primo tragico errore medico, causa dell'evento, sia seguito errore di altro sanitario, successivamente intervenuto, la condotta sopraggiunta, salvo i casi dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, giammai può costituire causa sopravvenuta escludente il rapporto di causalità (nella specie, la Corte ha ritenuto che la decisione di dimettere il paziente in fin di vita non aveva fatto venir meno la colpa del medico che aveva sbagliato la diagnosi). (artt 40, 41 cp) (Cass. n. 35828/13)

● In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Ne consegue, in tal caso, l'applicabilità dell'art. 41, comma primo e non dell'art. 41, comma 2, c.p. (artt. 40, 41 cp) (Cass. n. 29075/13)

### Fattispecie in tema di circolazione stradale

● In caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo - imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale - del pedone stesso, ma occorre che la sua condotta configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile,

che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. (Cass. n. 24171/13)

● In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili). (artt 41,589 cp) (Cass. n. 10635/13)

● Il concorso di colpa della vittima di un sinistro stradale non è in grado di elidere l'incidenza causale - ai fini della produzione dell'evento - delle condotte attive degli imputati, quando emerga che, in assenza di dette condotte, l'evento non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe avuto conseguenze meno dannose (fattispecie relativa ad un sinistro mortale di un motociclista cha aveva impattato contro un "pilastrino" posto a sostegno del guardrail. Condannati, in solido con i responsabili civili gestori della tratta stradale, il direttore lavori e il titolare della ditta che aveva eseguito l'opera, perché ritenuti responsabili della morte del motociclista, e ciò per colpa generica e con condotte tra loro indipendenti). (artt 40, 41 cp) (Cass. n. 21050/13)

### Fattispecie: bancarotta

● Il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società. (art 41 cp) (Cass. n. 17021/13).

## Art. 42

### Contravvenzioni

● La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 c.p., è compatibile anche con una condotta colposa, giacchè è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente. (artt 42, 697cp) (Cass. n. 13355/13)

● Nel reato contravvenzionale l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, accusato di aver trasportato a bordo di un'autovettura non di sua proprietà un coltello a serramanico, non avesse dimostrato di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata, giacché l'arma bianca era collocata nel vano porta oggetti posto al suo fianco e, dunque, ben visibile e prontamente utilizzabile). (artt 42, 699 cp) (Cass. n. 13365/13)

## Art. 43

### Dolo eventuale

● Si ravvisa dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle (nella specie, la Corte ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato che aveva chiuso in un divano letto la vittima, ubriaca e incapace di tirarsi fuori, la quale era improvvisamente impallidita e divenuta incosciente. Dopo, l'uomo aveva chiamato i soccorsi ed era andato via, informando un amico comune dello stato di malessere in cui versava la donna, deceduta poi per soffocamento. L'imputato, pur non mirando a un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, ha tuttavia previsto come probabile la verificazione di un tale evento lesivo, accettandone, con l'agire, il rischio della sua verificazione). (artt 43 cp) (Cass. n. 24217/13)

● La sussistenza dell'elemento psicologico di natura dolosa può essere desunta dalle concrete modalità del fatto, quando dalle stesse si evinca la chiara accettazione del rischio di cagionare l'evento (confermata, nelle specie, la configurabilità del dolo eventuale nella condotta dell'imputato che aveva continuato a viaggiare in autostrada contromano di notte ad elevatissima velocità, non compiendo alcuna manovra per evitare l'urto

con altri veicoli, nonostante le ripetute segnalazioni visive e acustiche, ed aumentando sempre più la sua velocità per raggiungere al più presto il casello dal quale intendeva uscire dall'autostrada. Tale condotta aveva causato un grave incidente mortale). (artt. 42, 43, 575 cp) (Cass. n. 23588/12)

### Fattispecie: dolo eventuale

● In occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l'alterazione psicofisica del responsabile dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale. (art 43 cp) (Cass. n. 20465/13)

### Fattispecie

● Per la ravvisabilità del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale (nella specie, la Corte ha ritenuto che attribuire a una persona una condanna, assolutamente inesistente, per concussione è elemento sufficiente per condannare il giornalista per diffamazione). (artt 43, 595 cp) (Cass. n. 27787/13)

### Colpa professionale medica

● Il medico che partecipi alla visita collegiale non può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del chirurgo per il decesso del paziente che, nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche). (art 40, 43, 589 cp) (Cass. n. 26966/13)

### Colpa professionale medica: colpa lieve

● In tema di responsabilità professionale del medico, la nuova normativa introdotta dall'art. 3 l. 8 novembre 2012 n. 169, secondo cui "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie incriminatrici colpose di cui agli art. 589 e 590 c.p., con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p. L'innovazione esclude, infatti, la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all'interno dell'area segnata da linee-guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. (art. 43 cp) (Cass. n. 16237/13)

● In tema di colpa medica, e con riferimento alla irrilevanza penale della colpa lieve quando risultino osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 1, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012, deve ritenersi che, consistendo detta osservanza essenzialmente nel corretto inquadramento del caso nelle sue linee generali, ad essa possano accompagnarsi errori quali un non corretto adeguamento delle direttive di massima allo specifico contesto o anche il mancato riconoscimento della necessità di disattenderle per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme; eventualità, queste, che potranno dar luogo alla possibile configurabilità di una colpa, in particolare sotto il profilo dell'imperizia, la quale, a seconda dei casi ed alla stregua dei comuni canoni valutativi, quali già elaborati, nella materia in questione, dalla giurisprudenza di legittimità, potrà essere ritenuta lieve o grave, con esclusione, quindi, nella prima di tali ipotesi, della responsabilità penale. (art 43 cp) (Cass. n. 16237/13)

● In tema di responsabilità professionale del medico, il "novum" normativo introdotto con l'art. 3 l. 8 novembre 2012 n. 189, secondo cui "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", non può essere invocato allorquando i profili di colpa contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacché le linee-guida contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e di negligenza. In ogni caso, comunque, quando si discuta della perizia del medico, affinché le linee-guida possano avere rilievo nell'accertamento della responsabilità, occorre si tratti di linee-guida che indichino

standards diagnostico terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e che non risultino, invece, ispirate a esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Infatti, solo nel caso di linee-guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile utilizzarle come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico e attraverso le indicazioni dalle stesse fornite è possibile per il giudicante - anche, se necessario, attraverso l'ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico terapeutico alternativo - individuare o escludere eventuali condotte censurabili secondo il parametro di riferimento indicato dall'art. 3 l. n. 189 del 2012. (art 43 cp) (Cass. n. 11493/13)

**Colpa professionale medica: consenso informato**

● Il giudizio sulla sussistenza della colpa e del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dannoso non è condizionato dal fatto che sia stato o meno prestato il consenso informato. Il medico risponde a titolo di colpa solo per i danni prevedibili e che possono essere prevenibili attraverso la legis artis e non già anche dei danni prevedibili verificatisi nonostante la puntuale osservanza delle regole tecniche, essendo in presenza, in questo caso, del c.d. rischio consentito. (Cass. n. 37077/08)

**Fattispecie: omicidio colposo**

● In tema di caccia, costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità. (Fattispecie di omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia). (art 43, 589 cp) (Cass. n. 12948/13)

## Art. 48

**Fattispecie**

● Colui che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto: infatti, non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano del tutto irrilevanti, ai fini giuridici, le modalità con le quali l'agente abbia commesso l'autoriciclaggio, sia che il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto, ex art. 48 c.p.., per interposta persona e cioè per avere l'agente tratto in inganno un terzo autore materiale del riciclaggio. (artt 48, 648 bis cp) (Cass. n. 9226/13)

● Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile. (artt 48, 476, 483 cp) (Cass. n. 5239/13)

## Art. 49

**Fattispecie: falso**

● In tema di falso grossolano, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Pertanto, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento

alterato dal suo stesso autore (confermata la condanna nei confronti di un medico per la falsificazione materiale di varie centinaia di impegnative di prestazioni sanitarie, emesse dai medici curanti di altrettanti pazienti). (art 49 cp) (Cass. n. 32769/13)

### Fattispecie: violazione segreto d'ufficio

● Non può ravvisarsi il difetto di offensività e, quindi, l'applicabilità dell'art. 49, comma secondo, c.p., con riguardo al reato di rivelazione e, soprattutto, di utilizzazione di segreti d'ufficio, atteso che, con la seconda di dette previsioni (introdotta con la riformulazione della norma incriminatrice per effetto della legge n. 86 del 1990), si è inteso tutelare, oltre al buon funzionamento dell'amministrazione attraverso il dovere di fedeltà dei funzionari pubblici, anche la "par condicio civium", vale a dire l'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non traggano, dall'esercizio delle loro funzioni e dalla connessa conoscenza di notizie apprese per ragione del loro ufficio, un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini (principio affermato, nella specie, con riferimento ad un caso in cui gl'imputati, avendo acquisito, nel corso del servizio di polizia di frontiera cui erano addetti, dati di identificazione di cittadini stranieri, se ne erano avvalsi per far intestare ai medesimi, a loro insaputa, delle schede telefoniche che, di fatto, venivano usate da altra persona di cittadinanza estera, alla quale veniva in tal modo evitato di esporsi personalmente e di correre quindi il rischio, essendo priva di permesso di soggiorno, di essere sottoposta a procedura di espulsione). (art 49, 326 comma 3 cp) (Cass. n. 9726/13)

## Art. 51

### Diritto di critica

● Il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti (annullata con rinvio la decisione di non luogo a procedere emessa a favore di un giornalista che in un suo articolo aveva erroneamente accusato un soggetto in detenzione domiciliare di non aver rispettato le prescrizioni della misura detentiva, essendo rientrato presso il luogo di esecuzione della misura stessa oltre le 2 ore concesse dal magistrato di sorveglianza) (artt. 51, 595 cp) (Cass. n. 9862/13)

### Diritto di cronaca in attività giudiziaria

● In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile anche quando oggetto di pubblicazione siano atti di un procedimento penale ancora coperti da segreto, giacché l'efficacia esimente dell'esercizio del suddetto diritto incontra i soli limiti della verità dei fatti divulgati, della loro rilevanza sociale e della continenza espressiva. (artt 51, 595 cp) (Cass. n. 17051/13)

### Diritto di cronaca

● In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. (La Suprema Corte in applicazione del suddetto principio di diritto ha escluso l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale un giornalista aveva indicato la sua fonte nei servizi segreti ed il funzionario del Sisde, comparso in udienza, ha opposto il segreto di Stato). (artt. 51, 595 cp) (Cass. n. 10964/13)

### Fattispecie

● Non integra il delitto di diffamazione, la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (artt 51, 595 cp) (Cass. n. 28014/13)

● Deve escludersi l'ipotesi di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nel casi in cui tale intervento sia ammesso dalla legge; l'evento lesivo, in questo caso, non è su-

scettibile di persecuzione penale ricorrendola generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (confermata l'assoluzione per gli imputati che avevano inviato una lettera al sindaco pro-tempore del comune, con la quale, esponendo presunte irregolarità edilizie poste in essere da un architetto loro vicino di casa, affermavano che questi autocertificava titoli e proprietà irregolari). (artt 51, 595 cp) (Cass. n. 29379/13)

# Art. 52

### Attualità del pericolo

● Non può essere invocata la legittima difesa quando le circostanze del fatto - la presenza di una sentinella della gang avversaria lungo la via e il possesso di una pistola nelle mani dell'aggressore ormai in fuga - non sostanziano l'immediata concretezza di un pericolo attuale ai beni offendibili - nel caso, l'incolumità di un compagno della medesima gang, ormai lasciato a terra seppur sanguinolento dall'aggressore -. L'attualità del pericolo si verifica quando o l'azione offensiva è ancora in atto, e la difesa sia funzionale ad evitare l'ulteriore pregiudizio al bene offeso, oppure quando l'azione offensiva possieda i caratteri della imminenza, da intendersi in senso temporale e quantitativo. Quando, ossia, l'azione offensiva sta per giungere alla lesione del bene, tal che nessuna reazione contraria può essere posta in atto, che non ponendo in essere altro comportamento lesivo avverso l'aggressore. (art. 52 cp) (Cass. n. 29481/13)

● La legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (esclusa, nella specie, la sussistenza della causa di giustificazione, atteso che la parte offesa, pur protestando per il torto subito, essendo stato scavalcato nella fila che si era creata in un impianto caseario, per le condizioni fisiche e l'età non era in grado di arrecare alcun danno all'imputato, molto più prestante di lui). (art. 52 cp) (Cass. n. 26595/13)

### Proporzionalità

● Le modifiche apportate dalla l. n. 59 del 2006 all'art. 52 c.p. non hanno comportato l'abrogazione di norma incriminatrice, bensì la chiarificazione, mediante una presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad essi equiparabili, del concetto di proporzionalità, già del resto evincibile dal primo, ed originariamente unico, comma dell'art. 52 c.p. (Fattispecie di riparazione per ingiusta detenzione). (art. 52 cp, art 314 c.p.p.) (Cass. n. 15366/13)

### Putatività

● La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (esclusa, nella specie, la discriminante de quo in capo al barista che aveva continuato a somministrare bevande alcoliche ad un cliente già evidentemente ubriaco per il timore di eventuali ritorsioni da parte del cliente stesso). (art 52 cp) (Cass. n. 22015/13)

### Accertamento

● L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione

che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali. (art 52 cp) (Cass. n. 13370/13)

### Fattispecie

● L'accertato contesto di rissa impone di escludere la scriminante della legittima difesa e tanto impedisce, alla radice, di configurare l'ipotesi dell'eccesso. (art 52 cp) (Cass. n. 23883/13)

## Art. 53

### Fattispecie

● L'identificazione dei responsabili delle infrazioni al codice della strada rientra nell'ambito delle attribuzioni proprie della polizia municipale la quale, pur se non munita di poteri di coazione fisica idonei a legittimare il richiamo alla causa di giustificazione ex art. 53 c.p., deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteri strettamente funzionali al compimento dell'attività di accertamento delle infrazioni, potendo gli stessi estrinsecarsi, ove necessario, anche nell'atto di fermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione della violazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata riconosciuta la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere con riguardo al reato di lesioni colpose addebitato ad un vigile urbano la cui condotta era consistita nell'aver trattenuto per la parte posteriore la bicicletta con la quale un ciclista, per sfuggire alla contestazione dell'infrazione appena commessa, stava cercando di allontanarsi). (art 53 cp) (Cass. n. 20118/13)

## Art. 54

### Fattispecie: occupazione abusiva

● L'occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell'art. 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. L'attualità del pericolo esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. (art 54 cp) (Cass. n. 24432/13)

● L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa). (art 54 cp) (Cass. n. 19147/13)

● L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che, oltre alla carenza di energia elettrica ed al ridotto arredamento dell'alloggio, non risultava che l'imputato avesse fornito alcuna prova di avere chiesto l'aiuto dei servizi sociali e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza ovvero di avere cercato soluzioni alternative, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non risultava neppure allegata). (art 54 cp) (Cass. n. 5945/13)

● In tema di occupazione di un bene immobile, la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, atteso che lo

stato di necessità dedotto era restato privo di dimostrazione in quanto l'imputata aveva sostanzialmente dedotto una stato di disagio sociale ed abitativo, emergendo dagli atti che la stessa disponeva di un'abitazione, sia pure di modeste dimensioni, e che l'occupazione in questione era stata dettata dall'aspirazione ad un miglioramento che, se pur soggettivamente comprensibile, non integrava affatto gli estremi del dedotto stato di necessità). (art 54 cp) (Cass. n. 15279/13)

# Art. 55

### Fattispecie

● L'accertato contesto di rissa impone di escludere la scriminante della legittima difesa e tanto impedisce, alla radice, di configurare l'ipotesi dell'eccesso. (art 52, 55, 588 cp) (Cass. n. 23883/13)

# Art. 56

### Fattispecie in tema di sequestro di persona

● Integra l'ipotesi di tentativo di sequestro di persona la condotta dell'imputato che solleva da terra una bambina di tre anni e la priva della libertà di movimento per uno o due minuti, fino all'intervento della madre che sottrae la piccola dalle braccia dell'imputato; non può, infatti, sostenersi che non vi sia stata coercizione fisica, anche per la mancanza di resistenza o di manifestazione di un dissenso (per esempio, attraverso il pianto) da parte della bambina, poiché è evidente che la piccola viene posta nell'assoluta impossibilità di muoversi secondo una propria libera scelta, ove si consideri che è senz'altro connaturata alla tenerissima età una limitata capacità sia di opporsi alla violenza, sia di recuperare la propria libertà di movimento. (artt. 56, 605 cp) (Cass. n. 32472/13)

### Fattispecie in tema di calunnia

● Integra il delitto di tentata calunnia la condotta dell'imputato (nella specie, del reato di violenza sessuale) che redige una dichiarazione a falsa firma della vittima contenente la ritrattazione delle accuse a suo carico e la recapita nella cassetta delle lettere del suo difensore, risultando ampiamente prevedibile la successiva trasmissione del documento dall'avvocato all'autorità giudiziaria, anche in forza delle disposizioni che regolano il mandato difensivo. (art 56, 48, 368 cp) (Cass. n. 15007/13)

### Fattispecie in tema di abuso d'ufficio

● Non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del parlamentare che, con "raccomandazioni" anche articolate ed insistenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di competenza del loro ufficio, in quanto l'abuso richiesto dall'art. 323 cod. pen. deve realizzarsi attraverso l'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita, la quale, per i membri del Parlamento, si estrinseca unicamente negli atti tipici svolti all'interno degli organi dell'Istituzione o dei gruppi, ma non anche in altre attività, sebbene alle prime latamente connesse. (art 56, 323cp) (Cass. n. 5895/13)

### Fattispecie in tema di violenza sessuale

● In tema di violenza sessuale, laddove l'atto posto in essere dall'agente indirizzato verso una zona "erogena" raggiunga una zona "non erogena", vuoi per la reazione della vittima, vuoi per effetto di altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, dovrà configurarsi la fattispecie tentata e non quella consumata. (art 56, 48, 609 bis cp) (Cass. n. 20387/13)

### Fattispecie in tema di prostituzione minorile

● Richiedere ad una prostituta di procurare una ragazza minore per intrattenere rapporti sessuali configura il reato di prostituzione minorile, seppur nella forma del tentativo, se la prostituta, non disponendo di minorenni e al fine di ottenere il compenso con l'inganno, presenta all'imputato una ragazza maggiorenne che nelle fattezze sarebbe potuta apparire come minore. Il legislatore, infatti, ha inteso colpire all'origine l'illecito fenomeno della prostituzione minorile, punendo non solo l'offerta ma anche la domanda di essa, cioè la condotta del cliente. Il reato si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo, ma prima di allora, in presenza del compimento di atti idonei ed univoci, ben può configurarsi il delitto tentato. (Nella specie la Corte ha affermato che integra il tentativo del reato di

induzione alla prostituzione minorile aggravata la condotta di colui che compia atti idonei e diretti in modo univoco ad intrattenere rapporti sessuali a pagamento con ragazze di età inferiore ad anni sedici, attraverso l'intermediazione di una persona, più volte contattata anche telefonicamente, inserita in un'organizzazione in grado di procurare la disponibilità delle minori.) (artt. 56, 609 ter cp) (Cass. n. 39452/12)

**Fattispecie in tema di favoreggiamento**

● In tema di favoreggiamento personale, non raggiunge la soglia del tentativo punibile la condotta del difensore di un imputato il quale cerchi di far pervenire ad un coimputato, dal quale erano state formulate dichiarazioni accusatorie a carico del proprio assistito, l'invito a nominare come suo difensore un determinato legale, avendo con quest'ultimo raggiunto l'accordo che il medesimo, una volta nominato, lo avrebbe indotto a modificare le suddette dichiarazioni. (art 56, 378 cp) (Cass. n. 18239/13)

**Fattispecie in tema di concussione**

● Integra il reato di tentata concussione la condotta dell'agente che, nell'abusare della sua qualità di pubblico ufficiale, mostra ad una prostituta il tesserino di poliziotto e pretende che la donna salga in macchina per consumare con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo per non crearle in seguito problemi, senza indicare l'esercizio lecito di alcun potere ovvero il compimento di uno specifico atto doveroso; si tratta, infatti, di un tentativo di costrizione e non di induzione indebita, sia perché posto in essere con modalità molto dirette, idonee a cagionare nella vittima una forte pressione psichica, sia perché realizzato con la prospettazione di un male ingiusto, senza che sia anche solo prospettata la possibilità del conseguimento di un indebito vantaggio da parte della donna. (art 56, 317 cp) (Cass. n. 20428 /13)

**Fattispecie in tema di rapina**

● Integra il reato di tentata rapina la condotta dell'imputato che, seppur inizialmente abbia utilizzato l'inganno per farsi consegnare il denaro, successivamente utilizza la minaccia e, una volta scoperto, tenti di sottrarsi all'arresto con violenza (nella specie, l'imputato si era introdotto in casa di due anziani spacciandosi come un maresciallo dei carabinieri grazie a un falso tesserino, intimandoli di consegnargli il denaro in loro possesso per verificarne il numero di serie; l'imputato aveva poi minacciato la coppia di procedere a perquisizione se non gli avessero mostrato i gioielli, cosicché i due avevano depositato sul tavolo denaro e gioielli). (art 56, 48, 628 cp) (Cass. n. 11909/13)

**Fattispecie in tema di furto**

● Sussistono gli estremi del tentativo di furto e non quelli della desistenza volontaria, nella ipotesi in cui la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovettura sia dipeso da causa indipendente dalla determinazione dell'agente. (Nella specie, la resistenza dei sistemi di chiusura di un'autovettura oggetto dell'azione criminosa). (artt 56, 624 cp) (Cass. n. 13293/13)

## Art. 59

**Presupposti**

● La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (esclusa, nella specie, la discriminante de quo in capo al barista che aveva continuato a somministrare bevande alcoliche ad un cliente già evidentemente ubriaco per il timore di eventuali ritorsioni da parte del cliente stesso). (artt 52, 59, 691 cp) (Cass. n. 22015/13)

**Art. 61. Circostanze aggravanti comuni. –** *Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguen-*

*ti (70, 111, 112, 113[2], 118, 576, 577, 578[3], 579[2], 592[3]):*

*1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;*

*2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (170[3]);*

*3) l'avere, nei delitti colposi (43), agito nonostante la previsione dell'evento;*

*4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;*

*5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ([1]);*

*6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato (576[2]; 296 c.p.p.);*

*7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio (624 ss.; 1135 ss. c.n.), o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;*

*8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;*

*9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;*

*10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;*

*11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità;*

*11 bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale ([2]) ([3]);*

*11 ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ([4]).*

*11 quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ([5]).*

*11 quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ([6]).*

([1]) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della 15 luglio 2009, n. 94.

([2]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

([3]) La Corte costituzionale, con sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero.

([4]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

([5]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3 della L. 26 novembre 2010, n. 199.

([6]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

### Circostanza di cui all'art. 61 n. 1

● Sussiste la circostanza aggravante dei motivi futili quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto e un'occasione per l'agente di dare sfogo al proprio impulso criminale (esclusa, nella specie, l'aggravante de quo in capo al marito che aveva ucciso la moglie a causa dell'uso smodato del telefono da parte della vittima per la consultazione di servizi telefonici di chiromanzia che avevano comportato costi tali

da dimezzare il reddito dell'imputato). (art. 61, n. 1, c.p.) (Cass. n. 26017/13)

● In tema di aggravante dei motivi abietti o futili (art. 61, n. 1 c.p.), la sussistenza di tale aggravante, con particolare riguardo all'ipotesi della futilità, non può essere esclusa, quando il fatto sia stato determinato dalla gelosia, sulla sola base della ritenuta inadeguatezza di tale movente rispetto alla gravità del fatto medesimo (nella specie, tentato omicidio) posto in essere dall'agente. (art. 61, n. 1, c.p.) (Cass. n. 18779/13)

● Il giudizio sulla futilità del motivo che comporta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p. non può essere astrattamente riferito al comportamento medio di una persona, ma deve essere ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminale (confermata, nella specie, l'applicazione dell'aggravante per la condotta del marito che, al rifiuto oppostogli dalla moglie circa la consegna delle chiavi dell'auto, di cui la donna aveva necessità, l'aveva percossa con schiaffi in varie parti del corpo e per le gettato addosso una sedia). (art. 61, n. 1, c.p.) (Cass. n. 7328 /13)

● Non sussiste l'aggravante dei futili motivi in capo al reo di omicidio volontario della moglie, quando la determinazione al crimine si è evoluta in un contesto di indigenza, emarginazione, precarietà nei rapporti esistenziali, familiari ed economici. (art. 61, n. 1, c.p.) (Cass. n. 6830/13)

### Circostanza di cui all'art. 61 n. 5

● A seguito delle modificazioni legislative, l'età avanzata della vittima del reato rileva in misura maggiore, attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (nel caso di specie, relativa ad una ipotesi di scippo, poiché l'età della vittima era particolarmente avanzata, avendo la donna 87 anni, doveva ritenersi che tale dato fosse sufficiente a ritenere integrata l'aggravante contestata). (art 61 n.5 cp) (Cass. n. 21026/13)

### Circostanza di cui all'art. 61 n. 7

● Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di euro 1917.78) . (art 61 n.7, 624 cp) (Cass. n. 5908/13)

### Circostanza di cui all'art. 61 n. 9

● La condotta di induzione richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. (introdotto dalla legge n. 190 del 2012) è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'Incaricato di un pubblico servizio. (artt. 317, 319, 61 n.9, 629 cp) (Cass. n. 17285/13)

● La condotta di induzione richiesta per la configurabilità del reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a

lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli art. 61, n. 9, e 629, c.p., a carico dell'incaricato di un pubblico servizio. (Nella specie, si trattava di una vicenda di richieste di tangenti effettuate nei confronti di ditte di onoranze funebri da parte di dipendenti dell'obitorio di un ospedale, che avevano sollecitato il versamento di somme prospettando, in difetto, condotte ostruzionistiche; tale vicenda, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 317 c.p., aveva portato a contestare una condotta meramente induttlva, e la Corte ha ritenuto dovesse ravvisarsi, ora, la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319 quater c.p., essendo emerso che i destinatari delle pretese illecite non risultavano in stato di costrizione, tanto che avrebbero potuto rivolgersi all'amministrazione ospedaliera per tichiedere il tempestivo assolvimento delle mansioni da parte degli operatori che l'indebita richiesta avevano formulato). (artt. 317, 319, 61 n.9, 629 cp) (Cass. n. 18968/13)

# Art. 62

### Circostanza di cui all'art. 62 n. 1

● Se è vero che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice, è altrettanto certo che il giudice deve fare riferimento a parametri correlati e diretti al fatto reato valutando, in modo congruo, logico e non contraddicono, tutti i pregiudizi (patrimoniali e morali) che il delitto, in relazione al quale vi sia stata costituzione di parte civile, ha cagionato alla parte lesa. (art 62 n.1 cp) (Cass. n. 33389/13)

● Pur dovendosi interpretare il dato temporale con una certa elasticità, tuttavia il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato d'ira e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato (esclusa, nella specie, l'attenuante de quo, atteso che il tentativo di omicidio posto in essere dall'imputato era avvenuto dopo mesi rispetto all'aggressione subita dall'imputato stesso, sicchè la condotta delittuosa doveva considerarsi motivata dal desiderio di vendetta, maturato per l'offesa subita molto tempo prima e coltivato per molti mesi). (art 62 n.1 cp) (Cass. n. 18974 /13)

### Circostanza di cui all'art. 62 n. 2

● Ai fini della integrazione dell'attenuante della provocazione, l'elemento dell'immediatezza della reazione va inteso in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta ed alle stesse modalità di reazione, in modo tale da non esigere una contemporaneità che limiterebbe oltremodo il campo di applicazione della stessa (la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi de quo nella condotta dell'imputato che, coinvolto in una lite e colpito con un pugno dalla vittima, quaranta minuti dopo l'episodio lo aveva ucciso con un colpo di pistola). (art 62 n.2 cp) (Cass. n. 29179 /13)

● Quando vi è una macroscopica sproporzione tra l'ingiustizia altrui e il fatto proprio, questa comporta l'esclusione dello stato di ira o comunque il nesso causale tra fatto antecedente e condotta criminosa (nella specie, relativa all'omicidio avvenuto nel corso di una lite, la Corte ha sottolineato come l'enorme divario tra reazione ed offesa dovesse comportare l'esclusione del necessario vincolo di causalità psicologica, atteso che la condotta criminosa pareva ascrivibile, più a che ad uno stato di ira, ad un sentimento di odio, vendetta, rancore, risentimento). (art 62 n.2 cp) (Cass. n. 18326 /13)

● Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 c.p. (aver agito in stato d'ira), l'ingiustizia del fatto deve essere valutata alla luce di parametri oggettivi, a nulla rilevando le condizioni psicologiche di colui che provoca o vessa, poiché ciò che deve essere considerato è l'attitudine del comportamento a provocare lo stato d'ira: anche il comportamento di una persona non sana di mente è idoneo a provocare un turbamento nell'animo di chi lo subisce, a cui non si può fare carico di una capacità di autocontrollo tale da portare a resistere non ad uno, ma ad una serie di atti

similari ripetuti nel tempo, capaci di potenziare la carica offensiva e provocatoria e tale da incidere sul funzionamento dei freni inibitori (nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile tale attenuante in capo al marito che aveva ucciso la moglie, affetta da sindrome depressiva e da manie di persecuzione, atteso che a scatenare l'azione delittuosa era stata la condotta della parte offesa, resasi autrice di condotte, da un lato provocatorie nei confronti del marito, accusato ripetutamente - quanto del tutto pretestuosamente - di furti di vestiti, dall'altro di contrapposizione "a prescindere" su qualsivoglia scelta della vita quotidiana). (art 62 n.2 cp) (Cass. n. 14270/12)

### Circostanza di cui all'art. 62 n. 3

● Con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, c.p., occorre tenere presente che per folla in tumulto si deve intendere una riunione imponente e disordinata di individui che, per un concorso di emozioni, reagiscano in modo violento. (art 62 n.3 cp) (Cass. n. 30540 /13)

### Circostanza di cui all'art. 62 n. 4

● Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p., può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima. (art 62 n.4 cp) (**Sezioni Unite** 28243 /13)

● La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, comma 1 n. 4 c.p. non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie, reato di spendita di monete falsificate). (art 62 n.4 cp) (Cass. n. 23812 /13)

### Circostanza di cui all'art. 62 n. 6 — Risarcimento del danno

● La valutazione della congruità della riparazione del danno non può essere rimessa al giudizio esclusivo dell'offeso, ma, al contrario, la valutazione dell'interessato non può rimanere indifferente al giudicante. (art 62 n.6 cp) (Cass. n. 26388/13)

● Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione a danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (nella specie, relativa ad una ipotesi di ricettazione di un assegno, la Corte ha ritenuto che la semplice restituzione della somma portata dall'assegno non fosse sufficiente ad integrare il requisito del risarcimento integrale del danno, dovendosi risarcire l'intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi e dal lucro cessante). (art 62 n.6 cp) (Cass. n. 12794 /13)

● Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto generico un motivo di ricorso che censurava la mancata applicazione dell'attenuante, invocata in ragione di un'offerta reale, della quale, non erano precisati il momento di presentazione e l'esatto contenuto). (art 62 n.6 cp) (Cass. n. 9143/13)

● Ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla. (art 62 n.6 cp) (Cass. n. 13282/13)

## Art. 62 bis

### Applicabilità

● La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche a favore dell'imputato non può essere riconosciuta sul solo presupposto dello stato di incensuratezza dello stesso,

in violazione dell'espresso disposto dell'art. 62-bis c.p., ai sensi del quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. (artt. 62 bis cp) (Cass. n. 28810/13)

● In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta delfimputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ricmesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficient per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato. (artt. 62 bis, 132, 133 cp) (Cass. n. 24172 /13)

● L'incensuratezza dell'imputato non costituisce titolo per fruire delle attenuanti generiche, allorché tale positiva valutazione sia impedita da altri elementi offerti dagli atti, i quali abbiano una significazione più diretta ed immediata di quella generica fornita dal certificato penale, ben potendo essere data importanza preponderante agli elementi di cui all'art. 133 c.p., e segnatamente alla gravità dei fatti. (Nella specie, in relazione alla tipologia di reato falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. e alle modalità di commissione dello stesso, la Corte ha ritenuto di non dover concedere all'imputato il beneficio della non menzione della condanna). (artt. 62 bis, 133 cp) (Cass. n. 3365/13)

● La sussistenza delle circostanze generiche può essere esclusa dal giudice con motivazione basata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la relativa motivazione, se congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (artt. 62 bis, 132, 133 cp) (Cass. n. 11793/13)

● In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (artt. 62 bis cp) (Cass. n. 7562/13)

## Art. 69

### Legge fallimentare

● La configurazione, sotto il profilo formale, della cd. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219 comma 2 n.1 l. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (art 69 cp) (Cass. n. 21036/13

## Art. 81

### Reato continuato — Computo della pena

● In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato

ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (art. 81 cp) (**Sezioni unite n.** 25939/13)

*In senso contrario*

● In tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore. (art. 81 cp) (Cass. n. 25120/12)

**Reato continuato — Computo della pena**

● Nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione. (artt. 81 cp) (Cass.n 14375/13)

● In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici). (artt. 81 cp) (Cass.n 7346/13)

● In tema di reato continuato, se l'aumento che è possibile apportare ex art. 81 cpv. cod. pen. può raggiungere il triplo della pena base, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, ove si operi una quantificazione sperequata per le medesime fattispecie di reato omettendo di indicarne le ragioni (artt. 81 cp) (Cass.n 7777/13)

**Reato continuato — Contravvenzioni**

● La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Fattispecie nella quale la volontarietà della condotta è stata desunta dalla realizzazione di opere edilizie nonostante il rigetto della richiesta di rilascio del prescritto titolo abilitativo). (artt. 81 cp) (Cass.n 10235/13)

## Art. 84

**Concorso**

● L'ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p. ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato (nella specie, relativa all'accusa mossa ad alcuni organi comunali di abusivo affidamento ad una società della progettazione ed esecuzione di opere di disinquinamento di uno stagno e l'appropriazione delle somme conseguentemente erogate, la Corte ha sottolineato che l'ingiusto vantaggio patrimoniale oggetto dell'abuso di ufficio è l'attribuzione alla società dell'affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere per il disinquinamento dello stagno, mentre la condotta appropriativa delle somme erogate è ulteriore e successiva rispetto all'ipotesi di abuso nell'ambito della quale, pertanto, non rientra). (art 84 cp) (Cass. n. 14755/13)

## Art. 85

**Vizio di mente**

● Il vizio di mente deriva da uno stato morboso, a sua volta dipendente da una alterazione patologica tale da rendere certo che l'imputato, nel momento della commissione del reato, è per infermità in uno stato mentale da scemare grandemente o da escludere la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che solo in presenza di un simile stato soggettivo il giudice di merito deve ritenere sussistente il vizio di mente nonché il concorso di gravi e fondanti indizi per dar luogo alla perizia psichiatrica (nella specie, il giudice ha escluso che il lieve ritardo mentale dell'imputato, che aveva in passato condizionato frequenti episodi di furti di piccole somme di denaro, fosse di consistenza tale da definire

una incapacità o semi incapacità di intendere e volere da potersi definire patologica, escludendo altresì la sussistenza di un nesso causale tra il disturbo definito di mera "cleptomania" e la condotta dell'imputato che si era introdotto in un seminario vescovile, salendo fino al secondo piano, ed approfittando dell'assenza di persone, aveva sottratto una piccola somma di denaro, usando poi violenza contro la persona che lo aveva sorpreso, al fine di garantirsi l'impunità). (artt. 85, 88, 89 cp) (Cass. n. 17086/13)

### Valutazione

● Non può affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex sé sia inidoneo ad integrare l'ipotesi della incapacità di intendere e di volere: così come l'esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo-cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto più insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico. (artt. 85, 88, 89 cp) (Cass. n. 17608/13)

● Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui si tratta di anomalie comportamentali). (artt 85,88,89,90 cp) (Cass. n. 9843/13)

### Fattispecie

● Non è esclusa l'imputabilità solo perché titolari di una pensione di invalidità per ritardato sviluppo psichico. Non è detto, infatti, che la capacità cognitiva e le prospettive volitive siano compromesse. (art. 85) (Cass. n. 36211/13)

## Art. 88

### Vizio di mente

● Il vizio di mente deriva da uno stato morboso, a sua volta dipendente da una alterazione patologica tale da rendere certo che l'imputato, nel momento della commissione del reato, è per infermità in uno stato mentale da scemare grandemente o da escludere la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che solo in presenza di un simile stato soggettivo il giudice di merito deve ritenere sussistente il vizio di mente nonché il concorso di gravi e fondanti indizi per dar luogo alla perizia psichiatrica (nella specie, il giudice ha escluso che il lieve ritardo mentale dell'imputato, che aveva in passato condizionato frequenti episodi di furti di piccole somme di denaro, fosse di consistenza tale da definire una incapacità o semi incapacità di intendere e volere da potersi definire patologica, escludendo altresì la sussistenza di un nesso causale tra il disturbo definito di mera "cleptomania" e la condotta dell'imputato che si era introdotto in un seminario vescovile, salendo fino al secondo piano, ed approfittando dell'assenza di persone, aveva sottratto una piccola somma di denaro, usando poi violenza contro la persona che lo aveva sorpreso, al fine di garantirsi l'impunità). (artt. 85, 88, 89 cp) (Cass. n. 17086/13)

### Valutazione

● Non può affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex sé sia inidoneo ad integrare l'ipotesi della incapacità di intendere e di volere: così come l'esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla

portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo-cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto più insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico. (artt. 85, 88, 89 cp) (Cass. n. 17608/13)

● Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui si tratta di anomalie comportamentali). (artt. 85, 88, 89, 90 cp) (Cass. n. 9843/13)

# Art. 89

### Vizio di mente

● Il vizio di mente deriva da uno stato morboso, a sua volta dipendente da una alterazione patologica tale da rendere certo che l'imputato, nel momento della commissione del reato, è per infermità in uno stato mentale da scemare grandemente o da escludere la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che solo in presenza di un simile stato soggettivo il giudice di merito deve ritenere sussistente il vizio di mente nonché il concorso di gravi e fondanti indizi per dar luogo alla perizia psichiatrica (nella specie, il giudice ha escluso che il lieve ritardo mentale dell'imputato, che aveva in passato condizionato frequenti episodi di furti di piccole somme di denaro, fosse di consistenza tale da definire una incapacità o semi incapacità di intendere e volere da potersi definire patologica, escludendo altresì la sussistenza di un nesso causale tra il disturbo definito di mera "cleptomania" e la condotta dell'imputato che si era introdotto in un seminario vescovile, salendo fino al secondo piano, ed approfittando dell'assenza di persone, aveva sottratto una piccola somma di denaro, usando poi violenza contro la persona che lo aveva sorpreso, al fine di garantirsi l'impunità). (artt. 85, 88, 89 cp) (Cass. n. 17086/13)

### Valutazione

● Non può affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex sé sia inidoneo ad integrare l'ipotesi della incapacità di intendere e di volere: così come l'esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo-cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto più insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico. (artt. 85,.88,.89. cp) (Cass. n. 17608/13)

● Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia

causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui si tratta di anomalie comportamentali). (artt 85,88,89,90 cp) (Cass. n. 9843/13)

## Art. 90

### Valutazione

● Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui si tratta di anomalie comportamentali). (artt 85, 88, 89, 90 cp) (Cass. n. 9843/13)

## Art. 110

### Configurabilità

● Mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui (nella specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di una donna condannata per estorsione in quanto, con l'aiuto di due complici, si alternava nel ruolo di vedetta e parcheggiatore abusivo nelle vicinanze di un ospedale, costringendo i visitatori a consegnare del denaro al fine di non ritrovarsi con la propria vettura danneggiata) (artt. 110, 629 c.p.) (Cass. n. 10305/13).

● In tema di concorso di persone nel reato, a fronte ad un quadro che si profila certo sul coinvolgimento dell'indagato ma equivoco sul reale contributo causale da questi offerto, in caso di non univocità degli indizi raccolti a suo carico, qualora il grado di inferenza e quindi l'attitudine dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento non superi il vaglio di legittimità, dovrà procedersi a nuovo esame di merito sulle alternative e plausibili prospettazioni di un diverso contributo causale dell'agente (Nella specie la Corte ha ritenuto la non univocità degli indizi raccolti in relazione all'entità del contributo causale del coimputato in un delitto di omicidio reputando ipotizzabile un ruolo diverso e meno coinvolgente dello stesso nella vicenda) (artt. 110, 575 c.p.) (Cass. n. 11592/13)

● In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicchè è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (art.110 c.p.) (Cass. n. 18745/13).

### *Segue:* Fattispecie: sostanze stupefacenti

● Non integra concorso di persone nel reato di detenzione a fini di spaccio e trasporto di sostanze stupefacenti la condotta dell'accompagnatore del corriere, qualora non venga dimostrato il contributo causale del primo nella fattispecie delittuosa e che tale apporto abbia avuto natura agevolatrice per la realizzazione dell'illecito; il necessario contributo causale non può desumersi né dal silenzio serbato in processo dall'imputato, né da comuni massime di esperienza applicabili, astrattamente, alla fattispecie concreta. (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309/1990, art. 73) (Cass. n. 19484/13)

### Reati fallimentari

● In tema di concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto all'intraneus, con la consapevolezza che essa determina

un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società (art. 110 c.p.; R.D. 16.3.1942, n.216) (Cass. n. 20829/13).

### Associazione a delinquere

● Sussiste l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa allorchè emerga l'esistenza di un rapporto di consapevole e volontaria collaborazione dell'imputato con l'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", attraverso un'attività di illecita interferenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, con reciproco vantaggio costituito, per l'imputato, dal conseguimento di commesse, e per il consorzio criminoso dal rafforzamento della propria capacità di influenza nello specifico settore imprenditoriale, con possibilità di indirizzarne le risorse al proprio interno, e dunque di accrescere, in definitiva, le proprie risorse economiche (art.110, 416 bis c.p.) (Cass. n. 30346/13).

● Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da contribuire ad accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale operante sul medesimo territorio. (art.110, 416 bis c.p.) (Cass. n. 19191/13).

● Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter cod. pen. ed è sanzionato ex art. 110 cod. pen. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis cod. pen. (artt. 110, 416 bis e 416 ter c.p.) (Cass. n. 23005/13)

● Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione (art.110, 416 bis c.p.) (Cass. n. 8531/13)

### Esercizio abusivo di professione

● Risponde di concorso in esercizio abusivo della professione il titolare dello studio medico che tollera la collaborazione su attività per cui è richiesta l'abilitazione a persone sprovviste della stessa (art. 110, 348 c.p.) (Cass. n. 21220/13)

### Detenzione abusiva di armi

● In tema di detenzione abusiva di armi deve ritenersi responsabile in concorso con il merito la donna che consapevole della presenza di armi all'interno della abitazione e della loro illegale provenienza, le conservi e le custodisca anche durante la detenzione dell'uomo, esercitando sulle stesse una signoria di fatto al di fuori del controllo altrui (art. 110 c.p.; L. n. 895/1967, artt.2,4) (Cass. n. 6547/13)

### Concussione

● L'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purchè la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale. (Nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di condanna per concussione di un sindaco, svolgente attività professionale di progettista, cui un imprenditore si era rivolto, su consiglio di un proprio consulente di fiducia, affidandogli un incarico professionale per cercare, in tal modo, di ottenere lo sblocco di una pratica edilizia, sul presupposto che non vi fossero elementi a

conferma dell'accordo fra il consulente ed il pubblico ufficiale) (artt. 110, 317 c.p.) (Cass. n. 21192/13)

## Art. 112

**Stupefacenti — Partecipazione di un minorenne**

● In materia di sostanze stupefacenti, la circostana aggravante dell'essersi avvalso di un minore nella commissione del delitto (art.80 comma 1, lettera b) del DPR 9 ottobre 1990 n.309 "nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.112 C.p.") è ravvisavi bile anche solo nell'ipotesi di concorso nel reato, giacchè a seguito della legge 15 luglio 2009, n.94, nel comma 1, n.4 dell'art.112 del C.p. sono state inserite le parole <<o con gli stessi ha partecipato>> (da queste premesse la Corte ha ritenuto correttamente ravvisata l'aggravante in una vicenda in cui una minorenne risultava essere stata semplicemente concorrente nel reato di detenzione illecita di droga). (DPR 9/10/1990, n. 309, art. 80, comma 1 lett. b); art. 112, comma 1 n.4 c.p.) (Cass. n. 22948/13).

## Art. 113

**Presupposti**

● La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che sussiste la sinergia psicologica richiesta dall'art. 113 cod. pen., nell'ipotesi in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolosità del loro comportamento e ben rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze, avevano continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, così da violare contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l'attività venatoria ed avevano attinto la vittima, causandole lesioni) (art. 113 c.p.) (Cass. n. 16978/13)

## Art. 116

● La norma dell'art. 116 c.p. disciplina il solo caso in cui, a fronte di un accordo per la commissione di un reato, su iniziativa di altro concorrente, venga commesso un reato diverso da quello concordato e non anche l'ipotesi in cui, oltre al reato programmato, ne vengano commessi di ulteriori, essendo quest'ultima regolata, quindi, dalla ordinaria disciplina dell'art. 110 c.p. (artt. 110, 116 c.p.) (Cass. n.25446/13)

● Non configura il concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria). (artt. 110, 116 c.p.) (Cass. n. 25446/13)

● La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 c.p.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre configura il concorso anomalo (art. 116 c.p.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (nella specie, la Corte ha sottolineato che, nell'ambito di una rapina, non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza, anche causativa dell'evento morte, per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità) (artt. 110, 116, 628 c.p.) (Cass. n. 4041/13)

## Art. 120

**Minore che abbia compiuto gli anni quattordici**

● In caso di minore-persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici e diritto di querela, in ipotesi di dissenso del genitore, la norma nulla dice, lasciando, implicitamente, ritenere che, in tal caso, debba prevalere la volontà del minore, siccome portatore

dell'interesse giuridico direttamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti, anche in ragione del fine di politica criminale di favorire quanto più possibile il perseguimento di azioni delittuose. Viceversa, nell'ipotesi in cui la volontà contraria, tacita od espressa, sia, invece, manifestata dallo stesso minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore. Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità, da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali (art. 120 c.p.) (Cass. n. 23010/13).

## Art. 124

### Termine

● Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (nella specie, relativa ad una lettera con carattere diffamatorio inviata da alcuni condomini all'amministratore, la Corte ha rilevato la tardività della querela, atteso che dal contenuto della missiva l'amministratore ben poteva dedurre di essere il destinatario delle espressioni offensive, anche prima che ciò venisse precisato in assemblea condominiale, a seguito della quale lo stesso aveva presentato querela). (art. 124 c.p.) (Cass. n. 12318/13)

### Termine — onere della prova

● In tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (art. 124 c.p.) (Cass. n. 13335/13)

## Art. 133

### Valutazione circostanze

● In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta delfimputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ricmesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (artt. 132, 133, 62 bis c.p.) (Cass. n. 24172/13).

● La sussistenza delle circostanze generiche può essere esclusa dal giudice con motivazione basata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la relativa motivazione, se congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (artt. 132, 133, 62 bis c.p.) (Cass. n. 11793/13)

## Art. 138

**Mandato di arresto europeo**

● In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene) (artt. 137, 138 c.p.) (Cass. n. 3255/13)

● In tema di mandato di arresto europeo, il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni) (art. 138 c.p.) (Cass. n. 10054/13).

## Art. 146

**Differimento dell'esecuzione della pena**

● In tema di differimento dell'esecuzione di pena, la disciplina dettata dall'art. 146 c.p. diretta a tutelare il rapporto del figlio con la madre si giustifica solo con riferimento alla situazione concreta ed effettiva in cui la madre e il figlio si trovano, cosicché la veste giuridica eventualmente assunta da tale situazione fattuale è irrilevante (art. 146 c.p.) (Cass. n. 21367/13)

## Art. 147

**Pericolo di grave infermità fisica e psichica**

● Il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per motivi di salute ex artt. 146 e 147 c.p. può essere concesso solo ove si abbia riguardo a patologie così gravi da comportare prognosi infausta, e cioè rischio serio, e prossimo quoad vitam, ovvero si rendano necessari trattamenti terapeutici non praticabili in ambito carcerario (escluso, nella specie, il rinvio della pena, atteso che il quadro clinico del ricorrente non era tale da rappresentare profili di particolare gravità ed in ogni caso risultava monitorabile in ambito carcerario: la patologia rilevante era costituita da un disturbo da adattamento al carcere con spunti depressivi ed ansiosi tale da scatenare un forte calo del tono dell'umore, che poteva essere affrontata con l'ausilio ed il supporto di personale e che, con apposita terapia, aveva mostrato un sensibile regresso) (artt. 146, 147 c.p.) (Cass. n. 27661/13)

## Art. 152

*Segue:* **Omessa comparizione querelante**

● Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m. ex art. 20 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p. (sez. unite, 30 ottobre 2008, V.). Del resto, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante, tale da integrare rinuncia al diritto di querela ovvero la remissione della querela, qualora sia stata già presentata, è espressamente prevista nella sola ipotesi del procedimento attivato con il ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa (art. 21, 27, 28 comma 3, d.lg. n. 274 del 2000) (art. 152 c.p.; D.Lgs 28.8.2000, n. 274, art.20) (Cass. n. 18187/13)

## Art. 157

**Comma 6**

● Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen. è applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen.) o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inapplicabile l'aumento dei termini di prescrizione all'ipotesi

di concorso formale di più omicidi colposi) (artt.157, 589 c.p.) (Cass. n. 23944/13)

### Azione civile nel processo penale

● L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale (art.157 c.p.) (Cass. n. 31334/13)

● L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli art. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale (art. 157, 159, 160 c.p.) (Cass. n. 12587/13)

### Fattispecie

● Il reato di omicidio colposo che deriva da violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si prescrive in 12 anni, aumentabili fino a un quarto per effetto delle interruzioni del decorso della prescrizione, per un totale di 15 anni (artt. 157, 589 c.p.) (Cass. n. 24160/13)

● Il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (artt. 81, 157 c.p.; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, n.8) (Cass. n. 10558/13)

● Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, è imprescrittibile, anche se posto in essere da minore o se le circostanze aggravanti siano oggetto di comparazione con attenuanti, soltanto se commesso dopo la modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della l. n. 251 del 2005. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la declaratoria di prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e quella della minore età prevalenti sulle contestate aggravanti, per essere trascorsi, dalla data di commissione del fatto, quindici anni prima dell'intervento di atti interruttivi) (artt. 62, 69, 157, 575, 576, 577 c.p.) (Cass. n. 9391/13)

● In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (artt. 157, 648, comma 2 c.p.) (Cass. n. 4032/13)

### Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva

● La confisca dei terreni può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie, della prescrizione), purchè sia accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi l'esistenza di profili quantomeno di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la confisca dei terreni nonostante la prescrizione del reato, all'esito dell'accertamento della rimproverabilità della condotta degli imputati e della illegittimità della concessione edilizia rilasciata in zona di inedificabilità assoluta) (artt.157 c.p.; DPR 6.6.2001, n. 380, art.44) (Cass. n. 17066/13)

## Art. 158

### Prescrizione — decorrenza

● Il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato anche quando la legge fa dipendere la punibilità dal verificarsi di una mera condizione di procedibilità. (Principio affermato in relazione a reati commessi dal cittadino italiano all'estero e punibili a richiesta del Ministro della Giustizia) (artt. 9, 158 c.p.) (Cass. n. 6806/13).

## Art. 163

**Sospensione condizionale della pena: applicabilità**

● L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilità tra pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati (artt. 163, 164 c.p.; DPR 23/1/1973, n.43, art. 300) (Cass. n. 12277/13)

*Segue:* **Reati edilizi**

● In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (artt. 163, 165 c.p.; DPR 6/6/2001, n.380, artt. 31, 44) (Cass. n. 28356/13)

● Il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (artt. 163, 165 c.p.; DPR 6/6/2001, n.380, artt. 31, 44) (Cass. n. 10581/13).

## Art. 165

**Limiti**

● La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale (art. 165 c.p.) (Cass. n. 29889/13).

## Art. 168

**Revoca**

● Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 c.p., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (art. 168 c.p.) (Cass. n. 10349/13)

## Art. 174

*Segue:* **Revoca dell'indulto — Reato continuato**

● In ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa a reato continuato, non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, si deve aver riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81 cpv cod. pen. (artt. 81, 174 c.p.) (Cass. n. 4084/13).

**Reato abituale**

● A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla l. n. 241 del 2006) (artt. 174, 572 c.p.) (Cass. n. 18616/13)

**Concorso di reati**

● In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, per cui, ove tale situazione non ricorra, bisogna separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (art.174, comma II c.p.) (Cass. n. 8552/13)

## Art. 178

**Configurabilità — condizioni**

● La buona condotta richiesta ai fini della riabilitazione deve avere ad oggetto solo il comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione dei reati: astensione dal compimento di nuovi reati e rispetto delle norme di comune convivenza. L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della misura non solo in ipotesi di accettata impossidenza economica, ma anche quando vengano messe in luce situazioni di fatto che impediscano al condannato di adempiere dette obbligazioni civilistiche (artt. 178, 179 c.p.) (Cass. n. 14351/13).

● Ai fini della totale cancellazione di qualsiasi effetto penale della condanna, l'art. 178 cod. pen. esige non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta, con la conseguenza che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a tal proposito, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento può essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore. (In applicazione del principio, è stata rigettata un'istanza relativa a condanna successivamente alla quale erano intervenuti, nei confronti dell'interessato, un'ulteriore condanna per reato non oggetto di "abolitio criminis", l'accertamento di un illecito amministrativo e la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione della presenza nel territorio nazionale) (art. 178 c.p.) (Cass. n. 11572/13)

## Art. 185

● Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario) (artt. 185, 317 c.p.) (Cass. n. 26285/13).

## Art. 200

**Confisca e reati tributari**

● La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall'art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata (artt. 2, 200, 322 ter c.p.; L. n. 244/2007, art. 1) (Cass. **Sezioni Unite** n.18374/13)

## Art. 240

**Confisca: nesso di strumentalità**

● Le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato) (art. 240 c.p.) (Cass. n. 3711/13)

**Confisca: profitto del reato — detenzione a fini di spaccio di stupefacenti**

● È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240 comma 1 c.p. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (art. 240 comma I c.p.; DPR 9.10.1990, n. 309, art. 73) (Cass. n. 7074/13)

*Segue:* **Confisca obbligatoria ed estinzione del reato**

● In tema di confisca, deve ritenersi insussistente il presupposto per consentire al giudice dell'esecuzione di fare luogo al provvedimento ablativo in sostituzione del giudice della cognizione, ove manchi la sentenza di

condanna, che funge da presupposto in termini di accertamento che ontologicamente giustifica, sotto il profilo normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente dal reato. Ne consegue che l'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituirono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, e che - in ogni caso - resta fermo il presupposto di una avvenuta condanna, così come sancito dal primo comma del citato articolo (art.240 c.p.) (Cass. n. 7361/13)

L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. (Fattispecie relativa a confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen.). (artt.240, 322 ter c.p.) (Cass. n. 21192/13)

**Confisca obbligatoria e confisca facoltativa**

● La relazione tra le formule normative "è sempre ordinata" dell'art. 322-ter c.p. e quella "può ordinare" dell'art. 240 c.p. va intesa nel senso che l'avverbio "sempre" è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, non a prevedere la confisca sia in assenza che in presenza di condanna (artt. 240, 322 ter c.p.) (Cass. n. 6247/13)

**Confisca facoltativa**

● La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione ai reati di illecita detenzione di droga, di armi e munizioni, nonché di ricettazione di armi, la confisca di un'autovettura nella quale era stata rinvenuta, nascosta sotto la tappezzeria, un'ingente somma di denaro) (artt. 240, comma I c.p., 648, 697 c.p.) (Cass. n. 13049/13)

**Confisca e patteggiamento**

● In base al combinato disposto degli art. 240 comma 2 c.p., 4 l. 18 aprile 1975 n. 110, 6 l. 22 maggio 1975 n. 152 e 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (art. 240 c.p.; 445 c.p.p.; art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110 e art. 6 l. 22 maggio 1975 n. 152 ) (Cass. n. 11604/13)

● In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della l. n. l34 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Nella specie, la Corte ha così annullato con rinvio, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, la sentenza che aveva applicato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, limitandosi ad affermare apoditticamente la natura di provento del delitto di detenzione illecita della somma medesima) (art. 240 c.p.; artt. 444, 445 c.p.p.) (Cass. n. 16253/13).

*Segue:* **Fattispecie: leasing**

● Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., non può avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in virtù di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato (artt. 240, 322 ter c.p.) (Cass. n. 4297/13)

**Confisca per equivalente e reati tributari**

● Relativamente al reato di omesso versamento di i.v.a., previsto dall'art. 10 ter d.lg.

10 marzo 2000 n. 74, il profitto - in ipotesi assoggettabile al sequestro finalizzato alla confisca (art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007 n. 244) - coincide con il risparmio derivante dal mancato versamento dell'Iva dovuta. e non solo, quindi, con l'importo dell'i.v.a. incassata e non versata (artt. 240, 322 ter c.p.; Legge n.244/2007, art.1, comma 143) (Cass. n. 19099/13)

● In tema di reati tributari, è compito del giudice determinare l'importo sequestrabile a fini di successiva confisca per equivalente, nel caso riducendolo proporzionalmente, nel caso in cui risulti dimostrato un minor importo dell'imposta evasa (artt. 240, 322 ter c.p.; Legge n.244/2007, art.1, comma 143) (Cass. n. 7078/13)

**Fattispecie**

● In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere) (art.240 c.p.; art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356) (Cass. n. 19358/13).

## Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

*– È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:*

*1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (682);*

*2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;*

*3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.*

*Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra (310), la pena è della reclusione da tre a dieci anni (7, n. 1, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 682; 1102 c.n.).*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica* ([1]).

([1]) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

## Art. 270 bis

**Configurabilità**

● Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies cp) (Cass. n. 46308/12)

## Art. 270 ter

**Configurabilità**

● Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies cp) (Cass. n. 46308/12)

## Art. 270 quater

**Configurabilità**

● Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies cp) (Cass. n. 46308/12)

## Art. 270 quinquies

**Configurabilità**

● Integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del "Jihad" all'estero). (artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies cp) (Cass. n. 46308/12)

## Art. 314

**Peculato d'uso**

● Il peculato d'uso costituisce una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante del peculato previsto dal primo comma dello stesso articolo. (art 314 cp) (Cass. n. 46244/12)

**Appropriazione energie: peculato e peculato d'uso**

● Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate d'interesse personale (nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di un consigliere comunale che aveva indebitamente utilizzato l' utenza comunale per effettuare telefonate personali intercontinentali). (Cass. n. 2525/10).

● Configura peculato ordinario, per l'appropriazione non immediatamente restituibile delle energie necessarie alla comunicazione, l'indebito uso per scopi personali dell'utenza telefonica, di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, quando l'utilizzazione non sia episodica ed economica, per contingenti e rilevanti esigenze personali (tipo di utilizzazione che, nella specie, la Corte ha ritenuto non poter ricorrere, risultando dalla sentenza impugnata che l'imputato si serviva sistematicamente del telefono non per pressanti esigenze di relazione, ma per soddisfare la sua sfera ludica, e che il valore delle energie sottratte era di euro 2.354,39). (Cass. n. 21165/09).

● L'indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dell'utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l'appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità ed occasionalità, restano contenute nell'ambito dei "casi eccezionali", nei quali esse sono consentite, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con decreto del ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, correttamente, fosse stata esclusa la sussistenza del reato, in un caso in cui risultavano effettuate undici chiamate per motivi personali in un arco di tempo di un mese e ventuno giorni). (Cass. n. 7772/03).

● Integra il reato di peculato comune, di cui all'art. 314, comma 1, c.p., e non quello di peculato d'uso, previsto dal successivo comma 2, l'utilizzazione del telefono d'ufficio per lunghe e ripetute conversazioni personali. (Nella specie, dal contenuto eroticosentimentale). (Cass. n. 3883/02).

*in senso contrario*

● In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314 comma 2 c.p. se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (La Cassazione ha affermato che la condotta, infatti, non realizzerebbe un'appropriazione degli impulsi elettronici (gli "scatti"), ma un'interversione momentanea del possesso (seguita da restituzione immediata) dell'apparecchio per la quale non sarebbe necessaria la fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo sufficiente che l'agente si comporti nei confronti della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, uti dominus, realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario) (art. 314 c.p.) (**Sezioni Unite,** n. 19054/13)

● La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2. Tale principio vale anche per l'illegittimo utilizzo della connessione internet. (art. 314 c.p.) (Cass. n. 34524/13)

**Fattispecie**

● Commette il delitto di peculato d'uso l'appartenente ad una forza di polizia che utilizza l'auto di servizio, destinata al pattugliamento ed al controllo del territorio, per consumare in essa una prestazione sessuale con una prostituta. (art. 314 cp) (Cass. n. 26616/13)

● Risponde del reato di peculato e falso ideologico l'ispettore di polizia municipale che utilizza buoni benzina da utilizzare per ragioni di servizio per fare il pieno alla propria autovettura cercando di giustificare il tutto con una relazione falsa. (artt. 314 e 479 cp) (Cass. n. 33130/13)

● In base alla formulazione dell'art. 358 c.p., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il servizio pubblico di riscossione delle tasse automobilistiche rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche se attuato per il tramite di strumenti privatistici. La dedotta natura privatistica del rapporto dell'incaricato alla riscossione con l'Ente pubblico non incide sul carattere pubblicistico dell'attività posta in essere nell'espletamento del servizio (confermata, nella specie, la responsabilità a titolo di peculato per l'imputato che, nella qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto mandatario dell'ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche si era appropriato di ingenti importi riscossi a detto titolo). (artt. 314 e 358 cp) (Cass. n. 28424/13)

● I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di un comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio). (artt. 314, 357, 358 cp) (Cass. n. 49759/12)

**Fattispecie: poste**

● La qualifica di pubblico ufficiale - ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati; tale principio può essere riferito anche all'incaricato di pubblico servizio (nello specifico, la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo ad un portalettere, confermando la condanna a titolo di peculato nei suoi confronti, atteso che, avendo la disponibilità, per ragioni del proprio servizio, di pacchi contro assegni, si era appropriato dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori). (artt 314, 357, 358 cp) (Cass. n. 35512/13)

● Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza, qualificando il fatto come appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio). (artt. 314, 357, 358 cp) (Cass. n. 46245/12)

● Ai fini della configurabilità del reato di peculato, possono considerarsi "spese di rappresentanza" soltanto quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca. (Fattispecie relativa ad una serie di pagamenti effettuati dai dirigenti di una A.S.L. a titolo di rimborso per spese di rappresentanza non dovute, riguardanti acquisti in supermercati, costi di traghetti, consumazioni al bar, ricariche di telefoni cellulari, acquisto di batterie, parcheggio e lavaggio di autovetture, ecc.). (art. 314 cp) (Cass. n. 10135/12)

**Fattispecie: tabaccaio**

● I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi). (artt. 314 e 358 cp) (Cass. n. 28974/13)

**Rapporti con altri reati: frode informatica**

● L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines"). (artt 314, 640 ter cp) (Cass. n. 18909/13)

**Rapporti con altri reati: truffa e malversazione**

● In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza). (artt. 314, 316 bis, 640 cp) (Cass. n. 3724/13)

**Rapporti con altri reati: abuso d'ufficio**

● Integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi "uti dominus" rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all'amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato in un'ipotesi in cui un vigile urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un'impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti). (artt. 314, 323 cp) (Cass. n. 16381/13)

# Art. 316 bis

**Rapporti con altri reati**

● In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza). (artt. 314, 316 bis, 640 cp) (Cass. n. 3724/13)

# Art. 316 ter

### Momento consumativo

● Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perchè è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo,considerando, invece, irrilevante la località dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente). (art 316 ter cp) (Cass. n. 12625/13)

### Concorso — Rapporti con altri reati — Truffa aggravata

● La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacchè la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore. (artt. 316 ter e 640 bis c.p.) (Cass. n. 22428/13)

### *Segue:* Rapporti con altri reati—falso

● Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. L'assorbimento del falso ideologico si realizza anche quando la condotta integri un mero illecito amministrativo, previsto quando l'indebita percezione non supera la soglia di 3.999,96 euro. (artt 316 ter, 483 cp) (Cass. n. 17300/13)

# Art. 317

### Rapporti con altri reati — Artt. 318-319 c.p.

● Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore.. (artt.317, 318, 319 cp ) (Cass. n. 30542/13)

### Rapporti con altri reati — Art 319 *ter*

● Qualora il soggetto agente formuli un'offerta di favori, in cambio di denaro, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, ma senza tenere condotte prevaricatrici o minacciose, allora va escluso il delitto di concussione (esclusa, nella specie, l'ipotesi di concussione nei confronti di un giudice onorario che, in concorso con un avvocato, aveva indotto l'avvocato di un Comune a dare loro, indebitamente, una somma di denaro quale corrispettivo per la pubblicazione di una sentenza favorevole; la Corte ha rinviato al giudice del merito, ritenendo che nella ipotesi si configurasse il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p.). (artt 317, 319 ter cp) (Cass. n. 13048/13)

### Rapporti con altri reati — Art 319 *quater*

● La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Pertanto ricorre la induzione indebita in quei casi in cui al privato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi , avere persino una convenienza economica dal cedere alle richieste del pubblico ufficiale laddove costui "induca" al pagamento quale alternativa alla adozione di atti legittimi della

amministrazione, dannosi per il privato (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 16566/13)

● Commette il reato di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, tenga un comportamento di tale valenza prevaricatrice da costringere il soggetto passivo a dare o a promettere l'utilità. Per contro, il fenomeno dell'induzione, come si desume dalla clausola di riserva relativa, che compare nel testo dell'art. 319 quater c.p., va riguardato in una prospettiva di residualità, comprendendo, attesa l'atipicità della relativa condotta, tutto quello che esula dall'ottica della costrizione. Il discrimen fra le nozioni di costrizione e di induzione va individuato, alla luce della nuova normativa, non più in un connotato di natura psicologica - la maggiore o minore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico - ma in un connotato di carattere giuridico e cioè la conformità al diritto o meno delle conseguenze minacciate. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 17593/13)

*Confronta*

● La differenza tra la concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla l. 6 novembre 2012 n. 190) e l'induzione indebita (art. 319 quater c.p., introdotto dalla citata l. n. 190 del 2012) risiede nel mezzo usato per la realizzàzione dell'evento: la dazione o la promessa dell'indebito è, nella concussione, effetto del timore realizzato mediante l'esercizio della minaccia, anche implicita, che si risolva in una significativa e seria intimidazione tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo; nell'induzione, invece, la dazione o la promessa è effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o di atti ingannevoli. In altri termini, a caratterizzare la concussione è dunque il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, mentre nell'induzione il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o funzione, fa leva piuttosto sulla sua posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 8695/13)

● La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 16154/13)

● La condotta di induzione richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. (introdotto dalla legge n. 190 del 2012) è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'Incaricato di un pubblico servizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 17285/13)

● La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art.

319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. Mentre la "condotta costrittiva" (art. 317 c.p.) consiste in una coazione psichica che, pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, la "condotta induttiva" (art. 319 quater c.p.) si riferisce a ipotesi di pressione psichica sulla vittima più blande della costrizione (persuasione, ostruzionismo, silenzio antidoveroso), che sia pure non estrinsecandosi in minacce esplicite, convincono il privato a dare o promettere l'indebito ("induzione perpersuasione"); nonché a ipotesi in cui il privato sia determinato a dare promettere l'indebito da un comportamento fraudolento o ingannatorio del oggetto pubblico e endo però consapevole del carattere indebito della prestazione e sempre che egli non si possa sottrarre, se non a pena di conseguenze gravemente negative, alla indebita richiesta (cosiddetta induzione ingannatoria). (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepoltura). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 18968/13)

● Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11942/13)

*Confronta*

● La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio.Sia nella concussione che nell'induzione indebita alla base della pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità, del pubblico ufficiale, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, vi è una pressione psichica nei confronti del destinatario, dovendosi escludere che rientrino nell'ambito di operatività di entrambi i reati le condotte di vera e propria violenza fisica, le quali possono eventualmente integrare gli estremi di altri reati, estranei allo statuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11794/13)

● La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un

margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11944/13)

*Confronta*

● Nel tentativo di verificare quali siano i criteri che permettono di distinguere la figura della concussione, prevista dal "nuovo" art. 317 c.p., da quella della induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'introdotto art. 319 quater, nella giurisprudenza di questa Corte si sono delineati tre differenti indirizzi interpretativi. Sussiste, dunque, un contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.., giustifica la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte, chiamata a decidere la seguente questione: "quali siano i presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito ed introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione") e quali gli elementi di distinzione delle relative fattispecie incriminatrici". (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. Ordinanza n. 20430/13)

*Segue:* **Rapporti con altri reati — Art 319 *quater***

● Prospettare di stendere un velo sulle denunciate inadempienze fiscali di un soggetto (che avrebbero prodotto accertamenti pluriennali) in cambio di un "compenso" risolutore possibile - in forza della posizione rivestita nella Pubblica Amministrazione - da corrispondere al pubblico ufficiale integra l'ipotesi di concussione per costrizione e non induzione. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. 28431/13)

*Segue:* **Rapporti con altri reati — Artt. 318-319 *quater***

● Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 cod. pen. o di induzione ex art. 319 quater cod. pen. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). (artt. 317, 318, 319 quater c.p.) (Cass. n. 11946/13)

# Art. 318

**Configurabilità**

● Il nuovo art. 318 c.p., introdotto dalla l. 190 del 2012, non ha abolito, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell'articolo,( e quindi non ha proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione) ma al contrario ha determinato un'estensione dell'area di punibilità, sostituendo alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento della "dazione o promessa di utilità" ricevuta o accettata all'esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (quest'ultimo non più necessariamente – a seguito della contestuale modifica dell'art. 320 c.p. – "pubblico impiegato"), così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva "monetizzazione" del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio. (art. 318 cp) (Cass. n. 19189/13)

**Rapporti con altri reati — Artt. 317-319 c.p.**

● Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al

rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore.. (artt.317, 318, 319 cp ) (Cass. n. 30542/13)

### Rapporti con altri reati — Artt. 317-319 *quater*

● Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 cod. pen. o di induzione ex art. 319 quater cod. pen. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). (artt. 317, 318, 319 quater c.p.) (Cass. n. 11946/13)

### Rapporti con altri reati — Art. 319 c.p.

● Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto. (artt 2, 318, 319 cp) (Cass. n. 9079/13)

### Rapporti con altri reati: art 322 c.p.

● Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322 cod. pen., come sostituite dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, si pongono in rapporto di continuità normativa con le previgenti disposizioni contenute nei medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme nella parte in cui puniscono quei comportamenti che hanno assunto rilevanza penale a seguito dell'introduzione della fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. Pen. (artt. 318, 322 cp) (Cass. n. 11792/13)

## Art. 319

### Rapporti con altri reati — Artt. 317-318 c.p.

● Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore.. (artt.317, 318, 319 cp ) (Cass. n. 30542/13)

### Rapporti con altri reati — Art. 318 cp

● Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 cod. pen., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 cod. pen., vigente al momento della commissione del fatto. (artt 2, 318, 319 cp) (Cass. n. 9079/13)

### Fattispecie

● Integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico ufficiale (nella specie, un consigliere regionale) che, in cambio di una somma di denaro erogata da un privato, ponga in essere una condotta di illegittima interferenza, qualificabile a sua volta di tipo corruttivo o concussivo, nei confronti di altro

pubblico ufficiale (nella specie, un funzionario regionale), allo scopo di indurlo ad accordare al privato un trattamento di impropria preferenza cronologica e di risultato nel rilascio di un'autorizzazione. (art 319 cp) (Cass. n. 17943/13)

## Art. 319 ter

### Rapporti con altri reati — Art. 317

● Qualora il soggetto agente formuli un'offerta di favori, in cambio di denaro, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, ma senza tenere condotte prevaricatrici o minacciose, allora va escluso il delitto di concussione (esclusa, nella specie, l'ipotesi di concussione nei confronti di un giudice onorario che, in concorso con un avvocato, aveva indotto l'avvocato di un Comune a dare loro, indebitamente, una somma di denaro quale corrispettivo per la pubblicazione di una sentenza favorevole; la Corte ha rinviato al giudice del merito, ritenendo che nella ipotesi si configurasse il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p.). (artt 317, 319 ter cp) (Cass. n. 13048/13)

## Art. 319 quater

### Consumazione

● È consumato il delitto di indebita induzione, di cui all'art. 319 quater cod. pen., quando dopo aver promesso il pagamento di una somma di denaro, si sollecita l'intervento della polizia giudiziaria affinché l'effettiva dazione avvenga sotto il controllo della stessa (art 319 quater cp) (Cass. n. 13047/13)

### Rapporti con altri reati — Art. 317

● In tema di concussione, la costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni). L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'esclusione dal concetto di induzione di qualsiasi tipo di minaccia giustifichi sia il minor grave trattamento sanzionatorio rispetto alla concussione, sia la punizione di chi aderisce alla violazione della legge, ricevendone un suo tornaconto). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 3251/13)

● La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Pertanto ricorre la induzione indebita in quei casi in cui al privato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi, avere persino una convenienza economica dal cedere alle richieste del pubblico ufficiale laddove costui "induca" al pagamento quale alternativa alla adozione di atti legittimi della amministrazione, dannosi per il privato (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 16566/13)

● Commette il reato di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, tenga un comportamento di tale valenza prevaricatrice da costringere il soggetto passivo a dare o a promettere l'utilità. Per contro, il fenomeno dell'induzione, come si desume dalla clausola di riserva relativa, che compare nel testo dell'art. 319 quater c.p., va riguardato in una prospettiva di residualità, comprendendo, attesa l'atipicità della relativa condotta, tutto quello che esula dall'ottica della costrizione. Il discrimen fra le nozioni di costrizione e di in-

duzione va individuato, alla luce della nuova normativa, non più in un connotato di natura psicologica - la maggiore o minore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico - ma in un connotato di carattere giuridico e cioè la conformità al diritto o meno delle conseguenze minacciate. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 17593/13)

*Confronta*

● La differenza tra la concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla l. 6 novembre 2012 n. 190) e l'induzione indebita (art. 319 quater c.p., introdotto dalla citata l. n. 190 del 2012) risiede nel mezzo usato per la realizzàzione dell'evento: la dazione o la promessa dell'indebito è, nella concussione, effetto del timore realizzato mediante l'esercizio della minaccia, anche implicita, che si risolva in una significativa e seria intimidazione tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo; nell'induzione, invece, la dazione o la promessa è effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o di atti ingannevoli. In altri termini, a caratterizzare la concussione è dunque il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, mentre nell'induzione il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o funzione, fa leva piuttosto sulla sua posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 8695/13)

● La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l'indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 16154/13)

● La condotta di induzione richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. (introdotto dalla legge n. 190 del 2012) è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'Incaricato di un pubblico servizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento ad una richiesta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ad istruire una pratica per l'ottenimento di contributi comunitari, di pagare una percentuale del contributo per un celere e positivo accoglimento dell'istanza). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 17285/13)

● La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. Mentre la "condotta costrittiva" (art. 317 c.p.) consiste in una coazione psichica che, pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di

autodeterminazione del soggetto passivo, la "condotta induttiva" (art. 319 quater c.p.) si riferisce a ipotesi di pressione psichica sulla vittima più blande della costrizione (persuasione, ostruzionismo, silenzio antidoveroso), che sia pure non estrinsecandosi in minacce esplicite, convincono il privato a dare o promettere l'indebito ("induzione perpersuasione"); nonché a ipotesi in cui il privato sia determinato a dare promettere l'indebito da un comportamento fraudolento o ingannatorio del oggetto pubblico e endo però consapevole del carattere indebito della prestazione e sempre che egli non si possa sottrarre, se non a pena di conseguenze gravemente negative, alla indebita richiesta (cosiddetta induzione ingannatoria). (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepoltura). (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 18968/13)

● Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. . (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11942/13)

● La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio.Sia nella concussione che nell'induzione indebita alla base della pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità, del pubblico ufficiale, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, vi è una pressione psichica nei confronti del destinatario, dovendosi escludere che rientrino nell'ambito di operatività di entrambi i reati le condotte di vera e propria violenza fisica, le quali possono eventualmente integrare gli estremi di altri reati, estranei allo statuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11794/13)

● La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. n. 11944/13)

● Nel tentativo di verificare quali siano i criteri che permettono di distinguere la figura della concussione, prevista dal "nuovo" art. 317 c.p., da quella della induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'introdotto art. 319 quater, nella giurisprudenza di questa Corte si sono delineati tre differenti indirizzi interpretativi. Sussiste, dunque, un contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.., giustifica la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte, chiamata a decidere la seguente questione: "quali

siano i presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito ed introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione") e quali gli elementi di distinzione delle relative fattispecie incriminatrici". (artt. 317, 319 quater cp) (Cass. Ordinanza n. 20430/13)

*Segue:* **RAPPORTI CON ALTRI REATI — ART. 317**

● Prospettare di stendere un velo sulle denunciate inadempienze fiscali di un soggetto (che avrebbero prodotto accertamenti pluriennali) in cambio di un "compenso" risolutore possibile - in forza della posizione rivestita nella Pubblica Amministrazione - da corrispondere al pubblico ufficiale integra l'ipotesi di concussione per costrizione e non induzione. (artt. 317, 319 quater cp) (Cass.28431/13)

*Segue:* **RAPPORTI CON ALTRI REATI — ARTT. 317-318**

● Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 cod. pen. o di induzione ex art. 319 quater cod. pen. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). (artt. 317, 318, 319 quater c.p.) (Cass. n. 11946/13)

**FATTISPECIE**

● Integra l'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere danaro la condotta dell'imputato che, quale componente della commissione zonale del CONI delegata al rilascio delle concessioni di ricevitoria Totocalcio, abusando della qualità e in particolare del suo potere di voto nel rilascio delle concessioni e nell'influenza esercitata sugli altri componenti della commissione, induce alcuni esercenti pubblici a consegnargli denaro non dovuto, rappresentando loro che la dazione è l'unico mezzo per ottenere la concessione, già più volte richiesta dagli interessati e mai ottenuta, allorchè non vi sia alcuna minaccia diretta o indiretta, bensì una esclusiva persuasione da parte delle stesso. (art 319 quater cp) (Cass. n. 28412/13)

# Art. 322

**RAPPORTI CON ALTRI REATI: ART 318 CP**

● Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322 cod. pen., come sostituite dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, si pongono in rapporto di continuità normativa con le previgenti disposizioni contenute nei medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme nella parte in cui puniscono quei comportamenti che hanno assunto rilevanza penale a seguito dell'introduzione della fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. Pen. (artt. 318, 322 cp) (Cass. n. 11792/13)

# Art. 322 ter

**NATURA GIURIDICA**

● La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, sicché la stessa va disposta in via principale nei confronti del soggetto che ha commesso il reato; non deve, peraltro, sussistere un rapporto di necessaria pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablatoria ed il reato, essendo sufficiente che i beni di cui viene disposta la confisca, e preliminarmente il sequestro, corrispondano per valore al prezzo e, nel caso delle violazioni tributarie, al profitto del reato a nulla rilevando il fatto che tale profitto sia andato a beneficio di un soggetto diverso dall'autore dell'illecito (artt 240, 322 ter cp) (Cass. n. 36927/13)

● L'istituto della confisca, il cui contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, può presentarsi con varia natura giuridica, in quanto essa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione

di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. In particolare, mentre la confisca prevista dall'art. 240 c.p. ha natura di misura di sicurezza, quella prevista anche per equivalente dall'art. 322 ter c.p. viene ad assumere carattere eminentemente sanzionatorio, giacché viene ad assolvere a una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Proprio dalla rilevata natura sanzionatoria della confisca ex art. 322 ter c.p. discende l'impossibilità di applicazione retroattiva a fatti anteriormente commessi: ciò dovendolo desumere, oltre che dall'art. 15 l. 29 settembre 2000 n. 300, dall'art. 25 Cost. nonché dall'art. 7, comma 1, seconda parte, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro adottato a fini di confisca ex art. 322 ter c.p., sul rilievo che i fatti oggetto di indagine erano stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della l. 24 dicembre 2007 n. 244, il cui art. 1, comma 143, tale forma di confisca per equivalente aveva esteso ai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74). (Cass. n. 39172/08).

### Nozione di proprietà

● La nozione penalistica di proprietà, ai fini dell'interpretazione della norma sulla confisca per equivalente, si identifica nella disponibilità, da parte dell'indagato, del bene, anche qualora questo sia formalmente intestato a terzi estranei. (art 322 ter cp) (Cass. n. 24530/13)

### Limiti

● La confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. (come anche il prodromico sequestro preventivo) può essere disposta solo nei limiti del valore corrispondente al profitto illecitamente lucrato. Ne deriva, nel caso di corruzione funzionale all'illegittima aggiudicazione di un appalto, che tale profitto non può identificarsi con l'intero valore dell'appalto, bensì con la sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore consegue in forza del suo comportamento illecito, dal quale quindi va scorporato il costo delle prestazioni effettivamente fornite all'amministrazione e di cui questa ha definitivamente beneficiato; dovendosi altresì tenere conto che l'illecito vantaggio economico non deriva dalla mera aggiudicazione dell'appalto ma occorre a tal fine l'effettivo affidamento e svolgimento dei lavori e la riscossione del pagamento da parte del corruttore (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio il sequestro preventivo adottato sui beni dell'indagato, invitando il giudice di merito a meglio individuare, ai fini del sequestro, l'effettivo valore assoggettabile alla misura). (art 322 ter cp) (Cass. n. 4297/13)

### Ambito di applicazione: Reati tributari

● La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall'art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata. (art 322 ter cp) (**Sezioni Unite** n.18374/13)

● In tema di reati tributari, è compito del giudice determinare l'importo sequestrabile a fini di successiva confisca per equivalente, nel caso riducendolo proporzionalmente, nel caso in cui risulti dimostrato un minor importo dell'imposta evasa. (art 322 ter cp) (Cass. n. 7078/13)

● In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le

modifiche apportate all'art. 322 ter c.p. dalla l. n. 190 del 2012). (art 322 ter cp) (Cass. n. 23108/13)

### Ambito di applicazione: Reati tributari

● In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria. (art. 322 ter cp) (Cass. n. 9578/13)

### Fattispecie

● La confisca ex art. 322 ter c.p. non può disporsi in pregiudizio di persona estranea al reato, potendo riguardare solo i beni nella "disponibilità" del colpevole, dovendosi intendere tale "disponibilità" come "signoria di fatto" sulla cosa, denotante un rapporto con la cosa "uti dominus": ne deriva che non può assoggettarsi a confisca il bene di cui il colpevole disponga solo in forza di contratto di leasing, perché nel leasing, sia finanziario che traslativo, la proprietà del bene resta in capo al concedente fino al pagamento dell'ultima rata, con il quale soltanto si realizza il trasferimento della proprietà dal concedente all'utilizzatore. Per l'effetto, ove si operasse la confisca di un bene in corso di contratto di leasing si determinerebbe un reale pregiudizio in danno di un terzo che, fino a prova contraria, è persona del tutto estranea al reato. (art. 322 ter cp) (Cass. n. 4297/13)

● Il profitto, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322 ter c.p., è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico. Ne deriva che, nella specifica ipotesi di contratto di fornitura di beni o di servizi in favore della pubblica amministrazione, viziato all'origine da illiceità penale, il privato che adempia agli obblighi contrattuali ha diritto al relativo corrispettivo e occorre pertanto verificare attentamente, onde evitare un'ingiusta duplicazione del sacrificio economico imposto al soggetto responsabile dell'illecito, se l'Amministrazione pubblica abbia tratto una qualche utilità dalla prestazione del privato. Laddove poi dalle risultanze degli accertamenti espletati non dovessero emergere elementi significativi in ordine ai profili appena delineati, il giudice di merito è tenuto a trame le conseguenze il tema di illegittimità del sequestro preventivo adottato senza un adeguato supporto giustificativo. (art. 322 ter cp) (Cass. n. 28839/13)

● L'esistenza di ipoteca gravante sul bene a tutela dei diritti dei terzi non ostacola il sequestro per equivalente, operando i generali principi in tema di rapporto fra i titoli dei creditori, cui si farà ricorso per determinare la destinazione del bene nell'ipotesi che tra i diversi titoli insorga un effettivo conflitto (art. 322 ter cp) (Cass. n. 28145/13)

● In caso di impossibilità di disporre il sequestro preventivo in via diretta sulle somme costituenti il profitto del reato di omesso versamento delle ritenute fiscali, perché la società debitrice è stata dichiarata fallita, è esente da censura il provvedimento di sequestro per equivalente che abbia a oggetto il patrimonio personale del legale rappresentante della società in questione. (art. 322 ter cp) (Cass. n. 10682/13)

● É legittimo il sequestro che abbia colpito i beni della persona fisica anziché i beni sociali, in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per violazioni finanziarie commesse dal suo legale rappresentante. (art. 322 ter cp) (Cass. n. 24519/13)

● Una persona giuridica ha un patrimonio giuridico distinto dal suo amministratore, pertanto, pur non potendosi escludere che le condotte omissive poste in essere dal rappresentante legale della medesima siano state realizzate a vantaggio e nell'interesse della stessa, non può essere chiamata a rispondere per tali reati, poiché nessuna fonte di legislazione primaria prevede tale responsabilità (cassato, nella specie, il provvedimento con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equiva-

lente dei beni di una società a responsabilità limitata, il cui amministratore/rappresentante legale si era reso colpevole di reiterata evasione contributiva per i dipendenti a carico e di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ex art. 10 e 10 bis d.lg. n. 74 del 2000). (art. 322 ter cp) (Cass. n. 9576/13)

### Rapporto tra l'art 322 *ter* e l'art 240 cp

● La relazione tra le formule normative "è sempre ordinata" dell'art. 322-ter c.p. e quella "può ordinare" dell'art. 240 c.p. va intesa nel senso che l'avverbio "sempre" è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, non a prevedere la confisca sia in assenza che in presenza di condanna. (artt 240, 322 ter cp) (Cass. n. 6247/13)

## Art. 323

### Condotta

● Non sussiste il delitto di abuso di ufficio quando la condotta del pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di fuori dello svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in contrasto di interessi con l'attività di istituto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato con riferimento ad attività di consulenza privata, praticata da un pubblico ufficiale al di fuori dell'ufficio). (art,.323 cp) (Cass. n. 1269/13)

### Elemento ma*ter*iale: doppia ingiustizia

● Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna di un assessore comunale che aveva votato, disattendendo l'obbligo di astenersi, una delibera di giunta concernente l'erogazione, a favore di un'associazione presieduta da un familiare, di un contributo superiore al limite previsto dal regolamento comunale). (art. 323 cp) (Cass. n. 1733/13)

● Ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio è necessario il requisito della c.d. doppia ingiustizia: deve essere ingiusta la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e il vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. (art. 323 cp) (Cass. n. 17345/13)

### Violazione di legge o regolamento

● In tema di abuso d'ufficio, la violazione di legge cui fa riferimento l'art. 323 c.p. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione (Fattispecie relativa al rinvio strumentale dell'adunanza del Consiglio Comunale allo scopo di impedire l'insediamento di tre consiglieri dichiarati eletti a seguito di pronunzia del giudice amministrativo e di consentire la abusiva permanenza nello stesso Consiglio di quelli sostituiti). (art. 323 cp) (Cass. n. 43789/12)

● In tema di abuso di ufficio, i "regolamenti" la cui violazione integra la condotta delittuosa sono quelli adottati secondo il modello previsto dalla legge 23 agosto 1988 n. 400 e quelli che trovino fondamento in ogni altra disposizione di legge che attribuisca ad un organo il potere di adottare atti amministrativi a carattere generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare la condotta di abuso d'ufficio la violazione delle prescrizioni dettate dal comandante del porto di Barletta attinenti alla sicurezza portuale, in quanto espressione del potere riconosciutogli dall'art. 81 del codice della navigazione e dall'art. 59 del relativo regolamento). (art. 323 cp) (Cass. n. 43476/12)

### Casi non previsti specificamente dalla legge

● In tema di abuso d'ufficio, non può riconoscersi alcuna efficacia, in ordine alla esclusione della penale responsabilità dell'imputato, al fatto che il pubblico amministratore abbia rilasciato una concessione edilizia che costituisca variante di precedente concessione, anch'essa illegittima. non vale ad escludere il dolo intenzionale previsto dal delitto di cui all'art. 323 c.p. la circostanza

per cui il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare, con la condotta incriminata, un interesse pubblico, qualora l'autore del reato non sia preposto alla cura dell'interesse in questione (fattispecie relativa alla condanna del responsabile del servizio lavori pubblici di un comune veniva che aveva rilasciato, in violazione delle N.T.A. del P.R.G. del predetto comune, una concessione in sanatoria relativa a precedenti interventi edilizi effettuati dal beneficiario in totale difformità dal permesso di costruire). (art. 323 cp) (Cass.n 19501/13)

● La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi: pertanto l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato a operare, una specifica disciplina dell'astensione ovvero quando, sussistendo una specifica disciplina, questa riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente Peraltro.ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato. (art. 323 cp) (Cass.n 14457/13)

● Allorquando l'abuso di ufficio si concreti nella violazione del dovere di astensione, non è necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l'elemento materiale del reato (confermato, nella specie, il sequestro probatorio delle scritture dell'indagata presidente di un consiglio comunale, utili per verificare la sussistenza del presupposto fattuale dell'aver fornito, non astenendosi dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito. La Corte ha specificato che il sequestro in questione trova la sua formale giustificazione nella necessità di verificare, per la configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa, la sussistenza del presupposto fattuale dell'aver fornito, non astenendosi dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito; il contributo, infatti, si ritiene comunque fornito, a prescindere dall'accertamento a posteriori della sua effettiva incidenza). (art. 323 cp) (Cass.n 19541/13)

### Elemento soggettivo

● In tema di abuso d'ufficio, il dolo intenzionale che non è escluso dalla finalità pubblica perseguita dall'agente, non sussiste quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha reputato corretta la reiezione del ricorso della parte civile da parte della Corte d'Appello per mancata specificazione della prevalente intenzione del pubblico ufficiale di favorire se stesso o di recare indebiti vantaggi a terzi). (art. 323 cp) (Cass. n. 13735/13)

● In tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un'amministrazione comunale non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell'abuso di ufficio). (art. 323 cp) (Cass. n. 21192/13)

### Fattispecie: Obbligo astensione magistrati

● In materia di illecito disciplinare non rileva, ai fini dell'applicazione - ex art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - della misura cautelare del trasferimento d'ufficio di un magistrato, la duplice circostanza, da un lato, che l'incolpato fosse a conoscenza o condividesse il consolidato orientamento della giurisprudenziale secondo cui, ai fini disciplinari, l'obbligo generale di astensione si configura prescindendo dall'applicazione dell'art. 52 cod. proc. pen., basandosi invece sulla disciplina sostanziale di cui all'art. 323 cod. pen., nonché, dall'altro, che taluno degli atti in relazione al quale è stato ravvisato il dovere di astenersi si presentasse di mera natura organizzativa e non strettamente giurisdizionale. In particolare, in relazione a tale secondo profilo, le esigenze di distacco, correttezza e imparzialità che devono assistere, soprattutto in termini di immagine, l'esercizio di tutte le funzioni giudiziarie "lato sensu" intese, comportano che il magistrato debba restare estraneo al compimento di atti destinati ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'andamento e la conduzione del procedimento. (Nella specie, si è ritenuto l'obbligo di astensione violato per avere il capo di un ufficio di Procura della Repubblica apposto il visto sull'atto determinativo di una misura cautelare, a carico di taluni indagati per reati commessi in danno della società in cui il congiunto del magistrato rivestiva un'importante carica dirigenziale, e per avere affiancato, nella conduzione di indagini nelle quali il predetto congiunto rivestiva le qualità di indagato e di persona offesa, ai sostituti già titolari altri magistrati dell'ufficio ed, infine, per avere apposto un "visto di congruità" sulla liquidazione, sempre in favore del medesimo congiunto, di un compenso peritale di rilevante importo) (art. 323) (Cass. n. 5942/13)

### Fattispecie

● La nomina di parenti membri del proprio staff che siano privi di requisiti soggettivi non è solo censurabile per il Sindaco di un Comune come familismo amorale ma anche come reato di abuso d'ufficio perché comporta uno scollamento rispetto al fine di perseguire l'interesse pubblico. (art. 323) (Cass. n. 25859/13)

● Non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del parlamentare che, con "raccomandazioni" anche articolate ed insistenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di competenza del loro ufficio, in quanto l'abuso richiesto dall'art. 323 cod. pen. deve realizzarsi attraverso l'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita, la quale, per i membri del Parlamento, si estrinseca unicamente negli atti tipici svolti all'interno degli organi dell'Istituzione o dei gruppi, ma non anche in altre attività, sebbene alle prime latamente connesse. (art. 323) (Cass. n. 5895/13)

● Integra l'ipotesi di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio per uso improprio di veicoli di servizio la condotta di chi, in presenza di una delibera regolamentare immediatamente efficace che ne fa divieto, non vi da immediata attuazione (annullata, nella specie, la sentenza di proscioglimento nei confronti di un comandante della Polizia che aveva permesso l'utilizzo di auto di servizio per scopi privati, e specificatamente nel percorso casa-lavoro e quindi parcheggiate nel domicilio privato dei pubblici ufficiali, pur in presenza di una esplicita delibera che vietava tale uso). (art. 323) (Cass. n. 42177/12)

### Rapporti con altri reati

● È ammissibile il concorso formale tra il reato di abuso d'ufficio e quello di indebite elargizioni in periodo elettorale previsto dall'art. 95 del t.u. per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme e la coincidenza solo parziale delle condotte da esse rispettivamente previste. (artt. 15, 323 , 81 cp) (Cass. n. 1153/13)

## Art. 326

### Condotta offensiva

● In tema di violazione del segreto di ufficio, l'utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio non integra un comportamento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato impossibile, poiché la fattispecie pre-

vista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen., è posta anche tutela dell'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione). (art. 326 c.p.) (Cass. n. 9726/13)

**Profitto non patrimoniale**

● Nel reato di utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio, il profitto non patrimoniale perseguito può essere integrato anche dall'utilità consistente nel consentire a terzi l'elusione di controlli previsti dalla legge. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione). (art. 326 c.p.) (Cass. n. 9726/13)

**Rapporto con altri reati**

● La condotta di utilizzazione di notizie di ufficio che devono rimanere segrete integra il solo reato previsto dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. e non anche quello di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il più generale trattamento di dati personali in violazione delle prescrizioni del citato D.Lgs. ed è fattispecie residuale rispetto ad illeciti più gravi per effetto della clausola di riserva contenuta nella disposizione che lo contempla. (art. 326 c.p.) (Cass. n. 9726/13)

**Fattispecie**

● Non si può riconoscere valore di segreto di ufficio alla sola informazione dell'essere stata svolta una comune attività di verifica per un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto; infatti si tratta di attività assolutamente ordinaria svolta a campione e/o per categorie di contribuenti, e che viene normalmente disposta, per ovvia tutela del contribuente, in base a criteri automatici e casuali (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato nella condotta di un donna, addetta alla Agenzia delle Entrate che aveva comunicato al marito il particolare evento accaduto durante l'espletamento della sua attività lavorativa, ovvero di aver subito un'aggressione verbale con minaccia di ritorsioni da parte di un contribuente scontento per il mancato accoglimento delle proprie osservazioni rispetto ad una verifica fiscale). (art 326 cp) (Cass. n. 19212/13)

● Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione delle generalità e dei dati personali identificativi del titolare di un'utenza mobile da parte del dipendente di una società di gestione di servizi telefonici. Il dipendente di una società di gestione di servizi telefonici riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio). (art 326 cp) (Cass. n. 7370/13)

## Art. 328

**Interesse tutelato e persona offesa del reato**

● Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto; per tali ragioni, il soggetto privato assume la posizione di persona offesa dal reato. La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che l'imputato non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; tale discrezionalità tecnica, valutabile dal giudice, non deve tuttavia trasmodare in arbitrio, quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza. (art 328 cp) (Cass. n. 19759/13)

### Elemento oggettivo: atto d'ufficio

● L'atto di ufficio che deve essere compiuto senza ritardo per ragione di giustizia è qualunque provvedimento o ordine autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del p.m. o della polizia giudiziaria (assolto, nella specie, il vigile urbano che si era rifiutato di adempiere un atto del suo ufficio nei confronti della direzione provinciale del Lavoro, che aveva richiesto e sollecitato più volte la notifica di diffide accertative; gli atti trasmessi dalla Dpl non attengono a una ragione di giustizia). (art 328 cp) (Cass. n. 16567/13)

### Elemento oggettivo: indifferibilità

● Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), l'indifferibilità deve essere accertata in base all'esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l'assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l'atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall'affidamento dell'incarico, di eseguire un supplemento di perizia). (art 328 cp) (Cass. n. 47531/12)

### Fattispecie (primo comma)

● Risponde di rifiuto di atti d'ufficio il responsabile dell'ufficio tecnico che non si attiva per predisporre segnaletica informativa circa lo stato di dissesto di una strada, pur avendone conoscenza anche indiretta. (art 328 cp) (Cass. n. 33235/13)

### Fattispecie (primo comma): Medici

● Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del medico preposto al servizio "118" che non eserciti la propria valutazione discrezionale del requisito dell'urgenza dell'atto, omettendo di formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal protocollo dell'azienda ospedaliera (cd."Triage") e di inviare la richiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure operative previste per il relativo servizio. (art 328 cp) (Cass. n. 19759/13)

● L'urgenza e il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale a prestare la propria opera si configurano in termini formali e pertanto il sanitario interpellato non può sindacare a distanza la necessità e l'urgenza della chiamata, affermando che, a suo giudizio, non sussisterebbero i presupposti dell'emergenza (confermata la condanna per rifiuto di atti d'ufficio emessa nei confronti di un medico, in quanto, in qualità di primo reperibile, non si era recato in ospedale a prestare la propria opera nonostante fosse stato sollecitato telefonicamente più volte). (art 328 cp) (Cass. n. 12376/13)

● Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall'art. 9 legge 22 maggio 1978 n. 194, all'esercizio di tale facoltà. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza è limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti"). (art 328 cp) (Cass. n. 14979/13)

### Fattispecie: Sindaco

● L'art. 54 del d.lg. n. 267 del 2000, attribuendo al sindaco un generale potere extra ordinem per far fronte a tutti i casi di urgenza e necessità in ambito locale, ha assegnato a tale organo comunale funzioni dirette di ufficiale del Governo, nell'esercizio delle quali può adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti,

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (annullata con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di due sindaci, accusati di omissione di atti d'ufficio, i quali, dopo aver disposto con ordinanza l'inagibilità di un fabbricato condominiale, avevano omesso di adottare tutte le misure indifferibili ed urgenti dirette ad assicurare l'effettiva tutela della pubblica incolumità, impedendo concretamente l'accesso del condomini in quell'edificio. Bocciata la tesi del giudice dell'udienza preliminare, secondo cui ai due sindaci non poteva essere mosso alcun rimprovero dato che gli stessi erano mero organo di indirizzo politico ed a loro non competeva di dare attuazione a quella ordinanza, attività questa spettante ai responsabili dell'ufficio tecnico comunale). (art 328 cp) (Cass. n. 14761/13)

## Art. 334

### Segue: rapporti con altri reati — Art 314 cp

● Integra il delitto di peculato d'uso la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, dal custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in concorso o nell'interesse di quest'ultimo. (La Corte ha escluso potesse applicarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza 28 ottobre 2010, Pg app. Napoli in proc. d.l., in forza del quale la condotta del proprietario e/o custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo che circoli abusivamente con lo stesso integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, c. strad. e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p.: secondo la Cassazione, infatti, la decisione delle Sezioni Unite rileverebbe per il solo caso in cui sussista una relazione in qualche modo personale, diretta o indiretta che sia, tra la titolarità del bene sequestrato, cui si riferisce la violazione, e l'autore della condotta di abusiva circolazione, dovendosi applicare, pertanto, solo nel caso della condotta del proprietario o in quello della condotta del custode che abbia agito con il consenso o nell'interesse del primo, ma non nel caso in cui il custode agisce per proprio interesse, abusando della sua qualifica pubblicistica). (artt. 314, 334 cp) (Cass. n. 43474/13)

## Art. 336

### Fattispecie

● Non integra il reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) la condotta dell'imputato che, simulando il gesto di sparare con una pistola, si punta il dito indice con il pollice sollevato alla fronte per costringere il P.U. ad omettere un atto di ufficio/di servizio ed in particolare un atto di perquisizione all'interno dell'abitazione della sua abitazione (art 336 cp) (Cass. n. 16579/13)

### Rapporti con altri reati

● Integra il delitto di ingiuria e non quelli previsti dagli artt. 336 o 337 cod. pen. il profferire all'indirizzo di agenti di polizia intenti a compiere il proprio dovere una frase dall'apparente contenuto minaccioso di un male non concretamente realizzabile ma tale da integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di disprezzo.. (artt. 336, 337, 594, 612 cp) (Cass. n. 13374/13)

## Art. 337

### Rapporti con altri reati: lesioni

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio e non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali. Di conseguenza, in quest'ultimo caso, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. (artt. 337, 582 cp) (Cass. n. 24554/13)

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato

dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui la condotta di resistenza non si era esaurita nella commissione del delitto di lesioni personali in danno dei Carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi, ma si era sostanziata anche nella guida spericolata lungo strade cittadine e nell'investimento di un altro militare). (artt 337, 582, 61 cp) (Cass. n. 7195/13)

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può assorbire soltanto il minimo di violenza che si estrinsechi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale il quale stia compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tale limite, cagionino al medesimo lesioni personali. (La Corte ha affermato che in tale ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello previsto e punito dall'art. 337 c.p.). (artt 337, 582, 61 cp) (Cass. n. 1420/13)

● Non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato il fatto ai sensi degli art. 594 e 612 c.p.). (artt 337, 594, 612 cp) (Cass. n. 10136/13)

### Rapporti con altri reati: ingiuria

● Integra il delitto di ingiuria e non quelli previsti dagli artt. 336 o 337 cod. pen. il profferire all'indirizzo di agenti di polizia intenti a compiere il proprio dovere una frase dall'apparente contenuto minaccioso di un male non concretamente realizzabile ma tale da integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di disprezzo. (artt. 336, 337, 594, 612 cp) (Cass. n. 13374/13)

### Rapporti con altri reati

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) può essere integrato anche da una condotta ingiuriosa nei confronti del soggetto passivo quando essa, lungi dal rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, riveli la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e risulti chiaro il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate. (artt. 337, 341 bis cp) (Cass. n. 1737/13)

## Art. 340

### Elemento oggettivo

● La configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico (art. 340 c.p.) richiede che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad una alterazione del suo funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso, tanto da alterarne la concreta operatività globale. (art. 340 c.p.) (Cass. n. 28716/13)

● Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività (nella specie, l'interruzione dell'attività lavorativa riguardava l'ufficio della Magistratura delle acque e si verificò a partire dal momento in cui gli impiegati presenti - su richiesta della Polizia - dovettero sgomberare l'edificio prima del normale orario di chiusura degli uffici; la suddetta interruzione fu univocamente causata dal comportamento degli imputati occupanti, che avevano reso necessario l'intervento della forza pubblica, non avendo voluto desistere autonomamente dall'occupazione) (art. 340 c.p.) (Cass. n. 1630/13)

### Fattispecie

● Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 cod. pen.) l'ingiustificato inadempimento delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del titolare di una farmacia in turno di reperibilità. (art 340 c.p.) (Cass. n. 46755/12)

## Art. 341 bis

### Rapporti con altri reati

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) può essere integrato anche da una condotta ingiuriosa nei confronti del

soggetto passivo quando essa, lungi dal rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, riveli la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e risulti chiaro il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate. (artt. 337, 341 bis cp) (Cass. n. 1737/13)

## Art. 346

### Rapporti con altri reati

● Per la sussistenza del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. non è necessario - a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. - che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente anche che ne sia preannunciata la sua disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso terzi, sia pubblici funzionari che privati. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. nei confronti di persona che si era fatta dare una somma di denaro con il pretesto di doverla consegnare ad un ufficiale giudiziario perché si adoperasse, tramite sue conoscenze, per ottenere un'assunzione presso una società privata). (artt. 346, 346 bis cp) (Cass. n. 17941/13)

## Art. 346 bis

### Configurabilità

● Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato. (artt 317, 318, 319, 319 quater, 346 bis cp) (Cass. n. 11808/13)

### Rapporti con altri reati

● Per la sussistenza del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. non è necessario - a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. - che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente anche che ne sia preannunciata la sua disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso terzi, sia pubblici funzionari che privati. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. nei confronti di persona che si era fatta dare una somma di denaro con il pretesto di doverla consegnare ad un ufficiale giudiziario perché si adoperasse, tramite sue conoscenze, per ottenere un'assunzione presso una società privata). (artt. 346, 346 bis cp) (Cass. n. 17941/13)

## Art. 347

### Condotta

● Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato con riguardo all'impiego di personale per il controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi finalizzato anche alla tutela dell'incolumità dei presenti. (art 347 cp) (Cass. n. 4159/13)

### Fattispecie

● Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del consigliere comunale che partecipi alle sedute del Consiglio nonostante l'intervenuta conoscenza del provvedimento amministrativo che lo abbia dichiarato decaduto dalla carica, sebbene non avvenuta nelle forme della notificazione. (art 347 cp) (Cass. n. 43789/12)

## Art. 348

### Interesse tutelato

● L'interesse tutelato dal reato previsto dall'art. 348 c.p. riguarda in via diretta e immediata solo la pubblica amministrazione. Tale condotta può coinvolgere di riflesso gli interessi professionali delle categorie coinvolte, ma non certo i privati cittadini, che possono costituire solo dei possibili danneggiati

e non delle persone offese dal reato in questione. (art 348 cp) (Cass. n. 45626/12)

### Fattispecie: Medici

● Risponde di concorso in esercizio abusivo della professione il titolare dello studio medico che tollera la collaborazione su attività per cui è richiesta l'abilitazione a persone sprovviste della stessa. (art 348 cp) (Cass. n. 21220/13)

### Fattispecie: Scienze dell'alimentazione

● Lo svolgimento in maniera sistematica di attività quali la qualificazione dei bisogni nutritivi, la verifica di corretta assunzione di alimenti, il controllo su intolleranze alimentari, azioni tutte precedute da anamnesi e richieste di esami del sangue, oggetto poi di interpretazione e sulla base dei quali vengono redatti i programmi alimentari evidenziano lo svolgimento della complessiva attività riservata all'esperto in scienza dell'alimentazione (confermata la condanna nei confronti dei responsabili di un centro estetico che, pur non essendo medici dietisti, avevano posto in essere attività tipiche di tale figura). (art 348 cp) (Cass. n. 15006/13)

### Fattispecie: Commercialista

● In tema di esercizio abusivo della professione di commercialista, la circostanza che materialmente il contratto di consulenza sia stato conferito alla società riconducibile all'imputato, non esclude l'esercizio abusivo della professione, posto che, da un canto proprio il titolo professionale era stato evocato alla persona offesa all'atto del conferimento del mandato, né risultava in alcun modo dedotto che di fatto la società si servisse di professionisti abilitati al fine di svolgere le funzioni conferitegli. (art 348 cp) (Cass. n. 18214/13)

### Fattispecie: Consulente del lavoro

● Integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell'art. 1 comma 4 l. 11 gennaio 1979 n. 12 senza possibilità di delega a terzi. (art 348 cp) (Cass. n. 9725/13)

## Art. 351

### Elemento soggettivo

● Affinchè sia integrato il reato di violazione della pubblica custodia di cose o atti è sufficiente la sussistenza del dolo generico, non richiedendosi, per il suo perfezionamento, la specifica finalità di sottrarre o disperdere il bene. (art 351 cp) (Cass. n. 2278/13)

## Art. 353

### Configurabilità

● Il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato con la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte. Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara. (Fattispecie di ritenuta sussistenza dell'illecito, in cui lo scambio di informazioni tra più imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l'esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l'individuazione dell'aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolarità della competizione). (art 353 cp) (Cass. n. 12821/13)

### Elemento soggettivo dei concorrenti

● Nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione, e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal col-

legamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto alterando il normale gioco della concorrenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini in questione, l'affermazione della rilevanza del collegamento di fatto tra le imprese, non è in contrasto con il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07, secondo cui la P.A. non può escludere automaticamente dalla gara le imprese che risultano collegate da un rapporto formale di controllo, ma deve effettuare una verifica dell'impatto concreto di tale legame sulla procedura). (art. 353 cp) (Cass. n. 7376/13)

### Rapporti con altri reati

● I reati di concussione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere tra loro, trattandosi di illeciti che hanno una diversa obiettività giuridica, tutelando il primo l'interesse della p.a. con riferimento al prestigio, alla correttezza e alla probità dei pubblici funzionari, e il secondo l'interesse alla libera formazion e delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. (art. 353 cp) (Cass. n. 11794/13)

### Fattispecie

● Il provvedimento del pubblico ufficiale che, disponendo l'affidamento diretto di opere da eseguire nell'interesse della pubblica amministrazione, eluda il regolare procedimento di scelta del contraente, pur se frutto di accordi collusivi, non integra il delitto di turbata libertà degli incanti mancando il dato dell'esistenza di una gara. (art. 353 cp) (Cass. n. 43800/13)

## Art. 358

### Fattispecie

● Il Ctu nominato in un giudizio arbitrale non ha la qualità né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, dal momento che ha una funzione ausiliaria in un procedimento di natura privatistica: non è pertanto configurabile il reato di corruzione. (art 358 cp) (Cass. n. 5901/13)

## Art. 367

### Configurabilità

● La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 c.p. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, ed è quindi sufficiente anche una comunicazione telefonica. (art 367 cp) (Cass. n. 48440/12)

## Art. 368

### Reato di pericolo

● La calunnia è un reato di pericolo che si realizza con una condotta tale da creare il concreto rischio di inizio di un'indagine, sia che venga realizzata con una falsa denunzia che con simulazione di tracce del reato (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato per la condotta dell'imputato che aveva contestato il verbale di infrazione riferendo ai vigili di non aver commesso il fatto e con motivazione falsa, attuando abuso di potere, atteso che non era riscontrabile il dolo richiesto dalla fattispecie, vista la genericità e l'atecnicità della breve espressione, compatibile con una stizzita protesta per la sanzione applicata). (art. 368 cp) (Cass. n. 21204/13)

### Elemento soggettivo

● Perché si realizzi il dolo del reato di calunnia è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni. Va precisato che se, l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica, la omissione di tale verifica determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori; quando, invece, l'erroneo convincimento riguarda profili valutativi della situazione oggetto di accusa, non descritta in sé in termini radicalmente difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta,

è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia (nella specie, relativa all'accusa di calunnia rivolta ad un padre che con querela aveva incolpato la moglie di avergli negato, in violazione dell'ordinanza del Tribunale, gli incontri con la figlia minore, la Corte ha escluso la responsabilità dell'imputato, atteso che i difficili rapporti tra i coniugi avevano tratto in inganno l'uomo). (art. 368 cp) (Cass. n. 27729/13)

● In tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'elemento soggettivo può ritenersi integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione). (art. 368 cp) (Cass. n. 25149/13)

● In tema di calunnia, l'individuazione dell'elemento soggettivo - cioè la consapevolezza da parte del denunciante della innocenza del calunniato - è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (art. 368 cp) (Cass. n. 4283/13)

### Fattispecie

● Sussiste l'ipotesi di calunnia nella condotta del marito separato che accusa la moglie di violazione di domicilio, per essersi quest'ultima introdotta nella casa coniugale affida all'uomo, allorchè egli ometta di riferire la sussistenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva revocato l'assegnazione in via esclusiva dell'immobile all'uomo, in quanto la falsa accusa, elemento costitutivo della calunnia, può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dal suo reale contesto e connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti. (art. 368 cp) (Cass. n. 30350/13)

● Integra il delitto di tentata calunnia la condotta dell'imputato (nella specie, del reato di violenza sessuale) che redige una dichiarazione a falsa firma della vittima contenente la ritrattazione delle accuse a suo carico e la recapita nella cassetta delle lettere del suo difensore, risultando ampiamente prevedibile la successiva trasmissione del documento dall'avvocato all'autorità giudiziaria, anche in forza delle disposizioni che regolano il mandato difensivo. (art. 48, 56,368 cp) (Cass. n. 15007/13)

## Art. 372

### Elemento oggettivo

● Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post". (Nella specie, la S.C. ha affermato che detta valutazione va effettuata da parte del giudice sulla base di norme giuridiche e non anche mediante l'utilizzazione di massime di esperienza. (art 372 cp) (Cass. n. 4299/13)

● Ai fini della configurabilità del reato di falsa testimonianza, la pertinenza e la rilevanza della deposizione testimoniale vanno valutate con riferimento all'oggetto della prova per la quale la testimonianza falsa è stata resa e alla situazione esistente al momento in cui la stessa è stata assunta nel processo. Pertanto, il reato sussiste quando i fatti sui quali il testimone è chiamato a deporre siano pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, anche se in concreto si rivelino poi non influenti sul convincimento del giudice. (art. 372 cp) (Cass. n. 49971/12)

### *Segue:* Casi di non punibilità

● Ai sensi dell'art. 384 c.p., non è punibile per il reato di cui all'art. 372 e 369 c.p., chi renda falsa testimonianza per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia (o autocalunnia) precedentemente

commesso. (artt. 369,372,384 cp) (Cass. n. 30830/13)

● Nel giudizio di falsa testimonianza le minacce subìte dal teste, che hanno causato la mendace deposizione, debbono essere contestualizzate per valutarne il valore intimidatorio. La forza della prospettazione minacciosa va commisurata alla specifica caratura e allo spessore criminale dell'autore, quale espressa e ragionevolmente percepita nella psiche del destinatario, e alla non irreale evenienza della sua agevole pratica estrinsecazione. (art 372 cp) (Cass. n. 21092/13)

# Art. 378

### Condotta

● In tema di favoreggiamento personale, l'aiuto comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l'agente operi quando le investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di un parroco per l'accusa di favoreggiamento, avendo egli dissuaso la madre di una ragazzina dallo sporgere denuncia conto un terzo dopo la commissione da parte di quest'ultimo del delitto di cui all'art. 609 quater c.p.). (art. 378 cp) (Cass. n. 16391/13)

### Condotta omissiva

● Il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria (confermata la condanna nei confronti dell'imputato che sentito dai Carabinieri, aveva dichiarato di non voler indicare né il luogo né la persona da cui aveva acquistato sostanza stupefacente, così aiutando l'autore del reato di spaccio a eludere le investigazioni dell'Autorità). (art. 378 cp) (Cass. n. 30349/13)

### Elemento soggettivo

● Il reato di favoreggiamento consiste in una condotta "mirata" ad impedire/ostacolare le indagini, rispetto alla quale è sufficiente il dolo generico (esclusa nella specie l'ipotesi di favoreggiamento in capo all'imputato che aveva gettato a terra il quantitativo di eroina poco prima acquistato da altro soggetto ed aveva affermando in sede di sommarie informazioni testimoniali rese successivamente le seguenti parole "Durante il controllo che mi avete fatto poco fa, ho tirato fuori dalla tasca dei pantaloni due scontrini fiscali e li ho gettati a terra, non ho gettato a terra gli 0,136 grammi di eroina che avete sequestrato"). (art. 378 cp) (Cass. n. 21979/13)

### Fattispecie

● Non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna per favoreggiamento, con rinvio al giudice di merito per accertare l'eventuale sussistenza del delitto di omessa denuncia di reato, nel caso dell'appartenente alla polizia di stato che, dopo aver subito il furto, regolarmente denunciato, della propria autovettura, aveva, invece, omesso di denunciare una richiesta estorsiva avanzatagli per la restituzione dell'auto medesima). (art. 378 cp) (Cass. n. 15923/13)

● Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di chi, a seguito di un colloquio in carcere con una persona sottoposta a misura custodiale, si renda disponibile a consegnare fuori dell'istituto penitenziario una serie di messaggi scritti contenenti istruzioni finalizzate ad inquinare le dichiarazioni dei testi d'accusa, con indicazioni ai complici per lo svolgimento di attività inerenti alla consegna di armi. (art. 378 cp) (Cass. n. 10167/13)

# Art. 384

### Fattispecie: Art. 372 c.p.

● Ai sensi dell'art. 384 c.p., non è punibile per il reato di cui all'art. 372 e 369 c.p., chi renda falsa testimonianza per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia (o autocalunnia) precedentemente commesso. (artt. 369, 372, 384 cp) (Cass. n. 30830/13)

● Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso, posto che diversamente opinando si violerebbe il principio fondamentale "nemo tenetur se detegere", nel senso che colui che abbia tenuto una condotta illecita, chiamato poi a deporre come teste in ordine alla medesima condotta, sarebbe costretto a confessare l'illecito antecedentemente commesso. (art. 372 cp) (Cass. n. 12817/13)

### Segue: Falsa testimonianza e art. 384, comma secondo, cp

● Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone; ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (artt 384 cp, 210, 371, co 2 lett b) cpp) (Cass. n. 38858/07)

*In senso contrario:*

● La circostanza che la parte non abbia ancora la qualità di indagato non è rilevante al fine di considerarlo imputato in un procedimento connesso, dovendosi avere riguardo alla sua posizione sostanziale da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto (Cass. n. 48764/12)

## Art. 385

### Elemento soggettivo

● Non integra il reato di evasione, per carenza dell'elemento soggettivo, la condotta dell'imputato, in stato di arresto presso la propria abitazione, che esce dalla casa, ove si era creata una situazione per lui insostenibile di convivenza con i familiari, per recarsi dai Carabinieri. (art. 385 cp) (Cass. n. 25583/13)

### Fattispecie: Arresti domiciliari

● Non integra il reato di evasione dagli arresti domiciliari la condotta dell'imputato che, considerate le circostanze dei tutto peculiari del caso ovvero sindrome acuta e dolorosissima dell'ernia del disco in fase irritativa, impossibilità della madre, che gli praticava le iniezioni prescrittegli dal medico curante, a raggiungerlo nella sua adiacente abitazione, si allontana dal luogo di residenza per raggiungere la casa della madre, atteso che l'imputato non si trovava nelle condizioni di una consapevole e volontaria trasgressione al vincolo derivante dalla restrizione domiciliare. (art. 385 cp) (Cass. n. 16585/13)

● In tema di reato di evasione, le aree condominiali in genere, ivi compresi androni del palazzo in cui è sito l'abitazione in cui è agli arresti il soggetto attivo, non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione, non costituendo nè parte integrante nè pertinenza esclusiva di essa (confermata la condanna nei confronti dell'imputato scoperto mentre si trovava all'interno del condominio ove era sita la sua abitazione in cui era agli arresti domiciliari). (art. 385 cp) (Cass. n. 7780/13)

● Il reato di evasione non può escludersi, in caso di allontanamento dall'abitazione in cui il soggetto è in stato di restrizione domiciliare, invocando la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in detta situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno alla persona. (art. 385 cp) (Cass. n. 17910/13)

● In riferimento al reato di evasione, il fatto che l'imputato si stato cacciato da casa dalla convivente, con la quale intercorrevano dissapori e violenti litigi, non integra l'esimente dello stato di necessità. (art. 385 cp) (Cass. n. 46314/12)

## Art. 388

**Rapporto con altri reati: 388 secondo comma cp e 650 c.p.**

● La violazione del decreto di protezione familiare del giudice tutelare consistente nel divieto di avvicinarsi all'abitazione del coniuge e dei figli minorenni integra il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., e non già il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., versandosi in ipotesi di violazione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori ed atteso il carattere residuale del disposto dell'art. 650 c.p. (art. 388 comma 2 cp) (Cass. n. 9397/13)

## Art. 392

**Configurabilità**

● Per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è affatto necessario che il diritto oggetto della illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto (nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato che aveva demolito di una canna fumaria realizzata dalla persona offesa, ritenendo la pericolosità della stessa, anche nei confronti della locataria della propria abitazione). (artt 392 cp) (Cass. n. 13046/13)

## Art. 393

**Concorso — Rapporto con altri reati — Art. 629 c.p.**

● Va cassata, risultando illogica e immotivata relativamente all'elemento soggettivo del reato , la decisione dei giudici del merito che hanno qualificato la condotta del'imputato, che aveva minacciato di non restituire l'auto alla propria compagna se non avesse visto la restituzione di denaro prestato a suo tempo alla coppia dalla madre dell'uomo, come estorsiva e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorchè sia emerso dall'attività istruttoria, per esplicita ammissione della vittima, la convinzione in capo all'imputato della esistenza di una legittima pretesa risarcitoria nei confronti della persona offesa. (artt. 393, 629 cp) (Cass. n. 30990/13)

**Concorso — Rapporto con altri reati — Artt. 628, 629 c.p.**

● Non è ravvisabile il delitto di "ragion fattasi", ma quelli più gravi di rapina o di estorsione, ogni qualvolta la pretesa - nascendo da fatto illecito e non potendo comunque assumere la consistenza di un diritto - sia contra in ius (nella specie, relativa agli atti intimidatori posti in essere dal ricorrente, per esigere un credito derivante dalla fornitura di gasolio non pagato, secondo i giudici di legittimità, la minaccia si era estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio diritto, avendo la coartazione dell'altrui volontà assunto ex se i caratteri dell'ingiustizia, di conseguenza, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva). (artt. 393, 628, 629 cp) (Cass. n. 27328/13)

## Art. 411

**Fattispecie**

● Va confermata la condanna per sottrazione di cadavere in capo al sindaco, nonchè progettista e direttore dei lavori, che dispone la costruzione di una cappella sul luogo ove sia già presente una tomba, allorchè risulti che nelle sue qualità, lo stesso era a conoscenza della presenza la presenza della tomba prima degli scavi. (art. 411 cp) (Cass. n. 10231/13)

## Art. 416

**Prova del sodalizio**

● Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati. (Fattispecie in cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza a carico del componente di un gruppo composto da un numero di persone non ben identificato il cui programma era risultato essere specificamente diretto all'organizzazione unicamente di un furto nel "caveau" di una filiale della Banca d'Italia). (art 416 cp) (Cass. n. 9096/13)

### Configurabilità

● L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. (In motivazione la Corte ha ritenuto configurabile il requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso nella finalità dello stesso all'appropriazione di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o noleggio, da rivendere all'estero in modo da lucrarne il prezzo di vendita). (art 416 cp) (Cass. n. 16339/13)

● Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. (Fattispecie relativa alla sottrazione ed al procacciamento illecito della disponibilità di volumi e manoscritti d'interesse storico-artistico provenienti da una biblioteca statale, in cui la S.C. ha escluso il reato associativo, ritenendo sussistente un'ipotesi di concorso di persone nel reato). (artt. 110,416, 81 cp) (Cass. n. 19783/13)

● Ai fini della integrazione della fattispecie di associazione a delinquere, il fatto che l'attività criminosa abbia avuto una durata temporale limitata è circostanza del tutto irrilevante; non è necessario, infatti, che essa si sia protratta a lungo nel tempo, essendo sufficiente che il vincolo associativo non sia stato a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (la Corte si è così pronunciata riconoscendo la sussistenza di una struttura criminosa che approntava la falsa documentazione fiscale e reddituale, riferibile a fittizi datori di lavoro, al fine di allegarle alle domande di sanatoria dei permessi di soggiorno di soggetti extracomunitari). (art. 416 cp) (Cass. n. 29909/13)

### Partecipazione all'associazione

● L'assenza di una persona da un luogo in cui si sono realizzati reati fine rispetto a quello associativo non ne esclude la responsabilità, quando l'imputato abbia avuto un ruolo di natura organizzativa. (art. 416 cp) (Cass. n. 28731/13)

### Momento consumativo

● Il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, è quello in cui deve essere commesso il primo dei delitti programmati. (artt. 416,416 bis cp) (Cass. n. 7926/13)

### Fattispecie

● Allorché una Onlus, regolarmente costituita ed operante, non dia corso ad alcuna elargizione benefica in favore di soggetti bisognosi, ma si occupi unicamente di rimborsare spese asseritamente sostenute dai volontari che vi operano, può configurarsi, a carico dei beneficiari dei rimborsi e degli organismi dirigenti della organizzazione il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe. La natura degli elementi materiali del reato di truffa (artifici e raggiro e ingiusto profitto) può e deve essere provata alla luce delle risultanze degli atti di indagine e delle condotte concretamente poste in essere dagli agenti in relazione allo scopo dichiarato delle stesse. (art. 416 cp) (Cass. n. 35849/13)

● Costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura, quale quella di specie, che utilizzava la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone. (art. 416 cp) (Cass. n. 33179/13)

### Aggravante speciale

● La speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa. (artt. 416 bis cp) (**Sezioni Unite** n. 18374/13)

## Art. 416 bis

### Momento consumativo

● Il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, è quello in cui deve essere commesso il primo dei delitti programmati. (artt. 416,416 bis cp) (Cass. n. 7926/13)

### Fattispecie

● Sussiste l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa allorchè emerga l'esistenza di un rapporto di consapevole e volontaria collaborazione dell'imputato con l'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", attraverso un'attività di illecita interferenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, con reciproco vantaggio costituito, per l'imputato, dal conseguimento di commesse, e per il consorzio criminoso dal rafforzamento della propria capacità di influenza nello specifico settore imprenditoriale, con possibilità di indirizzarne le risorse al proprio interno, e dunque di accrescere, in definitiva, le proprie risorse economiche. (artt. 110,416 bis cp) (Cass. n. 30346/13)

### Fattispecie

● Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da contribuire ad accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale operante sul medesimo territorio. (artt.110, 416 bis cp) (Cass. n. 19191/13)

● Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione. (artt.110, 416 bis cp) (Cass. n. 8531/13)

● Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la condanna di un detenuto a carico del quale era emerso il solo dato dell'affidamento in lui riposto da altri sodali non detenuti). (art. 416 bis cp) (Cass. n. 6819/13)

## Art. 416 ter

### Scambio elettorale politico mafioso

● Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter c.p. ed è sanzionato ex art. 110 c.p. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis c.p. (artt. 110, 416 bis, 416 ter c.p.) (Cass. n. 23005/13)

## Art. 453

● Non integra l'elemento oggettivo del delitto di falsificazione di titoli di Stato esteri l'attività di falsificazione che non consiste nella contraffazione o nella falsificazione di monete o di carte di pubblico credito effettivamente esistenti, ma nella semplice creazione di monete o carte di pubblico credito del tutto sconosciute alla storia ed alla realtà

degli scambi economici, commerciali e finanziari, per non essere mai esistite (fattispecie relativa alla creazione di falsi bond, nella realtà mai emessi dalla U.S. Federal Reserve). (artt. 453, 458 cp) (Cass. n. 4261/13)

## Art. 455

● Ai fini dell'integrazione della componente soggettiva del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., è necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione, avvenuta proprio con l'intendimento della successiva messa in circolazione delle stesse. (art 455 cp) (Cass. n. 17968/13)

## Art. 458

● Non integra l'elemento oggettivo del delitto di falsificazione di titoli di Stato esteri l'attività di falsificazione che non consiste nella contraffazione o nella falsificazione di monete o di carte di pubblico credito effettivamente esistenti, ma nella semplice creazione di monete o carte di pubblico credito del tutto sconosciute alla storia ed alla realtà degli scambi economici, commerciali e finanziari, per non essere mai esistite (fattispecie relativa alla creazione di falsi bond, nella realtà mai emessi dalla U.S. Federal Reserve). (artt. 453, 458 cp) (Cass. n. 4261/13)

## Art. 474

### Rapporti con altri reati: art 515 c.p.

● Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) – e non quello di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – l'apposizione di una falsa marcatura CE su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o 'logò) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. (artt 474, 515 cp) (Cass. n. 5068/13)

## Art. 476

### Elemento soggettivo

● In tema di falsità documentali l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza dell'immutatio veri, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi. Tale dolo, tuttavia, non essendo in re ipsa, deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (fattispecie relativa all'alterazione dei registri operartori in cui, tra l'altro, era stato omesso di dichiarare nei registri medesimi la partecipazione di altri medici agli interventi). (artt. 476, 479 cp) (Cass n.23732/13)

### Atto pubblico

● In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo. (artt. 476, 479, 491 bis cp) (Cass n.12576/13)

### Fattispecie

● Non è punibile la condotta del pubblico ufficiale che forma un atto in cui manchino segni idonei ad attestarne la provenienza; esclusa, nella specie, la falsità materiale commessa da pubblico ufficiale nella formazione di un verbale di sequestro costituito da un foglio recante meri riferimenti grafici del reparto della Guardia di Finanza e, quindi, senza l'uso di timbri o altri contrassegni rispetto alla grafia del testo, e contenente nomi di fantasia. (art 476 cp) (Cass. n. 25011/13)

● I cosiddetti "ausiliari del traffico" non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali (esclusa, nella specie, la responsabilità di un ausiliario del traffico per ilo reato di cui all'art. 476 c.p. per aver alterato un verbale nell'indicazione del numero di targa di un'autovettura; la Corte ha altresì specificato che, anche volendo riconoscere all'attività di ausiliario del traffico la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, era però sicuramente da escludere che l'imputato, dipendente di una

società privata pur se affidataria di tale servizio, potesse essere qualificato come pubblico impiegato). (art 476 cp) (Cass. n. 26222/13)

● Non rientra nell'ambito di falso "innocuo" o "inutile", la falsificazione dell'autentica delle firme delle delibere di un'assemblea societaria in quanto tale condotta lede il bene protetto dalla norma codicistica, atteso che l'autenticazione comporta un potenziamento della efficacia probatoria dell'atto, determinata dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell'atto proviene da chi lo ha sottoscritto. (artt 476, 482 cp) (Cass. n. 28501/13)

● L'archivio informatico di una pubblica amministrazione va considerato come un registro tenuto da un soggetto pubblico e pertanto il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, elabora un falso informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, commette il reato di falso in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologico (fattispecie in cui un assistente della Polizia di Stato, essendo stato sanzionato per eccesso di velocità, si inseriva nel sistema informatico, dapprima sostituendo la data di notifica del verbale, poi eliminandola ed infine dando atto della trasmissione degli atti alla Prefettura). (artt. 476, 479 cp) (Cass. n 12576/13)

● Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile. (artt 476, 48, 483 cp) (Cass. n 5239./13)

● In tema di falsità documentale, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento. Ai fini della punibilità occorre, tuttavia, che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni di errori materiali o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione; pertanto, è punibile la condotta del notaio che, nell'esercizio delle sue funzioni, modifichi, in un atto di compravendita immobiliare, mediante abrasione e sovrascrittura, il numero di foglio del mappale, in quanto detta modifica, traducendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, non costituisce un mero errore materiale. (art 476, cp) (Cass. n 9840/13)

### Fattispecie in materia sanitaria

● Il certificato medico rientra nella categoria degli atti pubblici aventi fede privilegiata poichè si sostanzia nell'attestazione diretta, da parte del medico, dello stato di salute del paziente, con rilevanza giuridica esterna in ordine a situazioni giuridiche soggettive a carattere pubblicistico. Ne deriva che in caso di contraffazione l'autore dovrà rispondere del reato di falsità in atto pubblico anziché di quello di falsità in certificati. (artt. 476, 477, 482 cp) (Cass. n. 32446/13)

● Integra il reato di falso in atto pubblico l'annotazione "ora per allora" apposta sulla cartella clinica del paziente, a nulla rilevando il contenuto veritiero della modifica. Posto che la cartella è un diario che rappresenta tutti i fatti clinici correlati, in successione temporale, alla malattia del paziente, la falsità punibile non è relegata all'informazione inveritiera, ma si estende anche a quella annotata in un momento successivo senza una valida ragione. (art. 476 cp) (Cass. n. 37314 /13)

## Art. 477

### Fattispecie

● Il certificato medico rientra nella categoria degli atti pubblici aventi fede privilegiata poichè si sostanzia nell'attestazione diretta, da parte del medico, dello stato di salute del paziente, con rilevanza giuridica esterna in ordine a situazioni giuridiche soggettive a carattere pubblicistico. Ne deriva che in caso di contraffazione l'autore dovrà rispondere del reato di falsità in atto pubblico anziché di quello di falsità in certificati. (artt 476, 477, 482 cp) (Cass. n. 32446/13)

● Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli. (artt, 477, 482, 490 cp) (Cass. n. 17979/13)

● La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso solo quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, essa è priva di rilevanza ed effetti, anche penali. Allorché invece la fotocopia sia presentata - come nella specie - non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno, essa integra il reato di falsità materiale, essendo evidente che in tal caso non avrebbe senso parlare di attestazione di conformità all'originale proprio perché la copia fotostatica viene presentata non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, produttivo di effetti giuridici, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (confermata, nella specie, la sussistenza del reato nella condotta degli imputati che, in un giudizio civile di opposizione all'esecuzione, al fine di sottrarre un veicolo all'esecuzione forzata, avevano prodotto una copia fotostatica incompleta del certificato di proprietà, in bianco e nero e priva della parte retrostante in cui era contenuta l'annotazione della dichiarazione di vendita dell'autoveicolo). (artt. 477, 482 cp) (Cass. n. 30811/13)

## Art. 479

### Elemento soggettivo

● In tema di falsità documentali l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza dell'immutatio veri, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi. Tale dolo, tuttavia, non essendo in re ipsa, deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente (fattispecie relativa all'alterazione dei registri operartori in cui, tra l'altro, era stato omesso di dichiarare nei registri medesimi la partecipazione di altri medici agli interventi). (artt. 476, 479 cp) (Cass. n.23732/13)

● Il reato di falso ideologico in atti pubblici sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno; in altri termini, il reato sussiste indipendentemente dallo scopo che l'agente si prefigge, anche se è incorso nella falsità per ignoranza o per errore cagionato da una prassi. (art. 479 cp) (Cass. n. 21702/13)

### Atto pubblico

● In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo. (artt. 476, 479, 491 bis cp) (Cass. n. 12576/13)

● In tema di reati contro la fede pubblica, le relazioni di servizio redatte da agenti della polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, in quanto il pubblico ufficiale vi attesta un'attività da lui espletata ovvero attesta che determinati fatti sono caduti sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocati, con la conseguenza che la falsità inerente al loro contenuto integra l'ipotesi criminosa del falso ideologico. (art. 479, cp) (Cass n.5907/13)

### Concorso di persone

● In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in

varia e diversa misura dagli imputati, sicchè è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (artt. 110, 479 cp) (Cass. n. 18745/13)

### Fattispecie

● L'archivio informatico di una pubblica amministrazione va considerato come un registro tenuto da un soggetto pubblico e pertanto il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, elabora un falso informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, commette il reato di falso in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologico (fattispecie in cui un assistente della Polizia di Stato, essendo stato sanzionato per eccesso di velocità, si inseriva nel sistema informatico, dapprima sostituendo la data di notifica del verbale, poi eliminandola ed infine dando atto della trasmissione degli atti alla Prefettura). (artt. 476, 479 cp) (Cass. n 12576./13)

### Fattispecie: Ispettore polizia municipale

● Risponde del reato di peculato e falso ideologico l'ispettore di polizia municipale che utilizza buoni benzina da utilizzare per ragioni di servizio per fare il pieno alla propria autovettura cercando di giustificare il tutto con una relazione falsa. (artt. 314, 479 cp) (Cass. n. 33130/13)

### Fattispecie: Segretario generale comune

● Il Segretario generale del Comune è colpevole di falso ideologico se, richiesto di un parere, prefigura come "dovuto" l'affidamento della gestione di un inceneritore a società a capitale privato al di fuori di ogni procedura di gara (art. 479 cp) (Cass. n. 26585/13)

### Fattispecie: Notaio

● La modifica mediante abrasione e sovrascrittura del numero di foglio del mappale, in quanto si traduce nel mutamento dell'oggetto del contratto, non può essere considerata un mera errore materiale (confermata, nella specie, la condanna nei confronti di un notaio rogante un contratto di compravendita, che aveva falsamente attestato la conformità all'originale di una copia, ad uso trascrizione, presentata all'Agenzia del Territorio, mentre, in realtà, aveva realizzato la contraffazione). (art. 479 cp) (Cass. n. 9840/13)

## Art. 481

### Fattispecie

● Integra il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.) non solo la falsificazione della dichiarazione di inizio attività (cosiddetta d.i.a.) ma anche quella riguardante la relazione di accompagnamento alla stessa, avendo essa natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. (artt. 81, 481 cp) (Cass. n. 35795/12)

## Art. 482

### Fattispecie

● Il certificato medico rientra nella categoria degli atti pubblici aventi fede privilegiata poichè si sostanzia nell'attestazione diretta, da parte del medico, dello stato di salute del paziente, con rilevanza giuridica esterna in ordine a situazioni giuridiche soggettive a carattere pubblicistico. Ne deriva che in caso di contraffazione l'autore dovrà rispondere del reato di falsità in atto pubblico anziché di quello di falsità in certificati. (artt. 476, 477, 482 cp) (Cass. n. 32446/13)

● Non rientra nell'ambito di falso "innocuo" o "inutile", la falsificazione dell'autentica delle firme delle delibere di un'assemblea societaria in quanto tale condotta lede il bene protetto dalla norma codicistica, atteso che l'autenticazione comporta un potenziamento della efficacia probatoria dell'atto, determinata dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell'atto proviene da chi lo ha sottoscritto. (artt. 476, 482 cp) (Cass. n. 28501/13)

● Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - at-

testante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli. (artt 477, 482, 490 cp) (Cass. n. 17979/13)

### Fattispecie: Fotocopoia certifiato malattia

● Integra il reato di falso documentale la condotta di chi invia a mezzo fax la fotocopia alterata di un certificato di malattia allorchè la fotocopia abbia l'apparenza dell'originale e venga utilizzata in quanto tale e non come fotocopia, rivelandosi del tutto idonea a palesare una contraffazione dei certificati originali. (art 482 cp) (Cass. n. 25412/13)

### Fattispecie: Utilizzo permesso invalidi

● La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso solo quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, essa è priva di rilevanza ed effetti, anche penali. Allorché invece la fotocopia sia presentata - come nella specie - non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno, essa integra il reato di falsità materiale, essendo evidente che in tal caso non avrebbe senso parlare di attestazione di conformità all'originale proprio perché la copia fotostatica viene presentata non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, produttivo di effetti giuridici, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (confermata, nella specie, la sussistenza del reato nella condotta degli imputati che, in un giudizio civile di opposizione all'esecuzione, al fine di sottrarre un veicolo all'esecuzione forzata, avevano prodotto una copia fotostatica incompleta del certificato di proprietà, in bianco e nero e priva della parte retrostante in cui era contenuta l'annotazione della dichiarazione di vendita dell'autoveicolo). (artt. 477, 482 cp) (Cass. n. 30811/13)

## Art. 483

### Elemento oggettivo

● Il reato previsto dall' art. 483 c.p. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (Da queste premesse, è stato escluso il reato nella condotta dell'imputato che aveva proposto una querela di falso innanzi a una commissione tributaria, sostenendo di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento, così falsamente negando di avere sottoscritto le ricevute postali: trattavasi infatti, secondo la Corte, di una dichiarazione concretizzatasi in una mera prospettazione difensiva, priva di alcuna funzionalità attestativa e subordinata, per produrre effetti, a un accertamento giudiziale). (art 483 cp) ( (Cass. n. 23587/13)

### Rapporti con altri reati — 316 *ter* c.p.

● Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. L'assorbimento del falso ideologico si realizza anche quando la condotta integri un mero illecito amministrativo, previsto quando l'indebita percezione non supera la soglia di 3.999,96 euro. (artt 316 ter, 483 cp) (Cass. n. 17300/13)

### Rapporti con altri reati

● L'art 483 cp prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt 48 e 479 cp la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazio-

ni ricevute dal privato. Dunque risponde del delitto previsto nell'art 479 cp l'avvocato che, esibendo un documento falso, induce in errore il giudice. (Nel caso, l'avvocato, ricorrendo contro due licenziamenti, aveva allegato una lettera di impugnazione appartenente in realtà ad un altro suo assistito. Il giudice era stato così indotto in errore circa l'ammissibilità del ricorso). (Cass. n. 5353/10)

**Fattispecie**

● Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile. (artt. 476, 48, 483 cp) (Cass. n 5239./13)

● L'articolo 46 del d.p.r. 445 del 2000 richiede espressamente per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione che l'atto sia sottoscritto; ne consegue che in mancanza di sottoscrizione la dichiarazione non è idonea a provare alcunché ed è, anzi, totalmente priva di efficacia nei confronti della pubblica amministrazione (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. nei confronti dell'imputato che aveva falsamente dichiarato di aver adempiuto agli oneri contributivi nei confronti dell'Inps e dell'Inail nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione allegata alla richiesta di inserimento nell'albo dei fornitori di beni e servizi, che, però, non era stata sottoscritta). (art. 483 cp) (Cass. n 28684./13)

● Pur non potendosi, in ipotesi, escludere che una casa di riposo, per le particolari e specifiche modalità organizzative che la caratterizzino e la continuità e pregnanza dei servizi sanitari offerti, possa assimilarsi ad una struttura ospedaliera, ciò difetta nel caso di specie, ove, invece, si ricava una situazione non sovrapponibile, quanto alla stabilità della permanenza, che in definitiva dipende dalla volontà degli "ospiti" e dei loro familiari, e quanto soprattutto al livello dell'assistenza sanitaria offerta, con un ricovero ospedaliero, rispetto a quello che, ben diversamente, e notoriamente offerto da una casa di riposo: una residenza per anziani che garantisce semplicemente una assistenza sanitaria di base e a carattere non continuativo (nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di falso in capo all'imputata che, per usufruire dei permessi di legge, aveva dichiarato che il padre e la madre non erano ricoverati a tempo pieno). (art. 483 cp) (Cass. n 8435/13)

## Art. 485

**Fattispecie**

● Se la "compatibilità" dei tratti grafici non può fondare, da sola, la responsabilità per il falso, tuttavia non è corretto svalutarla del tutto e porla a base della negazione della responsabilità, giacché è frutto di una valutazione prudenziale del perito e non elide gli altri elementi indiziari che, uniti alla "compatibilità" e valutati nell'insieme, sono idonei a portare il livello probatorio raggiunto in concreto, e richiesto per il giudizio di condanna, a livello di sufficienza (confermata, nella specie, la condanna nei confronti dell'imputato per aver formato una scrittura privata falsa avente ad oggetto la dichiarazione di accettazione della carica di amministratore della società da parte di soggetto terzo, apponendovi la falsa firma di quest'ultimo, atteso che dall'istruttoria erano emersi elementi tali da far ragionevolmente supporre che solo l'imputato avesse interesse a far apparire il terzo come amministratore di una società prossima al fallimento). (art. 485 cp) (Cass. n. 30499/13)

## Art. 490

**Fattispecie**

● Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla

macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli. (artt. 477, 482, 490 cp) (Cass. n. 17979/13)

## Art. 491 bis

● In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo. (artt. 476, 479, 491 bis cp) (Cass n.12576/13)

## Art. 494

**Elemento soggettivo**

● In tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell'istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio). (art. 494 cp) (Cass. n. 13296/13)

## Art. 496

**Elemento oggettivo**

● Per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'articolo 496 c.p., devesi intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l'autorità interrogante (nella specie, la Corte ha ritenuto che una qualifica professionale ovvero l'effettivo esercizio di un'attività lavorativa rientrano nel novero delle suddette qualità da dichiarare nella loro reale consistenza ai fini e per gli effetti del precetto penale di cui all'articolo 496 c.p., confermando la condanna dell'imputato per aver falsamente dichiarato nel proprio curriculum vitae, inviato ad un Comune, di aver ricoperto una carica lavorativa). (art. 496 cp) (Cass. n. 26600/13)

## Art. 497 bis

**Secondo comma**

● Il comma 2 dell'art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal comma 1 essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale. (art 497 bis cp) (Cass. n. 18535/13).

## Art. 513 bis

**Illecita concorrenza con violenza o minaccia**

● L'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio) (art.513 bis c.p.) (Cass. n. 16195/13)

*Contra*

● Ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita. (Fattispecie di danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere per conto di un negoziante nei confronti di un altro al fine di indurre quest'ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori) (art. 513 bis c.p.) (Cass. n. 44169/08)

## Art. 515

*Segue:* **Tentativo**

● Il tentativo di frode in commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (confermato l'addebito nei confronti dell'unico responsabile di una

cantina, in cui era stato trovato del vino con valori isotopici anormali per provenienza e annata, alterato con aggiunta di zucchero e acqua. A detta della Corte, nonostante il prodotto fosse ancora in lavorazione, era da considerare scontata la destinazione alla messa in commercio) (art. 515 c.p.) (Cass. n. 11827/13)

**Fattispecie**

● Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) – e non quello di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o 'logo') idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (artt. 474, 515 c.p.) (Cass. n. 5068/12)

● Integra il reato di cui all'art. 515 c.p.. la consegna all'acquirente di una cosa per origine diversa da quella dichiarata o pattuita. La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione che diviene senz'altro decisivo nell'accordo di vendita nel caso in cui il consumatore possa attribuire ad esso ragioni di particolare apprezzamento per le qualità o la bontà del prodotto (nella specie, si trattava di confezioni di pistacchi sgusciati che sull'etichetta, in caratteri grandi, riportavano la dicitura "sfiziosità siciliane - pistacchi sgusciati", mentre in basso e con caratteri scarsamente leggibili a occhio nudo "ingredienti: pistacchi sgusc. Medit."; tale etichetta era idonea a generare la ragionevole convinzione che il pistacchio così commercializzato fosse di provenienza siciliana, mentre la dizione "mediterraneo" era inidonea ad identificare lo specifico paese di provenienza) (art. 515 c.p.) (Cass. n. 19093/13)

● L'apposizione della marcatura CE contraffatta - indicativo della locuzione "China - Export" - costituisce condotta astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 515 cod. pen., atteso che la funzione della marcatura CE è finalizzata alla tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatoti dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo; la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce comunque un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario (art. 515 c.p.) (Cass. n. 9310/13)

## Art. 517

**Configurabilità**

● Ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - che ha per oggetto la tutela dell'ordine economico - è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (art. 517 c.p.) (Cass.9389/13)

## Art. 544 bis

**Fattispecie**

● Intrappolare un coniglio per poi fucilarlo costituisce un'esecuzione illegittima e non giustificata da alcun fine venatorio o alimentare (art. 544 bis c.p.) (Cass. n. 29487/13)

## Art. 544 ter

**Fattispecie**

● In tema di maltrattamento di animali, i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di

realizzare un film a tema "zoopornografico") (art. 544 ter c.p.) (Cass. n. 5979/12)

● Chi trasporta cani per un lungo viaggio all'interno del bagagliaio di un'autovettura, senza infliggere agli animali lesioni o sevizie, risponde della contravvenzione di abbandono di animali e non del delitto di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) (Cass. n. 5979/12)

### Concetto di "lesione"

● Il concetto di lesione utilizzato nell'incriminazione del maltrattamento di animali non è sovrapponibile a quello di "malattia nel corpo o nella mente" e quindi non si risolve necessariamente in un processo patologico o in una menomazione funzionale, ma implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale determinata da una condotta volontaria commissiva od omissiva. Finalità dell'incriminazione è la tutela dell'integrità dell'animale (art. 544 ter c.p.) (Cass. n. 32837/13).

## Art. 570

### Presupposti

● In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è idonea ad escludere la configurabilità del reato la dichiarazione di essere stato in difficoltà finanziarie, senza la prova che possa dimostrare l'incapacità di adempiere all'obbligo di corrispondere le somme dovute per il mantenimento dei due figli, la cui incapacità economica è presunta (art. 570 c.p.) (Cass. n. 23580/13)

● La mera deduzione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia; occorre, piuttosto, che l'interessato alleghi adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, così risultare precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento; e ciò sul presupposto logico in forza al quale la mera disoccupazione non necessariamente sottende uno stato di indigenza, potendo l'obbligato godere di mezzi mantenimento diversi da quelli di fonte lavorativa tali da consentirgli comunque di adempiere all'obbligo sullo stesso gravante quanto ai mezzi di sussistenza da garantire ai familiari (art. 570 c.p.) (Cass. n. 7372/13)

### Elemento soggettivo

● Deve escludersi l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570, c.p., sussistendo la buona fede dell'imputato, allorchè lo stesso, venuto a conoscenza con riscontro oggettivo di non essere il padre naturale del minore, abbia sospeso il versamento del contributo di mantenimento, salvo poi riprendere tale contributo non appena il Tribunale civile, adito per l'immediata causa di separazione personale, aveva disposto sul punto, senza necessità di azioni coattive per l'ottemperanza (a detta delle Corte ciò che rileva è la buona fede da ignoranza scusabile: la ripresa volontaria della contribuzione costituiva senz'altro un elemento concreto che sul piano logico era idoneo a corroborare l'originario errore sulla situazione di fatto, presupposto dell'obbligo di contribuzione, quale unico motivo della temporanea omissione) (art. 570 c.p.) (Cass. n. 19761/13)

### Configurabilità: Mantenimento e mezzi di sussistenza

● La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (art. 579 c.p.; Legge 1/12/1970, n. 898, art. 12 *sexies*) (Cass. **Sezioni Unite** n.23866/13).

### Figli maggiorenni

● L'obbligo, penalmente sanzionato, di prestare i mezzi di sussistenza ha un contenuto più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalle leggi civili. Infatti, in sede civile, il genitore separato è obbligato ex art. 155 quinquies c.c. a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo: obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica; mentre per i figli

maggiorenni, portatori di handicap grave, il comma 2 del citato art. 155 quinquies prevede l'applicazione delle disposizioni stabilite in favore dei figli minori. Al contrario, integra il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli di "età minore" ovvero maggiorenni "inabili al lavoro", derivandone che l'inabilità al lavoro del figlio maggiorenne è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato e, a tal fine, per "inabile al lavoro" deve intendersi colui che risulti avere una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento, l. n. 118 del 1971 e d.lg. n. 509 del 1988. (Per l'effetto, la Corte ha annullato la condanna evidenziando come non potesse ravvisarsi la violazione penalmente sanzionata ma semmai un illecito civile nel mancato versamento dell'assegno in favore della figlia, pur divenuta maggiorenne, risultando che a questa era stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa solo del 46 per cento) (art. 570 c.p.) (Cass. n. 23581/13)

### Rapporti tra reati

● Sussiste completa autonomia tra il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. ed il reato di cui all'art. 12 sexies legge n. 898/1970 i quali, pur possedendo quale caratteristica comune l'inadempimento all'obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l'ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria. Ne consegue che la disposizione speciale richiede sul piano economico un minus rispetto alla previsione codicistica (art. 570 c.p.; art. 12 sexies legge n. 898/1970) (Cass. n. 20274/13)

### Disciplina sanzionatoria

● Il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 c.p. effettuato dall'art. 12 sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica (art. 579 c.p.; Legge 1/12/1970, n.898, art. 12 *sexies)* (Cass. n.23866/13).

● Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione (art. 579 c.p.; Legge 1/12/1970, n.898, art. 12 sexies) (Cass. n. 33372/13)

*Contra*

● Il rinvio "*quoad poenam*" all'art. 570 c.p., operato dall'art. 12 sexies l. n. 898 del 1970 e succ. modif. che punisce l'inadempimento del coniuge all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, deve intendersi alla disposizione del comma 2, con applicazione quindi della pena congiunta della reclusione sino ad un anno e della multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 579 c.p.; Legge 1/12/1970, n.898, art. 12 *sexies*) (Cass. n. 28557/09)

## Art. 571

### Configurabilità — Violenza psicologica

● Ritenuto quanto disposto dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale sulla tutela d'ogni minore, in conformità agli attuali, consolidati e ormai irreversibili postulati delle scienze psicologiche e pedagogiche, non può considerarsi lecito, ex art. 571 c.p., l'uso della violenza psichica costruttiva finalizzata, sul piano soggettivo, a scopi ritenuti educativi perché correttivi e disciplinari, tanto più quando il mezzo è usato a scopi, o con modalità d'ordine chiaramente vessatorio, o con finalità di punizione "esemplare", o con umiliazione della dignità personale e relazionale del minore, o per mero esercizio di "autorità", di esibizionistico prestigio, di profondo ed insindacabile potere personale ed istituzionale: non può, invero, perseguirsi, quale meta educativa e formativa, un armonico sviluppo della personalità minorile "in itinere", sensibile ai valori di pace, di moderazione, di tolleranza, di razionalità, di moderazione, di solidale convivenza anche scolastica, usando metodi e mezzi di violenza psichica, costrittivi od ultronei che tali finalità contraddicono (art. 571 c.p.) (Cass. n. 34492/12).

● Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna di un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente") (art. 571 c.p.) (Cass. n. 34492/12).

### Fattispecie

● Le condotte caratterizzate da concrete modalità non violente e tipicamente affettuose non possono essere interpretate, semplicemente per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nel relazionarsi educatore-bambino, come abuso in ambito scolare materno infantile (art. 571 c.p.) (Cass. n. 11795/13)

**Art. 572**. ([1]) ([2]) ([3]) **Maltrattamenti contro familiari e conviventi. –** *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

[*La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici*] ([4]).

*Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.*

([1]) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

([2]) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, i termini di prescrizione sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.

([3]) A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

([4]) Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

### Configurabilità e rapporti con l'art. 609 *bis* c.p.

● È configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma si inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta dei maltrattamenti. Il delitto di maltrattamenti è invece assorbito da quello di violenza sessuale allorquando vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa (artt. 572, 609 bis c.p.) (Cass. n. 29742/13).

### Configurabilità e rapporti con l'art. 612 *bis* c.p.

● In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà, prevista dall'art. 612-bis, comma 1, c.p., è applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie. È viceversa configurabile l'ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori, in

presenza di comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravenuta cessazione del vincolo familiare e/o affettivo, o comunque dalla sua attualità temporale (artt. 572, 612 bis c.p.) (Cass. n. 19545/13)

**Maltrattamenti e mobbing**

● Le pratiche persecutorie realizzate ai danni dei lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia , in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo (nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza della natura para-familiare del rapporto, considerato che la posizione lavorativa della persona offesa era inquadrata all'interno di una realtà aziendale complessa -istituto di credito- la cui articolata organizzazione, attraverso la previsione di "quadri intermedi", non implicava certo l'instaurarsi di quella stretta ed intensa relazione diretta tra il datore di lavoro ed il dipendente, che appare in grado dì determinarne una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare) (art. 572 c.p.) (Cass.28603/13)

*Contra*

● Nell'ambito di operatività del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. rientrano, quali persone offese, anche quelle sottoposte all'autorità dell'agente ovvero al medesimo affidate per ragioni di istruzione, educazione ecc. In particolare, sussiste il rapporto di autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato ecc.). Tale vincolo caratterizza, ad esempio, il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, che è caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo e che pone il secondo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale "de qua", di «persona sottoposta alla sua autorità»: per l'effetto, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, è configurabile a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente (Cass. n. 27469/08)

**Elemento oggettivo — condotta abituale**

● Integra il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. la condotta del figlio che muove pressanti e continue richieste di somme di denaro formulate alla madre, accompagnate da atti produttivi di diverse sofferenze morali per il tramite di contegni vessatori e ingiuriosi e attraverso l'esposizione a stati d'ira (art. 572 c.p.) (Cass. n. 12828/13)

**Elemento oggettivo — atti omissivi**

● Il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, tanto da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile, atteso che l'indifferenza espressa con dissimulata severità è fonte di inutile mortificazione, tali da incidere - non meno di gesti di reale violenza - sulla qualità di vita della persona offesa, contraddistinta da quotidiani atti commissivi (sgridate, rimproveri) ed omissivi (vestiario dimesso e sporco, scarsità del cibo, mancanza di igiene) producenti gratuite umiliazioni e durevoli sofferenze psicologiche della stessa persona offesa affidata per ragioni di cura e vigilanza al soggetto agente (Fattispecie relativa ad una serie di comportamenti posti in essere nei confronti di una persona totalmente inabile e portatrice di "sindrome di down", affidata alla cura e vigilanza di una "badante" con essa convivente) (art. 572 c.p.) (Cass. n. 9724/13)

*Segue:* **Maltrattamenti in famiglia e famiglia di fatto — Convivenza e coabitazione**

● In difetto di convivenza, il rapporto familiare di fatto che costituisce il presupposto del reato di cui all'art. 572 c.p., va desunto dalla messa in atto di un progetto di vita basato

sulla reciproca solidarietà e assistenza (nella specie, la Corte ha cassata la sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia emessa nei confronti dell'imputato, rinviando al giudice del merito per accertare se la relazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, per il carattere di precarietà o stabilità e per le finalità che inducevano i due a frequentarsi, fosse tale da realizzare una famiglia di fatto) (art.572 c.p.) (Cass. n. 22915/13)

## Art. 574

### Elemento soggettivo

● L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore, nel senso che l'agente deve avere la consapevolezza che il suo comportamento realizza una situazione antigiuridica mediante il trattenimento del minore, attuato con un comportamento sempre attivo, diretto a mantenere l'esclusivo suo controllo sullo stesso (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato, accusato di aver prelevato la figlia al rientro da una gita scolastica e di averla tenuta con sé per due settimane, senza alcuna autorizzazione e contro la volontà del proprio coniuge separato, a cui la minore era stata affidata con provvedimento dell'autorità giudiziaria elvetica, per poi restituirla solo a seguito dell'intervento della polizia cantonale. La Corte ha sottolineato che fatti si erano svolti a ridosso dell'emanazione dei provvedimenti cui veniva disposto l'affidamento della minore alla madre, sicché l'accertamento in ordine all'elemento soggettivo, carente nella decisione dei giudici del merito, avrebbe dovuto verificare se la condotta posta in essere dall'imputato fosse diretta ad impedire l'esercizio della potestà genitoriale all'affidatario ovvero rivolta a eludere il provvedimento giudiziario, con diverse conseguenze anche sulla qualificazione giuridica del fatto) (art.574 c.p.) (Cass. n. 22911/13)

## Art. 575

### Prescrizione

● Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della l. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo) (artt. 157, 575, 577, 62, 69 c.p., L. n. 251/05, art. 157) (Cass. n. 11047/13).

● Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, è imprescrittibile, anche se posto in essere da minore o se le circostanze aggravanti siano oggetto di comparazione con attenuanti, soltanto se commesso dopo la modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della l. n. 251 del 2005. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la declaratoria di prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e quella della minore età prevalenti sulle contestate aggravanti, per essere trascorsi, dalla data di commissione del fatto, quindici anni prima dell'intervento di atti interruttivi) (artt. 157, 575, 577, 62, 69 c.p., L. n. 251/05, art. 157) (Cass. n. 9391/13)

### Lesioni e tentato omicidio

● Ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato, l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un "quid pluris" che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo

soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente. Mentre, sotto il profilo soggettivo, in mancanza di circostanze che evidenzino "ictu oculi" l'"animus necandi", la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (artt. 56, 575, 582 c.p.) (Cass. n. 46258/12)

## Art. 577

### Configurabilità

● Integra il reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 comma 1 n. 2 c.p., la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa (artt. 575, 577 comma I c.p.) (Cass. n. 11561/13)

### Nozione di premeditazione

● La premeditazione consiste in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (nella specie, la Corte, ritenendo carente la motivazione, ha cassato la decisone dei giudici del merito in quanto non avevano spiega in modo adeguato perché avessero ritenuto che l'ora intercorsa tra gli insulti della vicina alla moglie dell'imputato e il tentativo di omicidio ai danni della vittima fosse un tempo sufficiente ad integrare l'elemento cronologico della premeditazione) (art. 577 comma I c.p.) (Cass. n. 18922/13)

## Art. 578

### Configurabilità — Nozione di abbandono (in senso oggettivo ovvero soggettivo)

● Lo stato di "abbandono materiale e morale"che connota la fattispecie delittuosa dell'infanticidio dev'essere letto in chiave soggettiva e non meramente oggettiva. Per cui detto stato può ricorrere anche nei casi in cui, nonostante vi sia per la madre la possibilità di ricorrere al presidio ospedaliero, ella si trovi comunque, per altre circostanze, a dover partorire in uno stato di effettiva derelizione (art. 578 c.p.) (Cass. n. 26663/13)

● Lo stato di abbandono materiale e morale in cui deve versare il colpevole del reato di infanticidio , secondo una valutazione da compiersi in concreto da parte del giudice di merito, con un giudizio insindacabile in sede di legittimità ove risulti correttamente motivato ed immune da vizi logici (Cass. 13 giugno 1991)

*In senso contrario*

● Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p. la situazione di abbandono materiale e morale della madre deve ritenersi realizzata quando essa è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicché la persona è resa certa di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso. (Cass. n. 2906/00).

● La fattispecie criminosa delineata dall'art. 578 c.p. postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto dal nucleo originario di appartenenza e così via), produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza che si riscontra in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. (Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario nella soppressione, subito dopo la nascita, del figlio da parte della madre). (Cass. n. 1387/00)

● Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 cod. pen. è necessario che la madre . (Cass. n. 24903/07).

# Art. 581

### Lesioni e percosse: differenza

● La sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia, essendo nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'accertata guaribilità della cagionata malattia in giorni cinque fosse sufficiente ad integrare l'ipotesi di lesioni) (artt. 581, 582 c.p.) (Cass. n. 15839/13)

# Art. 582

### Assorbimento — Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio e non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali. Di conseguenza, in quest'ultimo caso, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 337, 582 c.p.) (Cass. n. 24554/13)

● Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui la condotta di resistenza non si era esaurita nella commissione del delitto di lesioni personali in danno dei Carabinieri che gli avevano intimato di fermarsi, ma si era sostanziata anche nella guida spericolata lungo strade cittadine e nell'investimento di un altro militare) (artt. 337, 582 c.p.) (Cass. n. 7195/13)

### Lesioni personali e stalking

● I reati di stalking e di lesioni personali possono pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l'altra fattispecie delittuosa, la quale comporta procedibilità d'ufficio dello stesso delitto di lesione personale (artt. 582, 612 bis c.p.) (Cass. n. 32147/13)

### Lesioni e percosse: differenza

● La sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia, essendo nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'accertata guaribilità della cagionata malattia in giorni cinque fosse sufficiente ad integrare l'ipotesi di lesioni) (artt. 581, 582 c.p.) (Cass. n. 15839/13)

### Lesioni e tentato omicidio

● Ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato, l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un "quid pluris" che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente. Mentre, sotto il profilo soggettivo, in mancanza di circostanze che evidenzino "ictu oculi" l'"animus necandi", la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che

favoriscano l'azione cruenta (artt. 56, 575, 582 c.p.) (Cass. n. 46258/12)

## Art. 584

### Elemento soggetivo

● L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (confermata la condanna per l'imputato che, nel corso di un regolamento di conti per un fallo di gioco avvenuto durante una partita di calcetto, aveva colpito con un pugno la vittima, la quale cadendo aveva sbattuto il capo contro un marciapiede decedendo due giorni dopo) (art. 584 c.p.) (Cass. n. 27161/13)

● L'omicidio preterintenzionale si configura unicamente nel caso in cui, in base alla dinamica del fatto, è possibile escludere in capo all'agente ogni forma di volizione, anche eventuale o indiretta, ed ogni forma di accettazione del rischio di verificazione dell'evento morte (art.584 c.p.) (Cass. n. 22060/13)

## Art. 588

### Configurabilità

● L'accertato contesto di rissa impone di escludere la scriminante della legittima difesa e tanto impedisce, alla radice, di configurare l'ipotesi dell'eccesso (artt. 52, 55, 588 c.p.) (Cass. n. 23883/13)

## Art. 589

### *Segue:* Infortuni sul lavoro

● In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 d.lg. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strutturali intervenute nel corso dei lavori svolti all'interno di un capannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, causava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, entrambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento) (artt. 589, 590 c.p.) (Cass. n. 18651/13)

● In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale) (artt. 40, 43, 589 c.p.) (Cass. n. 49821/12)

### Fattispecie — Responsabilità medica — Operatore sanitario

● Va confermata al condanna per omicidio colposo nei confronti dell'operatore sanitario che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (art. 589 c.p.) (Cass. n. 16260/13)

**Fattispecie — Responsabilità medica — medico psichiatra**

● Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, e ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (Nello specifico, peraltro, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza liberatoria pronunciata in sede di merito, nel procedimento a carico dei medici e del dirigente del centro ove la paziente poi suicidatasi era ricoverata, laddove si erano esclusi profili di colpa sia con riferimento al profilo curativo che a quello della vigilanza; la Corte, peraltro, in parziale accoglimento del ricorso della parte civile ha annullato senza rinvio, ai fini civili, la sentenza impugnata limitatamente alla formula di assoluzione, sostituendo la formula "perché il fatto non sussiste" con quella "il fatto non costituisce reato"). (artt. 40, 589 c.p.) (Cass. n. 16975/13)

**Fattispecie — Responsabilità medica e cd. "Linee guida"**

● Per effetto dell'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, è stata operata una parziale abolizione della fattispecie di omicidio colposo, essendo stata esclusa la rilevanza della colpa lieve nel caso in cui il sanitario si attenga alle linee guida ed alle buone pratiche terapeutiche (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa a carico di un medico chirurgo, che, nel corso dell'esecuzione, in una clinica privata, di intervento di ernia discale recidivante, aveva leso la vena e l'arteria iliaca del paziente, causandone la morte, in ragione della novella costituita dalla l. n. 189/2012 che in punto di responsabilità professionale ha escluso la rilevanza penale delle condotte determinate da colpa lieve del sanitario) (art. 598 c.p.; art.3 Legge n.189/12) (Cass. n. 16237/13)

● Ai fini dell'accertamento della responsabilità del medico per i reati di omicidio o lesioni colposi, il rispetto di linee-guida che indichino standards diagnostico terapeutici conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica a garanzia della salute del paziente, e non siano finalizzate esclusivamente al contenimento delle spese in contrasto con le esigenze di cura del paziente, assume rilevanza come parametro per l'accertamento degli eventuali profili di colpa ravvisabili nella condotta (artt. 43, 589, 590 c.p.) (Cass. n. 11493/13)

**Fattispecie — Responsabilità medica, comportamento del singolo medico e rapporti con le determinazioni del direttore di reparto**

● Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore. Non può affatto ritenersi che il medico possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica (da queste premesse è stato rigettato il ricorso di un sanitario, chiamato a rispondere della morte di un paziente, conseguente all'erronea determinazione assunta, in esito a visita collegiale ospedaliera, cui aveva partecipato anche il direttore del reparto, di dimetterlo senza procedere ai necessari approfondimenti diagnostici pur in presenza di complicanze di un intervento chirurgico) (artt. 40, 41, 43 e 589 c.p.) (Cass. n. 26966/13).

**Fattispecie — Posizione di garanzia dell'infermiere**

● Va riconosciuta la responsabilità in capo ad un'infermiera per il decesso di un paziente a seguito di caduta dal letto di degenza, atteso che la donna, constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente, concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristica, era tenuta, in nome dell'obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente

prevedibili, non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'intervento del medico di Guardia (artt.40, 598 c.p.) (Cass. n. 21285/13)

**Fattispecie — assistente bagnanti**

● Il compito dell'assistente ai bagnanti è proprio quello di scongiurare sul nascere situazioni di pericolo, non solo ove le stesse appaiano macroscopicamente percepibili (come nel caso di colui che vistosamente si dimena non sapendo nuotare), ma soprattutto nelle ipotesi in cui il bagnante, vittima di una un malore, manifestatosi in forma subdola, si abbandoni, inerte e silente, sull'acqua (confermando la decisione dei giudici del merito, la Corte ha riconosciuto la responsabilità di un'accompagnatrice e di un'assistente bagnante per la morte dovuta ad annegamento di un minore colto da malore, atteso che non si erano accorte per tempo del sopravvenire dell'improvviso malore che aveva portato all'annegamento) (artt. 40, 589 c.p.) (Cass. n. 24165/13)

**Fattispecie — legale rappresentante di albergo**

● Sussiste la responsabilità per omicidio colposo del legale rappresentante di un albergo che ometta di adottare misure di sicurezza idonee a rendere chiaro e tangibile il divieto di utilizzare la piscina, la quale costituisce una struttura pericolosa anche quando non sia in esercizio. (Fattispecie in cui, nel corso di una festa notturna, si è verificato il decesso di un ragazzo per annegamento nella piscina dell'albergo - che ospitava l'evento - nel quale non vi erano cartelli o ostacoli che impedissero l'accesso alla vasca e rendessero chiaro che la struttura non era in esercizio, vietandone l'uso) (art. 589 c.p.) (Cass. n. 18569/13)

● In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull'ammontare risarcitorio (art. 589 c.p.) (Cass. n. 25138/13)

● Non può parlarsi di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per aver violato specifiche norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte (riconosciuta, nella specie, la responsabilità per omicidio colposo in capo all'imputato che si era immesso sulla strada principale a bordo del proprio furgone, omettendo di dare precedenza e così cagionando la morte del conducente di una motocicletta che proveniva dalla sinistra della strada principale) (art. 589 c.p.) (Cass. n. 23343/13)

● In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili) (artt.41, 589 c.p.) (Cass. n. 10635/13)

**Aggravante della violazione delle norme di circolazione stradale**

● La violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale non solo può dipendere dalla trasgressione di una specifica norma di condotta imposta in loco da apposita segnaletica, ma anche dalla trasgressione di precetti cautelari del pari cogenti, sebbene non tariffari, previsti dal codice della strada. Il mancato adeguamento della velocità alle caratteristiche della strada è una violazione specifica: applicabile l'aggravante prevista dall'art. 589, comma 2, c.p. (art. 589 comma II c.p.) (Cass. n. 20965/13)

**Fattispecie — battuta di caccia**

● In tema di caccia, costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone

sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità. (Fattispecie di omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia) (artt. 43, 589 c.p.) (Cass. n. 12948/13)

### Fattispecie

● Va riconosciuta la responsabilità di omicidio colposo in capo al proprietario dell'immobile che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di impianto di riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, quando il decesso sia collegato al cattivo funzionamento dell'impianto (art.589 c.p.) (Cass. n. 31356/13)

### Omicidio colposo e interruzione colposa di gravidanza

● In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell'integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell'utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico) (art. 589 c.p.) (Cass. n. 7967/13)

## Art. 590

### Infortuni sul lavoro

● In tema di prevenzione degli infortuni, il "sorvegliante di cava", la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un "sorvegliante di cava" per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest'ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba) (artt.40, 590 c.p.) (Cass. n. 24764/13)

### Responsabilità medica

● Se la sintomatologia è riconducibile ad una patologia degenerativa preesistente l'intervento chirurgico, deve escludersi il nesso eziologico tra l'omessa diagnosi circa la presenza di un corpo estraneo dimenticato nella lesione chirurgica e l'evento delle lesioni colpose (artt.40, 590 c.p.) (Cass. n. 29886/13)

● L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di specialità. In base a tale tipologia contrattuale, la casa di riposo è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, in relazione alle esigenze specifiche dei pazienti (riconosciuta, nella specie, la responsabilità del direttore amministrativo di una casa famiglia e di una sua dipendente per la morte di un'anziana malata di Alzheimer, gettatasi, durante la notte, dalla finestra della camera, al primo piano, in cui era ricoverata) (artt. 40, 590 c.p.) (Cass. n. 23661/13)

### Fattispecie — Omessa manutenzione stradale, responsabilità dell'ufficio manutenzione

● Se adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta (cassata, nella specie, la decisione del giudice di pace che aveva condannato il responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici di un Comune per le lesioni occorse ad un pedone per non aver l'imputato adottato le misure necessarie - prescritte dall'art.14 d.lg. n. 285/1992 a tutelare l'integrità fisica dei pedoni, omettendo di provvedere alla manutenzione e al controllo tecnico dell'efficienza di un pozzetto per la raccolta delle acque stradali posto sul marciapiede, il quale

sporgendo dal marciapiede aveva causato la caduta del pedone) (art. 590 c.p.; art.14 d.lg. n. 285/1992) (Cass. n. 33206/13)

**Fattispecie — Omessa manutenzione beni pubblici**

● Nell'ipotesi di contestazione del reato di lesioni in capo al dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio del Comune, per i danni occorsi ad un minore colpito da una grata staccatasi da un immobile comunale, la mancanza di risorse finanziarie destinabili all'assolvimento degli oneri per la manutenzione del bene non è idonea ad escludere la colpa per mancata manutenzione e messa in sicurezza dell'immobile allorchè l'imputato ometta di fornire la prova di aver esperito ogni tentativo per il reperimento di dette risorse (artt. 40, 590 c.p.) (Cass. n. 28809/13)

● Non risponde del reato di lesioni personali colpose il dirigente dell'azienda territoriale per la residenza pubblica nel caso in cui l'attività manutentiva delle canne fumarie dalle quali sia derivata la lesione, per intossicazione, dei condomini sia demandata ad una specifica area tecnica dell'azienda, munita di propria capacità di spesa (art. 590 c.p.) (Cass. n. 16471/13)

## Art. 591

**Reato di pericolo**

● Integra il reato di abbandono di minori la condotta della madre che lasci i propri figli minori in casa soli in presenza di situazioni di pericolo, atteso che la fattispecie penale in oggetto, intesa alla tutela della vita e dell'integrità fisica di persone incapaci di provvedere a se stesse - incapacità presunta in caso di infraquattordicenne - è reato di pericolo, essendo quindi sufficiente l'esposizione dell'incapace, e in particolare del minore, ad una situazione di pericolo, anche solo potenziale, per la sua incolumità (nella specie, due madri avevano lasciato soli in casa in orario serale quattro figli infraquattordicenni; nell'abitazione, sita al terzo piano dello stabile, vi era l'accesso al balcone aperto e una candela accesa in cucina. Le donne vi avevano fatto rientro mezz'ora dopo, ma solo perché contattate telefonicamente dalle forze dell'ordine, che erano intervenute su sollecitazione di una parente) (art.591 c.p.) (Cass. n. 19327/13)

## Art. 593

**Elemento soggettivo**

● Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere (art. 593 c.p.) (Cass. n. 13310/13)

## Art. 594

*Segue:* **Configurabilità — criteri di valutazione dell'offesa**

● In tema di tutela, penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'espressione "sei un rompiballe" adoperata all'interno di un'assemblea condominiale, caratterizzata da una pur minima animosità scaturente dall'annosa questione che le parti cercavano di risolvere, fosse priva di reale offensività della personalità del destinatario) (art. 594 c.p.) (Cass. n. 22887/13)

● In tema di ingiurie e relativa alla offensività della condotta affermi che la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, debba essere riferita al contesto nel quale sia stata pronunciata (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato di ingiuria: nella lettera inviata alla professionista i clienti si lamentavano, da un lato dell'esosità delle richieste economiche avanzate e d'altra parte si evidenziava un comportamento non corretto tanto da poter essere segnalato alla Procura

della Repubblica e all'Ordine degli Avvocati) (art. 594 c.p.) (Cass. n. 26214/13)

● In tema di tutela, penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'espressione "sei un rompiballe" adoperata all'interno di un'assemblea condominiale, caratterizzata da una pur minima animosità scaturente dall'annosa questione che le parti cercavano di risolvere, fosse priva di reale offensività della personalità del destinatario) (art.594 c.p.) (Cass. n. 13374/13)

● In tema di tutela dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., è necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata; esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dell'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente, e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario, da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utitizzate "ioci causa" (confermata, nella specie, la sussistenza del reato de quo in capo ad una donna che aveva chiesto ad una collega se fosse vero che in passato avesse svolto attività di prostituta, atteso che, nella tendenziosa formulazione dell'interrogativo, vi era la volontà di ledere la dignità della destinataria, con il chiaro intendimento di metterla a disagio ed umiliarla) (art. 594 c.p.) (Cass. n. 27980/13).

### Elemento soggettivo

● In tema di elemento psicologico del reato di ingiuria non è richiesta la sussistenza dell'animus iniuriandi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (art. 594 c.p.) (Cass. n. 25563/13)

### Fattispecie — Rapporto di lavoro gerarchico

● Addebitare pubblicamente al dipendente gli insuccessi aziendali e accusarlo pubblicamente senza prove non serve a migliorare l'andamento o il clima aziendale, ma solo ad esasperare i rapporti lavorativi e interpersonali, configurando il reato di ingiuria se le espressioni profferite sono lesive dell'onore (art.594 c.p.) (Cass. n. 30502/13)

### Aggravante della discriminazione o di odio etnico e razziale

● In materia di aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso non è necessario, ai fini della configurabilità, che la condotta incriminata sia percepita da terze persone (art. 594 c.p.) (Cass. n. 25870/13)

## Art. 595

### Elemento soggettivo

● Per la ravvisabilità del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale (nella specie, la Corte ha ritenuto che attribuire a una persona una condanna, assolutamente inesistente, per concussione è elemento sufficiente per condannare il giornalista per diffamazione) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 27787/13)

### Elemento oggettivo — Valutazione del contesto della condotta

● In tema di diffamazione, il contesto nel quale la condotta diffamatoria si colloca può e deve essere valutato seppure ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, pur non potendo in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di

quest'ultimo in quanto tale, atteso che anche l'efficacia scriminante dell'esercizio del diritto di critica è soggetta al limite della continenza del linguaggio utilizzato (nella specie, la Corte ha rilevato che all'interno di una associazione privata la normale dialettica tra i componenti della medesima in merito alla sua gestione possa assumere toni polemici, soprattutto nei confronti di chi ricopra in seno alla stessa ruoli apicali, ritenendo, pertanto, che censure eventualmente offensive dell'altrui reputazione - e che in un ambito diverso potrebbero non essere ritenute altrettanto accettabili - possano essere considerate espressione del legittimo esercizio del diritto di critica se oggettivamente riferite allo svolgimento della vita associativa e non trasmodanti nella gratuita denigrazione della persona cui sono destinate) (art.595 c.p.) (Cass. n. 28685/13)

**Elemento oggettivo — Pluralità di destinatari**

● Allorchè vi siano due distinte e separate "maldicenze", non risulta integrato l'elemento costitutivo del delitto di diffamazione ex art. 595 c.p. della pluralità dei destinatari (esclusa, nella specie, la responsabilità in capo all'imputata che aveva parlato separatamente con due persone, riferendo a entrambe circostanze sfavorevoli sulla parte offesa) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 17978/13)

**Configurabilità — Segreto di stato e segreto professionale**

● Il segreto di Stato può essere opposto solo dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio; esso è posto a tutela di interessi squisitamente pubblici, correlati alla sicurezza, alla indipendenza, al prestigio, appunto, dello Stato. E se i fatti coperti da tale segreto non possono essere rivelati alla autorità giudiziaria, ovviamente non possono essere rivelati neanche ad giornalista. Al giornalista è consentita, nei confronti del giudice o del PM, la opposizione del solo segreto professionale; ma tale opposizione semplicemente lo legittima a non rivelare la fonte della notizia di cui egli sia venuto in possesso, ma non garantisce certamente la rispondenza al vero della notizia stessa. Se tale fonte è un (infedele) funzionario dello Stato, il giornalista può tutelarlo, opponendo il segreto professionale, ma, così facendo, assume il rischio derivante dalla impossibilità di provare la notizia che ha diffuso (nella specie, relativa alla pubblicazione di un articolo dal carattere diffamatorio nei confronti di un imam, accusato di aver pronunciato frasi che giustificavano l'uccisione di occidentali ma non di musulmani, la Corte ha confermato quanto disposto dalla Corte di appello che, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, aveva comunque condannato il giornalista) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 10964/13)

**Scriminanti — Diritto di cronaca**

● In tema di diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia riveste carattere oggettivo, restando, pertanto, irrilevante l'interesse privato dell'autore dell'articolo alla sua pubblicazione. (Nella specie l'autore dell'articolo era coinvolto nella vicenda narrata concernente un'asta di assegnazione delle licenze di telefonia mobile, cui concorreva anche un'azienda del territorio cui si rivolgeva il settimanale dell'articolo incriminato) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 7579/13)

**Scriminanti — Diritto di cronaca in attività giudiziaria**

● In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca è configurabile anche quando oggetto di pubblicazione siano atti di un procedimento penale ancora coperti da segreto, giacché l'efficacia esimente dell'esercizio del suddetto diritto incontra i soli limiti della verità dei fatti divulgati, della loro rilevanza sociale e della continenza espressiva (art. 595 c.p.) (Cass. n. 17051/13)

*Segue:* **Scriminanti — Diritto di critica**

● Non è invocabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale qualora l'espressione consista non già in un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore (confermata la condanna emessa nei con-

fronti di un capitano di un corpo di polizia municipale, che svolgeva anche il ruolo di sindacalista, che aveva accusato la comandante di reparto di incapacità nella gestione del comando, utilizzando l'espressione "qui non lavora nessuno") (art.595 c.p.) (Cass. n. 35992/13)

● Il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti (annullata con rinvio la decisione di non luogo a procedere emessa a favore di un giornalista che in un suo articolo aveva erroneamente accusato un soggetto in detenzione domiciliare di non aver rispettato le prescrizioni della misura detentiva, essendo rientrato presso il luogo di esecuzione della misura stessa oltre le 2 ore concesse dal magistrato di sorveglianza) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 9862/13)

*Segue:* **Scriminanti — Diritto di critica — esposto all'autorità**

● Deve escludersi l'ipotesi di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nel casi in cui tale intervento sia ammesso dalla legge; l'evento lesivo, in questo caso, non è suscettibile di persecuzione penale ricorrendola generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (confermata l'assoluzione per gli imputati che avevano inviato una lettera al sindaco pro-tempore del comune, con la quale, esponendo presunte irregolarità edilizie poste in essere da un architetto loro vicino di casa, affermavano che questi autocertificava titoli e proprietà irregolari) (artt.51, 595 c.p.) (Cass. n. 29379/13)

*Segue:* **Scriminanti — Diritto di critica — Ordine avvocati**

● Non integra il delitto di diffamazione, la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (artt. 51, 595 c.p.) (Cass. n. 28014/13)

**Fattispecie — Invio di fax**

● Non sussiste il reato di diffamazione mediante invio di un fax se tale invio non è provato (accolto, nella specie, il ricorso dell'imputato accusato di aver inviato un fax all'ICE -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane- alla sede sia di Singapore e di Roma, nonché ad una società, contenente apprezzamenti offensivi sulla professionalità, affidabilità e onestà di quest'ultima per aver effettuato forniture di tubi - contestate dai clienti esteri - alla società dell'imputato) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 36864/13).

**Fattispecie — Pubblicazione di intervista**

● In tema di diffamazione a seguito di pubblicazione di una intervista, va esclusa la responsabilità del giornalista quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sè diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione. Ciò perchè la notizia è costituita dal fatto in sé della dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza dei

linguaggio adottato; pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa; pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare l'intervista perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi ai giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato (art.595 c.p.) (Cass. n. 28502/13)

### Fattispecie

● L'insuccesso in una causa civile non può essere ritenuto un fatto ingiusto in sé di cui sia automaticamente responsabile l'avvocato della parte perdente. Non opera, pertanto,la scriminante del ritenersi vittima di infauste scelte processuali e di reagire al ritenuto fatto ingiusto posto in essere da altri nello scrivere una lettera in cui si denunciano accordi e collusioni tra avvocati e controparti (art.595 c.p.) (Cass. n. 27909/13)

● In tema di diffamazione, allorché si tratti di un soggetto operante in ambito commerciale, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all'attività economica svolta e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico (nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato de quo in capo all'imputato per l'invio a diversi soggetti di un fax, nel quale si evidenziava il comportamento illegale delle parti civili nel compimento di rapporti di committenza commerciale. La Corte ha sottolineato che, nella specie, l'attribuzione di un comportamento illegale o di infrazioni legali rese nel fax incriminato ed all'esito di un carteggio tra le parti, nel quale si evidenziavano inadempimenti reciproci nell'ambito di un rapporto di esecuzioni di contratti di costruzione di impianti di illuminazione a torre non sembra aver travalicato i limiti della continenza) (art.595 c.p.) (Cass. n. 26216/13)

● Integra il reato di diffamazione la condotta del Comandante della Polizia municipale che, per segnalare al sindaco l'azione compiuta dall'agente che aveva denunciato l'assenza ingiustificata dal servizio di un collega, utilizza il termine "deplorevole", atteso che tale espressione non evoca solamente un comportamento non confacente alla buona organizzazione dell'ufficio, ma individua piuttosto una condotta che merita oggettiva disapprovazione anche sotto il profilo morale, in quanto riprovata da parte dei consociati (art.595 c.p.) (Cass. n. 10192/13)

● L'espressione utilizzata dal presidente di società cooperativa nei confronti di un dirigente nell'ambito di un seminario, ossia dell'inadeguatezza rispetto alle funzioni, è lesiva della reputazione, in quanto apprezzamento negativo della capacità professionale e idonea ad ingenerare un'opinione sfavorevole sul dipendente e a provocare in quest'ultimo un sentimento di frustrazione (nella specie, la Corte, pur riconoscendo il carattere lesivo delle espressioni utilizzate, ha cassato la sentenza di condanna per il reato di diffamazione, atteso che i giudici del merito non avevano valutato l'ipotesi che l'espressione diffamatoria fosse funzionale alla salvaguardia di interessi della società, meritevoli di tutela) (art. 595 c.p.) (Cass. n. 36371/12)

### Aggravanti

● In tema di diffamazione, le attribuzioni ad un soggetto di qualità morali, di attitudini o inclinazioni negative non riferite a comportamenti specifici o azioni concrete del medesimo non integrano l'ipotesi aggravata della attribuzione di un fatto determinato (art. 595 c.p.) (Cass. n. 13284/13)

## Art. 598

### Configurabilità

● In tema di diffamazione commessa con "eposto" inviato da un privato al consiglio dell'ordine degli avvocati contro i professionisti che lo avevano in precedenza patrocinato, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 598

del Cp, giacchè l'autore dell'esposto non è parte del successivo giudizio disciplinare e l'esimente in questione attiene alla presentazione di atti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati (art. 598 c.p.) (Cass. n. 23766/13).

● Rientra nell'ipotesi di cui all'art. 598 c.p., e non è pertanto punibile, affermare in un'istanza al giudice dell'esecuzione che l'esecutato lucra i canoni locativi, verosimilmente non dichiarati fiscalmente, di un immobile pignorato, atteso che la predetta istanza, costituendo un atto difensivo finalizzato a ottenere l'emissione di un provvedimento del giudice nell'ambito della procedura esecutiva in corso, è riconducibile al novero degli "scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria" (art.598 c.p.) (Cass. n. 26382/13)

## Art. 599

### Configurabilità — Provocazione

● La causa di non punibilità della provocazione non esige solo comportamenti rilevanti sul piano penale, essendo sufficienti anche comportamenti contrari alle norme di civile convivenza (accolto il ricorso contro la sentenza di condanna per ingiuria emessa nei confronti di un imputato che, nel corso di un consiglio comunale, si era rivolto alla persona offesa definendola "mediocre". La sentenza impugnata risultava carente nella motivazione, non avendo in alcun modo analizzato i termini del motivo di appello con il quale era stato dedotto, sulla base delle testimonianze indotte dalla difesa, che il vocabolo mediocre non era semplicemente scaturito da una richiesta di delucidazioni della persona offesa, ma da un contesto più articolato; un contesto nel quale la frase incriminata poteva assumere una valenza diversa se valutata in riferimento alla critica non alla persona ma alla natura della obiezione che essa formulava, in rapporto al tema in quel momento in discussione) (art.599 c.p.) (Cass. n. 35497/13)

● Ai fini dei riconoscimento della provocazione non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa (art. 599 c.p.) (Cass. n. 28292/13)

● Non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in forma putativa, dell'esimente dello stato d'ira cagionato dall'ingiusto fatto altrui allorchè l'errore nel quale sia incorso il diffamatore non possa dirsi plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile (fattispecie relativa alle erronee accuse mosse dall'imputata alla persona offesa, rea, a suo dire, di aver trattenuto una gran parte della vincita derivante da un gratta e vinci che quest'ultima aveva acquistato per conto dell'imputata) (art. 599 c.p.) (Cass. n. 18971/13)

## Art. 600

### Elemento oggettivo

● Nel caso dello sfruttamento delle prestazioni altrui, la condotta criminosa del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) non si ravvisa per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, poi neanche versato, solo che la persona si determini liberamente ad accettarla, ma possa, nel contempo, sottrarvisi, una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue. Invece, il reato sussiste laddove si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, cagionata come ninaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità. (Nella specie è stato ritenuta correttamente motivata la decisione cautelare che aveva ravvisato il reato a carico degli indagati cui era stato contestato di avere con violenza o minaccia destinato alcuni stranieri all'accattonaggio tramite l'effettuazione di spettacoli di "mimo", privandoli non solo del provento dell'attività ma anche dei documenti d'identità, e costringendoli in condizioni di vita "eufemisticamente definibili disagiate"). (art. 600 c.p.) (Cass. n. 16313/13)

**Fattispecie — sfruttamento della prostituzione**

● Risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad una condotta di cessione della prostituta da un gruppo di sfruttatori ad un altro, affermando essere elementi sintomatici della sua sussistenza la mancanza di libertà di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilità di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza) (art. 600 c.p.) (Cass. n. 12574/13)

# Art. 600 bis

**Configurabilità**

● Ai fini della Configurabilità del reato di induzione alla prostituzione minorile, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l'agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo (art. 600 bis c.p.) (Cass. n. 26618/13)

● Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis comma 1 c.p.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo del minore degli anni diciotto, determinandolo o persuadendolo a compiere atti sessuali, sia con l'agente che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove l'agente non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta ricade nella fattispecie meno grave e residuale del comma 2) (art. 600 bis c.p.) (Cass. n. 16759/13)

# Art. 600 ter

**Configurabilità**

● Il reato associativo non necessita, per realizzarsi, dell'esplicita manifestazione di una volontà associativa, essendo sufficienti comportamenti significativi. In particolare, nell'ipotesi di reato di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p., sono indici rilevatori del carattere associativo dell'illecito che ha condotto alla commissione del reato-fine: l'adesione agli scopi e alle finalità del sodalizio; l'impegno di inviare con frequenza materiale pedopornografico; l'invio effettivo di suddetto materiale (art. 600 ter c.p.) (Cass. n. 20921/13)

**Configurabilità post legge n. 172/2012**

● La modifica introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.), ai sensi della quale per l'integrazione del reato non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, è applicabile solo alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia) (art. 600 ter c.p.; art.4, c.1, lett. L) Legge 1.10.2012, n.172) (Cass. n. 5874/13)

**Concorso di reati**

● Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pedopornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600 quater c.p., la più grave fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile." (artt. 600 ter, 600 quater c.p.) (Cass. n. 22454/13)

# Art. 600 quater

**Concorso di reati**

● Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pedopornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600 quater c.p., la più grave fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un "post factum" non punibile." (artt. 600 ter, 600 quater c.p.) (Cass. n. 22454/13)

# Art. 605

### Concorso di reati — Art. 605 — Art. 630 — Art. 629 c.p.

● La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale oggetto di illegittime pretese precedenti, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata, ai sensi degli artt. 629 e 56 c.p. (artt. 56, 605, 629, 630 c.p.) (Cass. n. 30852/13)

### Tentativo

● Integra l'ipotesi di Tentativo di sequestro di persona la condotta dell'imputato che solleva da terra una bambina di tre anni e la priva della libertà di movimento per uno o due minuti, fino all'intervento della madre che sottrae la piccola dalle braccia dell'imputato; non può, infatti, sostenersi che non vi sia stata coercizione fisica, anche per la mancanza di resistenza o di manifestazione di un dissenso (per esempio, attraverso il pianto) da parte della bambina, poiché è evidente che la piccola viene posta nell'assoluta impossibilità di muoversi secondo una propria libera scelta, ove si consideri che è senz'altro connaturata alla tenerissima età una limitata capacità sia di opporsi alla violenza, sia di recuperare la propria libertà di movimento (artt. 56, 605 c.p.) (Cass. n. 32472/13)

# Art. 608

### Atti sessuali — Fattispecie

● Integra violenza sessuale qualsiasi atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della vittima, e non solo il mero coito; la violenza, quindi, può estrinsecarsi in tutti quegli atti che, in base al comune senso ed all'elaborazione giurisprudenziale, esprimano l'impulso concupiscente dell'agente, con conseguente invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 26440/13)

● In assenza di contatti fisici tra i due protagonisti del fatto, il reato di violenza sessuale risulta integrato qualora sia compromessa la libera determinazione sessuale della persona destinataria delle condotte dell'agente e ne risulti aggredita la personalità sul piano sessuale, anche senza alcun coinvolgimento della sfera sessuale dell'agente (riconosciuta la responsabilità in capo all'imputato che, fingendosi un ginecologo, in conversazioni telefoniche riferiva alle donne chiamate di essere al corrente degli accertamenti medici da queste effettuati o in procinto di effettuare e, rappresentate situazioni di urgenza o di opportunità, le sollecitava a compiere su se stesse atti di autoerotismo giustificati da finalità mediche oppure a fotografare la loro zona genitale e trasmettere l'esito via e-mail) (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 19102/13)

● Integra il delitto di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, il violento compimento di atti sessuali che, pur non interessando la zona genitale della vittima, attingano zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 28118/13)

● Nel reato di violenza sessuale l'elemento della violenza può estrinsecarsi oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi (riconosciuta la sussistenza degli elementi di insidia e repentinità tipici della violenza sessuale nella condotta dell'imputato che aveva avvicinato un minore per la strada, lo aveva palpeggiato sul torace e poi sollevato per i glutei dopo averlo baciato più volte; inoltre l'imputato era accusato di essersi sbottonato i pantaloni mostrando i genitali al bambino) (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 15044/13)

### Elemento oggettivo — violenza e minaccia

● In tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità

di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Fattispecie nella quale è stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà) (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 14085/13)

### Elemento soggettivo

● In tema di violenza sessuale, l'Elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e, pertanto dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando pertanto irrilevante l'eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente (nella specie, relativa alla condotta dell'imputato, che si era finto ginecologo, la Corte ha ritenuto che l'ispezione in vagina operata dall'imputato nei confronti delle persone offese con il dito della mano nuda integrava la fattispecie criminosa di cui alla contestazione, essendo in re ipsa anche l'elemento volitivo che la caratterizzava) (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 20754/13)

### *Segue:* Persona offesa in condizioni di inferiorità psichica

● Indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare e strumentalizzare tali condizioni per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità, connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del reato, per cui lo stesso "fruisce" del corpo della persona la quale, per effetto di tali comportamenti, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di "oggetto" dell'atto sessuale o di più atti sessuali (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 36896/13)

### Violenza sessuale e relazioni coniugali

● La situazione di disagio e vergogna in cui si può trovare la moglie laddove, rifiutata la richiesta di rapporti sessuali, il marito dia in escandescenze di notte sì da far percepire l'accaduto dal figlio minore e dai vicini di casa, obbligandola ad avere rapporti sessuali, ben può rappresentare la minaccia richiesta dal reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 14085/13)

### Circostanze attenuanti

● In tema di violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. (Fattispecie di esclusione della circostanza relativa a condotta posta in essere da un soggetto che aveva costretto due minori infraquattordicenni ad inviargli telematicamente foto e video che le ritraevano nude e in atteggiamenti osceni) (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 19033/13)

● In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze del reato presuppone una valutazione complessiva degli effetti della condotta del colpevole sulla libertà sessuale, sulla dignità e sulla psiche della vittima (artt. 62, 609 bis c.p.) (Cass. n. 12263/13)

### Configurabilità e rapporti con l'art. 572 c.p.

● È configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma si inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta dei maltrattamenti. Il delitto di maltrattamenti è invece assorbito da quello di violenza sessuale allorquando vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa (artt. 572, 609 bis c.p.) (Cass. n. 29742/13)

### Tentativo

● In tema di violenza sessuale, laddove l'atto posto in essere dall'agente indirizzato verso una zona "erogena" raggiunga una zona "non erogena", vuoi per la reazione

della vittima, vuoi per effetto di altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, dovrà configurarsi la fattispecie tentata e non quella consumata (artt. 56, 609 bis c.p.) (Cass. n. 20387/13)

● Integra il delitto di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, il violento compimento di atti sessuali che, pur non interessando la zona genitale della vittima, attingano zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (art. 609 bis c.p.) (Cass. n. 28118/13)

## Art. 609 ter. (1) (2) (3) Circostanze aggravanti. – *La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:*

*1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici (609 quater - 609 sexies, 609 decies);*

*2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*

*3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358);*

*4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*

*5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo (609 nonies), il tutore (346 ss. c.c.) (4);*

*5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (5).*

*5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (6);*

*5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (6).*

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

L'art. 16 della citata L. n. 66/1996 prevede inoltre che l'imputato per i delitti previsti da questo articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(2) A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(3) A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(4) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

## Art. 609 quater

### Configurabilità

● Sussiste il reato di cui all'art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) anche nell'ipotesi di contatti per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sé stessa da parte della vittima (art.609 quater c.p.) (Cass. n. 25822/13)

## Art. 609 octies

### Configurabilità — Apporto del singolo compartecipe

● Configura il reato di violenza sessuale di gruppo la fisica presenza del soggetto nel

luogo e nel momento in cui gli atti sessuali sono compiuti, anche da un solo compartecipe, atteso il contributo causale alla commissione del delitto, nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici. La presenza di più aggressori, difatti, è idonea a procurare effetti che possono essere anche psicologici, eliminando o riducendo la forza di reazione della persona offesa (art. 609 octies c.p.) (Cass. n. 17699/12)

● Il delitto di cui all'art. 609 octies c.p. è una fattispecie di reato plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., nella quale ciascuna di esse contribuisce materialmente o moralmente all'azione collettiva.Nel caso in cui, però, il contributo sia stato prestato da un complice non presente nel corso dell'esecuzione del delitto, esso dovrà essere diversamente qualificato come concorso eventuale ex art. 110 c.p. nel reato di cui all'art. 609 octies c.p.., sempre che, tuttavia, il suo apporto abbia una seppur minima influenza ai fini della perpetrazione del reato (esclusa nella specie l'applicazione dell'art. 609 octies; infatti, sebbene l'imputato avesse partecipato alla fase iniziale della condotta criminosa, in cui erano stati sfondati i vetri dell'auto delle vittime, i quali erano stati altresì percossi e derubati del bancomat, lo stesso si era poi allontanato, prima della consumazione della violenza da parte di altri due soggetti. Pertanto, benché lo stesso avesse certamente concorso nel reato di rapina e lesioni, non poteva ritenersi che il suo comportamento avesse potuto riguardare in maniera inequivocabile la fase preparatoria della violenza di gruppo, perpetrata, peraltro, mentre lui era lontano ed in totale assenza di un contributo causale, seppur minimo, del medesimo, elemento questo necessario ai fini della ascrivibilità del reato al complice) (artt. 609 bis, 609 octies c.p.) (Cass. n. 32928/13)

**Art. 609 decies.** (1) **Comunicazione al tribunale per i minorenni. –** *Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater* o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 *bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore* (2)*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni* (3)*.*

*Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile* (4)*.*

*Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede* (5)*.*

*In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.*

*Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.*

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 11 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Le parole: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore» sono state inserite dall'art. 1, comma 2 bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(4) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 2 bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 2), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

# Art. 610

### Configurabilità — In tema di circolazione stradale

● Integra gli estremi del delitto di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa (riconosciuta, nella specie, la sussistenza del reato di violenza privata nella condotta dell'imputato che si era posto avanti il motorino condotto dalla persona offesa, impedendogli di proseguire la sua marcia) (art.610 c.p.) (Cass. n. 23945/13)

### Configurabilità — In tema di rapporti famigliari

● É ben vero che la potestà genitoriale comprende la facoltà di stabilire in quale ambito - spaziale e personale - debba vivere il figlio, ma tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le "aspirazioni" dei figli (art. 147 cc) e, a maggior ragione, con i loro bisogni più profondi, giacché, altrimenti, quella potestà si risolverebbe in una forma di tutela di natura padronale; pertanto, va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata) la condotta della madre che esercita una forte pressione sul figlio, rivolta a costringerlo a rimettere la querela presentata, contro di lei, dal padre, prima di morire. Pressione esercitata con la minaccia di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva dalla morte del padre e con cui aveva stabilito un significativo rapporto affettivo; il tutto fatto dall'imputata non per migliorare la condizione del minore o per recuperare il rapporto con lui, ma per ottenere comportamenti che soddisfacevano il suo esclusivo interesse personale (contrastante con quello del figlio) (art. 610 c.p.) (Cass. n. 37324/13)

● Integra il reato di violenza privata la condotta del marito che, brandendo delle forbici, obbliga la moglie a subire il taglio dei capelli per ragioni di gelosia (art. 610 c.p.) (Cass. n. 10413/13)

### Rapporto con altri reati — art. 612 *bis* c.p.

● La fattispecie criminosa di atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612 bis c.p. tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità individuale l'isolamento da influenze perturbatrici. Il delitto di violenza privata è ipotesi speciale rispetto a tale reato, essendo necessaria per la sua consumazione non solo l'induzione del predetto stato d'ansia e timore, ma anche la finalità di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, impedendone la libera determinazione e incidendo sulla sua libertà psichica (artt. 610, 612 bis c.p.) (Cass. n. 25889/13)

### Rapporto con altri reati — Art. 629 c.p.

● È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la persona offesa a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della p.o. stessa) (artt. 610, 629 c.p.) (Cass. n. 5668/13)

### Fattispecie

● Devono ravvisarsi gli estremi della violenza nella condotta di chi esponga - senza giustificazione connessa a esigenze di carattere terapeutico - la nudità di una persona approfittando dell'alterazione psichica in cui essa si trova per effetto di un patologico stato di confusione e agitazione: ciò traducendosi in una coartazione di fatto della libera autodeterminazione del soggetto passivo, attuata vincendo - col supporto della sua incapacità

ad opporsi - la riservatezza che è propria di ogni essere umano quando sia presente a se stesso; a maggior ragione illecita è tale condotta sotto il profilo della violenza sulle cose quando, per realizzarla, si faccia luogo alla manomissione di indumenti o di altre coperture (come è a dirsi, nella fattispecie, di un lenzuolo) costituenti in quel momento l'unico presidio dell'intimità fisica della persona (art.610 c.p.) (Cass. n. 28280/13)

**Art. 612**. (1) **Minaccia. –** *Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (120; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a euro 1032* (2) (3).

*Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio (50 c.p.p.).*

(1) L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2) Le parole: «fino ad euro 51» sono state così sostituite dalle attuali: «fino a euro 1.032» dall'art. 1, comma 2 ter, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

*Segue:* **Elemento oggettivo**

● La minaccia è reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. È sufficiente,invece,che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale (art. 612 c.p.) (Cass. n. 29383/13)

**Aggravanti**

● Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato (art. 612 c.p.) (Cass. n. 10179/13)

**Art. 612 bis**. (1) (2) **Atti persecutori. –** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni* (3) *chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici* (4).

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale* (5). *La querela*

*è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma* ([5]).

([1]) Questo articolo è stato inserito dall'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

([2]) Si veda l'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modifcato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, di cui si riporta il testo:

«8. (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

«2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

«3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612 bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

«4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

A norma dell'art. 11 del medesimo decreto le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

([3]) Le parole: «a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «a cinque anni» dall'art. 1 bis, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94.

([4]) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

([5]) Questo periodo è stato inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

### Configurabilità

● Integrano il reato di stalking le condotte poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa con caratteristiche di assillante insistenza ed ossessiva ripetitività, quali frequentissime telefonate, massiccio invio di sms, appostamenti e pedinamenti, scenate di gelosia, che costringono la vittima a modificare le sue abitudini di vita quotidiana, come la diminuzione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali, la messa in atto di manovre diversive e la diversa gestione dei rapporti con i familiari (art. 612 bis c.p.) (Cass. 20993/12).

● Non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, è sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale (art. 612 bis c.p.) (Cass. n. 27798/13)

### Stalking e violenza privata

● La fattispecie criminosa di atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612 bis c.p. tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità individuale l'isolamento da influenze perturbatrici. Il delitto di violenza privata è ipotesi speciale rispetto a tale reato, essendo necessaria per la sua consumazione non solo l'induzione del predetto stato d'ansia e timore, ma anche la finalità di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, impedendone la libera determinazione e incidendo sulla sua libertà psichica (artt. 610, 612 bis c.p.) (Cass. n. 25889/13)

### Stalking e maltrattamenti in famiglia

● In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà, prevista dall'art. 612-bis, comma 1, c.p., è applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie. È viceversa configurabile l'ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori, in

presenza di comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravenuta cessazione del vincolo familiare e/o affettivo, o comunque dalla sua attualità temporale (artt. 572, 612 bis c.p.) (Cass. n. 19545/13)

### Stalking e lesioni

● I reati di stalking e di lesioni personali possono pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l'altra fattispecie delittuosa, la quale comporta procedibilità d'ufficio dello stesso delitto di lesione personale (artt. 582, 612 bis c.p.) (Cass. n. 32147/13)

### Elemento soggettivo

● Il delitto di atti persecutori è reato abituale di evento, per la cui sussistenza, sotto il profilo dell'Elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (art. 612 bis c.p.) (Cass. 20993/12).

## Art. 615 ter

● Si configura il reato di accesso abusivo al sistema informatico se un impiegato del Fisco, pur essendo abilitato, viola le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. È irrilevante, poi, che l'oggetto dell'accertamento sia un atto pubblico di donazione e quindi un atto che tutti possono conoscere (art. 615 ter c.p.) (Cass. n. 22024/13)

● Integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (riconosciuta la responsabilità dell'imputato che, nella sua qualità di addetto al sistema operativo della Agenzia delle entrate, aveva modificato alcune situazioni contributive, riducendo il debito o aumentando il credito di vari contribuenti) (art. 615 ter c.p.) (Cass. n. 13475/13)

## Art. 616

### Fattispecie

● In tema di violazione di corrispondenza, integra la fattispecie delittuosa la condotta del comandante di un corpo di Polizia Municipale che procede all'apertura di buste indirizzate a membri di tale corpo intesi non come membri della Polizia Municipale, ma come persone private, allorchè tale caratteristica sia chiaramente desumibile dai segni impressi dal mittente sulla corrispondenza, che recano la dicitura "riservata personale" (art.616 c.p.) (Cass. n. 37317/13)

## Art. 624

### *Segue:* Tentativo

● Sussistono gli estremi del Tentativo di furto e non quelli della desistenza volontaria, nella ipotesi in cui la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovettura sia dipeso da causa indipendente dalla determinazione dell'agente. (Nella specie, la resistenza dei sistemi di chiusura di un'autovettura oggetto dell'azione criminosa) (artt. 56, 624 c.p.) (Cass. n. 13293/13)

### Consumazione

● Ai fine della consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta si trovi anche per breve tempo nell'autonoma disponibilità del soggetto agente; e tale autonoma e momentanea disponibilità rileva in tal senso anche laddove la stessa si sia esaurita nel luogo di esecuzione del furto, sia esso un luogo aperto al pubblico o una privata abitazione (nella specie, relativa alla sottrazione di una borsa in un ufficio della Procura della Repubblica, la Corte ha confermato al decisione dei giudici del merito circa la consumazione del reato, atteso che l'imputata aveva acquisito sia pure per un breve periodo di tempo il pos-

sesso della borsa, poi abbandonata nel bagno solo a seguito della reazione della persona offesa) (art.624 c.p.) (Cass. n. 18979/13)

### Circostanze

● In tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (artt.624, 625 c.p.) (Cass. n. 21299/13)

### Furto di energia elettrica

● Ai fini della Configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di non rilevante gravità il danno derivante dal mancato pagamento dell'energia elettrica furtivamente sottratta per un importo di euro 1917.78) (artt. 61, 624 c.p.) (Cass. n. 5908/13)

### Allacciamento abusivo a rete idrica

● Posto che non può definirsi acqua pubblica quella già convogliata in una rete idrica pubblica perchè per esse non può parlarsi di acque sotterranee o superficiali, sia pure in invaso o cisterna, la condotta di chi si allaccia abusivamente alla rete di distribuzione non integra gli estremi dell'illecito amministrativo previsto per l'ipotesi di derivazione o utilizzazione delle acque pubbliche in assenza di un provvedimento autorizzatorio o concessorio, bensì quelli di reato di furto (art.624 c.p.) (Cass. n. 12932/12)

### Fattispecie

● Integra l'ipotesi di furto la condotta dell'imputato che, dopo aver notato all'interno di una vettura parcheggiata un cane di piccola taglia che manifestava evidenti sintomi di malessere a causa del caldo, ne forza lo sportello per prendere l'animale, sottraendo altresì del denaro per comprare del cibo per il cane stesso, atteso che tale ultimo comportamento integra il dolo necessario per il reato di furto, dal momento che evidenzia una condotta caratterizzatasi per la volontà di sottrazione vera e propria, rimanendo una mera asserzione difensiva quella secondo cui intenzione del ricorrente sarebbe stata invece quella di soccorrere l'animale in sofferenza per la calura (art. 624 c.p.) (Cass. n. 25873/13)

### Furto e rapina impropria

● Sussiste il necessario rapporto di causa ed effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria (e resistenza), commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (riconosciuta la responsabilità a titolo di rapina impropria nei confronti dell'imputato rimasto all'esterno del negozio mentre i suoi complici sottraevano della merce da un grande magazzino) (artt. 116, 624, 628 c.p.) (Cass. n. 32644/13)

### Furto e appropriazione indebita

● Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita (artt.624, 646 c.p.) (Cass. n. 10638/13)

## Art. 624 bis

### Circostanze — abitazione

● Non commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale (nella specie, una tabaccheria) in orario notturno, trattandosi di locale

non adibito a privata dimora (art. 624, 624 bis c.p.) (Cass. n. 11490/13)

● Integra il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nel parcheggio che si trova all'interno di un cortile condominiale, non rilevando il fatto che sull'area in oggetto gravi una servitù pubblica di passaggio pedonale, in quanto ciò non sottrae tale area al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l'assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual è il ricovero e la tenuta a disposizione di un'autovettura (art. 624 bis c.p.) (Cass. n. 4215/13)

### Nozione di "privata dimora"

● Perché un luogo possa considerarsi privata dimora ai fini della Configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis, comma 1, c.p. è necessario che in concreto vi si svolgano, seppur in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ovvero attività di carattere culturale, professionale, politico o religioso (requisiti che la corte ha ritenuto non ricorressero nel caso di specie, in cui l'azione si è svolta all'interno di una tabaccheria durante l'orario di chiusura; la corte ha escluso che ricorressero tali requisiti e pertanto il fatto è stato qualificato come furto e non come furto in abitazione). (art. 624, 624 bis c.p.) (Cass. n. 11490/13)

### Nozione di "privata dimora"— segreteria di una procura della repubblica

● La nozione di "privata dimora" è più estesa di quella di "abitazione", ricomprendevi ogni luogo nel quale la persona compia anche in modo transitorio e contingente atti della propria vita privata; tuttavia, la segreteria di una Procura della Repubblica, in quanto aperta al pubblico e destinata all'espletamento di pubbliche funzioni, non può essere riferita alla tipologia appena descritta e ciò in quanto tale natura esclude che in tale luogo possano ragionevolmente svolgersi, nella normalità dei casi, attività propriamente ascrivibili a manifestazioni della vita privata di coloro che vi si trovano per l'esercizio delle pubbliche funzioni alle quali il luogo è istituzionalmente ed esclusivamente destinato (fattispecie relativa alla sottrazione di una borsa in un ufficio della Procura della Repubblica) (artt. 624, 624 bis c.p.) (Cass. n. 18979/13)

## Art. 625. Circostanze aggravanti.

*– La pena per il fatto previsto dall'art. 624* (1) *è della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 103 a € 1.032 (649)* (2) (3)*:*

[*1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione*] (4)*;*

*2) se il colpevole usa violenza sulle cose (392*[2]*) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;*

*3) se il colpevole porta indosso armi (585*[2]*) o narcotici, senza farne uso;*

*4) se il fatto è commesso con destrezza* [*, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona*] *(628)* (5)*;*

*5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o d'incaricato di un pubblico servizio (358);*

*6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande (1148 c.n.);*

*7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro (189, 190; 1798, 2905, 2793 c.c.; 671 ss. c.p.c.; 252, 253 ss., 354*[2] *c.p.p.; 682 c.n.) o a pignoramento (491 ss. c.p.p.), o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (635 n. 3);*

*7 bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica* (6)*;*

*8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;*

*8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto* ([7])*;*

*8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro* ([7])*.*

*Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549 (112)* ([2])*.*

([1]) Le parole: «per il fatto previsto dall'art. 624» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

([2]) La multa originaria da L. 1.000 a L. 10.000 prevista al primo comma e da L. 2.000 a L. 20.000 prevista all'ultimo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

([3]) Per ulteriori aggravanti speciali del furto si veda l'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533.

([4]) Questo numero è stato soppresso dall'art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

([5]) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

([6]) Questo numero è stato inserito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

([7]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

### Circostanze

● In tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (artt.624, 625 c.p.) (Cass. n. 21299/13)

● Non sussiste l'aggravante della destrezza nella ipotesi di furto commesso all'interno degli spogliatoi di un campo sportivo approfittando del concomitante svolgimento della partita di calcio, difettando il requisito necessario della vigilanza del possessore contestuale alla condotta furtiva (artt. 624, 625 c.p.) (Cass. n. 19344/13)

● La fattispecie del reato di furto punibile a querela dell'offeso di cui all'art. 625 n. 3 c.p., può riconoscersi solo nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti "residui di raccolto" suscettibili di apprensione dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta. L'ipotesi non ricorre, invece, quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute neppure parzialmente ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato (art. 625 c.p.) (Cass. 36373/13)

**Art. 628**. ([1]) ([2]) **Rapina. –** *Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona (581[2]) o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065* ([3])*.*

*Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

*La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da € 1.032 a € 3.098* ([4]) ([5])*:*

*1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (585[2]), o da persona travisata, o da più persone riunite (112 n. 1);*

*2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire (605, 613; 1137 c.n.);*

*3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis* ([6]) ([7])*;*

*3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis* o in luoghi tali

da ostacolare la pubblica o privata difesa ([8]) ([9]);

*3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto* ([9]);

*3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro* ([9]).

*3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne* ([10]).

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti* ([11]).

([1]) L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

([2]) L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo articolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

([3]) La multa originaria da L. 5.000 a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

([4]) La multa da lire seicentomila a lire tre milioni, è stata così aumentata dall'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.

([5]) Questo comma è stato così modificato dall'art. 3 della L. 14 ottobre 1974, n. 497. La multa originaria da L. 300.000 a L. 1.500.000 è stata raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

([6]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 9 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

([7]) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato, nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

([8]) Le parole: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

([9]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

([10]) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

([11]) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

### Rapina impropria

● In tema di rapina impropria, l'autonoma disponibilità del bene può dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercita il detentore. Deriva da ciò che, in caso di oggetti esposti per la vendita in un esercizio commerciale ai quali sia stata applicata la cosiddetta placca antitaccheggio, il titolare del bene non può dirsi che ne perda il possesso se non dopo il superamento o l'elusione dell'apparato destinato ad operare il relativo controllo (art. 628 c.p.) (Cass. n. 8445/13)

### Furto e rapina impropria

● Sussiste il necessario rapporto di causa ed effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria (e resistenza), commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità (riconosciuta la responsabilità a titolo di rapina impropria nei confronti dell'imputato rimasto all'esterno del negozio mentre i suoi complici sottraevano della merce da un grande magazzino) (artt. 116, 624, 628 c.p.) (Cass. n. 32644/13)

### Tentativo

● Integra il reato di tentata rapina la condotta dell'imputato che, seppur inizialmente abbia utilizzato l'inganno per farsi consegnare il denaro, successivamente utilizza la minaccia e, una volta scoperto, tenti di sottrarsi all'arresto con violenza (nella specie, l'imputato si era introdotto in casa di due anziani spacciandosi come un maresciallo dei carabinieri grazie a un falso tesserino, intimandoli di consegnargli il denaro in loro possesso per verificarne il numero di serie; l'imputato aveva poi minacciato la coppia di procedere a perquisizione se non gli avessero mostrato i gioielli, cosicché i due avevano depositato sul tavolo denaro e gioielli) (artt. 56, 628 c.p.) (Cass. n. 11909/13)

### Circostanze aggravanti

● In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo (art. 628 c.p.) (Cass. n. 7973/13)

### Rapporto con altri reati — Rapina ed estorsione

● Non è ravvisabile il delitto di "ragion fattasi", ma quelli più gravi di rapina o di estorsione, ogni qualvolta la pretesa - nascendo da fatto illecito e non potendo comunque assumere la consistenza di un diritto - sia contra in ius (nella specie, relativa agli atti intimidatori posti in essere dal ricorrente, per esigere un credito derivante dalla fornitura di gasolio non pagato, secondo i giudici di legittimità, la minaccia si era estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio diritto, avendo la coartazione dell'altrui volontà assunto ex se i caratteri dell'ingiustizia, di conseguenza, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva) (artt. 393, 628, 629 c.p.) (Cass. n. 27328/13)

## Art. 629

### Estorsione mediante minaccia — Configurabilità

● La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (art. 629 c.p.) (Cass. n. 16397/13)

● In tema di estorsione, la minaccia tipica può assumere configurazioni diverse, purché limitino la libertà di autodeterminazione della vittima (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi nella condotta dell'imputato che aveva minacciare di rivelare nel paese la relazione sessuale di una donna, in modo da "screditarla"). (art. 629 c.p.) (Cass. n. 24917/13)

● In tema di estorsione, ai fini della Configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (confermata, nella specie, la sussistenza del reato in capo all'imputato la cui minaccia era consistita nel richiedere con formule implicitamente minacciose il pagamento di somme non dovute, con l'evocazione di ambienti e persone universalmente noti come indici di operatività di pericolosissimi clan camorristici) (art. 629 c.p.) (Cass. n. 9848/13)

● Integra minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto (art.629 c.p.) (Cass. n. 5239/13)

● Pur nella possibile fondatezza della pretesa, il reato di estorsione è integrato quan-

do la condotta minacciosa che si manifesta particolarmente violente da porsi al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (la Corte ha ritenuto integrato il reato di estorsione in ragione della natura della minaccia profferita dall'imputato "mi devi dare i soldi altrimenti non sai cosa sono capace di fare. Ti brucio la vetreria e il camion, non ho paura di nessuno", cui era seguito l'incendio del camion) (art. 629 c.p.) (Cass. n. 18274/13)

● É configurabile il delitto di estorsione quando attraverso l'uso abnorme di mezzi giuridici si coarta la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (cassata, nella specie, la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP nei confronti di un soggetto che, mediante minaccia consistita nell'intentare azioni giudiziarie arbitrarie, quali quella per l'esecuzione in forma specifica di un compromesso di compravendita che in realtà era simulato, aveva tentato in tal modo di costringere la vittima a cederle il bene senza alcuna controprestazione) (art. 629 c.p.) (Cass. n. 2720/12)

### *Segue:* Rapporti con altri reati

● Non è ravvisabile il delitto di "ragion fattasi", ma quelli più gravi di rapina o di estorsione, ogni qualvolta la pretesa - nascendo da fatto illecito e non potendo comunque assumere la consistenza di un diritto - sia contra in ius (nella specie, relativa agli atti intimidatori posti in essere dal ricorrente, per esigere un credito derivante dalla fornitura di gasolio non pagato, secondo i giudici di legittimità, la minaccia si era estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio diritto, avendo la coartazione dell'altrui volontà assunto ex se i caratteri dell'ingiustizia, di conseguenza, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva) (artt. 393, 628, 629 c.p.) (Cass. n. 27328/13)

● Va cassata, risultando illogica e immotivata relativamente all'Elemento soggettivo del reato , la decisione dei giudici del merito che hanno qualificato la condotta del'imputato, che aveva minacciato di non restituire l'auto alla propria compagna se non avesse visto la restituzione di denaro prestato a suo tempo alla coppia dalla madre dell'uomo, come estorsiva e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorchè sia emerso dall'attività istruttoria, per esplicita ammissione della vittima, la convinzione in capo all'imputato della esistenza di una legittima pretesa risarcitoria nei confronti della persona offesa (artt.393, 629 c.p.) (Cass. n. 30990/13)

### *Segue:* Rapporto con altri reati — Concussione ed induzione indebita

● A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la minaccia, di qualsivoglia tipo o entità, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio; sussiste, invece, il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità prospetti, con comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi o sfavorevoli. (Nella specie, la Corte ha qualificato come induzione indebita, ex art. 319 quater cod. pen., la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una consistente somma di danaro) (art.317, 319 quater, 629 c.p.; l. n. 190 del 2012, art.1) (Cass. n. 13047/13)

● In tema di estorsione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, per la qualificazione del reato va valutata la qualità di pressione psicologica esercitata (fattispecie relativa alla condotta di due funzionari I.N.P.S. che, in concorso tra loro, abusando del loro ufficio, nel corso di una ispezione nei confronti di una ditta, prospettando al consulente della ditta stessa di "poter sistemare"

la pratica a patto di una corresponsione di 10 milioni di lire , avevano compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre il consulente a dare o a promettere la somma di denaro) (artt. 319 quater, 629 c.p.) (Cass. n. 27808/13)

● La condotta di induzione richiesta per la Configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater c.p. (introdotto dalla legge n. 190 del 2012) è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, 61, n. 9, c.p., a carico dell'Incaricato di un pubblico servizio (artt. 317, 319 quater, 61, 629 c.p.) (Cass. n. 17285/13)

● La condotta di induzione richiesta per la Configurabilità del reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico, essendo diversamente configurabile la fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. a carico del pubblico ufficiale, o quella di estorsione aggravata di cui agli art. 61, n. 9, e 629, c.p., a carico dell'incaricato di un pubblico servizio. (Nella specie, si trattava di una vicenda di richieste di tangenti effettuate nei confronti di ditte di onoranze funebri da parte di dipendenti dell'obitorio di un ospedale, che avevano sollecitato il versamento di somme prospettando, in difetto, condotte ostruzionistiche; tale vicenda, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 317 c.p., aveva portato a contestare una condotta meramente induttlva, e la Corte ha ritenuto dovesse ravvisarsi, ora, la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319 quater c.p., essendo emerso che i destinatari delle pretese illecite non risultavano in stato di costrizione, tanto che avrebbero potuto rivolgersi all'amministrazione ospedaliera per tichiedere il tempestivo assolvimento delle mansioni da parte degli operatori che l'indebita richiesta avevano formulato). (artt. 317, 319 quater, 61, 629 c.p.) (Cass. n. 18968/13)

### *Segue:* Rapporti con altri reati — Art. 640

● Integra gli estremi del delitto di truffa, e non di estorsione la condotta di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi e si offre di adoperarsi per evitargli tale fatto in cambio di denaro (artt. 629, 640 c.p.) (Cass. n. 28390/13)

### *Segue:* Rapporti con altri reati — Art. 610

● È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la persona offesa a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della p.o. stessa) (artt. 610, 629 c.p.) (Cass. n. 5668/13)

### Concorso di reati — Art. 605 — Art. 630 — Art. 629 c.p.

● La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale oggetto di illegittime pretese precedenti, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata, ai sensi degli artt. 629 e 56 c.p.. ( artt. 56, 605, 629, 630 c.p.) (Cass. n. 30852/13)

**Fatto commesso in danno di congiunti**

● Il Tentativo di estorsione commesso con minaccia, in danno del genitore, non sia punibile ex art. 649 c.p. (artt. 629, 649 c.p.) (Cass. n. 30991/13)

*Contra*

● L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. in riferimento alle fattispecie criminose di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo d'estorsione è normativamente estesa anche alle corrispondenti fattispecie di Tentativo, che strutturalmente comportano l'uso della violenza alla persona, pur solo preordinata e non realizzata. (La Corte ha precisato che nella nozione di "violenza alle persone", di cui all'ultima parte dell'art. 649, comma 3, c.p., rientra anche la violenza morale, e ciò perché tutte le fattispecie criminose a cui si riferisce la causa di non punibilità si connotano per l'equiparazione della violenza alla minaccia) (Cass. n. 19299/08).

**Fattispecie**

● Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (art. 629 c.p.) (Cass. n. 6818/13)

● Integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia o violenza finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice. (Fattispecie in tema di credito derivante da gioco d'azzardo) (art. 629 c.p.) (Cass. n. 7972/13)

## Art. 630

**Configurabilità**

● Il sequestro di persona a scopo di estorsione prevede che l'autore persegua e richieda un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Pertanto è da escludersi tale reato nei casi in cui venga attuato un sequestro di persona per mantenere un profitto già ottenuto, come nel caso di una rapina (artt. 628, 630 c.p.) (Cass. n. 23937/13)

**Attenuanti**

● In caso di dissociazione del concorrente nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., deve essere riconosciuta, in forza del principio di specialità, esclusivamente l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 c.p. e non anche quella di cui all'art. 8 l. n. 203 del 1991 (artt. 416 bis, 630 c.p. e L. 203/1991, art.8) (Cass. n. 19250/13).

**Concorso di reati — Art. 605 — Art. 630 — Art. 629 c.p.**

● La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale oggetto di illegittime pretese precedenti, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata, ai sensi degli artt. 629 e 56 c.p.. ( artt. 56, 605, 629, 630 c.p.) (Cass. n. 30852/13)

## Art. 632

**Configurabilità**

● Perché si possa configurare il delitto previsto dall'art. 632 c.p. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) è necessario o un radicale mutamento della fisionomia del luogo o un'alterazione dello stato tale che il luogo stesso assuma forme e condizioni diverse da quelle originarie e idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e l'accertamento dei relativi diritti (art. 632 c.p.) (Cass. n. 16336/13)

## Art. 633

**Esimente dello stato di necessità**

● L'occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell'art. 54 c.p. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere

i propri problemi abitativi. L'attualità del pericolo esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo (artt.54, 633 c.p.) (Cass. n. 24432/13)

● L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa) (artt.54, 633 c.p.) (Cass. n. 19147/13)

● L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che, oltre alla carenza di energia elettrica ed al ridotto arredamento dell'alloggio, non risultava che l'imputato avesse fornito alcuna prova di avere chiesto l'aiuto dei servizi sociali e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza ovvero di avere cercato soluzioni alternative, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non risultava neppure allegata) (artt.54, 633 c.p.) (Cass. n. 5945/13)

● In tema di occupazione di un bene immobile, la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo (nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, atteso che lo stato di necessità dedotto era restato privo di dimostrazione in quanto l'imputata aveva sostanzialmente dedotto una stato di disagio sociale ed abitativo, emergendo dagli atti che la stessa disponeva di un'abitazione, sia pure di modeste dimensioni, e che l'occupazione in questione era stata dettata dall'aspirazione ad un miglioramento che, se pur soggettivamente comprensibile, non integrava affatto gli estremi del dedotto stato di necessità) (artt.54, 633 c.p.) (Cass. n. 15279/13)

### Configurabilità

● La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione (confermata, nella specie, la condanna per una giovane che si era introdotta in una terrazza non aperta al pubblico accesso, trattandosi del solaio di copertura di un edificio privato al quale si accedeva tramite un cortile interno protetto da un cancello, e da qui aveva lanciato petardi in strada) (art. 633 c.p.) (Cass. n. 15297/13)

## Art. 635

### Aggravanti

● Il reato di danneggiamento aggravato, per essere un bene esposto alla pubblica fede, può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili, dato che l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, destinazione e condizione delle cose ivi indicate e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. Tuttavia, tale ipotesi non può dirsi integrata qualora il bene immobile, sebbene "dismesso" o "non abitato", sia ancora dotato di strutture, barriere o impedimenti, preordinate in modo permanente ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi (esclusa, nella specie, l'aggravante de quo atteso che gli imputati avevano danneggiato un immobile di proprietà dell'Enel che risultava chiuso, dotato di portoncino d'ingresso ed infissi, tant'è che l'azione illecita attribuita agli imputati aveva avuto necessariamente inizio con l'effrazione della porta di ingresso,

che costituiva l'impedimento il quale, per la sua funzionale idoneità, era tale da escludere l'affidamento dell'immobile stesso alla fede pubblica) (artt. 625 comma VII, 635 c.p.) (Cass. n. 30543/13)

● Non integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 3 c.p., la manomissione del contatore di energia elettrica posto che quest'ultimo, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (art. 635, comma II c.p.) (Cass. n. 19371/13)

### Rapporto tra reati — Danneggiamento e deturpamento/imbrattamento

● Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di danneggiamento in capo all'imputato che aveva deteriorato e reso inservibile, mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea toponomastica di proprietà del Comune) (artt. 635, 639 c.p.) (Cass. n. 29114/13)

### Rapporto tra 635 c.p. e art. 15, lett. a) codice della strada

● La disposizione di cui all'art. 15, lett. a), del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alte loro pertinenze, è norma speciale rispetto all'art. 635, n. 3, c.p.., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni. Non osta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di specialità la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni. Infatti, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme, ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione (art. 635 c.p.; art. 15, lett.a) Codice Strada) (Cass. n. 9541/11)

## Art. 637

### Fattispecie

● É infondata la pretesa di escludere l'elemento materiale del reato di ingresso abusivo in fondo altrui solo perché l'imputato si sia introdotta nel fondo del fratello dalla parte in cui il fondo non risultava recintato, essendo comunque presente un cancello che, seppur tenuto accostato, manifestava, in modo chiaro, la volontà della persona offesa di interdire ai terzi l'accesso (art.637 c.p.) (Cass. n. 19326/13)

## Art. 640

### Configurabilità

● Non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui gli artifizi o raggiri incidano sulla determinazione di un organo che, esercitando un potere di natura pubblicistica, è tenuto ad accertare una violazione amministrativa, proprio perché manca l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica (esclusa, nella specie, l'ipotesi di truffa nei confronti dell'imputato che aveva riempito successivamente, rispetto al momento in cui questi dovevano essere compilati, i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni correlative) (art. 640 c.p.) (Cass. n. 26839/13)

### Consumazione

● La truffa consistita nella falsa formazione di contratti di attivazione di utenze di telefonia cellulare per ricevere le provvigioni corrisposte dal gestore si consuma nel momento della ricezione di queste ultime, costituenti l'ingiusto profitto perseguito dall'agente (art. 640 c.p.) (Cass. n. 8438/13)

### Elemento oggettivo — Danno

● Nel delitto di truffa il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di

compiere quelle attività intese a far acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. Infatti, ai fini della Configurabilità del delitto in questione, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, che non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ma può essere integrato da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una traditio, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno (art. 640 c.p.) (Cass. n. 35807/13)

● Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell'elemento del danno, ravvisando in astratto la Configurabilità del reato di appropriazione indebita) (art. 640 c.p.) (Cass. n. 18762/13)

### Concorso — Rapporti con altri reati

● Vi è specialità tra le fattispecie di frode fiscale e truffa ai danno dello Stato, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata all'evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro delineato dalla normativa speciale tributaria, lasciando però spazio al concorso di reati nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (artt. 15, 640 c.p.; D.Lgs 10.3.2000, n.74, artt. 2 e 8) (Cass. n. 10580/13)

### Truffa in danno dello stato

● Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dell'INPS, potendosi semmai ipotizzare quello di appropriazione indebita di somme dovute al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo, essendo tenuto all'anticipazione di dette somme per conto dell'INPS, faccia falsamente figurare negli appositi modelli DM 10, di avervi già provveduto, così facendo in modo che esse vengano portate a conguaglio di quanto da lui dovuto all'istituto (art.640 c.p.) (Cass. n. 3169/13)

● Sussiste l'ipotesi di truffa ai danni dello stato nella condotta dell'autista comunale che usa recarsi regolarmente, in costanza di orario di lavoro, presso l'edicola di giornali della moglie, aiutandola nell'attività, senza segnalare ciò al proprio datore di lavoro, timbrando il proprio cartellino soltanto due volte: a inizio e a fine giornata di lavoro omettendo così di segnalare le sue assenze intermedie, atteso che operando in tal modo, l'indagato si sottrae ai suoi doveri fruendo di una retribuzione computata anche in considerazione delle ore invece trascorse presso l'edicola della moglie (art.640 c.p.) (Cass. n. 21661/13)

### Fattispecie in tema di schede magnetiche per la rilevazione della presenza sul lavoro

● La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (art. 640 c.p.) (Cass. n. 5837/13)

### In tema di onlus

● Allorché una Onlus, regolarmente costituita ed operante, non dia corso ad alcuna elargizione benefica in favore di soggetti bisognosi, ma si occupi unicamente di rimborsare spese asseritamente sostenute dai

volontari che vi operano, può configurarsi, a carico dei beneficiari dei rimborsi e degli organismi dirigenti della organizzazione il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe. La natura degli elementi materiali del reato di truffa (artifici e raggiro e ingiusto profitto) può e deve essere provata alla luce delle risultanze degli atti di indagine e delle condotte concretamente poste in essere dagli agenti in relazione allo scopo dichiarato delle stesse (artt.416, 640 c.p.) (Cass. n. 35849/13)

**Fattispecie in tema di circolazione stradale**

● Il semplice fatto che taluno abbia esposto sul parabrezza dell'autovettura da lui condotta il contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere tramite corsie preferenziali e porte telematiche nella zona a traffico limitato, non integra il reato di truffa ai danni dell'ente preposto ad accertare la violazione amministrativa. Infatti, il reato in argomento mira a tutelare i beni patrimoniali del soggetto passivo e la sua libertà di determinazione negoziale in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, e quindi, in definitiva, a salvaguardare la volontà degli atti giuridici aventi riflesso sulla sfera patrimoniale in modo che essa stessa volontà sia libera di determinarsi. L'errore derivante dalla frode, dunque, deve avere la conseguenza di indurre il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, di natura privatistica, che viene a configurarsi quale requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato. Al di fuori di questo schema non può esservi truffa. E si è completamente al di fuori di tale schema quando la frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, quale che sia il tipo procedimentale adottato dal legislatore in relazione alla molteplicità delle violazioni costituenti illeciti amministrativi previste dall'ordinamento, ivi compreso, ovviamente, quello delineato negli artt. 203 e 204 c.d.s., tipologia la quale prevede che, prima della emanazione della ordinanza- ingiunzione, il trasgressore (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s.) possano proporre ricorso al prefetto, avverso il verbale di contestazione, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non può, dunque, sussistere il reato contestato nella specie, neppure sotto la forma del Tentativo. Nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa l'autorità che irroga la sanzione, quando consegua la emanazione della ordinanza- ingiunzione, in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come un atto di libera disposizione negoziale incidente sul patrimonio della pubblica amministrazione rappresentata nè, tanto meno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo, di tipo ablatorio, che, anche se noti avente carattere giurisdizionale, costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori ( art. 640 c.p., D.LG 30/4/1992, n.285, art.188) (Cass. n. 4490/12).

**Truffa processuale in danno del giudice (esclusione)**

● In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va comunque esclusa la Configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è equiparabile, infatti, a un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di liberta negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti (art. 640 c.p.) (Cass. n. 23587/13).

**Fattispecie in tema di "spese di rappresentanza"**

● Per "spesa di rappresentanza" imputabile ad ente pubblico, deve intendersi solo quella destinata a soddisfare la funzione rap-

presentativa esterna dell'ente al fine di accrescere il prestigio dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (nella specie, da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna ove si era ravvisato il reato di truffa nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni che si assumeva avesse fraudolentemente ottenuto dalla società il rimborso delle spese effettuate per pranzi non riferibili alla sua carica istituzionale, ma alla sua attività politica: era emerso, infatti, che i pranzi organizzati e per cui era stato ottenuto il rimborso, nulla avevano a che fare per loro oggetto e identità dei partecipanti con attività di rappresentanza o promozionali della società) (art. 640 c.p.) (Cass. n. 27719/13)

### Truffa (artifici e raggiri)

● Ai fini della punibilità del reato di truffa, il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle riconoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con l'ordinaria diligenza, può configurarsi come "artificio o raggiro" (fattispecie relativa alla vendita un immobile da parte di un costruttore, che, pur sapendo dell'esistenza di vizi e difetti oltre che di difformità urbanistiche relative al bene ceduto, aveva omesso di riferire tali circostanze all'acquirente, provvedendo addirittura a garantire in sede di rogito la piena conformità del costruito alle concessioni amministrative conseguite) (art.640 c.p.) (Cass. n. 28703/13)

### Fattispecie

● Deve essere annullato il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio nei confronti della dipendente accusata di truffa perché assente dal lavoro, avendo simulato uno stato di malattia, se le certificazioni mediche attestanti lo stato di malattia della donna non contengono conclusioni sulla incompatibilità dello stato di salute con lo svolgimento di altra attività lavorativa attribuitale (nella specie, la donna aveva, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare stati dolorosi incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, ottenuto il rilascio di certificati medici attestanti la necessità di periodi di riposo a casa, ma era stato sorpresa a svolgere attività di assistenza a persona disabile, percependo una retribuzione in nero) (art. 640 c.p.) (Cass. n. 10258/13)

● Non integra il reato di truffa la condotta del lavoratore dipendente che richieda di fruire dei permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da "handicap" ricoverato in residenza per anziani, dichiarando che lo stesso non si trova "ricoverato a tempo pieno". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricovero in una casa di riposo, garantendo esclusivamente una assistenza sanitaria di base, a carattere non continuativo, non possa essere assimilato alla permanenza in una struttura di tipo ospedaliero ed ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza di condanna escludendo anche ogni ipotesi di falso) (art. 640 c.p.) (Cass. n. 8435/13)

### Rapporti con altri reati — Art. 316 *ter* c.p.

● La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacchè la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore (artt. 316 ter, 640 bis c.p.) (Cass. n. 22428/13)

### Rapporti con altri reati — Art. 37 L. n. 689/81

● Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689), la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (nella specie, l'imputato aveva dichiarato ogni mese all'INPS, con le prescritte denunce contributive, di aver corrisposto somme invece mai corrisposte ai propri dipendenti) (art.640 c.p.; art.37 Legge 24.11.1981, n.689) (Cass. n. 29455/13)

*Segue*: **Rapporti con altri reati — Art. 629**

● Integra gli estremi del delitto di truffa, e non di estorsione la condotta di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi e si offre di adoperarsi per evitargli tale fatto in cambio di denaro (artt. 629, 640 c.p.) (Cass. n. 28390/13)

**Aggravanti**

● Integra il reato di truffa aggravata, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche (nella specie, la Corte ha escluso la Configurabilità del delitto di estorsione, specificando che ricorre l'ipotesi di truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera dei reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato) (artt. 629, 640 c.p.) (Cass. n. 42445/12)

## Art. 640 *ter*. (1) Frode informatica.

**–** *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti* (2)*.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo* (3) *comma o un'altra circostanza aggravante.*

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Questo comma è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Le parole: «e terzo» sono state inserite dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

**Rapporti tra reati — Peculato e frode informatica**

● L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica, aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 ter c.p. nonché ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p., è simile a quello fra il delitto di peculato ed il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.. Conseguentemente, l'elemento distintivo va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece il reato di frode informatica quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno (artt. 324, 61 comma I, 640 ter c.p.) (Cass. n. 18909/13)

**Fattispecie**

● Integra il reato di frode informatica, nelle forme dell'intervento senza diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, oltre che quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, utilizzando la "password" in dotazione, manomette la posizione di un contribuente, effettuando sgravi non dovuti e non giustificati dalle evidenze in possesso dell'ufficio (art. 640 ter c.p.) (Cass. n. 13475/13)

## Art. 643

**Soggetto passivo — diritto di querela**

● Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace, titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 649 c.p.. (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l'incapace- ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto, qualora la "denunzia-querela" dalla quale ha tratto origine il procedimento penale e che ha portato al sequestro preventivo è stata presentata da soggetti diversi dalla persona offesa, l'atto in questione non integra, per difetto di legittimazione dei proponenti, una valida querela, con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento di sequestro preventivo, con la correlativa restituzione dei beni all'avente diritto (artt. 643, 649 comma II c.p.) (Cass. n. 19180/13)

## Art. 644

**Tasso di soglia**

● In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 108 del 1996 (art. 644 c.p.) (Cass. n. 8353/13)

## Art. 646

**Condotta — elemento materiale**

● Per la configurazione del delitto di appropriazione indebita basta che l'ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente, il che emerge pacificamente dal rilievo che l'art. 646 c.p. richiede solo che il soggetto attivo agisca "per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto" (nella specie, confermata la condanna per appropriazione indebita aggravata nei confronti di un amministratore che aveva trattenuto la documentazione concernente il condominio di cui era stato amministratore fino a quando non era stato revocato con apposita delibera dell'assemblea condominiale) (art. 646 c.p.). (Cass. n. 29451/13)

**Rapporti con altri reati**

● Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita (artt.624, 646 c.p.) (Cass. n. 10638/13)

**Fattispecie**

● Non integra il reato di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un'agenzia di assicurazione che, nel certificare l'avvenuta risoluzione contrattuale su domanda del cliente, utilizza indebitamente il timbro del datore di lavoro (art. 646 c.p.) (Cass. n. 30847/13)

● L'interversione del possesso non può desumersi dalla rivendicazione della proprietà, se non accompagnata da atti di disposizione dei beni o dalla manifestazione di rifiuto di restituirli. Pertanto, integra il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, solo

se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso (nella specie, la Corte ha confermato la statuizione dei giudici di appello, secondo cui la mera sostituzione della serratura di una porta non implicava l'interversione del possesso dei beni, sicchè il reato dove ritenersi consumato con il Tentativo di accesso dell'ufficiale giudiziario) (art. 646 c.p.) (Cass. n. 13797/13)

● Nel reato di appropriazione indebita non può essere fatto valere il principio della compensazione con credito preesistente, allorchè si tratti di crediti non certi nel loro ammontare, né liquidi (fattispecie in cui un avvocato, ricevuta dal legale di controparte una somma a titolo di transazione, aveva trattenuto parte di tale importo per le spese della lite di primo grado per la quale non aveva svolto prestazioni, appropriandosi indebitamente di tale somma) (art. 646 c.p.) (Cass. n. 9757/13)

● L'imprenditore che non versa l'indennità di malattia e gli assegni familiari al lavoratore, ma denuncia la sua posizione debitoria con l'INPS, non commette il reato di truffa; potrebbe eventualmente configurarsi il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) (Cass. n. 18762/13)

### Aggravanti

● Si applica l'aggravante del deposito necessario ex art. 646, secondo comma, cod. pen. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso che possa configurarsi l'aggravante e, quindi, la procedibilità d'ufficio del reato, nell'ipotesi di appropriazione da parte dell'imputato di autovetture custodite nell'autosalone di sua proprietà a seguito dell'arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito) (art. 646 c.p.) (Cass. n. 9750/13)

## Art. 647

### Impossessamento di un cane

● Non commette il reato di appropriazione di cose smarrite chi si impossessa di un cane consegnatogli da altra persona che aveva rinvenuto l'animale senza alcun segno di riconoscimento e glielo aveva affidato perché lo accudisse (art. 647 c.p.) (Cass. n. 11700/12).

### Configurabilità

● Il reato di appropriazione di cosa smarrita nell'ipotesi in cui la cosa sia un animale deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 925 c.c. ove è previsto l'acquisto della "proprietà" dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato e l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove essi si trovano (art. 647 c.p.) (Cass. n. 18749/13)

## Art. 648

### Elemento soggettivo

● In tema di ricettazione, laddove vi sia adempimento di una obbligazione mediante consegna di cosa di cui è ben chiara al ricevente la provenienza delittuosa, ricorre il reato di ricettazione; il fatto che la cessione del bene venga fatta in occasione di un adempimento dell'obbligazione, e che il creditore abbia di mira l'ottenere ciò che gli spetta, non ha certo efficacia scriminante e ricorre comunque il dolo intenzionale di trarre profitto dalla provenienza delittuosa - ancorché l'azione sia finalizzata anche al ricevere la prestazione dovuta (art. 648 c.p.) (Cass. n. 33131/13)

### *Segue:* Elemento soggettivo — Nozione di profitto

● In tema di elemento psicologico del reato di ricettazione, il dolo specifico del fine di profitto, previsto per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, la quale si verifica ogni volta che l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione esclusivamente in danno di sé stesso (art. 648 c.p.) (Cass. n. 28410/13)

### *Segue:* Concorso — Rapporti con altri reati

● Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p..) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico,

tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (artt.474, 648 c.p.) (Cass. n. 28067/12)

● Integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta consistente nell'apertura di conti correnti sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa senza apportare alcuna manomissione sui titoli, ma limitandosi a presentare documenti falsi recanti le generalità del titolare effettivo degli assegni (artt. 648, 648 bis c.p.) (Cass. n. 19504/12)

● Il reato dì ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere tra loro atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, non potendosi invocare la diversa interpretazione valevole con riguardo ai rapporti tra il reato di cui all'art. 453 c.p. e quello di ricettazione, laddove è invece sostenibile, per il principio di specialità l'assorbimento della ricettazione. Infatti, la disposizione dell'art. 453 c.p. (come quella di cui all'art. 455 c.p.) prevede, tra le condotte alternative o cumulative costitutive di reato, anche quella dell'apprensione, ossia dell'acquisto, che, invece, è condotta non prevista dall'art. 474 c.p., che incrimina solo ed esclusivamente - per scelta discrezionale del legislatore -le condotte successive, tra le quali la detenzione finalizzata alla vendita del prodotto contraffatto (artt.474, 648, 81 c.p.) (Cass. n. 14415/13)

### Circostanze

● In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (artt.157, 648 comma II c.p.) (Cass. n. 4032/13)

### Ricettazione e violazione di norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale

● Il principio secondo cui non può configurarsi una responsabilità penale, neppure a titolo di ricettazione o di incauto acquisto, per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale - giacché tale condotta è sanzionabile solo amministrativamente in forza della norma speciale di cui all'art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, nel testo successivamente modificato dalla l. 23 luglio 2009 n. 99: Sez. Unite 19 gennaio 2012, M. - trova applicazione solo per l'acquirente finale, e non per l'operatore commerciale, giacché il richiamato intervento normativo del 2009 ha espressamente introdotto la clausola "salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" (art. 648 c.p.; D.L.; LS 14.3.2005, n.80 L.) (Cass. n. 17979/13)

### Configurabilità

● Integra il delitto di ricettazione la condotta di colui che riceva pendagli auricolari pertinenti ad animali già macellati, trattandosi dell'acquisizione di beni provenienti da delitto - nella specie di falso ideologico e omissione di atti di ufficio - in quanto detti pendagli possono essere rimossi dal capo delle bestie da macellare solamente da parte di soggetti autorizzati (veterinario ovvero titolare o gestore di un macello) ed a seguito della macellazione non possono essere riutilizzati - pena la compromissione della c.d. tracciabilità del bovino e, per l'effetto, la garanzia della genuinità e salubrità delle carni - dovendo essere segnalati al CED della anagrafe bovina e quindi distrutti (artt.328, 479, 648 c.p.) (Cass. n. 13049/13)

## Art. 648 ter

### Impiego di denaro: Rapporti con ricettazione e riciclaggio

● In ragione della clausola di sussidiarietà prevista nell'art. 648 ter c.p., sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato; sono,

invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione. In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648 bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.".Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter c.p. (artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.) (Cass. n. 16434/13).

## Art. 649

### Esimente dell'applicabilità per il tentativo

● Il tentativo di estorsione commesso con minaccia, in danno del genitore, non è punibile ex art. 649 c.p. (artt. 629, 649 c.p.) (Cass. n. 30991/13)

### Danneggiamento su beni dei genitori — non punibilità — querela

● Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace, titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 649 c.p.. (fatti commessi a danno di congiunti), è soltanto l'incapace- ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo; il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Pertanto, qualora la "denunzia-querela" dalla quale ha tratto origine il procedimento penale e che ha portato al sequestro preventivo è stata presentata da soggetti diversi dalla persona offesa, l'atto in questione non integra, per difetto di legittimazione dei proponenti, una valida querela, con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento di sequestro preventivo, con la correlativa restituzione dei beni all'avente diritto (artt. 643, 649 comma II c.p.) (Cass. n. 19180/13)

## Art. 650

### Fattispecie

● Con riguardo alle ordinanze del Sindaco, integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) il mancato rispetto di provvedimenti contingibili e urgenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna ipotesi normativa (confermata, nella specie, la condanna nei confronti dell'amministratore della società incaricata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per non aver ottemperato a un ordine del Sindaco che gli imponeva di svuotare i cassonetti stradali entro 24 ore, nonché di provvedere successivamente alla pulizia e al lavaggio degli stessi. I giudici di merito, infatti, avevano ritenuto irrilevante che l'impresa dell'imputato versasse in condizioni finanziarie disastrose al momento dei fatti e indimostrata la circostanza della sospensione dei pagamenti da parte del Comune) (art. 650 c.p.) (Cass. n. 18402/13)

● L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9, legge n. 689/1981 (art. 650 c.p.; art. 7, comma 15-bis, c.d.s; art.9 Legge n.689/1981) (Cass. n. 15936/13)

● Gli appartenenti alla polizia municipale possono, in caso di necessità, fermare i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada allo scopo di procedere alla contestazione delle medesime. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata riconosciuta la

causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere con riguardo al reato di lesioni colpose addebitato ad un vigile urbano la cui condotta era consistita nell'aver trattenuto per la parte posteriore la bicicletta con la quale un ciclista, per sfuggire alla contestazione dell'infrazione appena commessa, stava cercando di allontanarsi) (artt.51,53, 65, 650 c.p.) (Cass. n. 20118/13)

● La violazione del decreto di protezione familiare del giudice tutelare consistente nel divieto di avvicinarsi all'abitazione del coniuge e dei figli minorenni integra il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., e non già il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., versandosi in ipotesi di violazione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei minori ed atteso il carattere residuale del disposto dell'art. 650 c.p. (artt. 388, comma II, 650 c.p.) (Cass. n. 9397/13)

#### Ordine di allontamento dello straniero

● Non risponde del reato previsto dall'art. 650 c.p. lo straniero che non ottemperi all'invito di presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall'art. 14 d.lg. n. 286 del 1998 non possono essere surrogati da altri atti (art. 650 c.p.; art. 14 d.lg. n. 286 del 1998) (Cass. n. 11049/13

*Contra*

● Integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza da parte del cittadino straniero dell'ordine della polizia ferroviaria di comparire in questura per regolarizzare la posizione di soggiorno, in quanto anche a seguito della depenalizzazione dell'art. 15 r.d. n. 773 del 1931, intervenuta ad opera dell'art. 1 d.lg. n. 480 del 1994, la condotta consistente nell'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S., costituisce illecito penale, ai sensi dell'art. 650 c.p., qualora detto invito sia dato per ragioni di sicurezza pubblica, come nella specie, considerato che il controllo del soggiorno degli stranieri rientra nell'ambito delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica (art. 650 c.p.) (Cass. n. 41101/04)

## Art. 659

### Depenalizzazione — art. 10 L. 447/1995

● Con l'emanazione della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447) la condotta di superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore stabiliti a norma della legge medesima integra gli estremi di un illecito amministrativo, per cui la condotta relativa, proveniente dall'esercizio di mestieri rumorosi, è stata depenalizzata. Ne consegue che la rilevanza penale della condotta prevista dell'art. 659, comma 2, c.p. non è stata del tutto eliminata, ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il problema della rumorosità diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (art. 659 c.p.; Legge n.447/95) (Cass. n. 25601/13)

#### Fattispecie

● Non sussiste responsabilità nei confronti dell'agente di polizia che, seppur sollecitato ad intervenire, non si attivi per far cessare i rumori provenienti da una serata danzante, nonostante la presenza di un'ordinanza sindacale che disponga la cessazione dei rumori ad una determinata ora, allorchè emerga l'impossibilità per lo stesso di intervenire essendo trovatosi solo in una situazione per cui, in ragione del gran numero di persone presenti e del particolare contesto della festa, risulti chiara la difficoltà di gestire l'ordine pubblico in caso di intervento delle forze dell'ordine per ordinare la cessazione della festa o impedirne la prosecuzione in quelle modalità (art. 659 c.p.) (Cass. n. 27905/13)

#### Configurabilità

● La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo

taluna se ne possa lamentare; tale condizione è verificata allorché i rumori molesti siano provocati, e si diffondano, nell'ambito di un condominio (riconosciuta la responsabilità in capo al legale rappresentante di un centro commerciale, i cui impianti tecnologici -in particolare condizionatori- arrecavano disturbo non tollerabile agli occupanti del soprastante stabile di civile abitazione, ricompreso nello stesso complesso edilizio) (art.659 c.p.) (Cass. n. 28874/13)

● Elemento essenziale della contravvenzione di cui all'art. 659 primo comma c.p. è l'idoneità del fatto (nella specie: gli eccessivi rumori, strepiti e schiamazzi provocati dal personale e dai frequentatori di un bar) ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si che non è richiesto l'effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo invece necessario che venga accertata l'astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero indeterminato di persone (art. 659 c.p.) (Cass. n. 20207/13)

● Va escluso l'Elemento soggettivo del reato di cui all'art. 659 c.p. allorchè la parte, intimata con ordinanza di sostituire i macchinari (nella specie, condizionatori) eccessivamente rumorosi si adoperi subito per la sostituzione delle apparecchiature di climatizzazione, terminando i lavori dopo la scadenza del termine indicato in ordinanza, atteso che tale condotta esclude la volontà di non osservare l'ordine legalmente dato (art. 659 c.p.) (Cass. n. 22682/13)

● Quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi; soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica (art. 659 c.p.) (Cass. n. 6546/13)

# Art. 660

### Bene tutelato

● Il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) rileva non già e solamente in termini di protezione della sfera intima dei privati, quanto e soprattutto per l'incidenza che il turbamento ha sull'ordine pubblico: bene precipuo che l'ordinamento intende proteggere è, infatti, la tranquillità pubblica, e non l'altrui vita privata e l'altrui vita di relazione (nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un genero per aver compiuto l'ascritto reato, a mezzo di ripetute chiamate telefoniche effettuate all'interno di un medesimo disegno criminoso, nei confronti del suocero, al preteso fine di esercitare un proprio diritto, a seguito del volontario abbandono della casa coniugale da parte di moglie e figlia (art.660 c.p.) (Cass. n. 22055/13)

### Configurabilità — Invio di sms — Invio di email

● L'invio di una pluralità di e-mail non desiderate, nel caso concreto ad una ex fidanzata, non costituisce molestia. La mail, diversamente dagli SMS, non ha il carattere della invasività e, per questo motivo, l'invio di una pluralità di mail pur se non desiderate non integra il reato di molestia. Il soggetto che riceve la mail, infatti, può anche decidere di non aprirla salvaguardando in tal modo, nei limiti del possibile, il proprio diritto alla riservatezza (art. 660 c.p.) (Cass. n. 44855/12).

### *Segue:* Configurabilità

● Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone) la condotta di chi esegue 12 telefonate mute della durata pochi secondi alla utenza telefonica della persona offesa, ponendo fine a tale comportamento solo in seguito ad un sms di protesta della vittima (art.660 c.p.) (Cass. n. 20200/13)

### Elemento soggettivo

● L'elemento psicologico del reato ex art. 660 c.p. consiste nella coscienza e volontà

della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare e disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione di operare per un fine non biasimevole, o addirittura per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di un proprio diritto, con modalità legali (confermata la condanna nei confronti di un uomo per aver effettuato nelle ore notturne due telefonate insolenti partite dall'utenza cellulare in suo uso e diretta al telefonino della persona offesa) (art.660 c.p.) (Cass. n. 33267/13)

**Art. 682**. ([1]) **Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. –** *Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da € 51 a € 309 (162 bis, 260)* ([2]).

*Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica* ([3]).

([1]) Si veda l'art. 19, commi 1 e 2 della L. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si riporta il testo:

«1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.».

([2]) L'ammenda originaria da L. 500 a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

([3]) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

## Art. 726

### Configurabilità

● Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l'urinare in luogo pubblico. La norma dell'art. 726 c.p. esige che l'atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno, quando si sia verificata la condizione di luogo, cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l'atto (art.726 c.p.) (Cass. n. 37823/13)

## Art. 727

### Configurabilità

● Il collare elettronico è incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività (confermata la condanna nei confronti dell'imputato perché deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti) (art.727 c.p.) (Cass. n. 38034/13)

● In tema di abbandono di animali, il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile (art. 727 c.p.) (Cass. n. 12852/13)

*Annotazioni*

*Annotazioni*

Finito di stampare nel mese di novembre 2013
STABILIMENTO GRAFICO EDITORIALE – CELT

---

Questo volume, sprovvisto dell'apposito talloncino, è da considerarsi
copia di saggio esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2 sub d) e come tale
non può essere messo in commercio; è inoltre esente da bolla di accompagnamento merci
ai sensi del D.P.R. n. 627 del 6.10.1978, ar. 4 sub 6.